

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 27

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 14 luglio 2004

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



## S O M M A R I O

---

### SENTENZE ED ORDINANZE DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **204.** Sentenza 5 - 6 luglio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giustizia amministrativa - Controversie in materia di pubblici servizi - Istituzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Adozione del criterio di riparto della generica rilevanza pubblicistica in luogo di quello della natura delle situazioni soggettive coinvolte - Violazione del criterio costituzionale del riparto della giurisdizione, lesione del principio dell'unicità della giurisdizione - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 1, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, e comma 2, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della medesima legge n. 205 del 2000.
- Costituzione, artt. 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113.

**Giustizia amministrativa - Controversie in materia di urbanistica ed edilizia - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto oltre gli atti e i provvedimenti, anche i comportamenti delle pubbliche amministrazioni - Indebita estensione della giurisdizione esclusiva a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita alcun pubblico potere - Violazione del criterio costituzionale del riparto della giurisdizione, lesione del principio dell'unicità della giurisdizione - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, comma 1, come sostituito dall'art. 7, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205.
- Costituzione, artt. 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 .....

Pag. 15

N. **205.** Sentenza 5 - 6 luglio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Regione Valle d'Aosta - Impiego pubblico - Personale già in servizio con rapporto di diritto privato a tempo indeterminato - Inquadramento nel ruolo unico regionale - Corsi-concorso riservati per il cento per cento - Lesione del principio inderogabile del concorso pubblico quale strumento di accesso ai posti di ruolo del pubblico impiego, a garanzia della eguaglianza di tutti i cittadini - Illegittimità costituzionale.**

- Legge Regione Valle d'Aosta 14 novembre 2002, n. 23, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97 .....

» 28

N. 206. Sentenza 5 - 6 luglio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Cause di valore non eccedente millecento euro - Giudizio necessario di equità - Equità, secondo il diritto vivente, come fonte autonoma e alternativa alla legge - Lesione del principio di legalità, della garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti, del principio della soggezione del giudice alla sola legge - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento delle censure relative alla ricorribilità per cassazione.**

- Cod. proc. civ., art. 113, secondo comma.
- Costituzione, artt. 24, primo comma, e 101, secondo comma, (artt. 111, settimo comma, e 134).

**Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Controversie cosiddette bagatelari - Giudizio di equità nel rispetto dei principi informatori della materia - Asserita irragionevolezza - Non fondatezza della questione, nei termini di cui in motivazione.**

- Cod. proc. civ., art. 113, secondo comma.
- Costituzione, art. 3.

**Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Controversie cosiddette bagatelari - Giudizio di equità nel rispetto dei principi informatori della materia - Asserita disparità di trattamento rispetto alle controversie derivanti dai cosiddetti contratti di massa di cui all'art. 1342 del codice civile - Assunzione a *tertium comparationis* di una norma eccezionale - Inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. civ., art. 113, secondo comma.
- Costituzione, art. 3. ....

Pag. 31

N. 207. Sentenza 5 - 6 luglio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Arbitrato - Arbitrato rituale - Pendenza presso un giudice dello Stato di una causa dalla cui definizione dipende la decisione della controversia arbitrale - Sospensione del giudizio arbitrale - Mancata previsione - Asserita ingiustificata diversa disciplina rispetto a quanto stabilito dall'art. 295 c.p.c. per l'autorità giudiziaria, violazione dei principi relativi al giusto processo - Non fondatezza della questione.**

- Cod. proc. civ., art. 819, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 111, commi primo e secondo. ....

» 36

N. 208. Ordinanza 5 - 6 luglio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Circolazione stradale - Guida di motociclo con patente diversa da quella prescritta - Sanzione identica a quella prevista per la guida di motociclo senza alcuna patente - Lamentata ingiustificata equiparazione - Mancata considerazione di precedente pronuncia di incostituzionalità e della possibilità di pervenire ad una soluzione interpretativa conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 13.
- Costituzione, art. 3. ....

» 38

## N. 209. Ordinanza 5 - 6 luglio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Intercettazioni - Utilizzazione di impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - Deroga consentita solo per insufficienza o inidoneità degli impianti presso gli uffici della Procura della Repubblica, ovvero per eccezionali ragioni di urgenza - Inutilizzabilità dei risultati conseguiti senza l'osservanza delle garanzie - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., artt. 268, comma 3, e 271, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 112 ..... Pag. 41

## N. 210. Ordinanza 5 - 6 luglio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Circolazione stradale - Superamento dei limiti di velocità - Accertamenti con valore di fonte di prova - Limitazione ai soli rilievi fotografici idonei a fornire dati certi sulla velocità e sull'identità del veicolo - Mancata previsione - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 142, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 24 ..... » 44

## N. 211. Ordinanza 5 - 6 luglio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Parametro costituzionale - Indicazione erronea - Termini della questione sufficientemente chiari - Errore non preclusivo.**

**Proprietà privata - Alberi a distanza non legale e rami e radici addentrate nel fondo vicino - Estirpazione e taglio - Piante aventi pregio paesaggistico - Mancata esclusione - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, della funzione sociale della proprietà, ingiustificata equiparazione di situazioni differenti - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. civ., artt. 894 e 896.
- Costituzione, artt. 3, 9 e 42 ..... » 46

## N. 212. Ordinanza 5 - 6 luglio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Guida in stato di ebbrezza - Comportamento di chi conduce un veicolo per il quale non vi è l'obbligo di abilitazione alla guida - Mancata depenalizzazione - Lamentata illogicità e disparità di trattamento rispetto alla contravvenzione di guida senza patente ovvero con patente revocata o non rinnovata - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.**

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19.
- Costituzione, art. 3 ..... » 48

## N. 213. Ordinanza 5 - 6 luglio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Procedimenti dinanzi al tribunale in composizione monocratica - Inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate o tra diverse sezioni distaccate - Rilevabilità, in caso di precedente impossibilità, anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza e lesione del principio del giudice naturale - Questione che difetta del carattere della pregiudizialità - Manifesta inammissibilità.**

- Cod. D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen.), art. 163-bis, introdotto dall'art. 217 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma .....

Pag. 50

## N. 214. Ordinanza 5 - 6 luglio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Impiego pubblico - Giurisdizione nelle controversie di lavoro - Questioni attinenti al periodo anteriore al 30 giugno 1998 e non proposte davanti al giudice amministrativo nel termine del 15 settembre 2000 - Attribuzione al giudice ordinario - Lamentato vizio di eccesso di delega legislativa, irragionevole trattamento differenziato di posizioni sostanziali identiche, irrazionale estinzione di diritti soggettivi in un tempo minore di quello prescrizione - Giudice rimettente privo del potere di applicare la norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7.
- Costituzione, artt. 76, 3 e 24.

**Impiego pubblico - Giurisdizione nelle controversie di lavoro - Questioni attinenti al periodo anteriore al 30 giugno 1998 e non proposte davanti al giudice amministrativo nel termine del 15 settembre 2000 - Attribuzione al giudice ordinario - Lamentato vizio di eccesso di delega legislativa, irragionevole trattamento differenziato di posizioni sostanziali identiche, pregiudizio del giusto processo sotto il profilo della sua ragionevole durata - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 69, comma 7, nonché 69, comma 7, e 72, comma 1, lettera *bb*), in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 76, 77, 3 e 111 .....

» 53

## N. 215. Ordinanza 5 - 6 luglio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Dichiarazione congiunta dei coniugi - Sopravvenuta separazione o cessazione del vincolo coniugale - Avviso di accertamento in rettifica e relativa cartella di pagamento - Notifica al solo marito - Efficacia anche nei confronti della moglie e solidarietà nell'obbligazione tributaria - Lamentata lesione del diritto di difesa, ingiustificato e discriminatorio aggravamento della posizione della moglie - Omessa verifica della possibilità di interpretare diversamente la norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, terzo, quarto e quinto comma.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 53 .....

» 60

## N. 216. Ordinanza 5 - 6 luglio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Dichiarazione congiunta dei coniugi - Sopravvenuta separazione o cessazione del vincolo coniugale - Avviso di accertamento in rettifica e relativa cartella di pagamento - Notifica al solo marito - Efficacia anche nei confronti della moglie e solidarietà nell'obbligazione tributaria - Lamentato contrasto con i principi contenuti nella legge n. 212 del 2000 - Legge carente della natura di norma interposta - Inidoneità dei parametri evocati a fondare il giudizio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.**

– Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17.

– Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 1, 6 e 7; Costituzione, artt. 3, 23, 24, 53 e 97

Pag. 63

## N. 217. Ordinanza 5 - 6 luglio 2004.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Insindacabilità - Processo per calunnia a carico di parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma - Riproposizione di conflitto già dichiarato inammissibile - Inammissibilità del ricorso.**

– Deliberazione della Camera dei deputati adottata il 15 dicembre 1998.

– Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma .....

» 65

## N. 218. Ordinanza 5 - 6 luglio 2004.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Insindacabilità - Processo per diffamazione a mezzo stampa a carico di parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso e disposizione degli atti conseguenti.**

– Deliberazione della Camera dei deputati adottata il 19 settembre 2001.

– Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma .....

» 67

## N. 219. Sentenza 7 - 9 luglio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Limite massimo di pena detentiva entro cui opera l'istituto - Aumento da due a cinque anni - Ritenuta irragionevolezza, contrasto con il principio della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti - Non fondatezza della questione.**

– Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 1, comma 1.

– Costituzione, artt. 3 e 111.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Disciplina transitoria - Possibilità di formulare la richiesta anche nei dibattimenti già in corso - Ritenuta irragionevolezza, violazione dei principi costituzionali sulla pena - Non fondatezza della questione.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1 e 2, in relazione all'art. 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Disciplina transitoria - Valutazione dell'imputato sull'opportunità di formulare la richiesta - Sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni decorrente dalla prima udienza successiva all'entrata in vigore della legge - Ritenuta irragionevolezza e lesione del principio della ragionevole durata del processo - Non fondatezza della questione.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1 e 2, in relazione all'art. 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Disciplina transitoria - Possibilità di formulare la richiesta anche per reati già patteggiabili e per i quali l'imputato non aveva presentato alcuna richiesta - Ritenuta irragionevolezza e lesione del principio della ragionevole durata del processo - Non fondatezza della questione.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Disciplina transitoria - Operatività nei confronti dei procedimenti a citazione diretta e del giudizio abbreviato - Mancata previsione - Ritenuta irragionevolezza, disparità di trattamento rispetto agli imputati tratti a giudizio a seguito di udienza preliminare, lesione del diritto di difesa e del principio della ragionevole durata del processo - Omessa verifica della possibilità di adottare una interpretazione conforme a Costituzione - Inammissibilità della questione.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111 .....

Pag. 69

N. 220. Ordinanza 7 - 9 luglio 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Sardegna - Caccia - Autorizzazione venatoria - Rinnovo - Cacciatori non residenti nel territorio della Regione - Esclusione - Ritenuta ingiustificata disparità di trattamento, ostacolo alla libera circolazione delle persone - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23, art. 98, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 120, primo comma .....

» 80



## N. 221. Ordinanza 7 - 9 luglio 2004.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione - Processo a suo carico pendente dinanzi alla Corte d'appello penale di Milano - Richiesta di rinvio a nuovo ruolo per impedimento connesso all'incarico ministeriale - Diniego - Proposizione di ricorso per conflitto tra poteri dello Stato - Difetto del presupposto soggettivo del sollevato conflitto - Inammissibilità del ricorso.**

- Ordinanze dibattimentali 10 novembre 2001 della Corte d'appello di Milano, sezione IV penale.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma .....

Pag. 84

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

## N. 54. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 maggio 2004 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

**Ambiente (Tutela dell') - Norme della Regione Puglia - Divieto nell'ambito del territorio regionale di coltivazione di piante e di allevamento di animali geneticamente modificati (OGM) - Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Violazione del principio comunitario di libera circolazione di OGM (Dir. 2001/18/CEE) - Contrasto con la legislazione statale che, con clausola di salvaguardia, stabilisce che le sole autorità competenti possono bloccare, ricorrendo gli specifici presupposti e con le modalità previste, la circolazione sul territorio di prodotti OGM.**

- Legge della Regione Marche 3 marzo 2004, n. 5.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); direttiva CEE n. 18, artt. 22 e 23; d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, art. 25 .....

» 87

## N. 55. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 maggio 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Imposte e tasse - Norme della Regione Lazio in materia di tassa automobilistica - Prevista esenzione dal pagamento e diritto al rimborso in caso di perdita del possesso del veicolo annotata nel PRA - Ricorso dello Stato - Denunciata violazione della potestà legislativa statale in materia tributaria e di coordinamento finanziario - Richiamo alle sent. nn. 37/2004, 311/2003, 297/2003 e 296/2003 della Corte costituzionale.**

- Legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2, art. 6.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), e 119.

**Consiglio regionale - Norme della Regione Lazio - «Servizi di supporto» alle strutture di diretta collaborazione con il Consiglio regionale - Affidamento alla Società Lazio Service S.p.A. mediante apposita convenzione - Determinazione nella stessa convenzione della dotazione di personale che la Società deve garantire - Prevista assunzione a tempo indeterminato, da parte della Società, dei collaboratori esterni all'Amministrazione regionale, con priorità per quelli con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - Ricorso statale - Denunciata utilizzazione impropria dell'*outsourcing* per l'assunzione di personale da adibire a compiti interni - Elusione della garanzia del concorso pubblico - Violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione.**

- Legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2, art. 31.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 51, primo comma, e 97, commi primo e terzo; legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 53 .....

» 88

- n. **56.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 maggio 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
- Straniero e apolide - Legge della Regione Emilia-Romagna - Norme concernenti l'immigrazione, il diritto di asilo e la condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea - Previsione di esercizio da parte della Regione di attività di osservazione e monitoraggio, in raccordo con le Prefetture, del funzionamento dei centri di accoglienza - Riconoscimento di nuove forme di partecipazione dei cittadini stranieri immigrati all'attività politico-amministrativa della Regione - Previsione di interventi finalizzati a favorirne l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e ai benefici per la «prima casa» - Attribuzione alla Regione di un potere sostitutivo nei confronti degli Enti locali inadempienti alle funzioni e attività ad essi assegnate - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia - Mancata determinazione della tipologia delle sostituzioni affidate alla Regione.**
- Legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 5 (fatta eccezione per i riferimenti ai cittadini dell'Unione).
  - Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. a) e b), 114 e 120 ..... Pag. 90
- n. **57.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° giugno 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
- Imposte e tasse - Regione Lombardia - Disciplina delle tasse automobilistiche e della misura delle tasse di concessione per caccia e pesca - Estensione dell'ambito di applicazione delle esenzioni a veicoli iscritti a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione stessa - Determinazione della misura della tassa di rilascio per la licenza di caccia e pesca - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Dedotta difformità delle disposizioni impugnate rispetto a quanto stabilito dalla normativa statale - Lamentata lesione del principio della certezza del rapporto tra cittadino e amministrazione - Violazione della competenza statale esclusiva in materia tributaria e dei limiti posti all'autonomia finanziaria regionale.**
- Legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5, art. 1, comma 1, lett. j) e n); Legge della Regione Lombardia 14 luglio 2003, n. 10.
  - Costituzione, artt. 117 e 119 ..... » 92
- n. **58.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 giugno 2004 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).
- Zootecnia - Norme della Regione Abruzzo - Sospensione della campagna di profilassi dell'influenza catarrale degli ovini (*blue tongue*) - Possibilità di movimentazione, commercializzazione e macellazione degli animali non vaccinati nell'ambito del territorio regionale fino al 21/12/2004 - Ricorso dello Stato - Denunciata violazione di obblighi comunitari posti dalla Direttiva 2000/75/CE - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di profilassi internazionale - Incidenza sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, spettante allo Stato.**
- Legge della Regione Abruzzo 1° aprile 2004, n. 14, artt. 1 e 2.
  - Costituzione, artt. 117, commi primo e secondo, lett. q) e s); Direttiva 2000/75/CE ..... » 94
- n. **605.** Ordinanza del Tribunale di Firenze del 3 febbraio 2004.
- Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile anziché dalla vigenza della legge - Contrasto con le finalità deflattive del rito speciale - Pregiudizio dei diritti della parte civile - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.**
- Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1 e 5, commi 1 e 2.
  - Costituzione, artt. 3 e 111 ..... » 95

N. 606. Ordinanza del Tribunale di Arezzo del 13 gennaio 2004.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria di un potere autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo .....

Pag. 99

N. 607. Ordinanza del Tribunale di Arezzo del 22 gennaio 2004.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria di un potere autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo .....

» 101

N. 608. Ordinanza del Giudice di pace di Reggio Calabria del 23 dicembre 2003.

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Incongruità e irragionevolezza di tale previsione - Discriminazione fra soggetti abienti e non abienti - Limitazione di fatto della libertà e dell'eguaglianza dei cittadini - Violazione del diritto di azione e di difesa - Ingiustificato vantaggio per la Pubblica amministrazione.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 282 [*recte*: 285]), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

» 105

N. 609. Ordinanza della Commissione tributaria regionale sez. staccata di Lecce dell'11 dicembre 2003.

**Imposta sulle successioni e donazioni - Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni - Applicabilità della nuova disciplina alle liti pendenti - Previsione dell'emana-zione di decreti legislativi contenenti misure di coordinamento della nuova normativa con le precedenti - Mancata abrogazione espressa di tutte le norme incompatibili - Violazione dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica - Violazione del principio di ragionevolezza - Violazione del principio di capacità contributiva.**

- Legge 18 ottobre 2001, n. 383, art. 17, in relazione all'art. 13, primo comma.
- Costituzione artt. 3, e 53. ....

» 107

n. 610. Ordinanza del T.a.r. per il Veneto del 10 marzo 2004.

**Straniero e apolide - Lavoratore straniero in posizione irregolare - Regolarizzazione - Esclusione nell'ipotesi di denuncia per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. - Violazione di diritto fondamentale della persona e del principio di uguaglianza - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi di diritto al lavoro, di libertà personale, di libertà di circolazione, di presunzione di innocenza e di tutela del matrimonio.**

- Legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 33, comma 7, lett. c).
- Costituzione, art. 3 .....

Pag. 112

n. 611. Ordinanza del Tribunale di Lecce del 30 gennaio 2004.

**Competenza e giurisdizione civile - Cause in cui sono parti i magistrati - Regola di competenza derogatoria - Applicabilità ai procedimenti d'urgenza e cautelari, pur se prevedano una distinzione tra fase cautelare e fase di merito - Conseguente impossibilità per il magistrato che sia parte o interveniente in lite di ricorrere o resistere in giudizio per la fase cautelare davanti ad un giudice dello stesso distretto di Corte d'appello al quale il magistrato appartiene - Mancato bilanciamento dell'esigenza di indipendenza e serenità di giudizio con l'interesse alla celerità e immediatezza della tutela sommaria e cautelare - Sacrificio non proporzionato del diritto di difesa della parte-magistrato.**

- Cod. proc. civ., art. 30-*bis*.
- Costituzione, artt. 3 e 24

**In via subordinata: Competenza e giurisdizione civile - Cause in cui sono parti i magistrati - Regola di competenza derogatoria - Applicabilità a tutte le ipotesi in cui il magistrato non sia parte in senso tecnico-processuale del giudizio, ed in specie a quella in cui faccia parte di un condominio attore, convenuto o interveniente in lite - Conseguente impossibilità per il medesimo condominio di ricorrere o resistere in giudizio davanti a un giudice dello stesso distretto di Corte d'appello al quale il magistrato-condomino appartiene - Mancata ponderazione, da parte del legislatore, dell'esigenza di indipendenza e serenità di giudizio con l'interesse delle parti a vedersi garantito il diritto di difesa - Sacrificio non proporzionato del diritto di difesa.**

- Cod. proc. civ., art. 30-*bis*.
- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

» 116

n. 612. Ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Livorno del 26 marzo 2004.

**Sicurezza pubblica - Obblighi dei gestori di esercizi alberghieri o di altre strutture recettive - Omessa o ritardata comunicazione dei nominativi delle persone alloggiate all'autorità di pubblica sicurezza - Sanzione penale - Disparità di trattamento rispetto alla prevista sanzione amministrativa per le ipotesi di esercizio dell'attività senza licenza, senza previa dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza o in spregio del divieto del questore.**

- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 109, come sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135.
- Costituzione, art. 3 .....

» 121

- N. 613. Ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Livorno del 26 marzo 2004.  
**Sicurezza pubblica - Obblighi dei gestori di esercizi alberghieri o di altre strutture recettive - Omessa o ritardata comunicazione dei nominativi delle persone alloggiate all'autorità di pubblica sicurezza - Sanzione penale - Disparità di trattamento rispetto alla prevista sanzione amministrativa per le ipotesi di esercizio dell'attività senza licenza, senza previa dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza o in spregio del divieto del questore.**  
 - Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 109, come sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135.  
 - Costituzione, art. 3 ..... Pag. 123
- N. 614. Ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Saluzzo dell'11 marzo 2004.  
**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**  
 - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.  
 - Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo ..... » 125
- N. 615. Ordinanza del T.a.r. per la Sicilia sez. staccata di Catania del 31 marzo 2004.  
**Giustizia amministrativa - Sentenze emesse dai Tribunali Amministrativi regionali - Carattere di esecutività - Mancata previsione di strumenti processuali per assicurare l'esecuzione delle stesse - Proponibilità del giudizio di ottemperanza solo nei confronti delle sentenze passate in giudicato - Lesione del principio di eguaglianza e del diritto di azione - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti della P.A. - Violazione dei principi del giusto processo.**  
 - Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 37.  
 - Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 113 ..... » 128
- N. 616. Ordinanza del Tribunale di Torino del 9 marzo 2004.  
**Previdenza e assistenza sociale - Dottori commercialisti - Ricongiunzione di periodi assicurativi - Rimborso di contributi versati in caso di cessazione dal servizio prima della maturazione del diritto a pensione - Esclusione - Ingiustificato deterioramento dei dottori commercialisti che abbiano operato la ricongiunzione dei periodi assicurativi - Irragionevolezza - Ingiustificato arricchimento della Cassa Nazionale di Previdenza dei dottori commercialisti - Riproposizione di questione già oggetto dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 235/2003 di manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza.**  
 - Legge 5 marzo 1990, n. 45, art. 8.  
 - Costituzione, art. 3 ..... » 131
- N. 617. Ordinanza del Giudice di pace di Varese del 25 marzo 2004.  
**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Discriminazione in base alle condizioni sociali e personali - Impedimento allo sviluppo della persona umana - Compressione del diritto alla tutela giurisdizionale dei soggetti non abbienti.**  
 - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.  
 - Costituzione, artt. 3 e 24 ..... » 134

N. 618. Ordinanza del Giudice di pace di Torino del 2 marzo 2004.

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Ingiustificato ostacolo alla tutela giurisdizionale dei diritti - Disparità di trattamento in danno dei soggetti meno abbienti.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dall'art. 1-*septies* della legge 1° agosto 2003, n. 214 [*recte*: dall'art. 4, comma 1-*septies*, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

Pag. 136

N. 619. Ordinanza del Tribunale di Milano sez. distaccata di Cassano D'Adda del 7 febbraio 2004.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Permanenza nel territorio dello Stato dello straniero già espulso, perché in violazione dell'ordine di allontanamento - Previsione per tali reati dell'arresto obbligatorio in flagranza - Insussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale misura - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinqüies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo .....

» 137

N. 620. Ordinanza del Tribunale di Milano sez. distaccata di Cassano D'Adda del 20 febbraio 2004.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Permanenza nel territorio dello Stato dello straniero già espulso, perché in violazione dell'ordine di allontanamento - Previsione per tali reati dell'arresto obbligatorio in flagranza - Insussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale misura - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinqüies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo .....

» 139

N. 621. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 maggio 2004) del Giudice di pace di Osimo del 3 giugno 2003.

**Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di convocazione delle parti - Contenuto - Trascrizione dell'imputazione - Necessarietà della mera trascrizione dell'addebito contenuto nel ricorso in caso di mancata formulazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero - Lesione del principio dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale spettante al pubblico ministero.**

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 27, comma 3, lett. d).
- Costituzione, art. 112 .....

» 141

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 204

*Sentenza 5 - 6 luglio 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giustizia amministrativa - Controversie in materia di pubblici servizi - Istituzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Adozione del criterio di riparto della generica rilevanza pubblicistica in luogo di quello della natura delle situazioni soggettive coinvolte - Violazione del criterio costituzionale del riparto della giurisdizione, lesione del principio dell'unicità della giurisdizione - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 1, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, e comma 2, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della medesima legge n. 205 del 2000.
- Costituzione, artt. 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113.

**Giustizia amministrativa - Controversie in materia di urbanistica ed edilizia - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto oltre gli atti e i provvedimenti, anche i comportamenti delle pubbliche amministrazioni - Indebita estensione della giurisdizione esclusiva a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita alcun pubblico potere - Violazione del criterio costituzionale del riparto della giurisdizione, lesione del principio dell'unicità della giurisdizione - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, comma 1, come sostituito dall'art. 7, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205.
- Costituzione, artt. 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Gustavo ZAGREBELSKY;

*Giudici:* Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 33, commi 1 e 2, lettere b) ed e), e 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), promossi con ordinanze del 31 luglio 2002, dell'11 ottobre 2002 (n. 2 ordinanze) e del 31 gennaio 2003 del Tribunale di Roma, rispettivamente iscritte al n. 488 del registro ordinanze 2002 e ai nn. 226, 227 e 680 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 44, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002 e nn. 18 e 37, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di costituzione della Casa di Cura Villa Maria Pia s.r.l., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 2004 il giudice relatore Romano Vaccarella.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza del 31 luglio 2002 (r.o. n. 488 del 2002) il Tribunale di Roma, adito dalla casa di cura Villa Maria Pia s.r.l. con atto di citazione, notificato il 10 agosto 2000, volto ad ottenere la condanna della Azienda Usl Rm/E al pagamento di somme da questa dovute per prestazioni di ricovero, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, commi 1 e 2, lettere *b*) ed *e*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi «tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi» e, in particolare, le controversie «riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale», per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione.

1.1. — In punto di rilevanza, osserva il rimettente che la controversia rientra tra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tenuto conto che il rapporto tra le case di cura e le minori strutture private (ambulatori, centri di diagnostica strumentale, etc.) e la USL è sempre stato qualificato dalla giurisprudenza di legittimità di concessione di pubblico servizio. Pertanto, abbandonato il pregresso criterio che attribuiva al giudice amministrativo le controversie vertenti sull'accertamento del contenuto e della validità del rapporto, con devoluzione al giudice ordinario di quelle vertenti sul pagamento di indennità, canoni ed altri corrispettivi, il rapporto in questione è oggi direttamente disciplinato, quanto alla giurisdizione, dall'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, che rimette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi, tra le quali quelle «tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi» (comma 2, lettera *b*) e quelle «riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale» (comma 2, lettera *e*).

1.2. — Con riguardo alla non manifesta infondatezza del dubbio, osserva il giudice *a quo* che il nuovo criterio di riparto della giurisdizione «per blocchi di materie», introdotto dalla legge n. 205 del 2000, determina uno «smisurato ampliamento» della giurisdizione esclusiva, in contrasto, innanzitutto, con il dettato degli artt. 103, primo comma, e 113, primo comma, Cost., posto che il riferimento alle «particolari materie indicate dalla legge» esprimerebbe invece il carattere residuale delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva, la cui peculiarità non a caso è stata tradizionalmente riscontrata nella «sicura e necessaria compresenza o coabitazione ... di posizioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo legate da un inestricabile nodo gordiano»; come rendeva manifesto il divieto per il giudice amministrativo (*ex* artt. 30, secondo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034) di conoscere, nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, anche dei diritti patrimoniali consequenziali. Le richiamate norme costituzionali, inoltre, nel configurare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo unicamente per la tutela di posizioni soggettive nei confronti della pubblica amministrazione, non autorizzerebbero (ciò che, invece, sembra legittimato dall'art. 33 censurato) anche la cognizione di diritti soggettivi azionati dalla medesima pubblica amministrazione contro privati ovvero contro altre amministrazioni pubbliche. In particolare, la legge n. 205 del 2000, segnando l'abbandono della nozione tradizionale di «giurisdizione esclusiva» e la ridefinizione dell'istituto secondo ambiti di intere materie, a prescindere dall'esplicazione di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, sarebbe lesivo dell'art. 103, primo comma, Cost., norma che, tra la giurisdizione ordinaria sui diritti e quella esclusiva del giudice amministrativo, traccia un rapporto, di regola a eccezione, fondato sull'esigenza di concentrare innanzi ad un unico giudice la cognizione



tanto dei diritti che degli interessi, e dunque, in definitiva, sulla peculiarità della controversia concretamente individuata. Pertanto, l'attribuzione *tout court* al giudice amministrativo di intere materie, come quella dei servizi pubblici, «di generica ed incerta identificazione» costituirebbe, secondo il giudice *a quo*, l'inversione della regola posta dall'art. 103 Cost, configurando il giudice amministrativo come giudice ordinario delle controversie in cui sia parte una pubblica amministrazione, in violazione anche dell'art. 100, primo comma, Cost. che lo qualifica giudice «nell'amministrazione» e non «dell'amministrazione».

Né al rimettente sembra dirimente accedere ad una ricostruzione in astratto piuttosto che in concreto della nozione di «materia», ricercandone la particolarità «nell'atteggiarsi dell'azione della pubblica amministrazione in settori determinati ..., qual è quello dei servizi pubblici», in ipotesi connotati sempre dalla presenza dell'interesse pubblico: in tal modo si finirebbe infatti ugualmente per capovolgere, e svuotare, il criterio di residualità della giurisdizione amministrativa come fissato nella Costituzione.

La fondatezza del dubbio viene altresì argomentata dal rimettente sul rilievo che nel nostro ordinamento non esisterebbe alcuna possibilità di ampliare la giurisdizione amministrativa esclusiva oltre i casi in cui il settore individuato «sia conformato, quanto meno, da un regime giuridico derogatorio del diritto comune», ciò che, per la vastità e l'eterogeneità degli ambiti abbracciati, non appare configurabile per la materia dei servizi pubblici; né sarebbe possibile rintracciare nel sistema costituzionale una delega in bianco al legislatore ordinario per individuare le materie di giurisdizione esclusiva. Lo scostamento dai rigorosi parametri dell'art. 103 Cost. sembra, poi, al rimettente particolarmente visibile laddove, come nel caso sottoposto al suo giudizio, nessun contenuto di specialità sia dato ravvisare nella domanda del privato volta all'accertamento, condotto secondo le regole del diritto civile, dell'obbligo dell'Azienda USL di pagare il corrispettivo di prestazioni sanitarie eseguite.

Riprendendo alcune indicazioni del Consiglio di Stato (sezione V, n. 2440 del 1999) e della Cassazione (sezioni unite n. 5640 del 18 aprile 2002), il giudice *a quo* osserva anche come sia proprio la «costituzione del vincolo obbligatorio» a segnare lo spartiacque tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella dell'autorità giudiziaria ordinaria sul presupposto della tendenziale uguaglianza tra le parti nella fase successiva alla costituzione del vincolo, regolata dalle norme del diritto privato. Conseguentemente, a suo avviso, l'assegnazione indiscriminata alla cognizione del giudice amministrativo di diritti soggettivi, oltre alla progressiva creazione di un diritto civile speciale, violerebbe anche l'art. 3 Cost., sotto il profilo della lesione del principio di uguaglianza — per la creazione di una posizione di privilegio della pubblica amministrazione — nonché del principio di ragionevolezza, venendo a creare un «inutile doppione» del giudice ordinario e insieme a disperdere il patrimonio di esperienze ed attitudini di questi; tanto, per giunta, in un momento storico caratterizzato dalla regressione del momento autoritativo nel rapporto tra apparato pubblico e società civile.

Palese sarebbe anche la violazione degli artt. 102, primo comma, e 113, primo comma, Cost. che, assecondando la tradizione giuridica italiana (*cf.* artt. 2 e 26 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, e il diritto vivente in tema di risarcimento per lesione di interessi legittimi), fanno del giudice ordinario il giudice dei diritti con cognizione, in via di principio, generale e illimitata, di contro alla tendenziale residualità della cognizione sui diritti affidata al giudice amministrativo, in un contesto che contempla altresì la possibilità che all'autorità giudiziaria ordinaria siano attribuiti poteri di annullamento dell'atto amministrativo (art. 113, commi secondo e terzo, Cost.): il che genera una vera e propria presunzione di devoluzione al giudice ordinario — la cui posizione nell'ordinamento non a caso è circondata da particolari garanzie di indipendenza ed autonomia (artt. 104 e 105 Cost.) — delle controversie in cui sussiste incertezza nell'identificazione della situazione soggettiva coinvolta.

Il giudice *a quo* esprime, inoltre, dubbi circa la legittimità della norma censurata in relazione all'art. 25, primo comma, Cost.: evidenzia sul punto come una concezione del giudice naturale attenta ai valori su cui si fonda l'ordine costituzionale delle giurisdizioni, si sia ormai affermata in altri ordinamenti europei (così ad esempio in Francia, ove il Consiglio costituzionale ha affermato che tra i principi fondamentali v'è quello per cui, «ad eccezione delle materie riservate per natura all'autorità giudiziaria, appartiene in ultima istanza alla competenza della giurisdizione amministrativa il contenzioso relativo all'annullamento e alla riforma degli atti amministrativi che costituiscono l'espressione dei pubblici poteri»), mentre nel nostro ordinamento tale opzione ermeneutica sarebbe stata avallata dalla stessa Corte costituzionale allorché questa ha, ad esempio, affermato «la maggiore idoneità del giudice ordinario alla cura di interessi concernenti rapporti paritari» (sentenza n. 641 del 1987) o che «la Corte dei conti è il giudice naturale in materia di pensioni a totale carico dello Stato» (ordinanza

n. 388 del 1990). La violazione nel settore dei pubblici servizi dell'ordine costituzionale [delle giurisdizioni], e cioè di «quel nucleo di principi che giustificano l'«essere giudice» in uno stato di diritto», si risolverebbe pertanto nell'istituzione di un giudice speciale in violazione del disposto dell'art. 102, secondo comma, Cost.

Dunque, anche a non voler riconoscere l'esistenza del principio, seppur tendenziale, di unità della giurisdizione (ma v., *contra*, sentenze n. 41 del 1957 e n. 48 del 1959 di questa Corte), la pluralità di giurisdizioni riconoscibili nel nostro ordinamento non legittimerebbe la devoluzione a giudici appartenenti a giurisdizioni diverse di «controversie identiche ovvero non caratterizzate da una sostanziale ed intrinseca reciproca diversità con riguardo all'oggetto e alle posizioni soggettive delle parti», essendo del tutto irrilevante «la circostanza che nella controversia sia parte una pubblica amministrazione ovvero ... che il suo oggetto presenti una generica rilevanza pubblica».

Il giudice rimettente osserva, poi, come ancora più grave sia il *vulnus* che la norma arreca al principio di uguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), inteso come uguaglianza davanti alla giustizia e alla giurisdizione (art. 24 Cost.), principio che troverebbe il suo logico corollario nella regola secondo cui controversie identiche o similari devono essere giudicate dalla medesima giurisdizione o da giurisdizioni strettamente identiche anche nelle regole di composizione. Sarebbe pertanto evidente, nella specie, «la disparità di trattamento tra i cittadini dinanzi alla giurisdizione, essendo l'individuazione del giudice fatta dipendere dalla qualità soggettiva di una parte», tanto più che nel momento storico attuale mancano riferimenti normativi di sicura individuazione del soggetto «pubblica amministrazione» e della materia «servizi pubblici».

Ulteriore profilo di illegittimità costituzionale è infine ravvisato dal giudice *a quo* nella violazione degli artt. 111, settimo comma, e 3 Cost., sotto il profilo che «il principio di uguaglianza postula l'esigenza di uniforme interpretazione della legge, la quale invece (stante la non ricorribilità delle sentenze dei giudici amministrativi per violazione di legge) non avrebbe strumento alcuno per attuarsi a fronte di differenti orientamenti ... che dovessero formarsi in ordine a medesime disposizioni codicistiche nelle non comunicanti giurisprudenze dei giudici ordinari e amministrativi» (Cass., sezioni unite n. 72 del 30 marzo 2000), con una sostanziale elisione della funzione di nomofilachia esercitata dalla Cassazione, innanzitutto, ai sensi dell'art. 65 dell'ordinamento giudiziario. Del resto, osserva il rimettente, il ruolo nomofilattico dello stesso Consiglio di Stato non si è mai svolto al di fuori del tradizionale ordine proprio di questa giurisdizione, caratterizzato dal generale parametro di riferimento dell'interesse pubblico, laddove in ambito civilistico la coscienza collettiva mal tollera ogni incidenza, sulle paritarie posizioni in conflitto, di valutazioni inerenti proprio l'interesse pubblico.

1.3. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, con la rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità della questione sollevata, che investirebbe non tanto la norma di legge oggetto di censura, quanto piuttosto «un puntuale combinato disposto di norme contenuto nella Costituzione stessa e cioè quello regolante l'intero sistema della giustizia amministrativa come delineato dagli artt. 24, 103, 108, 111 e 113», norme originarie della Costituzione di cui il legislatore censurato sarebbe stato solo puntuale esecutore.

Ulteriore profilo di inammissibilità è sollevato dall'Avvocatura per l'irrilevanza della censura relativa alla violazione degli artt. 3 e 103 Cost. sotto il profilo della attribuzione al giudice ordinario della conoscibilità di diritti azionati nei confronti di privati dalla pubblica amministrazione, tenuto conto che, nel giudizio *a quo*, la parte attrice è un ente di diritto privato.

Nel merito, infondata sarebbe la questione laddove fa leva sul principio di unità della giurisdizione, mai accolto — se non come «valore fine» — nel sistema costituzionale che, anzi, avrebbe scelto di conservare le giurisdizioni storiche, in un sistema di riparto affidato al legislatore ordinario (sentenze n. 48 del 1959 e n. 641 del 1987 di questa Corte). Né altrimenti sarebbe stato imposto a quest'ultimo, per via costituzionale, alcun limite alla individuazione delle particolari materie di giurisdizione amministrativa esclusiva sotto il profilo della necessaria compresenza di diritti soggettivi ed interessi legittimi. Tant'è che già in passato v'è stato un ampliamento di tale sfera giurisdizionale in assenza del richiamato «inestricabile nodo gordiano».

Con riguardo alla pretesa irragionevolezza dell'attuale sistema di riparto giurisdizionale, ricorda la deducente che nel sistema francese, affine a quello italiano, è affidata al giudice amministrativo la cognizione dell'azione pubblica tanto nel momento autoritativo che in quello paritetico.

Improprio sarebbe inoltre il richiamo al giudice ordinario quale «giudice naturale» dei diritti, tenuto conto che l'art. 25 Cost. ancora tale nozione al solo giudice «precostituito per legge».

Per quanto attiene, infine, alle lamentate lesioni dei principi di uguaglianza e di difesa, con riguardo alle asserite, minori garanzie esistenti innanzi al giudice amministrativo, l'Avvocatura osserva come l'argomento provi troppo, tenuto conto che la equiordinazione, sul piano della tutela giurisdizionale e della difesa, approntata dalla Costituzione per diritti ed interessi, indurrebbe a dubitare della legittimità della giurisdizione esclusiva anche in materie in cui esiste l'evocato intreccio delle differenti situazioni soggettive. Infine, — rileva l'interveniente — neppure appare costituzionalizzato il ruolo nomofilattico pieno della Corte di cassazione.

1.4. — Si è costituita, ma fuori termine, la Casa di cura Villa Maria Pia s.r.l. che ha aderito *in toto* alle argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione.

1.5. — Nella memoria successivamente depositata, l'Avvocatura dello Stato effettua, preliminarmente, un'articolata ricostruzione dell'evoluzione che la materia del riparto di giurisdizione ha avuto nel corso degli anni, al fine di dimostrare come dalla Carta fondamentale del nostro Stato si evinca con chiarezza la volontà del Costituente «di affermare la completa parità ed originarietà dei due ordini di giurisdizione» e conseguentemente di lasciare la concreta distribuzione degli affari tra gli stessi alle scelte discrezionali del legislatore. Ribadisce quindi che le norme impugnate si limitano a devolvere alla cognizione del giudice amministrativo particolari materie caratterizzate da spiccate connotazioni pubblicistiche, nell'ottica, non in conflitto col sistema costituzionale, del superamento del tradizionale criterio di riparto, fondato sul tipo di posizione soggettiva lesa (diritto soggettivo-interesse legittimo). Rileva in proposito che gli artt. 103 e 113 della Costituzione esprimono, con il richiamo all'interesse legittimo, nient'altro che il vincolo «relativo alla deducibilità in giudizio di tutte le controversie incidenti su interessi legittimi», esplicitando il principio di cui all'art. 24 della Costituzione e rimettendo, per il resto, al legislatore ordinario l'individuazione delle particolari «materie» di giurisdizione esclusiva, secondo un'accezione che, considerato il tratto «polisemico» del lemma, «ben si presta a ricomprendere alternativamente o vasti ambiti di attività amministrativa unitariamente considerati (in senso orizzontale: ad esempio urbanistica, edilizia, etc.) oppure un oggetto contenzioso (in senso verticale: paradigmaticamente il risarcimento del danno) accessivo a quello di competenza generale». In alcun modo, invece, l'art. 103 Cost. collegherebbe l'individuazione delle particolari materie al presupposto dell'esistenza di un inestricabile intreccio tra diritti ed interessi legittimi, quale ragione tralasciamente richiamata come essenziale ai fini dell'individuazione dell'area di operatività della giurisdizione esclusiva sulla scorta di un inesatto presupposto storico.

Ne discenderebbe, per come affermato proprio dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 140 del 2001), «una sorta di principio di indifferenza o intercambiabilità della tutela fornita dai due ordini di giurisdizioni», rafforzato dalle sempre più numerose eccezioni al divieto per il giudice ordinario di annullare atti amministrativi e dal correlativo ampliamento dei casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Peraltro, ad avviso dell'Avvocatura, le norme censurate darebbero attuazione ai principi racchiusi nell'art. 24 della Costituzione anche sotto il profilo della eliminazione, da un lato, delle incertezze circa l'individuazione del giudice da adire e, dall'altro, delle lungaggini connesse alla necessità di percorrere il c.d. doppio giudizio per ottenere la piena soddisfazione delle posizioni soggettive lese, in armonia con i modelli istituzionali degli altri Paesi membri dell'Unione europea in cui vige il sistema della doppia giurisdizione.

Rilevato quindi che il cambiamento normativo ha avuto carattere biunivoco con l'attribuzione al giudice ordinario delle controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, sottolinea la deducente come, consequenzialmente, il riparto si sia venuto ad assestare su un nuovo punto di equilibrio, nel quale mentre il giudice ordinario è divenuto «il giudice naturale di una pubblica amministrazione che gestisce tutti i rapporti di lavoro alle sue dipendenze con i poteri e gli strumenti del privato datore, il giudice amministrativo, per converso, [ha acquisito] la piena cognizione di rapporti litigiosi in cui si applicano regole sostanziali esorbitanti dal diritto privato, anche se di essi siano parti ... soggetti formalmente privati ma tenuti all'applicazione, specie in materia contrattuale, di procedure amministrative».

Peraltro, anche qualora si ravvisasse nella locuzione «particolari materie» un vincolo per il legislatore, questo non andrebbe individuato nel c.d. «nodo gordiano» diritti-interessi, la cui connessione con il problema del riparto deriverebbe da «un imprecisato ricordo storico»: in realtà, ove un limite si volesse considerare imposto nella individuazione dei settori da affidare alla giurisdizione esclusiva, questo non potrebbe che rinvenirsi «nelle materie in cui si verifica un assoggettamento dei diritti all'esercizio di un potere conformativo della pubblica amministrazione», con conseguente piena legittimità delle scelte operate dal legislatore nelle norme denunciate.

Infine, con riguardo alla prospettata violazione dell'art. 111 Cost., osserva la deducente che la Carta fondamentale costituzionalizza le differenti competenze facenti capo alla Corte di cassazione in modo diverso da quello che i rimettenti danno per presupposto.

Premesso che storicamente la funzione di nomofilachia della Cassazione risponde all'esigenza di natura politica di salvaguardare il principio della separazione tra poteri, preservando le leggi da ciò che i positivisti francesi definivano la «ribellione dei giudici», nel complesso delle attribuzioni della Suprema Corte individuate dall'art. 65 dell'Ordinamento giudiziario occorrerebbe distinguere le funzioni afferenti l'esatta osservanza della legge — la quale significa rispetto, da parte di tutti i giudici, del limite esterno della giurisdizione — da quelle afferenti l'uniforme interpretazione della legge (c.d. nomofilachia in senso generico): orbene, ad avviso dell'Avvocatura, questa sarebbe dalla Costituzione attribuita alla Cassazione solo per quanto concerne le sentenze del giudice ordinario.

2. — Con tre distinte ordinanze, due delle quali pronunciate in data 11 ottobre 2002 (r.o. n. 226 e n. 227 del 2003) e l'altra in data 31 gennaio 2003 (r.o. n. 680 del 2003), il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 103, 111 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1998, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, il quale devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia di urbanistica ed edilizia.

I giudizi nel corso dei quali le prime due ordinanze sono state emesse avevano ad oggetto domande di risarcimento danni proposte, con atti di citazione notificati il 20 luglio 2000, dagli eredi di Arturo Menhert nei confronti del Comune di Roma, fondate, l'una, sulla circostanza che un fondo del loro dante causa era stato occupato, sin dall'11 agosto 1978, dall'ente convenuto, in vista della realizzazione di un asilo nido, poi effettivamente completato nel 1979, senza che peraltro la procedura di esproprio venisse mai portata a compimento e senza che venisse pagato il relativo indennizzo; l'altra, sul fatto che lo stesso Comune, con deliberazione consiliare n. 2201 del 3, 4 e 5 maggio 1976, aveva modificato la destinazione edilizia di alcuni terreni del medesimo dante causa, da aree edificabili ad aree per attrezzature di servizi di quartiere e verde pubblico, in vista della costruzione di una strada, così determinando, senza che l'opera pubblica venisse in realtà mai realizzata, un tale deprezzamento degli immobili compresi nella variante da indurre la Cassa di risparmio di Roma a chiedere la restituzione di ingenti prestiti, erogati a Menhert s.r.l. e garantiti da quei beni; richiesta che, rimasta inevasa, aveva a sua volta provocato il fallimento della società garantita.

La terza ordinanza è intervenuta nel corso di un giudizio proposto, con atto di citazione notificato il 26 gennaio 2001, dalla società D.M. s.a.s. di Abrusca Clara & c. nei confronti, ancora una volta, del Comune di Roma, al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti in conseguenza del mancato allaccio alla rete fognaria e della mancata «agibilità» di un locale a destinazione negozio, di proprietà della società attrice.

2.1. — In punto di rilevanza, in tutti e tre i giudizi il giudice *a quo*, evidenziato che il Comune convenuto ha opposto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, osserva che, secondo le nuove previsioni in punto di riparto di giurisdizione — che attribuiscono al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie aventi ad oggetto, tra gli altri, i comportamenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica — l'eccezione sarebbe fondata: e invero, alla stregua dei consolidati e condivisi orientamenti del Supremo Collegio, la materia urbanistica non si esaurisce nell'aspetto normativo della disciplina dell'uso del territorio, ma comprende anche il momento gestionale.

Nelle ordinanze n. 226 e n. 227 del 2003 peraltro, emesse in giudizi iniziati con atti di citazione notificati il 20 luglio 2000, il rimettente precisa, richiamando le puntualizzazioni espresse dalla Corte costituzionale nelle pronunce n. 123 e n. 340 del 2002, che nella fattispecie la giurisdizione esclusiva si radica non già sul testo originario dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, ma su quello sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, il quale, da un lato, ha innovato la natura giuridica della fonte, da legge materiale a legge formale (così affrancandola dal vizio di eccesso di delega) e, dall'altro, per i giudizi introdotti dopo il 10 luglio 1998 e pendenti al 10 agosto 2000 — date in cui sono entrati in vigore, rispettivamente, il d.lgs. n. 80 del 1998 e la legge n. 205 del 2000 — ha disciplinato direttamente la giurisdizione, in deroga al principio sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., non avendo immutato il dettato dell'art. 45, comma 18, del d.lgs. n. 80 del 1998, che prevede, a decorrere dal 1 luglio 1998, la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie di cui agli artt. 33 e 34: tale ricostruzione della successione temporale delle norme disciplinanti le controversie devolute alla sua cognizione, impone al decidente di ritenere rilevante nel giudizio *a quo* la questione di costituzionalità dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, nel testo risultante dalla sostituzione operata dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000.

2.2. — Quanto alla non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità, il rimettente, che svolge considerazioni sostanzialmente identiche in tutti e tre i provvedimenti di rimessione, sostiene preliminarmente che il sistema dell'estensione della giurisdizione esclusiva per blocchi di materie, seguito dal legislatore sia nel 1998 sia nel 2000, si discosta da quello delineato nella Carta costituzionale, oltre ad apparire scarsamente razionale e ingiustificatamente squilibrato a favore della pubblica amministrazione, la quale viene in effetti ad avere un proprio giudice.

In particolare, il contrasto con gli artt. 102, primo comma, 103, primo comma, e 113, primo comma, Cost., si radicherebbe sulla sostanziale ricezione, nell'assetto accolto dal Costituente, del sistema di tutela giurisdizionale del privato nei confronti della pubblica amministrazione disciplinato dalla legislazione previgente e in particolare dalla legge n. 2248 del 1865, All. E, e dal r.d. n. 1054 del 1924: sistema che ruota tutto intorno alla dicotomia diritto soggettivo-interesse legittimo, quali posizioni soggettive giustiziabili, rispettivamente, davanti al giudice ordinario e al giudice amministrativo.

Posto allora che, nel quadro istituzionale delineato dalla legge fondamentale del nostro Stato, il giudice ordinario è giudice dei diritti e la sua giurisdizione viene meno soltanto nei limitati casi in cui la cognizione, in considerazione dell'intreccio, difficilmente districabile per talune controversie, di figure giuridiche attive riconducibili all'una o all'altra categoria, è attribuita al giudice amministrativo, il legislatore ordinario non potrebbe discostarsi da tale modello, attribuendo determinate materie al giudice amministrativo in considerazione della loro rilevanza pubblicistica. E ciò tanto più che il contesto normativo di riferimento, ancorché caratterizzato dalla progressiva estensione dell'area della giurisdizione esclusiva — in buona parte a prescindere dalla qualificazione giuridica della situazione vantata nei confronti della pubblica amministrazione (così l'art. 11, comma 5, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, sugli accordi con la pubblica amministrazione sostitutivi dei provvedimenti; l'art. 33 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990 e l'art. 7 del d.lgs. n. 74 del 25 gennaio 1992, come modificato dall'art. 5, comma 11, del d.lgs. n. 67 del 25 febbraio 2000, sui provvedimenti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato; l'art. 6, comma 19, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, come modificato dall'art. 44 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, sui contratti per la fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni; l'art. 4, comma 7, della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994, come modificato dall'art. 9, comma 9, della legge n. 415 del 18 novembre 1998, sui provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; l'art. 2, comma 25, della legge n. 481 del 14 novembre 1995, sui provvedimenti delle Autorità per i servizi di pubblica utilità; l'art. 1, comma 26, della legge n. 249 del 31 luglio 1997, sui provvedimenti delle Autorità per le telecomunicazioni) — non avrebbe, a giudizio del rimettente, affatto obliterato la fondamentale funzione del giudice ordinario quale giudice dei diritti. Non a caso, egli ricorda, nel disciplinare il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative (legge 24 novembre 1981, n. 689), il legislatore si è spinto nel riconoscimento di quella funzione, fino al punto di attribuire al giudice ordinario il potere di intervenire direttamente sull'atto, mentre, pur nell'ambito delle varie ipotesi di giurisdizione esclusiva relative all'impugnazione dei provvedimenti emessi dalle Autorità indipendenti, non mancano casi in cui è sancita la giurisdizione del giudice ordinario.

Né l'attribuzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di urbanistica ed edilizia, operata dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, estesa a tutti gli atti, i provvedimenti e i comportamenti non solo delle pubbliche amministrazioni, ma anche «dei soggetti alle stesse equiparati», a prescindere dalla compresenza di situazioni di diritto soggettivo e di interesse legittimo, potrebbe ritenersi legittimata dalla previsione di cui all'art. 103, primo comma, Cost., posto che la lettera di tale norma evidenzia, semmai, che il legislatore costituzionale si è mosso nell'ottica del carattere eccezionale della riserva al giudice amministrativo di aree di giurisdizione esclusiva.

Se dunque — argomenta il rimettente — il sistema di riferimento risulta strutturato sulla netta distinzione tra diritti e interessi legittimi, sulla «particolarità» delle materie nelle quali far operare la giurisdizione esclusiva e sulla individuabilità delle stesse attraverso l'inscindibile coesistenza di diritti e interessi, forte è il dubbio della legittimità di una norma di legge ordinaria che da tale assetto palesemente si discosti.

Tale convincimento, ad avviso del giudice *a quo*, sarebbe convalidato dall'avvenuta presentazione, in data 28 novembre 2000, della proposta di legge costituzionale Atto Camera 7465 della XIII Legislatura, in cui, designata l'area di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alle «controversie con la pubblica amministrazione nelle materie indicate dalla legge», venivano allo stesso esplicitamente riservate in ogni caso quelle «riguardanti l'esercizio di pubblici poteri»: modifica della Costituzione espressamente giustificata nella relazione illustrativa anche col richiamo all'entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, la quale avrebbe espresso «una decisa volontà del Parlamento nel senso indicato».

Quanto poi al contrasto con gli artt. 102, secondo comma, e 3, primo comma, Cost., osserva il rimettente che, se la *ratio* giustificatrice dell'istituto della giurisdizione esclusiva è stata per tradizione individuata nella peculiarità delle controversie nelle quali sia parte la pubblica amministrazione, stante la rilevanza pubblicistica degli interessi in gioco e la necessità di fare applicazione di una normativa speciale, di natura amministrativa, derogatoria rispetto al diritto comune — rilievo da taluno correlato alla tesi dell'esistenza di un principio costituzionale di pluralità delle giurisdizioni —, sarebbe palese la sua assenza con riguardo a quelle fattispecie in cui venga lamentata la lesione di un diritto soggettivo, perché la pubblica amministrazione ha leso posizioni attive di altri soggetti, agendo *iure privatorum* o ponendo in essere un'attività illecita: qui occorrerà invero fare applicazione di nozioni quali danno ingiusto, nesso di causalità e colpevolezza, tipiche del diritto civile. In tale contesto normativo la norma impugnata, contraddicendo al principio per cui il giudice amministrativo è organo di tutela della giustizia nell'amministrazione e non già giudice dell'amministrazione, ingenera il sospetto di violazione del divieto di istituire giudici speciali (art. 102, secondo comma, Cost.), dubbio vieppiù avvalorato dalla considerazione dei meccanismi di copertura di un quarto dei posti di consigliere di Stato (art. 19, numero 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186), di nomina del presidente del Consiglio di Stato (art. 22, primo comma, della legge cit.) e di conferimento dell'incarico di segretario generale (art. 4, comma 3); nonché dalla considerazione delle funzioni di «alta sorveglianza» e di iniziativa in punto di promozione dei procedimenti disciplinari, attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri su tutti i magistrati amministrativi (artt. 31, primo comma, e 33, primo comma) e della possibilità, per gli stessi, di accedere allo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le amministrazioni dello Stato (art. 13, secondo comma, numero 8, e art. 29, terzo comma).

Sostiene anche il rimettente che devolvere una controversia a un giudice speciale in funzione, soltanto, della natura pubblica di una delle parti o della pretesa rilevanza pubblicistica degli interessi in contesa, desunta dall'esercizio di funzioni amministrative, anche da parte di un soggetto privato, sarebbe scelta foriera di una non giustificata disparità di trattamento tra i soggetti dell'ordinamento, posto che essa recherebbe in sé il rischio dell'affermazione di un diritto speciale della pubblica amministrazione, conformato su valutazioni incompatibili con la natura privatistica del rapporto controverso e su una posizione di ingiustificato privilegio attribuita ad una delle parti, la pubblica amministrazione, alla quale invece la Costituzione non riconosce alcun privilegio o statuto particolare, specie ove non agisca *iure imperii* o si rapporti ai privati su un piano di parità.

Il sospetto di lesione degli artt. 111, settimo e ottavo comma, e 24, primo comma, e, sotto nuovo profilo, ancora una volta, dell'art. 3 della Costituzione viene radicato sul fatto che il legislatore del 2000, istituendo un giudice amministrativo munito di giurisdizione esclusiva in materie e con strumenti processuali pressoché coincidenti con le materie e con gli strumenti processuali da sempre appartenenti al giudice ordinario, si sarebbe mosso in palese controtendenza con le ragioni della scelta che guidarono il Costituente il quale, mantenendo in vita alcune delle giurisdizioni speciali preesistenti, operò in vista della conservazione del patrimonio di conoscenze da questi acquisite. L'irragionevolezza dell'opzione normativa, e la conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione, risulterebbe vieppiù evidente in un contesto storico segnato — come si evince dall'art. 11 della legge n. 241 del 1990 e dalla notissima Cass. sezioni unite n. 500 del 1999 — dalla sempre più incisiva affrancazione dei rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione dal modello c.d. autoritativo, e dalla loro evoluzione verso un modello c.d. negoziale, centrato sull'accordo delle parti e sul loro fondamentale dovere di comportarsi secondo buona fede.

Infine l'attribuzione della cognizione di controversie sostanzialmente identiche, da decidere, per giunta, facendo uso di poteri processuali in larga misura coincidenti, a due plessi giurisdizionali distinti, unicamente in ragione della natura soggettiva di una delle parti in causa, comporterebbe un sostanziale svuotamento anche del fondamentale diritto di difesa, sancito dall'art. 24, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo che, limitando l'art. 111, ottavo comma, della Costituzione, la ricorribilità per Cassazione delle decisioni del Consiglio di Stato ai «soli motivi inerenti alla giurisdizione», non vi sarebbe alcuna possibilità di composizione dei contrasti giurisprudenziali fra giudici ordinari e giudici amministrativi.

2.3. — In tutti e tre i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della questione proposta, richiamando le argomentazioni (*sub* 1.3.) svolte nel giudizio relativo alla ordinanza n. 488 del 2002.

2.4. — Il 6 ottobre 2003, nei giudizi di cui alle ordinanze n. 226 e n. 227 del 2003, e il 26 novembre 2003, nel giudizio di cui all'ordinanza n. 680 del 2003, l'Avvocatura ha poi depositato memorie di contenuto pressoché identico a quello della memoria depositata nel giudizio n. 488 del 2002 (*v. retro, sub* 1.5.)

*Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale di Roma solleva questione di legittimità costituzionale, con r.o. n. 488 del 2002, dell'art. 33, comma 1 e comma 2, lettere *b)* ed *e)* e, con r.o. n. 226, n. 227 e n. 680 del 2003, dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituiti dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205; in tutte le ordinanze di rimessione si assumono violati gli artt. 3, 24, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, mentre la prima ordinanza dubita, altresì, della violazione degli artt. 25 e 100 della Costituzione.

I giudizi — in ciascuno dei quali è adeguatamente motivata la rilevanza della questione — devono essere riuniti in quanto, sia pure in relazione a due norme diverse (artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000), in tutti viene sostanzialmente posta la (medesima) questione dei limiti che il legislatore ordinario deve rispettare nel disciplinare, ampliandola, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. — Le questioni sono fondate nei limiti di seguito precisati.

2.1. — I giudici rimettenti lamentano che la legge n. 205 del 2000, portando a compimento un disegno di politica legislativa volto, a partire dal 1990, ad estendere l'area della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, abbia sostituito al criterio di riparto della giurisdizione fissato in Costituzione, e costituito dalla dicotomia diritti soggettivi-interessi legittimi, il diverso criterio dei «blocchi di materie»: in tal modo sarebbe stato alterato non soltanto il rapporto tra giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo — rapporto che, pur non essendo stato realizzato il principio dell'unicità della giurisdizione, dovrebbe pur sempre essere di regola ad eccezione quanto alla cognizione su diritti soggettivi — ma anche il rapporto, all'interno della giurisdizione del giudice amministrativo, tra giurisdizione (generale) di legittimità e giurisdizione (speciale, se non eccezionale) esclusiva.

La violazione degli artt. 102 e 103 Cost. (e dell'art. 100 — aggiunge l'ordinanza n. 488 del 2002 — con la trasformazione del Consiglio di Stato da giudice «nell'amministrazione» in giudice «dell'amministrazione») non si sarebbe realizzata con i pur massicci interventi legislativi degli anni '90, in quanto le nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva concernevano pur sempre «talune specifiche controversie» caratterizzate «dall'intreccio di posizioni giuridiche riconducibili tanto al diritto soggettivo quanto all'interesse legittimo»: è con il d.lgs. n. 80 del 1998, specie come trasfuso nell'art. 7 della legge n. 205 del 2000, che il legislatore ha abbandonato il criterio dello «inestricabile nodo gordiano» ravvisabile in specifiche controversie correlate all'interesse generale per accogliere quello dei «blocchi di materie», nelle quali «la commistione di diritti soggettivi ed interessi legittimi non si debba ricercare nelle varie tipologie delle singole controversie ma nell'atteggiarsi dell'azione della pubblica amministrazione in settori determinati, anche se molto estesi, connotati da una significativa presenza dell'interesse pubblico».

La Costituzione, attribuendo al giudice ordinario «il ruolo di giudice naturale dei diritti soggettivi tra privati e pubblica amministrazione», avrebbe recepito e fatto propri i principi ispiratori della legge n. 2248 del 1865, All. E, così conferendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo un carattere residuale, che può giustificare «eccezioni ma non stravolgimenti» rispetto alla «tendenziale generalità ed illimitatezza delle attribuzioni del giudice ordinario».

Anche a voler prescindere dall'irragionevolezza della scelta legislativa di esaltare il ruolo del giudice amministrativo nel momento in cui al c.d. modello autoritativo dei rapporti cittadino-pubblica amministrazione viene sempre più sostituito il c.d. modello negoziale, tale scelta — unita al conferimento al giudice amministrativo di «pienezza di poteri decisorii» e quindi anche risarcitori, perfino «al di fuori della giurisdizione esclusiva e nell'ambito della sua giurisdizione generale di legittimità» — farebbe sì che «il giudice amministrativo sia ormai proiettato in una dimensione civilistica che fino a ieri costituiva territorio esclusivo del giudice ordinario», per giunta senza sottostare al controllo nomofilattico, che costituisce anche garanzia di parità di trattamento, della Corte di cassazione.

2.2. — Del tutto correttamente i rimettenti osservano che la Carta costituzionale ha recepito — non senza conservare traccia nell'art. 102, primo comma, dell'orientamento favorevole all'unicità della giurisdizione — il nucleo dei principi in materia di giustizia amministrativa quali evolutisi a partire dalla legge abolitrice del contenzioso amministrativo del 1865: ed i lavori della Costituente documentano come «l'indispensabile riassorbimento nella Costituzione dei principi fondamentali della legge 20 marzo 1865» conducesse, da un lato, alla proposta di Calamandrei per cui «l'esercizio del potere giudiziario in materia civile, penale e amministrativa appartiene esclusivamente ai giudici ordinari» (art. 12, discusso dalla seconda Sottocommissione il 17 dicembre 1946) e, dall'altro lato, al testo (proposto dagli on.li Conti, Bettiol, Perassi, Fabbri e Vito Reale) approvato dall'Assemblea costituente nella seduta pomeridiana del 21 novembre 1947, corrispondente agli attuali artt. 102 e 103 Cost.; e conducesse, inoltre, alla esclusione della soggezione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti al controllo di legittimità della Corte di cassazione, limitandolo al solo «eccesso di potere giudiziario», coerentemente

alla «unità non organica, ma funzionale di giurisdizione, che non esclude, anzi implica, una divisione dei vari ordini di giudici in sistemi diversi, in sistemi autonomi, ognuno dei quali fa parte a sè» (così Mortati, seduta pomeridiana del 27 novembre 1947).

In realtà, come la dottrina ha da tempo chiarito, la legge n. 2248 del 1865, All. E, nel momento stesso in cui assicurava tutela al cittadino davanti al giudice ordinario per «tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione» (art. 2), sanciva in ogni altro caso (per «gli affari non compresi nell'articolo precedente») la totale sottrazione a qualsiasi controllo giurisdizionale della sfera della c.d. amministrazione pura (art. 3): in tal modo — anche grazie all'ampiezza con la quale questa zona «franca» dell'amministrazione fu intesa dalla giurisprudenza, in ciò incoraggiata dall'allora giudice dei conflitti, il Consiglio di Stato, e dal successivo giudice *ex* legge 31 marzo 1877 n. 3761, le sezioni unite della Cassazione romana — la legge del 1865 creava le premesse della legislazione successiva volta a colmare il sempre più grave vuoto di tutela giurisdizionale da essa lasciato con il puro e semplice ignorare tale esigenza negli «affari non compresi» nell'art. 2.

La relazione Crispi al disegno di legge, divenuto la legge (istitutiva della IV Sezione) 31 marzo 1889, n. 5992, chiarisce infatti che «la legge 20 marzo 1865, All. E, proclamò l'unità della giurisdizione, ma nulla avendo sostituito al contenzioso amministrativo che abolì, rimase abbandonata alla potestà amministrativa l'immensa somma di interessi onde lo Stato è depositario»; e pur se soltanto la legge 7 marzo 1907, n. 62, istitutiva della V Sezione, definì «giurisdizionale» questa e la IV Sezione, riconoscendo alle loro decisioni l'efficacia del giudicato, la funzione giurisdizionale dell'organo, che sarebbe stato chiamato a colmare il vuoto di tutela da essa lasciato, era già insita nella legge abolitrice del contenzioso amministrativo.

È evidente, quindi, l'ambivalenza del richiamo — operato così da Calamandrei come dai suoi oppositori nell'Assemblea costituente — all'«indispensabile riassorbimento nella Costituzione dei principi fondamentali della legge 20 marzo 1865, All. E»: richiamo, che potrebbe dirsi «statico», da parte di chi voleva colmare, nel 1947, con il giudice ordinario (eventualmente attraverso sue sezioni specializzate), il vuoto di tutela lasciato nel 1865 ed «abusivamente» (rispetto ai principi proclamati nell'art. 2) poi riempito da un Consiglio di Stato che aveva, ormai, «esaurito storicamente» il suo compito (Calamandrei, II Sottocommissione, seduta pomeridiana del 9 gennaio 1947); richiamo, che potrebbe dirsi «dinamico», da parte di chi sottolineava che «il Consiglio di Stato non ha mai tolto nulla al giudice ordinario» (così Bozzi, *ivi*) in quanto la giurisdizione amministrativa è sorta «non come usurpazione al giudice ordinario di particolari attribuzioni, ma come conquista di una tutela giurisdizionale da parte del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione; quindi non si tratta di ristabilire la tutela giudiziaria ordinaria del cittadino che sia stata usurpata da questa giurisdizione amministrativa, ma di riconsacrare la perfetta tradizione di una conquista particolare di tutela da parte del cittadino» (Leone, Assemblea, seduta pomeridiana del 21 novembre 1947).

Sembra allora chiaro che il Costituente, accogliendo quest'ultima impostazione, ha riconosciuto al giudice amministrativo piena dignità di giudice ordinario per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, delle situazioni soggettive non contemplate dal (modo in cui era stato inteso) l'art. 2 della legge del 1865; così come di questa legge ha, con quello che sarebbe diventato l'art. 113 Cost., recepito il principio — «e fu per questo ritenuta una conquista liberale di grande importanza» — «per il quale, quando un diritto civile o politico viene leso da un atto della pubblica amministrazione, questo diritto si può far valere di fronte all'Autorità giudiziaria ordinaria, in modo che la pubblica amministrazione davanti ai giudici ordinari viene a trovarsi, in questi casi, come un qualsiasi litigante privato soggetto alla giurisdizione ... principio fondamentale che è stato completato poi con l'istituzione delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato ... dell'unicità della giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione» (Calamandrei, Assemblea, seduta pomeridiana del 27 novembre 1947).

2.3. — Se, relativamente alla conservazione della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, l'esame dei lavori dell'Assemblea costituente offre il quadro che si è tratteggiato, da essi non emergono particolari elementi di chiarificazione relativamente alla previsione, nel testo dell'art. 103 Cost., della giurisdizione esclusiva: previsione che compare quasi come accessoria rispetto a quella generale di legittimità, per «la inscindibilità delle questioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo, e per la prevalenza delle prime», le quali impongono di «aggiungere la competenza del Consiglio di Stato per i diritti soggettivi, nelle materie particolari specificamente indicate dalla legge» (Ruini, Assemblea, seduta pomeridiana del 21 novembre 1947).

3. — L'ambivalenza stessa della premessa, si è rilevato, esclude in radice che possa sostenersi che la Costituzione abbia definitivamente ed immutabilmente cristallizzato la situazione esistente nel 1948 circa il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma deve anche escludersi che dalla Costituzione non si desumano i confini entro i quali il legislatore ordinario, esercitando il potere discrezionale suo proprio (più volte



riconosciutogli da questa Corte), deve contenere i suoi interventi volti a redistribuire le funzioni giurisdizionali tra i due ordini di giudici: a ciò non ostando la circostanza che, per la prima volta in un testo normativo, è nella Costituzione che compare, e ripetutamente, la locuzione «interessi legittimi».

Si è detto della chiara opzione del Costituente in favore del riconoscimento al giudice amministrativo della piena dignità di giudice: riconoscimento per il quale milita, oltre e più che l'apprezzamento, più volte espresso nell'Assemblea costituente, per l'indipendenza con la quale il Consiglio di Stato aveva operato durante il regime fascista, la circostanza che l'art. 24 Cost. assicura agli interessi legittimi — la cui tutela l'art. 103 riserva al giudice amministrativo — le medesime garanzie assicurate ai diritti soggettivi quanto alla possibilità di farli valere davanti al giudice ed alla effettività della tutela che questi deve loro accordare.

Si è anche sostenuto che, in presenza di tale opzione, il principio dell'unicità della giurisdizione — espresso dall'art. 102, con riguardo al giudice, e riflesso nell'art. 113, con riguardo alle forme di tutela garantite al cittadino — sta a significare che in nessun caso il legislatore ordinario può far sì che la pubblica amministrazione sia, in quanto tale, assoggettata ad una particolare giurisdizione, ovvero sottratta alla giurisdizione alla quale soggiace «qualsiasi litigante privato»: la specialità di un giudice può fondarsi esclusivamente sul fatto che questo sia chiamato ad assicurare la giustizia «nell'amministrazione», e non mai sul mero fatto che parte in causa sia la pubblica amministrazione.

3.1. — Alla luce di tali principi occorre valutare se la disciplina introdotta, in punto di giurisdizione esclusiva, dalla legge n. 205 del 2000 è tale da confliggere con essi; ciò che equivale a chiedersi se quei principi conformino la giurisdizione esclusiva, ritenuta ammissibile dalla Costituzione, in modo incompatibile con la disciplina dettata dalla legge *de qua*.

Si è rilevato (*sub* 2.1.) che i rimettenti ricordano diffusamente come la giurisdizione esclusiva — fino al 1990 confinata nei ristretti limiti segnati dagli artt. 29 del t.u. n. 1054 del 1924 e 5, comma 1, della legge n. 1034 del 1971 (ma *adde* gli artt. 11 della legge n. 1185 del 1967; 32 della legge n. 426 del 1971; 16 della legge n. 10 del 1977; 6 della legge n. 440 del 1978; 35 della legge n. 47 del 1985; 11 della legge n. 210 del 1985) — sia stata notevolmente estesa a partire da tale anno contemplando l'impugnazione degli atti delle c.d. autorità amministrative indipendenti (artt. 33 della legge n. 287 del 1990; 7 del d.lgs. n. 74 del 1992; 10 della legge n. 109 del 1994; 2 della legge n. 481 del 1995; 1 della legge n. 249 del 1997) nonché quella degli accordi tra privati e pubblica amministrazione (artt. 11 e 15 della legge n. 241 del 1990; legge n. 537 del 1993); ma tale estensione non appare loro confligente con alcun parametro costituzionale in quanto, osservano, pur sempre limitata a specifiche controversie connotate non già da una generica rilevanza pubblicistica, bensì dall'intreccio di situazioni soggettive qualificabili come interessi legittimi e come diritti soggettivi.

La giurisdizione esclusiva introdotta, viceversa, dalla legge n. 205 del 2000 sarebbe qualitativamente diversa e, come tale, incompatibile con il dettato costituzionale.

3.2. — Le censure che si sono sinteticamente riferite (*sub* 2.1.) colgono nel segno nella parte in cui denunciano l'adozione, da parte del legislatore ordinario del 1998-2000, di un'idea di giurisdizione esclusiva ancorata alla pura e semplice presenza, in un certo settore dell'ordinamento, di un rilevante pubblico interesse; un'idea — come osservano i rimettenti — che presuppone l'approvazione (mai avvenuta) di quel progetto di riforma (Atto Camera 7465 XIII Legislatura) dell'art. 103 Cost. secondo il quale «la giurisdizione amministrativa ha ad oggetto le controversie con la pubblica amministrazione nelle materie indicate dalla legge».

È evidente, viceversa, che il vigente art. 103, primo comma, Cost. non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare «particolari materie» nelle quali «la tutela nei confronti della pubblica amministrazione» investe «anche» diritti soggettivi: un potere, quindi, del quale può dirsi, al negativo, che non è né assoluto né incondizionato, e del quale, in positivo, va detto che deve considerare la natura delle situazioni soggettive coinvolte, e non fondarsi esclusivamente sul dato, oggettivo, delle materie.

Tale necessario collegamento delle «materie» assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la natura delle situazioni soggettive — e cioè con il parametro adottato dal Costituente come ordinario discrimine tra le giurisdizioni ordinaria ed amministrativa — è espresso dall'art. 103 laddove statuisce che quelle materie devono essere «particolari» rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità: e cioè devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo.

Il legislatore ordinario ben può ampliare l'area della giurisdizione esclusiva purché lo faccia con riguardo a materie (in tal senso, particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità: con il che, da un lato, è escluso che la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio sia sufficiente perché si radichi la

giurisdizione del giudice amministrativo (il quale davvero assumerebbe le sembianze di giudice «della» pubblica amministrazione: con violazione degli artt. 25 e 102, secondo comma, Cost.) e, dall'altro lato, è escluso che sia sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia perché questa possa essere devoluta al giudice amministrativo.

3.3. — È appena il caso di rilevare che, ove il legislatore ordinario si attenga ai criteri appena enunciati, si risolve in radice anche il problema che i rimettenti pongono con riguardo all'art. 111, settimo comma, Cost.: è sufficiente osservare, infatti, che è la stessa Carta costituzionale a prevedere che siano sottratte al vaglio di legittimità della Corte di cassazione le pronunce che investono i diritti soggettivi nei confronti dei quali, nel rispetto della «particolarità» della materia nel senso sopra (3.2) chiarito, il legislatore ordinario prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3.4. — Alla luce di tali criteri — desumibili dalla lettera delle norme nelle quali si è incarnata, nella Costituzione, la storia della giustizia amministrativa in Italia — la disciplina dettata dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, nella parte in cui sostituisce gli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, non è conforme a Costituzione.

3.4.1. — Va premesso che la dichiarazione di incostituzionalità non investe in alcun modo — nonostante i rimettenti ne adducano il disposto a sostegno delle loro censure — l'art. 7 della legge n. 205 del 2000, nella parte in cui (lettera *c*) sostituisce l'art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998: il potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova «materia» attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (*e/o* conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.

L'attribuzione di tale potere non soltanto appare conforme alla piena dignità di giudice riconosciuta dalla Costituzione al Consiglio di Stato (*sub* 3), ma anche, e soprattutto, essa affonda le sue radici nella previsione dell'art. 24 Cost., il quale, garantendo alle situazioni soggettive devolute alla giurisdizione amministrativa piena ed effettiva tutela, implica che il giudice sia munito di adeguati poteri; e certamente il superamento della regola (avvenuto, peraltro, sovente in via pretoria nelle ipotesi *olim* di giurisdizione esclusiva), che imponeva, ottenuta tutela davanti al giudice amministrativo, di adire il giudice ordinario, con i relativi gradi di giudizio, per vedersi riconosciuti i diritti patrimoniali consequenziali e l'eventuale risarcimento del danno (regola alla quale era ispirato anche l'art. 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che pure era di derivazione comunitaria), costituisce nullo che attuazione del precetto di cui all'art. 24 Cost..

3.4.2. — La formulazione dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, quale recata dall'art. 7, comma 1, lettera *a*), della legge n. 205 del 2000, confligge con i criteri, quali si sono individuati *sub* 3.2. ai quali deve ispirarsi la legge ordinaria quando voglia riservare una «particolare materia» alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ed infatti, non soltanto (e non tanto) il riferimento ad una materia (i pubblici servizi) dai confini non compiutamente delimitati (se non in relazione all'ipotesi di concessione prevista fin dall'art. 5 della legge n. 1034 del 1971), quanto, e soprattutto, quello a «tutte le controversie» ricadenti in tale settore rende evidente che la «materia» così individuata prescinde del tutto dalla natura delle situazioni soggettive in essa coinvolte: sicché, inammissibilmente, la giurisdizione esclusiva si radica sul dato, puramente oggettivo, del normale coinvolgimento in tali controversie di quel generico pubblico interesse che è *naturaliter* presente nel settore dei pubblici servizi. Ma, in tal modo, viene a mancare il necessario rapporto di *species a genus* che l'art. 103 Cost. esige allorché contempla, come «particolari», rispetto a quelle nelle quali la pubblica amministrazione agisce quale autorità, le materie devolvibili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che il comma 2 della norma individua esemplificativamente («in particolare») controversie, quale quella incardinata davanti al giudice *a quo*, nelle quali può essere del tutto assente ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione-autorità: e certamente le ipotesi specificamente censurate (lettere *b* ed *e*) sono tali da non resistere al vaglio di costituzionalità in quanto non soltanto (come le altre contemplate dal comma 2) travolte dalla censura che investe la previsione di «tutte le controversie in materia di pubblici servizi», ma anche perché, *ex se*, integrano ipotesi nelle quali tali controversie non vedono, normalmente, coinvolta la pubblica amministrazione-autorità.

La materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, riconosciuta dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si vale di tale facoltà (la quale, tuttavia, presuppone l'esistenza del potere autoritativo: art. 11 della legge n. 241 del 1990): sicché, conclusivamente, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi» anziché le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle

concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (così come era previsto fin dall'art. 5 della legge n. 1034 del 1971), ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore (così come era previsto dall'art. 33, comma 2, lettere *c*) e *d*).

Va altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 2 della norma in esame.

3.4.3. — Analoghi rilievi investono la nuova formulazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, quale recata dall'art. 7, comma 1, lettera *b*), della legge n. 205 del 2000: formulazione che si pone in contrasto con la Costituzione nella parte in cui, comprendendo nella giurisdizione esclusiva — oltre «gli atti e i provvedimenti» attraverso i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente ovvero attraverso «soggetti alle stesse equiparati») svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia — anche «i comportamenti», la estende a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita — nemmeno mediamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici — alcun pubblico potere.

Poiché, *mutatis mutandis*, a tale previsione dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1998 si attagliano le medesime considerazioni che si sono espone (sub 3.4.2.) a proposito dell'art. 33, comma 1, deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera *b*), della legge n. 205 del 2000, nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» in luogo che «gli atti e i provvedimenti» delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dall'art. 7, lettera a, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli» anziché «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché»;*

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera a, della legge 21 luglio 2000, n. 205;*

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera b, della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.

*Il Presidente:* ZAGREBELSKY

*Il redattore:* VACCARELLA

*Il cancelliere:* MELATTI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2004.

*Il cancelliere:* MELATTI

N. 205

*Sentenza 5 - 6 luglio 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Regione Valle d'Aosta - Impiego pubblico - Personale già in servizio con rapporto di diritto privato a tempo indeterminato - Inquadramento nel ruolo unico regionale - Corsi-concorso riservati per il cento per cento - Lesione del principio inderogabile del concorso pubblico quale strumento di accesso ai posti di ruolo del pubblico impiego, a garanzia della eguaglianza di tutti i cittadini - Illegittimità costituzionale.**

- Legge Regione Valle d'Aosta 14 novembre 2002, n. 23, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Gustavo ZAGREBELSKY;

*Giudici:* Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Valle d'Aosta 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di personale del Dipartimento delle politiche del lavoro dell'Amministrazione regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 31 gennaio 2003, depositato in cancelleria il 10 febbraio 2003 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 2004 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi l'avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giuseppe F. Ferrari per la Regione Valle d'Aosta.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato alla Regione Valle d'Aosta in data 31 gennaio 2003 e depositato in data 10 febbraio 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Valle d'Aosta 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di personale del Dipartimento delle politiche del lavoro dell'Amministrazione regionale).

2. — L'art. 1 della citata legge regionale prevede l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto con contratti di lavoro di natura privatistica, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento delle politiche del lavoro dell'Amministrazione regionale.

Il successivo art. 2 dispone che il previsto inquadramento avvenga per mezzo di corsi-concorso riservati a coloro i quali abbiano in essere il suddetto rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre anni e siano in possesso dei titoli di studio indicati dalla stessa norma.

Le disposizioni sopra richiamate sono oggetto di censura proprio in quanto utilizzano, ai fini dell'immissione in ruolo, una «procedura interna riservata per il cento per cento a personale già in servizio».

Ciò comporterebbe, ad avviso del Governo, la violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dai quali si ricava il principio inderogabile del concorso pubblico quale strumento di accesso ai posti di ruolo del pubblico impiego, a garanzia della eguaglianza di tutti i cittadini.

3. — La Regione Valle d'Aosta si è costituita in giudizio concludendo per l'inammissibilità — peraltro solo affermata — e, comunque, per l'infondatezza nel merito del ricorso.

La Regione resistente in punto di fatto chiarisce che il personale cui la norma si riferisce, originariamente reclutato, a seguito di un corso di circa 500 ore, con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, era stato successivamente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, più volte prorogati ed infine trasformati, con delibera di Giunta, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La nuova, più complessa, articolazione dei servizi per l'impiego — conseguente all'accentuato processo di regionalizzazione del settore — avrebbe successivamente indotto all'emanazione della legge regionale di cui si tratta, la quale si caratterizzerebbe dunque come provvedimento transitorio ed eccezionale, finalizzato a favorire il passaggio dal vecchio al nuovo modello organizzativo, senza alcuna progressione in carriera per il personale interessato, così da non contrastare, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale, con i principi di eguaglianza e di buon andamento dell'attività amministrativa.

La pretesa violazione dei parametri costituzionali evocati dal Governo dovrebbe in definitiva essere esclusa «alla luce della speciale situazione dei soggetti cui la norma è rivolta» ed in considerazione della intrinseca ragionevolezza della disciplina censurata, volta a tutelare in via diretta «l'interesse organizzativo della pubblica amministrazione ad acquistare professionalità non altrimenti disponibili sul mercato del lavoro e necessarie all'ente per fronteggiare alcune specifiche esigenze istituzionali».

4. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, insistendo nelle rispettive conclusioni.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce che la legge impugnata, pur non dando luogo a progressioni di carriera, violerebbe comunque il dettato costituzionale che prevede il pubblico concorso quale strumento di accesso all'impiego pubblico, con conseguente lesione anche del principio di eguaglianza, realizzando un generalizzato ed acritico inquadramento in ruolo di chi già lavora, con rapporto di diritto privato, alle dipendenze della Regione.

La Regione Valle d'Aosta sottolinea invece la legittimità — affermata dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale — di deroghe alla regola del pubblico concorso che siano giustificate — come appunto si verificerebbe nel caso di specie — dall'esigenza di assicurare il buon andamento dell'amministrazione o di attuare altri principi di rilievo costituzionale destinati a garantire la peculiarità degli uffici di volta in volta considerati.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri censura gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Valle d'Aosta 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di personale del Dipartimento delle politiche del lavoro dell'Amministrazione regionale), in quanto, prevedendo l'utilizzo, ai fini della immissione nel ruolo unico regionale, di una procedura interamente riservata a personale già in servizio con rapporto di diritto privato a tempo indeterminato, violerebbero sia il principio dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, sia il principio di uguaglianza di tutti i cittadini.

2. — La questione è fondata.

2.1. — Va premesso che — per quanto risulta dagli scritti difensivi della Regione — il personale di cui si tratta, in servizio presso il Dipartimento delle politiche del lavoro dell'Amministrazione regionale, è stato a suo tempo reclutato, all'esito di corsi formativi, dapprima con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e successivamente (in virtù di deliberazione di Giunta regionale del 14 dicembre 1989) con rapporti di lavoro di diritto privato di durata triennale.

Con altra deliberazione di Giunta regionale del 21 dicembre 1998, i suddetti contratti a tempo determinato — sino ad allora di volta in volta prorogati — sono stati trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1999, in rapporti a tempo indeterminato.

In tale contesto intervengono le norme impugnate in questa sede dal Governo, che prevedono l'inquadramento del suddetto personale nel ruolo unico regionale (art. 1), mediante l'espletamento di corsi-concorso totalmente riservati (art. 2).

Dalla ricostruzione dell'intera vicenda contrattuale e normativa risulta dunque che il personale cui le norme censurate si riferiscono non proviene dai ruoli di altra pubblica amministrazione né è stato originariamente reclutato o, in qualsiasi fase del rapporto lavorativo, selezionato con le procedure del pubblico concorso.

2.2. — Questa Corte ha costantemente riconosciuto nel concorso pubblico la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (tra le molte, sentenze n. 34 del 2004, n. 194 del 2002 e n. 1 del 1999). Ha inoltre precisato che la regola del pubblico concorso può dirsi rispettata solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dell'ambito dei soggetti legittimati a parteciparvi. Si sottolinea altresì nella giurisprudenza costituzionale che il principio del concorso pubblico, pur non essendo incompatibile — nella logica di agevolare il buon andamento dell'amministrazione — con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, tuttavia non tollera — salvo circostanze del tutto eccezionali — la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno.

Conformemente a tali principi risulta dunque palese l'illegittimità delle norme impugnate, in quanto prevedono una procedura di corso-concorso totalmente riservata a personale già in servizio presso la medesima amministrazione e non reclutato, a suo tempo, mediante pubblico concorso. Né i termini della questione possono ritenersi modificati per il fatto che il corso-concorso in questione non mira ad attribuire funzioni più elevate di quelle già espletate ma solo a trasformare rapporti contrattuali non di ruolo in rapporti di ruolo, senza alcun mutamento di funzioni.

Anche in regime di impiego pubblico privatizzato, infatti, il collocamento in ruolo costituisce la modalità attraverso la quale si realizza l'inserimento stabile dell'impiegato in un posto della pianta organica di una pubblica amministrazione, cosicché la garanzia del concorso pubblico non può che riguardare anche l'ipotesi di mera trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo, allorché — come si è detto — l'accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto mediante una procedura concorsuale.

Va, conseguentemente, dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge regionale denunciate dal Governo, in quanto lesive dei parametri evocati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Valle d'Aosta 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di personale del Dipartimento delle politiche del lavoro dell'Amministrazione regionale).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.

*Il Presidente:* ZAGREBELSKY

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* MELATTI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2004.

*Il cancelliere:* MELATTI

N. 206

Sentenza 5 - 6 luglio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Cause di valore non eccedente millecento euro - Giudizio necessario di equità - Equità, secondo il diritto vivente, come fonte autonoma e alternativa alla legge - Lesione del principio di legalità, della garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti, del principio della soggezione del giudice alla sola legge - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle censure relative alla ricorribilità per cassazione.**

- Cod. proc. civ., art. 113, secondo comma.
- Costituzione, artt. 24, primo comma, e 101, secondo comma, (artt. 111, settimo comma, e 134).

**Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Controversie cosiddette bagatellari - Giudizio di equità nel rispetto dei principi informatori della materia - Asserita irragionevolezza - Non fondatezza della questione, nei termini di cui in motivazione.**

- Cod. proc. civ., art. 113, secondo comma.
- Costituzione, art. 3.

**Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Controversie cosiddette bagatellari - Giudizio di equità nel rispetto dei principi informatori della materia - Asserita disparità di trattamento rispetto alle controversie derivanti dai cosiddetti contratti di massa di cui all'art. 1342 del codice civile - Assunzione a *tertium comparationis* di una norma eccezionale - Inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. civ., art. 113, secondo comma.
- Costituzione, art. 3.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Gustavo ZAGREBELSKY;

*Giudici:* Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 7 luglio 2003 dal giudice di pace di Trento nel procedimento civile vertente tra Zulberti Martino e Russo Gabriele, iscritta al n. 920 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2004 il giudice relatore Annibale Marini.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza del 7 luglio 2003 il giudice di pace di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111, settimo comma, e 134 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile. La norma impugnata prevede che il giudice di pace decida secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile.

In punto di rilevanza il rimettente espone di dover decidere una causa, del valore di 170 euro, avente ad oggetto la richiesta di compenso per un'attività di rappresentanza processuale svolta da un non tecnico del diritto. Assume, in buona sostanza, che la domanda andrebbe, in base a criteri equitativi, respinta, in considerazione dei rapporti di amicizia esistenti tra le parti, mentre dovrebbe probabilmente ritenersi fondata se si facesse applicazione delle regole di diritto in materia di mandato. In ogni caso — ed a prescindere dal contenuto della emananda decisione — radicalmente diversi sarebbero, nei due casi, tanto l'iter argomentativo quanto il regime delle impugnazioni della sentenza, cosicché la questione risulterebbe, sotto tale profilo, comunque rilevante.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il medesimo rimettente muove dall'esistenza di un diritto vivente — originato dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 716 del 1999 — secondo cui l'equità di cui all'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. è sostitutiva e non correttiva o integrativa della regola di diritto, non dovendo il giudice seguire i principi che regolano la materia né individuare le norme giuridiche astrattamente applicabili bensì creare egli stesso la regola della decisione. Con la conseguenza che le sentenze equitative del giudice di pace sono ricorribili per cassazione solamente per violazione di norme processuali o per violazione di norme costituzionali e comunitarie (ma non anche per violazione dei principi generali dell'ordinamento) ovvero nel caso di motivazione meramente apparente.

Preso dunque atto che, sulla base di tale diritto vivente — dal quale espressamente dichiara di non volersi discostare — le controversie individuate dall'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. sono del tutto sottratte all'applicazione delle norme sostanziali regolatrici della relativa materia, con le inevitabili conseguenze processuali in tema di impugnazione, il giudice *a quo* ravvisa nella norma la violazione, sotto più profili, del principio di eguaglianza.

Lesiva dell'art. 3 della Costituzione sarebbe in primo luogo l'adozione di un criterio di valore per l'individuazione delle cause soggette alla decisione di equità, comportando tale scelta che rapporti sostanziali identici ricevano, nel processo, trattamenti diversi a seconda che il valore della causa superi o meno i millecento euro.

Ulteriore ed ancor più evidente disparità di trattamento si verificherebbe poi tra pretese di uguale natura e valore (cause relative a somme di denaro o beni mobili fungibili di valore inferiore a € 1.100) attribuite *ratione materiae* a giudici diversi, in quanto quelle di competenza del giudice di pace devono essere decise secondo equità mentre quelle attribuite ad altri giudici (tribunale, commissione tributaria) in considerazione della natura del rapporto (ad es. cause in materia di locazione o di lavoro) vanno decise secondo diritto e sono soggette agli ordinari mezzi di impugnazione.

Se infatti — assume il rimettente — il giudizio d'equità trova la sua ragione d'essere nel fatto che la causa è di poco valore, allora tutte le controversie di uguale valore dovrebbero avere il medesimo trattamento processuale. Ne discenderebbe pertanto, sotto tale aspetto, la violazione del principio di eguaglianza rispetto ai *tertium comparationis* rappresentati dagli artt. 409 e 447-bis cod. proc. civ.

Il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, anche sotto il profilo del generale canone di ragionevolezza, risulterebbe poi accentuato dalla recente modifica apportata alla norma dal decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, che ha escluso dal giudizio di equità le cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ.

Da un lato, infatti, il preambolo del decreto-legge denuncia esplicitamente il rischio che il giudizio di equità porti a pronunce difformi riferite a identiche tipologie contrattuali, nel che appunto si sostanzia uno dei profili di illegittimità costituzionale prospettati dal rimettente, ma dall'altro il provvedimento esclude dal giudizio necessario di equità solo alcune delle controversie, attribuite al giudice di pace, che vi sarebbero altrimenti soggette, individuandole irragionevolmente con riferimento non al tipo contrattuale bensì alla mera modalità di stipulazione, con la conseguenza che controversie, di uguale valore, riguardanti fattispecie contrattuali identiche, sono sottoposte all'uno o all'altro tipo di giudizio in conseguenza del dato, puramente formale, dell'essere stato il contratto concluso, o meno, mediante sottoscrizione di moduli o formulari.

Ulteriore profilo di illegittimità costituzionale riferibile all'art. 3 della Costituzione discenderebbe poi dalla disciplina della connessione dettata dall'art. 40, sesto e settimo comma, cod. proc. civ., in virtù della quale una



causa di competenza del giudice di pace, sottoposta al giudizio necessario di equità, se connessa con altra causa di competenza del tribunale viene attratta nella competenza di questo giudice ed è quindi decisa secondo diritto, ricevendo pertanto un diverso trattamento processuale solo in ragione dell'esigenza di *simultaneus processus*.

Il principio di eguaglianza risulterebbe, infine, ancora violato in tutti i casi in cui la pretesa, di valore inferiore ad € 1.100, azionata dinanzi al giudice di pace abbia titolo risarcitorio, in conseguenza della violazione di norme penali. Anche in tal caso, infatti, il giudice di pace potrebbe decidere senza fare applicazione della norma penale, che costituirebbe viceversa la regola di giudizio nel caso in cui il danneggiato decidesse di esercitare l'azione civile nel processo penale.

Il giudizio di equità necessario si porrebbe altresì in contrasto sotto un duplice aspetto — ad avviso ancora del rimettente — con l'art. 24 della Costituzione.

La possibilità, attribuita al giudice di pace dalla norma censurata, di giudicare prescindendo dalle norme di legge astrattamente applicabili si risolverebbe infatti nella sostanziale negazione della garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti che da quelle norme traggono origine, con violazione, sotto tale profilo, anche dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Sotto altro profilo, la facoltà, riconosciuta all'attore dalla giurisprudenza, di frazionare la pretesa creditoria in più azioni, così da renderle tutte di valore inferiore a € 1.100, consentirebbe poi allo stesso attore di imporre arbitrariamente al convenuto il giudizio di equità, in tal modo privandolo delle maggiori garanzie offerte dal giudizio secondo diritto.

L'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. si porrebbe in contrasto anche con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Ad avviso del rimettente il precetto costituzionale — come dimostrerebbero i lavori preparatori della Costituzione — esprimerebbe infatti la necessità che il giudice debba sempre conformarsi ad una norma precostituita.

La circostanza che la sentenza pronunciata secondo equità sia ricorribile per cassazione solo per violazione di norme costituzionali e comunitarie, e non anche per altre violazioni di legge, comporterebbe poi lesione della garanzia del ricorso per cassazione per violazione di legge offerta, nei confronti delle sentenze di tutti i giudici, dall'art. 111, settimo comma, della Costituzione.

Il diritto vivente in base al quale le sentenze di equità del giudice di pace possono essere impugnate per violazione di legge, *ex art.* 360, comma primo, numero 3, cod. proc. civ., nel solo caso di violazione di norma costituzionale sarebbe infine in contrasto — secondo il rimettente — anche con l'art. 134 della Costituzione. Nel caso infatti in cui, con il ricorso per cassazione, si censuri una sentenza d'equità per essere costituzionalmente illegittima una norma di legge, applicata dal giudice di pace in quanto ritenuta equa, si verrebbe ad attribuire alla Cassazione quel controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi riservato invece alla Corte costituzionale.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di manifesta infondatezza della questione.

La parte pubblica, premesso che la rilevanza della questione sarebbe «incomprensibile», assume, nel merito, l'insussistenza dei vizi di legittimità costituzionale individuati dal rimettente, in quanto: *a)* non sarebbe violato il diritto alla tutela giurisdizionale, atteso che il giudizio di equità risulterebbe prevedibile non meno del giudizio fondato sulla legge; *b)* il principio della soggezione del giudice alla legge sarebbe pienamente rispettato, essendo anche l'art. 113 cod. proc. civ. norma di rango legislativo; *c)* la ricorribilità per cassazione *ex art.* 111 della Costituzione sarebbe pur sempre assicurata; *d)* il controllo sulla costituzionalità delle leggi resterebbe comunque affidato alla Corte costituzionale; *e)* la diversità di valore giustificerebbe il diverso trattamento processuale.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il giudice di pace di Trento dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111, settimo comma, e 134 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, secondo cui il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile.

Il giudizio necessario di equità contrasterebbe — ad avviso del rimettente — con la garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti e con il principio di soggezione del giudice alla legge. La non censurabilità in cassazione, sotto il profilo sostanziale, della sentenza equitativa, se non per violazione di norme costituzionali e comunitarie, sarebbe

poi in contrasto con la garanzia del ricorso per cassazione avverso le sentenze di tutti gli organi giurisdizionali e sarebbe, per altro verso, invasiva delle prerogative della Corte costituzionale. I criteri di individuazione delle controversie soggette al giudizio necessario di equità si porrebbero infine in contrasto con il principio di eguaglianza.

2. — Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura.

La rilevanza della questione è infatti indiscutibile, avendo il rimettente chiarito che la regola di equità da lui individuata con riguardo alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame condurrebbe ad una soluzione opposta rispetto a quella che discenderebbe dall'applicazione delle regole di diritto e che comunque la decisione si fonderebbe, nei due casi, su percorsi argomentativi del tutto differenti.

3. — Nel merito, la questione è fondata, nei termini di seguito precisati.

3.1. — Il testo vigente dell'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile risulta dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), successivamente modificato (quanto alla esclusione dal giudizio di equità delle controversie relative a contratti conclusi mediante moduli e formulari), dall'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63.

Il testo previgente, come sostituito dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984, n. 399 (Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore), prevedeva che il conciliatore decidesse secondo equità le cause di sua competenza «osservando i principi regolatori della materia». La giurisprudenza di legittimità, riguardo a siffatta formulazione della norma, era giunta alla conclusione che il limite rappresentato dall'osservanza dei principi regolatori della materia costituiva «sufficiente garanzia che la sentenza di equità non contraddic[esse] l'ordinamento ed i suoi principi generali, né confligg[esse] con l'esigenza di una tutela giurisdizionale dei diritti delle parti, secondo una regola di legge che [fosse] controllabile in cassazione» (così, testualmente, le Sezioni unite nella sentenza 15 giugno 1991, n. 6794).

Secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi sul nuovo testo, il legislatore del 1991, eliminando dalla norma l'inciso riguardante l'obbligo del rispetto dei principi regolatori, ha sostanzialmente modificato la natura del giudizio di equità, dovendo il giudice di pace, senza necessità di procedere alla previa individuazione della norma di diritto astrattamente applicabile alla fattispecie, adottare la sua decisione facendo immediata applicazione della equità c.d. formativa (o sostitutiva), non correttiva (o integrativa), fondata su un giudizio di tipo intuitivo, con osservanza, peraltro, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. civ., delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una norma sostanziale. Sarebbe così venuto meno l'obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ferma restando l'osservanza delle norme costituzionali nonché di quelle comunitarie, prevalenti su quelle ordinarie (in tal senso ancora le Sezioni unite, nella sentenza 15 ottobre 1999, n. 716).

La questione di legittimità costituzionale posta dal rimettente — che plausibilmente assume la giurisprudenza richiamata in termini di diritto vivente — riguarda dunque, ricondotta nei suoi termini essenziali, la compatibilità di un giudizio di equità così inteso con il principio di legalità su cui si fonda tanto la garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti, di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione, quanto la soggezione del giudice alla legge, imposta dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione.

3.2. — Occorre, al riguardo, muovere dalla constatazione, di indubbia evidenza, che il testo attuale dell'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, interpretato nei termini indicati, esprime una visione di netta separazione tra l'equità e la legge. Secondo il legislatore della novella, il giudizio di equità, pur se in ipotesi coincidente con quello derivante dalla applicazione delle norme di diritto, troverebbe le sue fonti in valori e principi esterni all'ordinamento legislativo, con il solo limite rappresentato dal rispetto delle norme costituzionali e comunitarie. L'equità verrebbe in tal modo a contrapporsi alla legge, come se quest'ultima fosse per definizione mera statuizione positiva e non piuttosto espressione di scelte che devono ispirarsi ai principi e valori della Costituzione.

Ma una simile concezione dell'equità, intesa come fonte autonoma e alternativa alla legge, si porrebbe inevitabilmente in contrasto con i parametri evocati dal rimettente.

La sola funzione che alla giurisdizione di equità può riconoscersi, in un sistema caratterizzato dal principio di legalità a sua volta ancorato al principio di costituzionalità, nel quale la legge è dunque lo strumento principale di attuazione dei principi costituzionali, è quella di individuare l'eventuale regola di giudizio non scritta che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua tuttavia dei medesimi principi cui si ispira la disciplina positiva: principi che non potrebbero essere posti in discussione dal giudicante, pena lo sconfinamento nell'arbitrio, attraverso una contrapposizione con le proprie categorie soggettive di equità e ragionevolezza.

Il giudizio di equità, in altre parole, non è e non può essere un giudizio extra-giuridico. Esso deve trovare i suoi limiti in quel medesimo ordinamento nel quale trovano il loro significato la nozione di diritto soggettivo e la relativa garanzia di tutela giurisdizionale, il che era del resto ciò che esprimeva il testo previgente della norma, attraverso la previsione dell'obbligo di osservanza dei «principi regolatori della materia».

Ed appare al riguardo significativo che anche nella più recente giurisprudenza di legittimità emergano «dubbi e perplessità» riguardo alla coerenza con l'ordinamento vigente dell'indirizzo interpretativo di cui si è dato conto, affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza del 1999 più sopra ricordata: dubbi e perplessità derivanti dal rischio che un'equità priva di limiti normativi possa minare alla base la certezza delle relazioni giuridiche (così Cassazione, 11 maggio 2004, n. 8948).

L'attuale testo della norma impugnata, nella interpretazione assunta dal rimettente come diritto vivente, risulta dunque in contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione e va perciò ricondotto a legittimità costituzionale attraverso la limitazione della discrezionalità del giudice, nella determinazione della regola del caso concreto, entro i confini dei principi informatori della materia.

4. — Una volta stabilito che il giudizio di equità deve svolgersi nel rispetto dei principi informatori della materia, ne discende la ricorribilità per cassazione delle relative sentenze, ai sensi dell'art. 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile, per la violazione dei detti principi. Restano pertanto assorbite le censure riguardanti gli artt. 111, settimo comma, e 134 della Costituzione.

5. — Quanto ai profili riferiti alla violazione del principio di eguaglianza, è sufficiente osservare che la scelta legislativa di riservare il giudizio di equità — nei termini costituzionalmente corretti derivanti dalla presente pronuncia — alle sole controversie cosiddette bagatellari appare non manifestamente irragionevole e che d'altro canto l'esclusione da siffatto giudizio delle controversie, pur rientranti nei medesimi limiti di valore, attribuite *ratione materiae* ad altro giudice, costituisce mero riflesso della disciplina della competenza, caratterizzata da ampia discrezionalità legislativa.

La questione, sotto tali aspetti, risulta perciò non fondata, mentre è inammissibile per quanto riguarda la prospettata disparità di trattamento originata dalla sottrazione al giudizio di equità delle controversie derivanti dai cosiddetti contratti di massa di cui all'art. 1342 del codice civile. È infatti evidente che, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost., non può essere assunta a *tertium comparationis*, rispetto alla norma generale, una norma di carattere sicuramente eccezionale quale quella introdotta dall'art. 1 del decreto-legge n. 18 del 2003.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia;*

*Dichiara in parte infondata ed in parte inammissibile, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della medesima norma sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Trento, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.

*Il Presidente:* ZAGREBELSKY

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* MELATTI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2004.

*Il cancelliere:* MELATTI

N. 207

*Sentenza 5 - 6 luglio 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Arbitrato - Arbitrato rituale - Pendenza presso un giudice dello Stato di una causa dalla cui definizione dipende la decisione della controversia arbitrale - Sospensione del giudizio arbitrale - Mancata previsione - Asserita ingiustificata diversa disciplina rispetto a quanto stabilito dall'art. 295 c.p.c. per l'autorità giudiziaria, violazione dei principi relativi al giusto processo - Non fondatezza della questione.**

- Cod. proc. civ., art. 819, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 111, commi primo e secondo.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Gustavo ZAGREBELSKY;

*Giudici:* Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 819, secondo comma, del codice di procedura civile, promossi con n. 2 ordinanze del 10 giugno 2003 dal Collegio arbitrale di Roma negli arbitrati in corso tra la Federconsorzi in concordato preventivo e la Ceas s.r.l. e la Caso coop. a r.l., iscritte ai nn. 631 e 632 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 2004 il giudice relatore Annibale Marini.

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Con due ordinanze, di identico contenuto, pronunciate nel corso di altrettanti giudizi arbitrali rituali aventi ad oggetto «rapporti di dare e di avere (...) dipendenti da attività di allevamento e di vendita di capi di bestiame», il Collegio arbitrale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, commi primo e secondo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 819, secondo comma, del codice di procedura civile «in quanto non consente agli arbitri, come invece è consentito al giudice dall'art. 295 del codice di procedura civile, di disporre la sospensione del giudizio arbitrale nel caso in cui il giudice dello Stato deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della controversia arbitrale».

Il Collegio rimettente, premesso che di fronte alle autorità giudiziarie di Perugia e di Roma pendono due processi, uno penale e l'altro civile, implicanti l'accertamento della effettiva esistenza e quantità «dei predetti capi di bestiame», osserva che gli arbitri limitano il loro giudizio agli effetti civili della fattispecie loro sottoposta, non estendendone l'ambito anche ai profili penali oggetto di giudizio di fronte al Tribunale di Perugia; e che, pertanto, ciò vale ad escludere che la sopravvenuta pendenza penale integri i presupposti per la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 819, comma primo, cod. proc. civ.

Peraltro, rileva il rimettente, «pur in presenza di evidenti ragioni di opportunità» non è consentito agli arbitri di disporre la sospensione facoltativa del giudizio, prevista, nel giudizio ordinario, dall'art. 295 cod. proc. civ., posto che la norma impugnata ammette la sospensione del giudizio arbitrale solo quando «sorge una questione

che per legge non (ne) può costituire oggetto», laddove l'art. 295 cod. proc. civ. consente al giudice dello Stato di sospendere il giudizio «in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa».

La norma impugnata si porrebbe perciò — ad avviso del rimettente — in evidente contrasto con gli artt. 3 e 111, primo comma, della Costituzione, essendo incongruo negare agli arbitri la possibilità, riconosciuta al giudice, di sospendere il giudizio, onde evitare il rischio del formarsi di giudicati contrastanti su medesime questioni, tanto più quando il giudice statale precedente sia quello penale, che si avvale di strumenti di accertamento della verità superiori a quelli di cui dispongono gli arbitri.

Risulterebbe, per il rimettente, violato anche il secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, in quanto le parti del giudizio arbitrale avrebbero a disposizione una più limitata disponibilità di strumenti di difesa processuale rispetto a quelli disponibili nel processo ordinario.

2. — Con distinte memorie di identico contenuto è intervenuto nei due giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione.

Ad avviso della parte pubblica il rimettente non avrebbe considerato l'ontologica diversità fra il giudizio arbitrale, originato da un atto negoziale e caratterizzato da esigenze di speditezza, celerità e libertà di forme, ed il giudizio ordinario. Il conferimento agli arbitri della facoltà di sospendere il giudizio vanificherebbe infatti, in contrasto con la volontà delle parti, le citate esigenze, da ritenersi «elemento essenziale del deferimento ad arbitri».

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Collegio arbitrale di Roma, con le due ordinanze indicate in epigrafe, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 111, commi primo e secondo, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 819, secondo comma, del codice di procedura civile, in quanto non consente agli arbitri, come invece sarebbe consentito al giudice dall'art. 295 del codice di procedura civile, di disporre la sospensione del giudizio arbitrale nel caso in cui il giudice statale debba risolvere una controversia «dalla cui definizione dipende la decisione della controversia arbitrale».

Avendo le due ordinanze ad oggetto la medesima questione, i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. — La questione non è fondata.

Va premesso che il collegio arbitrale rimettente, nel lamentare la mancata attribuzione del potere di sospendere il giudizio per la pendenza, dinanzi al giudice statale, di una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della controversia arbitrale, intende riferirsi — come risulta evidente dalla motivazione dell'ordinanza — alla cosiddetta sospensione facoltativa, per motivi di opportunità.

Esso muove, infatti, dall'esplicito presupposto che l'art. 295 cod. proc. civ., assunto quale *tertium comparationis*, «pur sotto la rubrica “sospensione necessaria” offre al giudice una vasta gamma di facoltà, inclusa quella di disporre la sospensione del giudizio civile fino al passaggio in giudicato della sentenza penale» avente ad oggetto i medesimi fatti, cosicché sussisterebbe una ingiustificata disparità di trattamento, sotto il profilo considerato, tra il giudice statale e l'arbitro, al quale siffatta facoltà sarebbe negata.

Tale presupposto interpretativo non trova, tuttavia, conforto nel diritto vivente, essendosi la giurisprudenza di legittimità, dopo talune oscillazioni iniziali, ormai consolidata, in sede di regolamento di competenza avverso i provvedimenti con i quali è disposta dal giudice la sospensione del processo (art. 42 cod. proc. civ.), nel senso che non sussiste una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice fuori dei casi tassativi di sospensione necessaria.

Escluso, dunque, che il giudice statale abbia la facoltà di sospendere il giudizio per mere ragioni di opportunità, viene meno anche la prospettata disparità di trattamento sulla quale risulta fondata la questione di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 819, secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, commi primo e secondo, della Costituzione, dal Collegio arbitrale di Roma, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.

*Il Presidente:* ZAGREBELSKY

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* MELATTI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2004.

*Il cancelliere:* MELATTI

04C0839

N. 208

*Ordinanza 5 - 6 luglio 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Circolazione stradale - Guida di motociclo con patente diversa da quella prescritta - Sanzione identica a quella prevista per la guida di motociclo senza alcuna patente - Lamentata ingiustificata equiparazione - Mancata considerazione di precedente pronuncia di incostituzionalità e della possibilità di pervenire ad una soluzione interpretativa conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 13.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Gustavo ZAGREBELSKY;

*Giudici:* Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze del 7 marzo 2003 dal giudice di pace di Sorgono nel procedimento civile vertente tra Zedde Marco e la Prefettura di Nuoro e del 18 febbraio 2003 dal giudice di pace di Roma nel procedimento civile vertente tra Ciocca Raffaello e il comune di Roma, iscritte ai nn. 365 e 623 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 25 e 26, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2004 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che il giudice di pace di Roma, con ordinanza del 18 febbraio 2003 (r.o. n. 623 del 2003), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire sedici milioni a carico di chi guidi un motoveicolo di cilindrata superiore a 125 cc., essendo titolare di patente di categoria B conseguita prima del 1988 (*rectius*: dopo il 1988), e non di patente di categoria A (richiesta, per il periodo successivo al 1988, dal combinato disposto degli artt. 116 e 236 del codice della strada e degli artt. 3 e 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 agosto 1994, recante «Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente le patenti di guida»);

che, in punto di fatto, il remittente espone che il proprietario di un motoveicolo di 150 cc. titolare di patente di categoria B conseguita dopo il 1988 ha proposto ricorso avverso il verbale di accertamento con il quale la polizia municipale gli ha contestato la violazione dell'art. 116, comma 13, del codice della strada, perché circolava sprovvisto della patente di categoria A;

che, in diritto, il remittente osserva che la fattispecie in esame ricadeva in origine nella previsione di cui all'art. 125, comma 3, del codice della strada, il quale puniva la guida di qualsiasi veicolo con patente diversa da quella prescritta ma che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), il quale ha sostituito alla parola «veicolo» la parola «autoveicolo», la stessa fattispecie è stata invece attratta nell'ambito di applicazione dell'art. 116, comma 13, dello stesso codice;

che il medesimo giudice evidenzia, altresì, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 3 del 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, del codice della strada, nella parte in cui puniva con sanzione penale colui che, munito di patente di categoria B, C o D, guidasse un veicolo per il quale era richiesta la patente di categoria A, e che, successivamente, la fattispecie prevista da tale norma è stata depenalizzata con il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205);

che, ciò premesso, il remittente assume il contrasto della norma denunciata con l'art. 3 della Costituzione, perché essa determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra chi, con patente di categoria B, ma privo di patente di categoria A, guida un motoveicolo superiore a 125 cc., ed è assoggettato dalla norma denunciata alla sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire sedici milioni, e chi, munito di patente B, C o D, guida un autoveicolo che richieda una patente di categoria diversa, ed è assoggettato, dall'art. 125, comma 3, del codice della strada, alla minore sanzione amministrativa da lire 254.030 a lire 1.016.140;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione;

che anche il giudice di pace di Sorgono, con ordinanza del 7 marzo 2003 (r.o. n. 365 del 2003), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

che la norma viene denunciata «nella parte in cui non differenzia l'ipotesi di guida di un motoveicolo di oltre 125 cc. e 11 kw con sola patente cat. B dalla più grave ipotesi di guida dello stesso motociclo senza patente alcuna»;

che, in punto di fatto, il giudice *a quo* espone di essere stato adito dal conducente di un motociclo che ha proposto ricorso avverso il verbale con il quale i Carabinieri gli hanno contestato, tra l'altro, la violazione dell'art. 116, comma 13, del codice della strada, perché, essendo titolare di patente di categoria B, circolava alla guida di un motociclo di 600 cc., senza aver conseguito la patente di categoria A;

che il remittente evidenzia come l'art. 116, comma 13, del codice della strada, irragionevolmente equipari, dal punto di vista sanzionatorio, chi guida senza patente e chi guida con patente diversa da quella prescritta;

che, pertanto, appare fondato, secondo il giudice *a quo*, il dubbio di legittimità costituzionale della norma denunciata, «nella parte in cui non differenzia l'ipotesi di guida di un motociclo con patente diversa da quella richiesta, rispetto alla più grave ipotesi di guida dello stesso motociclo senza patente alcuna».

Considerato che i giudici di pace di Roma e di Sorgono hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui tale norma punisce con la sanzione da lire quattro milioni a lire sedici milioni (ora, da € 2.168,25 a € 8.676,15) la condotta di chi guida un motociclo con patente diversa da quella prescritta, non differenziando tale ipotesi da quella, più grave, di guida di un motociclo senza patente alcuna;

che, per la sostanziale identità delle censure, i giudizi possono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;

che la questione sollevata si fonda sul presupposto secondo il quale — avendo l'art. 63 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (Disposizioni correttive ed integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), sostituito la parola «veicolo» con la parola «autoveicolo» nell'art. 125, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992 — tale norma non sarebbe più applicabile alla condotta di guida di motociclo con patente inidonea, la quale sarebbe invece punibile in base alla norma relativa alla guida senza patente;

che peraltro la disciplina che sanzionava la guida con patente inidonea di un motoveicolo (art. 116, comma 13, del decreto legislativo n. 285 del 1992) allo stesso modo della guida senza patente è già stata censurata da questa Corte, osservando che la guida di motoveicolo con patente inidonea non poteva essere punita (all'epoca, con sanzione penale) allo stesso modo della guida senza patente (sentenza n. 3 del 1997);

che la circostanza che, successivamente, la sanzione di cui all'art. 116, comma 13, sia stata depenalizzata (art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) non comporta certamente la conseguenza secondo la quale dovrebbero ora essere nuovamente assoggettate allo stesso trattamento (sanzione da € 2.618,25 a € 8.676,15) le due ipotesi — guida con patente inidonea e guida senza patente — che già la Corte aveva dichiarato di diversa gravità;

che, a conferma dell'esigenza di tenere distinte le due ipotesi, recentemente (con l'art. 2, comma 3, lettera b, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante «Modifiche e integrazioni al codice della strada», convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 214), il legislatore ha espressamente ricondotto l'ipotesi di guida di motociclo con patente inidonea all'ambito di applicazione dell'art. 125, comma 3, sanzionandola, come ogni ipotesi di guida con patente inidonea, con la somma da € 137,55 a € 550,20;

che entrambi i remittenti, trascurando il *novum* costituito dalla richiamata pronuncia di incostituzionalità e assumendo come tuttora presente nell'ordinamento l'assimilazione già censurata da questa Corte, omettono del tutto di esaminare la possibilità di pervenire ad una soluzione diversa — e idonea ad escludere il dubbio di costituzionalità — attraverso una interpretazione del sistema legislativo tale da ricondurre la disciplina alla sua originaria impostazione;

che conseguentemente, sotto questo profilo, entrambe le ordinanze di remissione risultano carenti sul piano della motivazione e le questioni con esse sollevate devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Roma e dal giudice di pace di Sorgono, con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.

*Il Presidente:* ZAGREBELSKY

*Il redattore:* MADDALENA

*Il cancelliere:* MELATTI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2004.

*Il cancelliere:* MELATTI



N. 209

*Ordinanza 5 - 6 luglio 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Intercettazioni - Utilizzazione di impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - Deroga consentita solo per insufficienza o inidoneità degli impianti presso gli uffici della Procura della Repubblica, ovvero per eccezionali ragioni di urgenza - Inutilizzabilità dei risultati conseguiti senza l'osservanza delle garanzie - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., artt. 268, comma 3, e 271, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 112.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Gustavo ZAGREBELSKY;

*Giudici:* Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 14 ottobre 2003 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di G.G., iscritta al n. 1075 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 3, del codice di procedura penale, in forza del quale il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, che le operazioni di intercettazione siano compiute mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria unicamente quando gli impianti installati nella procura della Repubblica risultino insufficienti o inidonei ed esistano eccezionali ragioni di urgenza; nonché dell'art. 271, comma 1, del medesimo codice, nella parte in cui prevede l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni qualora non siano state osservate le disposizioni di cui al citato art. 268, comma 3;

che il giudice *a quo* premette di essere investito di una richiesta di rinvio a giudizio, formulata dal pubblico ministero nei confronti di persona imputata del reato di illecita detenzione e cessione a terzi di sostanze stupefacenti: contestazione fondata essenzialmente sui risultati di una serie di intercettazioni telefoniche, eseguite mediante impianti in dotazione all'Arma dei Carabinieri;

che nel corso dell'udienza preliminare il difensore dell'imputato aveva eccepito l'inutilizzabilità di tali risultati ai sensi degli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, cod. proc. pen., stante il difetto, nei provvedimenti del pubblico ministero che avevano disposto il compimento delle operazioni, di ogni motivazione riguardo ai presupposti legittimanti l'utilizzazione di impianti esterni alla procura della Repubblica: eccezione che, ad avviso del giudice *a quo*, si presenterebbe fondata;

che secondo il rimettente, tuttavia, la sanzione di inutilizzabilità, posta dal legislatore a presidio dell'osservanza delle regole di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., risulterebbe affatto irragionevole;

che, al riguardo, il giudice *a quo* ricorda come questa Corte — nello scrutinare, con ordinanze n. 259 del 2001 e n. 304 del 2000, analoghe questioni di legittimità costituzionale — abbia escluso l'ipotizzato *vulnus* del principio di ragionevolezza, affermando che la disciplina in esame risponde all'esigenza — evidenziata nella sentenza n. 34 del 1973 — di prevenire abusi in sede di esecuzione delle operazioni, evitando, in specie, che gli organi ad essa preposti effettuino controlli sul traffico telefonico al di fuori di una specifica e puntuale verifica da parte dell'autorità giudiziaria;

che tale giustificazione — la quale poggia sul presupposto che l'utilizzazione di impianti *intra moenia* consenta un controllo da parte del pubblico ministero, viceversa non garantito nel caso di impiego di impianti esterni — risulterebbe peraltro 'anacronistica', a fronte del progresso tecnologico e del correlato mutamento delle modalità tecniche di esecuzione delle operazioni di intercettazione: mutamento sul quale l'ordinanza di rimessione si sofferma in modo diffuso;

che attualmente, infatti, dette operazioni non si eseguirebbero più, come in passato, collegando materialmente dei cavi presso impianti pubblici di telefonia — sistema che poteva prestarsi, in effetti, ad abusi da parte della polizia giudiziaria — ma tramite la comunicazione del decreto del pubblico ministero al gestore del servizio telefonico, i cui tecnici provvedono quindi ad inserire il numero telefonico cellulare da intercettare all'interno di un sistema automatizzato, convogliando la relativa fonia presso il punto di ascolto sino allo scadere del periodo di intercettazione indicato nel decreto stesso;

che, in simile cornice operativa, i paventati abusi della polizia giudiziaria risulterebbero «ben difficili e collegati solo ad attività patologiche e di rilevanza penale» (quale, ad esempio, la comunicazione al gestore telefonico di falsi decreti): attività peraltro possibili anche qualora le operazioni venissero eseguite tramite gli impianti installati nella procura della Repubblica;

che, in difetto di un'adeguata *ratio* «tecnica», le disposizioni impugnate sacrificerebbero dunque ingiustificatamente l'interesse — pure costituzionalmente garantito — alla prevenzione e alla repressione dei reati;

che esse impedirebbero, infatti, per ragioni puramente contingenti — quale la mancanza di impianti presso la procura della Repubblica — di svolgere indagini che pure lo stesso legislatore presuppone come «assolutamente indispensabili» (tale essendo la condizione che legittima le intercettazioni), ove non concorra l'ulteriore requisito dell'«eccezionale urgenza»: requisito che — qualora non venga fatto coincidere con la stessa «indispensabilità investigativa» (il che lo renderebbe peraltro superfluo) — finirebbe per precludere «nella stragrande maggioranza dei casi», con intrinseca incoerenza dell'assetto normativo, il ricorso al mezzo investigativo in questione;

che, a fronte di ciò, risulterebbe ancor più irragionevole che l'inosservanza delle regole sulla localizzazione degli impianti venga equiparata dall'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. — quanto alla previsione della sanzione di inutilizzabilità — alle ipotesi di totale mancanza di autorizzazione e di esecuzione delle intercettazioni fuori dei casi consentiti;

che le norme impugnate risulterebbero altresì incompatibili con l'art. 112 Cost.;

che in presenza, infatti, di un reato accertato attraverso intercettazioni telefoniche, contrasterebbe con il principio di obbligatorietà dell'azione penale impedire che quest'ultima venga esercitata tramite la previsione dell'inutilizzabilità della fonte di prova per violazione di una norma irragionevole, quale dovrebbe ritenersi quella dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen.;

che, in base a tale considerazione, il rimettente invita quindi questa Corte a rivedere la posizione assunta con la citata ordinanza n. 259 del 2001, che aveva negato la lesione anche del parametro costituzionale da ultimo indicato;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che — come lo stesso giudice rimettente ricorda — questa Corte ha già escluso che le disposizioni impugnate si pongano in contrasto con gli artt. 3 e 112 della Costituzione, dichiarando manifestamente infondate questioni di legittimità costituzionale analoghe a quella odierna (*cf.* ordinanza n. 259 del 2001; e, in riferimento al solo art. 3 Cost., ordinanza n. 304 del 2000);

che, riguardo alla supposta violazione dell'art. 3 Cost., questa Corte ha in particolare rilevato che l'aver il legislatore — in adesione all'invito alla predisposizione di garanzie anche «tecniche» per l'effettuazione delle operazioni di intercettazione, formulato dalla Corte stessa con sentenza n. 34 del 1973 — privilegiato l'impiego degli apparati esistenti negli uffici giudiziari, dettando una disciplina volta a circoscrivere con apposite garanzie l'uso di impianti esterni, non può qualificarsi, in sé, come scelta arbitraria, avuto riguardo anche alla particolare invasività del mezzo nella sfera della segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiate: e ciò proprio perché si tratta di una scelta finalizzata «ad evitare che gli organi deputati alla esecuzione delle operazioni di intercettazione ed al relativo ascolto» possano «operare controlli sul traffico telefonico al di fuori di una specifica e puntuale verifica da parte dell'autorità giudiziaria»;

che, quanto al carattere «anacronistico» impresso, in assunto, ad una simile giustificazione dall'evoluzione delle modalità tecniche di esecuzione delle intercettazioni — che l'odierna ordinanza di rimessione prospetta quale argomento nuovo — non è evidentemente compito di questa Corte «inseguire» il «progresso tecnologico», valutando se esso renda necessario od opportuno un adeguamento, o addirittura il superamento delle originarie regole di cautela: trattandosi, al contrario, di valutazione istituzionalmente rimessa al legislatore;

che, analogamente, rientra in un ragionevole ambito di discrezionalità legislativa — avuto riguardo alla pregnanza dei valori in gioco — stabilire se la violazione delle regole di cui si discute debba essere o meno equiparata, sul piano della sanzione processuale, alla carenza dell'autorizzazione e all'esecuzione delle intercettazioni al di fuori dei casi consentiti dalla legge;

che con riguardo, infine, all'asserita violazione dell'art. 112 Cost., resta pienamente valida l'affermazione che le disposizioni censurate non incidono sull'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale, ma si limitano a stabilire, «con finalità di salvaguardia di un valore di rango costituzionale», «le «garanzie tecniche» di espletamento di un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo» (*cf.* ordinanza n. 259 del 2001);

che la questione deve essere dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.

*Il Presidente:* ZAGREBELSKY

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* MELATTI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2004.

*Il cancelliere:* MELATTI

N. 210

Ordinanza 5 - 6 luglio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Circolazione stradale - Superamento dei limiti di velocità - Accertamenti con valore di fonte di prova - Limitazione ai soli rilievi fotografici idonei a fornire dati certi sulla velocità e sull'identità del veicolo - Mancata previsione - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 142, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Gustavo ZAGREBELSKY;

*Giudici:* Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 23 maggio 2003 dal giudice di pace di Grumello del Monte nel procedimento civile vertente tra Rasizza Rosario e il Ministero dell'interno-Polizia stradale, sezione di Bergamo-Seriate, iscritta al n. 844 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che il giudice di pace di Grumello del Monte, con ordinanza del 23 maggio 2003, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede che le risultanze dei rilevamenti effettuati con apparecchi misuratori della velocità dei veicoli possano costituire fonti di prova solo se dette risultanze consistano in rilievi fotografici o di altro genere, idonei a fornire dati certi sia in relazione alla velocità tenuta sia ai dati identificativi del veicolo osservato»;

che, in punto di fatto, il giudice rimettente riferisce che «l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al provvedimento opposto si basa sulla rilevazione della velocità del veicolo del trasgressore effettuata mediante uno strumento (il cosiddetto «telelaser»), il cui impiego ... consente all'agente accertatore di inquadrare il veicolo stesso in un mirino e di seguirlo per qualche secondo durante il suo spostamento, effettuando nel contempo la misurazione della relativa velocità», senza che, tuttavia, la rilevazione venga obiettivamente mediante una riproduzione fotografica od equivalente, come, invece, avviene per altri apparecchi misuratori quale il cosiddetto «autovelox», in grado di fotografare il veicolo del quale viene rilevata la velocità e le cui risultanze sono messe a disposizione del presunto trasgressore;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* considera che, nel caso del «telelaser», l'identificazione del veicolo è rimessa direttamente all'agente addetto alla sorveglianza, il quale verbalizza le relative attestazioni in un documento avente natura pubblica, senza alcuna possibilità per il presunto trasgressore, ancorché fermato dalla pattuglia nell'immediatezza del fatto, di svolgere adeguatamente le proprie difese, non potendo prendere visione degli elementi probatori a suo carico e trovandosi, nell'eventuale successivo giudizio di opposizione, a dover contrastare un accertamento formato in assenza di riscontri oggettivi;

che, pertanto, la norma di cui all'art. 142, comma 6, cod. strada (d.lgs. n. 285 del 1992) si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., là dove genericamente indica, tra le fonti di prova rilevanti per la determinazione dei limiti di velocità, «le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate», senza limitare, invece, la previsione ai soli apparecchi misuratori della velocità, quali il cosiddetto «autovelox», le cui «risultanze consistano in rilievi fotografici o di altro genere, idonei a fornire dati certi sia in relazione alla velocità tenuta sia ai dati identificativi del veicolo osservato»;

che risulterebbe evidente la disparità di trattamento esistente, sul piano della difesa azionabile, ed in particolare nel caso di errori imputabili all'autorità amministrativa, tra coloro le cui infrazioni siano state rilevate, rispettivamente, con «telelaser» e con «autovelox»;

che, inoltre, anche a voler aderire all'opinione di quei giudici di merito i quali considerano tout court illegittime le sanzioni irrogate per violazioni di limiti di velocità rilevate mediante strumenti non dotati di apparecchi di riproduzione fotografica, secondo il rimettente emergerebbe, comunque, a rovescio, una irragionevole disparità di trattamento tra coloro che, giovandosi di questo orientamento, conseguirebbero l'automatico accoglimento nel merito delle opposizioni proposte e coloro che, invece, individuati tramite «autovelox», «si trovano ad avere minori chance di sfuggire all'azione punitiva della P.A. interessata»;

che è intervenuto nel giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha, in primo luogo, eccepito la inammissibilità della questione per non avere il rimettente identificato l'oggetto e i termini del giudizio *a quo*, né argomentato in ordine alla rilevanza della censura, tenuto anche conto che la disposizione sospettata di incostituzionalità non esprime alcuna preferenza per un particolare tipo di apparecchiatura di rilevazione della velocità dei veicoli, limitandosi a considerare fonti di prova le risultanze di apparecchiature omologate, «come precisato dal regolamento»;

che la questione sarebbe, comunque, infondata, in quanto l'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), si limiterebbe a consentire, agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, semplicemente di effettuare, in aggiunta all'accertamento diretto e quale mero elemento ulteriore e non indispensabile per l'attendibilità della prova, il rilievo fotografico;

che, inoltre, ad avviso del deducente, la fede privilegiata, che assiste l'atto redatto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, concernerebbe, secondo canoni di ragionevolezza, la percezione diretta di fatti che, essendo commisurata ad una rilevazione chiara e precisa, vale pressoché ad escludere ogni possibilità di errore dell'operatore.

Considerato che il giudice di pace di Grumello del Monte dubita, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede che le risultanze dei rilevamenti effettuati con apparecchi misuratori della velocità dei veicoli possano costituire fonti di prova solo se dette risultanze consistano in rilievi fotografici o di altro genere, idonei a fornire dati certi sia in relazione alla velocità tenuta sia ai dati identificativi del veicolo osservato», e, pertanto, determina una ingiustificata disparità di trattamento tra chi si vede contestare il superamento dei limiti di velocità sulla base di un accertamento documentato da una fotografia (ad esempio, «autovelox») e chi se la vede contestare con apparecchi (ad esempio, «telelaser») che non consentono un riscontro oggettivo dell'identità del trasgressore, ed una conseguente menomata tutela giurisdizionale per tale ultima categoria di cittadini;

che l'ordinanza di rimessione omette totalmente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio *a quo* (e, in particolare, le ragioni sulle quali si fonda l'opposizione alla sanzione amministrativa), in tal modo impedendo ogni valutazione della rilevanza della questione sollevata, e ciò anche con riferimento all'applicabilità al caso di specie del censurato art. 142, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992 ovvero del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168;

che, conseguentemente, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Grumello del Monte con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.

*Il Presidente:* ZAGREBELSKY

*Il redattore:* VACCARELLA

*Il cancelliere:* MELATTI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2004.

*Il cancelliere:* MELATTI

04C0842

N. 211

*Ordinanza 5 - 6 luglio 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Parametro costituzionale - Indicazione erronea - Termini della questione sufficientemente chiari - Errore non preclusivo.**

**Proprietà privata - Alberi a distanza non legale e rami e radici addentrate nel fondo vicino - Estirpazione e taglio - Piante aventi pregio paesaggistico - Mancata esclusione - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, della funzione sociale della proprietà, ingiustificata equiparazione di situazioni differenti - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. civ., artt. 894 e 896.
- Costituzione, artt. 3, 9 e 42.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Gustavo ZAGREBELSKY;

*Giudici:* Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 894 e 896 del codice civile, promosso con ordinanza del 7 aprile 2003 dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, nel procedimento civile tra Palmarini Gina e Trecca Lucia, iscritta al n. 514 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, pronunciando sull'appello interposto da Gina Palmarini nei confronti della confinante Lucia Trecca, avverso sentenza del giudice di pace di Nardò, il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 894 e 896 del codice civile, nella parte in cui, rispettivamente, consentono l'estirpazione, e, inoltre, il taglio di rami e radici di alberi aventi valore paesaggistico, per violazione degli artt. 3, 9 e 41 della Costituzione;

che, secondo il rimettente, il giudice di pace di Nardò, provvedendo sulla domanda della Palmarini — la quale pretendeva l'estirpazione di alberi di alto fusto (e tra questi di un carrubo) piantati a distanza inferiore a 3 metri dal confine, costituenti impedimento e pericolo per l'incolumità delle persone, oltre che danno per le colture esistenti sul proprio fondo, e, in ogni caso, la recisione dei rami protesi e delle radici addentrate, di detti alberi, sul proprio fondo — aveva negato l'applicabilità degli artt. 892 e 894 cod. civ., per essere l'albero di carrubo esistente da oltre cinquant'anni, per non sussistere i lamentati danni, per l'esistenza sulla zona di vincoli paesaggistici, e aveva disposto per la potatura del carrubo a cura della convenuta e, se necessario, per l'installazione di una rete atta a evitare la caduta di foglie e frutti;

che dalla consulenza tecnica di ufficio disposta in primo grado risultava che due pini erano piantati a metri 2,40 e metri 2,20 dal confine, e che il carrubo era stato piantato da oltre cinquant'anni;

che, su tali premesse, il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, ha ritenuto di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 894 cod. civ., applicabile nella specie — fatta salva la servitù di mantenimento a distanza non legale per l'albero ultracinquantenario — in quanto la norma, contenendo una disposizione in ogni caso inderogabile, sarebbe espressione di anacronistica concezione individuale della proprietà, e si porrebbe, pertanto, in contrasto con la sua funzione sociale e con la tutela del paesaggio inteso come forma del territorio comprensiva delle manipolazioni umane, nonché in contrasto con il principio di eguaglianza, stante la discriminazione verso i proprietari di alberi di valore paesaggistico;

che lo stesso giudice ha sollevato altresì la questione di legittimità costituzionale dell'art. 896 cod. civ., in quanto la potatura poteva provocare la morte del carrubo, pianta di valore paesaggistico;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione.

Considerato che il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 894 e 896 cod. civ. nella parte in cui consentono, rispettivamente, l'estirpazione di alberi piantati a distanza dal confine minore della distanza legale, pur aventi pregio paesaggistico, e in ogni caso la recisione di rami protesi e di radici addentrate nel fondo vicino, per violazione della tutela del paesaggio (art. 9 della Costituzione), della funzione sociale della proprietà (art. 41, — *recte*: 42 —, della Costituzione), e del principio di uguaglianza, per disparità di trattamento tra proprietari di alberi con valore paesaggistico e proprietari di alberi privi di valore paesaggistico (art. 3 della Costituzione);

che l'inesattezza nell'indicazione del parametro costituzionale (art. 41 anziché 42) non preclude l'esame della questione, dovendosi, quando i termini della stessa, come nella specie, risultino sufficientemente chiari, procedere a rettificare l'indicazione erronea (ordinanze n. 5 del 1998 e n. 476 del 1994);

che in ordine alla questione sollevata sull'art. 896 cod. civ., fermo restando che per i due pini non è stato prospettato il pregio paesaggistico, essa riguarda la recisione di rami e radici dell'unico albero di pregio;

che la zona in cui insistono gli alberi di pregio risulta — per darne atto lo stesso rimettente — gravata da vincolo paesaggistico, onde l'esecuzione dell'eventuale ordine del giudice civile, di espianto, o di recisione di rami e radici, è condizionata dalla necessaria verifica di compatibilità con le esigenze di tutela ambientale da parte dell'autorità amministrativa;

che in definitiva ben può il giudice applicare la legge di sua competenza (art. 894 e 896 cod. civ.), regolando i rapporti di vicinato, poiché resta fermo che le esigenze pubblicistiche, connesse a interessi diversi da quelli privatistici, trovano tutela nell'opportuna sede;

che la salvaguardia dei valori che ad avviso del rimettente trascendono la tutela del diritto dominicale, è estranea alla norma codicistica denunciata, essendo demandata alla normativa di settore, attuativa del valore costituzionale del paesaggio, invocato dal ricorrente;

che di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale riguardante gli artt. 894 e 896 cod. civ. è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 894 e 896 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.

*Il Presidente:* ZAGREBELSKY

*Il redattore:* FINOCCHIARO

*Il cancelliere:* MELATTI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2004.

*Il cancelliere:* MELATTI

04C0843

N. 212

*Ordinanza 5 - 6 luglio 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Guida in stato di ebbrezza - Comportamento di chi conduce un veicolo per il quale non vi è l'obbligo di abilitazione alla guida - Mancata depenalizzazione - Lamentata illogicità e disparità di trattamento rispetto alla contravvenzione di guida senza patente ovvero con patente revocata o non rinnovata - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.**

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Gustavo ZAGREBELSKY;

*Giudici:* Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) e dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promossi con ordinanze del 6 febbraio e del 21 marzo 2003 dal giudice di pace di Borgo San Dalmazzo nei procedimenti penali a carico di B.M. e di F.E. iscritte ai nn. 768 e 1042 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 39 e 49, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;



Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 2004 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con le due ordinanze, di identico tenore, indicate in epigrafe il giudice di pace di Borgo San Dalmazzo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) e dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato punito dall'art. 186, comma 2, del codice della strada, limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo, per il quale non vi è l'obbligo di abilitazione alla guida, in stato di ebbrezza;

che il giudice *a quo* — investito del processo penale nei confronti di persona imputata della contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, del codice della strada, per aver guidato in stato di ebbrezza un ciclomotore per il quale non è prescritta l'abilitazione alla guida — assume che la scelta di escludere detta contravvenzione dalla depenalizzazione operata con la legge n. 205 del 1999 ed il d.lgs. n. 507 del 1999 sarebbe del tutto illogica, a fronte dell'avvenuta trasformazione in illecito amministrativo della contravvenzione di guida senza aver conseguito la patente (e, dunque, senza esperienza), ovvero senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti, fisici e psichici, previsti dal codice della strada;

che — ad avviso del rimettente — tali ultime condotte risulterebbero, infatti, ben più gravi e pericolose per l'incolumità pubblica rispetto a quella di chi, guidando un veicolo la cui capacità offensiva della sicurezza stradale è stata ritenuta dal legislatore così ridotta da non richiedere l'abilitazione alla guida, venga sorpreso in uno stato di momentanea alterazione dovuta al consumo di alcool: alterazione che potrebbe essere peraltro desunta anche da meri «dati sintomatici», senza che siano richiesti particolari accertamenti in ordine alla sua effettiva incidenza sulla capacità di guida;

che, d'altro canto, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dalla norma impugnata, presupporrebbe «un abuso dell'autorizzazione amministrativa» che abilitava alla guida del veicolo con cui il reato è stato commesso: abuso che non si riscontrerebbe nel caso di guida, in stato di ebbrezza, di un veicolo per il quale non è richiesta alcuna abilitazione, con conseguente insussistenza «anche dell'oggetto della sanzione medesima»;

che nei giudizi di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile.

Considerato che le ordinanze sollevano la medesima questione e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;

che questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata identica questione di legittimità costituzionale, ribadendo — in conformità alla propria costante giurisprudenza — che il potere di configurare le ipotesi criminose e di determinare la pena per ciascuna di esse, nonché di depenalizzare fatti già configurati come reato, rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore: discrezionalità che può essere censurata, in sede sindacato di costituzionalità, nella sola ipotesi — non ravvisabile nella specie — in cui sia esercitata in modo manifestamente irrazionale (*cf.* ordinanza n. 177 del 2003);

che la scelta di escludere dalla depenalizzazione il reato di guida in stato di ebbrezza, anche quando si tratti di veicolo per il quale non è prescritta l'abilitazione alla guida, non può essere infatti ritenuta palesemente irrazionale ed arbitraria sulla base della mera valutazione del giudice *a quo*, circa l'asserita minore pericolosità di tale condotta rispetto a quella — inclusa, per contro, nell'area della depenalizzazione — di guida senza patente, ove prescritta; e ciò tenuto conto, segnatamente, del fatto che lo stato di ebbrezza non equivale ad una qualsiasi carenza di requisiti fisici e psichici per la guida — requisiti previsti anche in rapporto ai veicoli per i quali non si richiede la patente (*cf.* art. 115 del codice della strada) — ma integra una situazione speciale e particolarmente qualificata di inidoneità alla guida, suscettibile di provocare un accentuato allarme sociale;

che l'odierna ordinanza di rimessione non propone argomenti nuovi che inducano a rivedere la decisione già assunta: tale non potendo essere considerato, in specie, quello relativo alla dedotta inapplicabilità — nel caso di illecito commesso conducendo un veicolo che non richiede abilitazione alla guida — della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, che resta del tutto inconferente rispetto al *thema decidendum*;

che la questione deve essere dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi;*

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) e dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Borgo San Dalmazzo con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.

*Il Presidente:* ZAGREBELSKY

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* MELATTI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2004.

*Il cancelliere:* MELATTI

04C0844

N. 213

*Ordinanza 5 - 6 luglio 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Procedimenti dinanzi al tribunale in composizione monocratica - Inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate o tra diverse sezioni distaccate - Rilevabilità, in caso di precedente impossibilità, anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza e lesione del principio del giudice naturale - Questione che difetta del carattere della pregiudizialità - Manifesta inammissibilità.**

- Cod. D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen.), art. 163-bis, introdotto dall'art. 217 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
- Costituzione, artt. 3 e 25, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 163-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'art. 217 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), promosso con ordinanza del 28 giugno 2003 dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale nel procedimento penale al carico di A. L., iscritta al n. 871 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44 - 1<sup>a</sup> serie speciale dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2004 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che, con ordinanza del 28 giugno 2003, il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 163-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, [*recte*] introdotto dall'art. 217 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), nella parte in cui non prevede la possibilità di rilevare l'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione, tra sede principale e sezioni distaccate o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti penali nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado allorché sia stato impossibile rilevarla nel termine stabilito per una erronea ed imprecisa indicazione nel capo di imputazione del luogo di commissione del reato a causa della mancanza di accertamenti del pubblico ministero;

che la questione ha origine da un procedimento penale a carico di un imputato rinviato a giudizio, con citazione diretta del pubblico ministero, davanti al Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, per rispondere dei delitti di ricettazione e truffa;

che, secondo il giudice *a quo*, nel capo di imputazione non era precisato il luogo ove erano stati commessi i due distinti reati di ricettazione e di truffa riportandosi solo la indicazione di Ariccia, quale luogo di residenza dell'imputato, mentre, trattandosi di reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e configurandosi una ipotesi di connessione di procedimenti *ex art. 12, comma 1, lettera b)* del codice di procedura penale, avrebbe dovuto essere riportato nel capo di imputazione il luogo di commissione di ciascuno dei reati contestati e, in particolare, sarebbe stato necessario precisare il luogo in cui era stato commesso il reato più grave di ricettazione;

che il rimettente afferma che, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero non avrebbe svolto alcun accertamento diretto a verificare dove fosse stato commesso l'ipotizzato delitto di ricettazione e tale omissione gli avrebbe impedito di rilevare tempestivamente la inosservanza delle disposizioni sulla distribuzione degli affari prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, mentre, se tale accertamento fosse stato svolto prima dell'esercizio dell'azione penale, sarebbe emerso che altra avrebbe dovuto essere la sezione territorialmente competente del medesimo Tribunale di Velletri;

che il giudice *a quo* precisa che il Presidente del Tribunale, al quale egli aveva trasmesso gli atti del procedimento, ha respinto i rilievi formulati, ritenendoli tardivi ai sensi dell'art. 163-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice procedura penale;

che, quanto al primo profilo, al giudice *a quo* sembra «irragionevole una disposizione che subordini...» la rilevanza della inosservanza delle disposizioni *de quibus* «alla condizione che ciò avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, anche nei casi in cui il rilievo sia impossibile per difetto di qualsivoglia elemento di cognizione atto a consentirlo...»;

che, quanto al contrasto col comma primo dell'art. 25 della Costituzione, il rimettente pone l'accento sul rilievo che sarebbe erroneo sostenere la mancanza della violazione del «principio del giudice naturale precostituito» là dove «...il giudice investito “di fatto”...» e quello che avrebbe dovuto essere «...investito “di diritto”...» sono entrambi «il medesimo tribunale», poiché tale argomento mostrerebbe tutti i suoi limiti allorché del medesimo tribunale facciano parte più magistrati che soltanto formalmente sarebbero un unico ufficio giudiziario; in tal caso, le disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione degli affari assumerebbero un accresciuto valore a presidio del «giudice naturale» con riguardo alle attribuzioni delle funzioni in applicazione delle regole «tabellari»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, in ogni caso, per la manifesta infondatezza della questione;

che, ad avviso della difesa erariale, il diritto vivente è nel senso della estraneità alla competenza delle questioni inerenti alla ripartizione dei compiti tra sezioni o fra magistrati dello stesso ufficio giudiziario, in quanto il riparto delle attribuzioni degli affari civili e penali tra le diverse sezioni del tribunale in composizione monocratica è disciplinato dalle norme di ordinamento giudiziario e che, pertanto, ciò renderebbe insussistente la prospettata lesione del principio del giudice naturale di cui all'art. 25 della Costituzione;

che, secondo l'interveniente, le preclusioni stabilite in ordine ai modi ed ai tempi di rilevanza dell'inosservanza di regole fondate su criteri territoriali sono ispirate al principio di economia processuale e di migliore concentrazione delle attività e, come tali, possono legittimamente essere stabilite dalla legge: il legislatore avrebbe, pertanto, del tutto ragionevolmente esercitato la propria discrezionalità per soddisfare le esigenze di speditezza del processo;

che, sempre ad avviso della difesa erariale, andrebbe considerata l'avvenuta conclusione del subprocedimento previsto per l'accertamento dell'inosservanza delle regole di riparto degli affari, in quanto il giudice *a quo* ha già investito della questione il Presidente del Tribunale che, a sua volta, vi ha provveduto restituendo gli atti allo stesso rimettente con provvedimento non impugnabile e che, non essendo stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 163-*bis* disp. att. cod. proc. pen. di cui sarebbe stata già fatta applicazione, sarebbe preclusa la riproposizione della dedotta violazione nel giudizio *a quo*, tenuto conto della non impugnabilità del provvedimento presidenziale.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 163-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'art. 217 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), nella parte in cui non prevede che l'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione, tra sede principale e sezioni distaccate o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, possa essere rilevata anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, qualora prima di tale fase sia stato impossibile per la erronea ed imprecisa indicazione, nel capo di imputazione, del luogo di commissione dei reati a causa della mancanza di accertamenti nella fase delle indagini;

che, ad avviso del ricorrente, la applicabilità della norma censurata sarebbe in tal modo, in violazione degli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, limitata soltanto alla ipotesi in cui nel decreto di citazione sia *ab origine* indicato che il fatto sia stato commesso in un luogo non compreso nella circoscrizione del giudice investito del processo, con esclusione di tutte le ipotesi in cui la erronea indicazione del *locus commissi delicti* emerga solo nel corso dell'istruttoria dibattimentale;

che nell'ordinanza di rimessione si precisa che il Presidente del Tribunale, al quale sono stati trasmessi gli atti in applicazione del secondo comma dell'art. 163-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ha respinto la richiesta, ritenendola tardiva perché formulata dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale difetta del carattere della pregiudizialità, in quanto il rimettente, nel trasmettere gli atti del procedimento al Presidente del Tribunale, ha esaurito la fase di sua competenza nel sub-procedimento in esame e si è, quindi, precluso la possibilità di sollevare la eccezione stessa (ordinanze n. 331 del 2002; n. 264 del 1998; n. 67 del 1998; n. 300 del 1997);

che la questione deve essere quindi dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 163-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'art. 217 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), sollevata dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, in riferimento agli articoli 3 e 25, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* MELATTI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2004.

*Il cancelliere:* MELATTI

N. 214

*Ordinanza 5 - 6 luglio 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Impiego pubblico - Giurisdizione nelle controversie di lavoro - Questioni attinenti al periodo anteriore al 30 giugno 1998 e non proposte davanti al giudice amministrativo nel termine del 15 settembre 2000 - Attribuzione al giudice ordinario - Lamentato vizio di eccesso di delega legislativa, irragionevole trattamento differenziato di posizioni sostanziali identiche, irrazionale estinzione di diritti soggettivi in un tempo minore di quello prescrizione - Giudice rimettente privo del potere di applicare la norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7.
- Costituzione, artt. 76, 3 e 24.

**Impiego pubblico - Giurisdizione nelle controversie di lavoro - Questioni attinenti al periodo anteriore al 30 giugno 1998 e non proposte davanti al giudice amministrativo nel termine del 15 settembre 2000 - Attribuzione al giudice ordinario - Lamentato vizio di eccesso di delega legislativa, irragionevole trattamento differenziato di posizioni sostanziali identiche, pregiudizio del giusto processo sotto il profilo della sua ragionevole durata - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 69, comma 7, nonché 69, comma 7, e 72, comma 1, lettera *bb*), in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 76, 77, 3 e 111.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Gustavo ZAGREBELSKY;

*Giudici:* Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e del combinato disposto degli artt. 69, comma 7, e 72, comma 1, lettera *bb*), dello stesso decreto legislativo, nonché dell'art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi con ordinanze del 21 novembre 2002 e del 23 gennaio 2003 della Corte di appello di Catanzaro e del 24 gennaio 2003 del tribunale ordinario di Napoli, rispettivamente iscritte ai numeri 22, 157 e 591 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 5, 14 e 34, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di costituzione della Regione Calabria e di Marenghi Maria Luisa e altre, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 2004 e nella camera di consiglio del 26 maggio 2004 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Udito l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di appello, promosso dalla Regione Calabria nei confronti di tre dipendenti, avverso la sentenza del tribunale ordinario di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro (n. 1502 del 15 novembre 2000), con la quale erano state accolte le domande delle appellate, tendenti ad ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento in una qualifica superiore e alle conseguenti differenze retributive, la Corte di appello di Catanzaro, con ordinanza in data 23 gennaio 2003 (r.o. 157/2003), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 76, 77 e 3 della Costituzione, dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui, modificando l'art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie riguardanti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, che non siano state proposte davanti al giudice amministrativo nel termine del 15 settembre 2000;

che, in punto di fatto, la Corte rimettente riferisce che le domande erano state proposte con ricorsi depositati in data 4 giugno 1999 (anteriore, dunque, al termine del 15 settembre 2000) e che il giudice di primo grado aveva respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta regione (e dalla stessa riproposta con l'atto di appello), ritenendo che la lesione del diritto delle ricorrenti era riconducibile a una deliberazione della giunta regionale adottata in data posteriore al 30 giugno 1998 e che le pretese erano state limitate al periodo successivo alla medesima data;

che, ad avviso della Corte, avendo le ricorrenti chiesto il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel livello superiore e la condanna alle conseguenti differenze retributive con decorrenza da date anteriori al 30 giugno 1998, sussisteva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 (vigente al tempo di presentazione dei ricorsi), in quanto la giurisdizione deve essere individuata in relazione al *petitum* sostanziale con riferimento al momento della proposizione della domanda, a nulla rilevando successive limitazioni, per giunta operate *ex officio*;

che, tuttavia, osserva ancora la Corte rimettente, nel corso del giudizio è stato emanato — su delega conferita con la legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi — Legge di semplificazione 1999) — il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale, all'art. 69, comma 7, stabilisce: «Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000»;

che tale disposizione — ad avviso del giudice *a quo* — deve essere intesa nel senso, profondamente innovativo rispetto al previgente art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, che i diritti dei pubblici dipendenti, che non sono stati fatti valere dinanzi al giudice amministrativo nel termine di decadenza del 15 settembre 2000, possono ancora essere azionati dinanzi al giudice ordinario dopo tale data;

che, pertanto, essendo sopravvenuta, per la controversia *de qua*, la giurisdizione dell'adito giudice ordinario, la Corte rimettente afferma che, allo stato, sarebbe impossibile riformare la impugnata sentenza, che aveva, erroneamente (in riferimento alla norma dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, vigente al momento della domanda), dichiarato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, «senza violare il principio della *perpetuatio iurisdictionis* e di economia processuale»;

che il giudice *a quo*, tuttavia, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, ravvisando, innanzitutto, un vizio di eccesso di delega legislativa in relazione alla legge di delegazione n. 340 del 2000, la quale (art. 1, comma 8) consentiva al Governo di «emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni», e pertanto conferiva all'esecutivo non già veri e propri poteri normativi, bensì meramente compilativi e di «coordinamento delle diverse disposizioni»;

che, in tal modo, sono stati travalicati i limiti della delega, sicché la norma delegata risulta illegittima per violazione degli artt. 76 e 77 Cost;

che, secondo la Corte rimettente, la norma denunciata sarebbe in contrasto anche con l'art. 3 Cost., in quanto, da un lato, essa irragionevolmente consente che posizioni sostanziali identiche possano essere sottoposte alla cognizione di organi giurisdizionali diversi, operanti con moduli processuali non completamente sovrapponibili e con differenti forme di tutela, a seconda del momento in cui l'azione venga proposta, ed in quanto, dall'altro lato, irragionevolmente consente «la rinascita postuma» di un eventuale diritto soggettivo, già estinto per effetto di una decadenza sostanziale (quale, appunto, quella comminata dall'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998), solo a condizione che del diritto stesso non sia stata chiesta tempestiva tutela (nel termine decadenziale del 15 settembre 2000), mentre chi abbia proposto l'azione (dinanzi al giudice amministrativo) dopo il decorso del termine di decadenza, ma prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 2001, si potrebbe trovare di fronte a una decisione con forza di giudicato che dichiari estinto il proprio diritto per effetto della decadenza;

che si è ritualmente costituita l'appellante Regione Calabria, eccependo, innanzitutto, la inammissibilità della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto prospettata in via ipotetica o perplessa;

che, nel merito, essa osserva che in giurisprudenza, anche delle sezioni unite della Corte di cassazione, si è affermata un'opzione ermeneutica divergente da quella adottata dalla Corte rimettente, secondo la quale l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 non ha sostanzialmente innovato l'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, ma ne ha riprodotto il contenuto normativo, sia pure con diversa formulazione, sicché non ha determinato il trasferimento alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie, già devolute al giudice amministrativo, non proposte nel termine del 15 settembre 2000;

che, pertanto, sarebbero infondati i dubbi di costituzionalità sollevati in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata, in quanto, da un lato, la legge di delega n. 340 del 2000 non si è limitata a demandare all'esecutivo compiti meramente compilativi e ricognitivi, ma ha conferito ad esso piena potestà normativa (in particolare, un potere correttivo-modificativo non solo formale, bensì anche sostanziale) e, dall'altro lato, l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 non ha apportato alcuna modifica sostanziale al disposto dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, dovendosi entrambe le disposizioni interpretare nel senso che il termine del 15 settembre 2000 non costituisce un termine di decadenza sostanziale, ma il limite temporale della giurisdizione del giudice amministrativo, oltre il quale le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 sono devolute al giudice ordinario;

che non sussisterebbe la sospettata violazione dei principi di cui all'art. 3 Cost., perché, da un lato, rientra nella discrezionalità del legislatore la definizione del riparto fra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario, e del relativo momento discriminante, e, dall'altro lato, non prevedendo né l'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, né l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 alcuna decadenza sostanziale, non è configurabile alcuna disparità di trattamento, collegabile all'eventualità di un giudicato che sanzioni la tardiva proposizione dell'azione;

che, in prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Calabria e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie;

che la Regione Calabria ha ribadito, in ordine alla censura di eccesso di delega, che l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 è norma di mero recepimento, in punto di riparto di giurisdizione, della disciplina introdotta dalla legge di delegazione 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), la quale, all'art. 2, si è limitata a stabilire che l'attribuzione al giudice ordinario delle controversie in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni doveva essere disposta «comunque non prima della fase transitoria», con ciò rimettendo alla discrezionalità del legislatore delegato la determinazione dei tempi e delle modalità del trasferimento delle anzidette controversie alla giurisdizione ordinaria;

che nello stesso senso va interpretato — ad avviso della parte — l'art. 11, comma 4, della legge n. 59 del 1997, il quale, nel conferire la delega, in forza della quale è stato emanato il d.lgs. n. 80 del 1998, ha indicato la data del 30 giugno 1998, entro la quale dovevano essere devolute al giudice ordinario le medesime controversie, ma ha previsto, altresì, l'adozione di «misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso», così lasciando al legislatore delegato un ulteriore margine di discrezionalità;

che la diversa formulazione dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 (rispetto all'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998) costituisce — senza travalicare i limiti della delega — una mera variazione

letterale, dovuta non a una diversa *ratio* della norma, bensì soltanto alla circostanza che, al momento dell'emanazione della legge delegata, la data del 15 settembre 2000, presa in considerazione, era già stata superata; che, quanto alla sospettata violazione dell'art. 3 Cost., il giudice *a quo* è incorso in errore nell'interpretare la norma denunciata, la quale non consente affatto «la rinascita postuma di un eventuale diritto soggettivo travolto da una decadenza sostanziale», ma conferma sia il riparto di giurisdizione attuato dall'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 sia la decadenza comminata dalla stessa norma;

che l'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, a sua volta, nel prendere atto dell'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità riguardo all'art. 69, comma 17, del d.lgs. n. 165 del 2001, afferma che esso non conduce a conclusioni diverse da quelle formulate nell'atto di intervento, dal momento che esso, da un lato, esclude in radice qualsivoglia dubbio di illegittimità costituzionale della norma per eccesso di delega, così come, dall'altro, esclude ogni violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ingiustificata differenziazione delle forme di tutela;

che, nel corso di un distinto giudizio di appello, promosso da alcuni dipendenti dell'Azienda sanitaria locale (ASL) n. 1 di Paola nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro, avverso le sentenze del tribunale ordinario di Paola, in funzione di giudice del lavoro (n. 16 e n. 17 del 19 gennaio 2000), con le quali il giudice adito aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, la stessa Corte di appello di Catanzaro, con ordinanza in data 21 novembre 2002 (r.o. 22/2003), ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76, 77 e 3 Cost., dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, precisando, in punto di fatto, che gli appellanti, con ricorsi depositati nell'anno 1997, avevano chiesto e ottenuto dal pretore di Paola decreti ingiuntivi, con i quali la ASL datrice di lavoro era stata condannata a pagare somme loro dovute per lavoro straordinario prestato fino al 1994 e che, a seguito dell'opposizione proposta dall'ingiunta, il tribunale aveva emesso le impugnate sentenze declinatorie della giurisdizione; aggiunge la Corte rimettente che, poiché la controversia attiene a pretese retributive maturate in epoca anteriore al 30 giugno 1998, ai sensi dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 (vigente al tempo di presentazione dei ricorsi) il giudice del lavoro di Paola difettava di giurisdizione al momento della instaurazione della lite, e i ricorrenti avrebbero dovuto adire il competente tribunale amministrativo regionale, nel termine di decadenza del 15 settembre 2000;

che, essendo stato emanato nel corso del giudizio il citato d.lgs. n. 165 del 2001 e, in particolare, l'art. 69, comma 7, la Corte rimettente afferma che, in base alla sopra riferita interpretazione di tale norma, sarebbe impossibile confermare le impugnate sentenze, che avevano correttamente (in riferimento all'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, previgente) dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, «senza violare il principio della *perpetuatio iurisdictionis* e di economia processuale»;

che il giudice *a quo*, pertanto, sulla base di argomentazioni in tutto analoghe a quelle contenute nell'ordinanza sopra riferita, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata per le medesime ragioni addotte con riguardo alla identica questione di costituzionalità di cui sopra;

che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso dalla Regione Campania nei confronti di un suo dipendente, il tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 24 gennaio 2003 (r.o. 591/2003), ha sollevato:

a) questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 111 Cost., del combinato disposto degli artt. 69, comma 7, e 72, comma 1, lettera *bb*), del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui, innovando la precedente disciplina transitoria dettata dall'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie riguardanti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, che non siano state proposte davanti al giudice amministrativo nel termine del 15 settembre 2000;

b) subordinatamente all'accoglimento della questione *sub a*), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76, 3 e 24 Cost., dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, nella parte in cui, riguardo alle controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, impone il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la tutela giurisdizionale;



c) «subordinatamente al rigetto o alla inammissibilità delle questioni *sub b)*», questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76, 3 e 24 Cost., dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui, riguardo alle controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, impone il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la tutela giurisdizionale;

che, in punto di fatto, il giudice rimettente riferisce che la controversia, portata al suo esame, attiene a crediti retributivi di un pubblico dipendente maturati nel periodo 1988-1995, spettante, a norma dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; controversia che avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000;

che la decorrenza di tale termine comportava una decadenza non meramente processuale, ma di natura sostanziale, in quanto le situazioni giuridiche soggettive dei pubblici dipendenti, non tempestivamente azionate davanti al giudice amministrativo, rimanevano sfornite di qualunque tutela giurisdizionale;

che, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 2001 — emanato su delega conferita con la legge n. 340 del 2000 — la disciplina transitoria dettata dal d.lgs. n. 80 del 1998 sarebbe stata innovata dal legislatore delegato, il quale ha espressamente disposto, all'art. 72, comma 1, lettera *bb)*, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'abrogazione dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, sostituendolo con il nuovo art. 69, comma 7, dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001;

che, ad avviso del giudice rimettente, poiché tale disposizione dovrebbe intendersi nel senso che il termine del 15 settembre 2000 costituisce il limite temporale della giurisdizione amministrativa, e non della tutela giurisdizionale, sarebbe dubbia la legittimità costituzionale della nuova disciplina transitoria della giurisdizione in materia di lavoro pubblico, in quanto essa, proprio per la sua portata innovativa, non avrebbe rispettato i limiti posti al legislatore delegato dall'art. 1, comma 8, della legge n. 340 del 2000;

che la normativa denunciata, oltre che per l'eccesso di delega, sarebbe viziata, in relazione all'art. 111 Cost., per il fatto che la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, non proposte davanti al giudice amministrativo entro il 15 settembre 2000, «introduce un elevatissimo rischio di sovraccarico di contenzioso del giudice ordinario, con pregiudizio del giusto processo sotto il profilo della sua ragionevole durata»;

che, secondo il giudice *a quo*, in caso di accoglimento della questione di costituzionalità di cui innanzi, si verificherebbe la «reviviscenza» della previgente disciplina dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 (in base al principio di cui alle sentenze n. 107 del 1974 e n. 108 del 1986), norma anch'essa sospetta di illegittimità costituzionale, in quanto detto decreto legislativo, emanato su delega conferita con la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), abilitava l'esecutivo soltanto a «devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario ... tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ... prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso», senza consentirgli di stabilire il termine del 15 settembre 2000 per adire il giudice amministrativo, e di prevedere, in tal modo, una decadenza con effetti sostanziali, privata di ogni tutela giurisdizionale;

che, in secondo luogo, la norma in esame sembra al giudice rimettente in contrasto con l'art. 3 Cost., sia perché essa, irrazionalmente, determina, in forza della imposta decadenza, l'anticipata estinzione di situazioni soggettive di vantaggio, per le quali non sia ancora maturato il termine di prescrizione, senza che tale effetto sia in alcun modo giustificato rispetto agli obiettivi di graduale trasferimento della giurisdizione; sia perché, essendo la decadenza rilevabile d'ufficio dal giudice, a differenza della prescrizione (art. 2938 del codice civile), l'assoggettamento alla prima comporta una diversità di disciplina della tutela giurisdizionale fra dipendenti pubblici e privati del tutto priva di giustificazione, ove si consideri la tendenziale equiparazione delle due categorie di dipendenti;

che, in terzo luogo, il giudice *a quo* scorge una violazione dell'art. 24 Cost., giacché la prevista decadenza priverebbe di qualunque possibilità di tutela giurisdizionale situazioni giuridiche soggettive sostanziali di vantaggio, pur non essendo per esse decorso il termine di prescrizione;

che, ad avviso del giudice rimettente, nell'ipotesi si ritenga impossibile la «reviviscenza» dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, in quanto definitivamente sostituito dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, ovvero abrogato dall'art. 72, comma 1, lettera *bb)*, del medesimo d.lgs., le appena riferite censure di incostituzionalità andrebbero mosse al citato art. 69, comma 7, sicché dal testo di questo il rimettente chiede l'espunzione dell'inciso «solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000»;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile, avendo il giudice rimettente omesso di ricostruire i fatti di causa, non consentendo in particolare, di stabilire quando sia stata instaurata la controversia *de qua*;

che, nel merito, le questioni sarebbero non fondate, in quanto ancorate ad una interpretazione delle norme censurate che non costituisce «diritto vivente»; quella sollevata in relazione all'art. 111 Cost. sarebbe basata su mere congetture; la censura relativa all'eccesso di delega non considererebbe non solo che al Governo è stato conferito non già un compito di mera compilazione e ricognizione, bensì un potere normativo modificativo-correttivo e, quindi, anche sostanziale, ma anche che il legislatore delegato, dettando l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, non ha apportato alcuna modifica sostanziale al disposto dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, essendosi limitato ad un intervento di carattere meramente interpretativo, volto a rendere esplicito il significato della disposizione, come pure è stato riconosciuto dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenze n. 9260 e n. 14216 del 2002).

Considerato che i giudizi *de quibus* debbono essere riuniti in quanto le ordinanze di rimessione sollevano, relativamente alle medesime norme sospettate di incostituzionalità, questioni ora identiche ora analoghe;

che, infatti, le due ordinanze della Corte di appello di Catanzaro dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, per aver questo, in violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, modificato sostanzialmente l'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, nonostante la delega, conferita al Governo con la legge 24 novembre 2000, n. 340, fosse limitata al «riordino delle norme» e al «migliore coordinamento delle diverse disposizioni», e per avere in tal modo — irragionevolmente e, quindi, in violazione dell'art. 3 Cost. — sottoposto a organi giurisdizionali diversi, operanti con diversi moduli processuali, situazioni soggettive identiche in base al momento di proposizione della domanda giudiziale e consentito, inoltre, la «rinascita postuma» di diritti soggettivi che, nonostante la decadenza comminata dal citato art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, non si estinguerebbero se la domanda sia stata proposta dopo l'entrata in vigore dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, a differenza dei diritti fatti valere davanti al tribunale amministrativo regionale dopo il 15 settembre 2000, ma prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 2001;

che l'ordinanza del tribunale ordinario di Napoli (a) pone, per l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, la medesima questione (anche con riguardo all'art. 72, comma 1, lettera *bb*) quanto al travalicamento dei limiti della delega (art. 76 Cost.), rilevando, inoltre, che il sovraccarico di lavoro del giudice ordinario, così determinato, pregiudicherebbe il «giusto processo» di cui all'art. 111 Cost.; (b) solleva, quindi, questione di legittimità costituzionale, ove venga accolta la prima questione, dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 (se «reviviscente» a seguito della pronuncia), sia per aver questo travalicato i limiti della delega, conferita al Governo con la legge 15 marzo 1997, n. 59, prevedendo una decadenza con effetti di diritto sostanziale, sia per avere, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost., irrazionalmente disposto l'estinzione di diritti soggettivi in un tempo minore di quello prescrizione e determinato una disparità irragionevole di trattamento dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati; (c) propone, infine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 — per l'ipotesi si ritenga impossibile la «reviviscenza» dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 — nella parte in cui, in violazione degli artt. 76, 3 e 24 Cost., impone il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la tutela giurisdizionale;

che le questioni sollevate relativamente all'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 (da solo e in combinato disposto con l'art. 72, comma 1, lettera *bb*), del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001), per essere questa norma frutto di travalicamento dei limiti assegnati al Governo con la legge di delega n. 340 del 2000, muovono dal presupposto che la disciplina così introdotta diverga da quella di cui all'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, avendo trasformato quello del 15 settembre 2000 da termine previsto a pena di decadenza per l'esercizio del diritto di azione in termine che si limita a segnare il confine, relativamente a diritti scaturenti da fatti costitutivi anteriori al 30 giugno 1998, tra giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e giurisdizione ordinaria;

che tale presupposto interpretativo — certamente non avallato da questa Corte con ordinanze (n. 183 e n. 184 del 2002; n. 144 del 2003) che hanno disposto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, perché autonomamente valutassero la questione posta dal sopravvenire di una norma non avente «identica formulazione» della precedente — non solo appare erroneo, per la ragione che la diversa formulazione delle due norme si spiega agevolmente con la circostanza che la più antica (nel 1998) prevedeva una «futura» decadenza e la più recente (nel 2001) ne disciplina una già maturata al 15 settembre 2000, ma è anche contraddetto dal diritto vivente costituito

da numerose pronunce delle sezioni unite della Corte di cassazione (e recepito dal Consiglio di Stato), univoche nel ritenere che quello del 15 settembre 2000 fosse *ab origine*, e sia rimasto in seguito, un termine di decadenza con effetti sostanziali;

che, anche ove dubiti del rispetto dei limiti della delega, il giudice deve privilegiare, specie in presenza di un orientamento giurisprudenziale quale quello ricordato, l'interpretazione idonea a superare i dubbi di costituzionalità;

che la manifesta infondatezza della questione appena esaminata, da un lato, rende prive di fondamento, per le stesse ragioni, quelle sollevate sul medesimo art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 dalla Corte di appello di Catanzaro, in relazione all'art. 3 Cost., e sul combinato disposto degli artt. 69, comma 7, e 72, comma 1, lettera *bb*), del citato decreto legislativo dal tribunale ordinario di Napoli, in relazione all'art. 111 Cost., per l'«elevatissimo rischio di sovraccarico di contenzioso sul giudice ordinario», che deriverebbe dalla pretesa sussistenza della sua giurisdizione anche per le controversie relative al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, non azionate entro il 15 settembre 2000; e, dall'altro lato, assorbe la questione sollevata, sul presupposto dell'accoglimento della prima, dallo stesso tribunale relativamente all'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998;

che la questione sollevata, in via ulteriormente subordinata, dal tribunale ordinario di Napoli con riguardo all'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui prevede — in violazione degli artt. 76, 3 e 24 Cost. — il termine di decadenza del 15 settembre 2000, è manifestamente inammissibile, dal momento che il giudice ordinario adito, come nella specie, per controversia relativa a periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, deve limitarsi a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e non è chiamato a fare applicazione della norma che attribuisce al (solo) giudice munito di giurisdizione il potere di dichiarare la decadenza e di emettere la relativa sentenza di merito.

Visti gli artt. 26, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

1) *dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale ordinario di Napoli con l'ordinanza in epigrafe;*

2) *dichiara la manifesta infondatezza — assorbita ogni altra — delle questioni di legittimità costituzionale (a) dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Catanzaro, e (b) del combinato disposto degli artt. 69, comma 7, e 72, comma 1, lettera bb), del medesimo decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.

*Il Presidente:* ZAGREBELSKY

*Il redattore:* VACCARELLA

*Il cancelliere:* MELATTI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2004.

*Il cancelliere:* MELATTI

N. 215

*Ordinanza 5 - 6 luglio 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Dichiarazione congiunta dei coniugi - Sopravvenuta separazione o cessazione del vincolo coniugale - Avviso di accertamento in rettifica e relativa cartella di pagamento - Notifica al solo marito - Efficacia anche nei confronti della moglie e solidarietà nell'obbligazione tributaria - Lamentata lesione del diritto di difesa, ingiustificato e discriminatorio aggravamento della posizione della moglie - Omessa verifica della possibilità di interpretare diversamente la norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, terzo, quarto e quinto comma.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 53.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Gustavo ZAGREBELSKY;

*Giudici:* Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo, quarto e quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza del 12 maggio 2003 dalla Commissione tributaria provinciale di Torino sul ricorso proposto da Giani Simona contro l'Agenzia delle entrate — Ufficio di Chieri, iscritta al n. 782 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2004 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 12 maggio 2003, la Commissione tributaria provinciale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo, quarto e quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nella parte in cui prevede, in caso di dichiarazione congiunta dei redditi, «che l'avviso di accertamento in rettifica e la cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche notificati in capo al marito siano efficaci nei confronti della moglie», ancorché sia intervenuta «sentenza di separazione legale o di scioglimento del matrimonio», e che, anche in siffatta ipotesi, vi sia solidarietà fra coniugi nell'obbligazione tributaria per il pagamento di imposte, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito;

che oggetto del giudizio *a quo* è la legittimità di una cartella di pagamento, notificata ad una contribuente e da questa tempestivamente impugnata, contenente l'iscrizione a ruolo di una somma di danaro a titolo di IRPEF e contributo per il SSN per l'anno di imposta 1995;

che la cartella impugnata fa seguito ad un accertamento in rettifica effettuato nei confronti dell'ex marito della ricorrente;

che in epoca anteriore alla notificazione del suddetto avviso di accertamento era intervenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi *de quibus*;

che la Commissione tributaria provinciale di Torino considera rilevanti, ai fini della decisione, i commi terzo, quarto e quinto, dell'art. 17 della legge n. 114 del 1977, i quali prevedono, in caso di dichiarazione congiunta dei redditi, che la notificazione della cartella di pagamento e degli accertamenti sia eseguita nei confronti del solo marito e che i coniugi siano solidalmente responsabili per le somme iscritte a ruolo a carico del solo marito;

che il rimettente, sebbene riconosca in linea di principio che la *ratio* della detta disposizione stia nel consentire ai due coniugi una unica liquidazione di imposta, con conseguente semplificazione degli adempimenti tributari, ritiene che, pur nella interpretazione datane dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184 del 1989, la disciplina in questione non tuteli sufficientemente il diritto di difesa, così violando l'art. 24 della Costituzione;

che il giudice *a quo* argomenta tale contrasto in quanto, pur potendo la moglie contestare in giudizio, anche oltre gli ordinari termini, la pretesa tributaria concernente atti o fatti imputabili esclusivamente al marito, costei, per difendersi, è tenuta a ricostruire dati contabili e documenti fiscalmente rilevanti ai quali potrebbe non avere accesso, non essendo nella sua disponibilità materiale e giuridica;

che l'irragionevolezza della norma emergerebbe in tutta evidenza allorché l'accertamento intervenga dopo la separazione o il divorzio dei coniugi, poiché, per un verso, l'ordinamento prende atto del fatto che non si è più in presenza di un vincolo familiare, ma, per altro verso, obbliga la moglie separata, o la ex moglie, ad instaurare un giudizio, per opporsi ad una pretesa tributaria derivante da fatti a lei non imputabili, pur non avendo a disposizione gli strumenti per conoscere i fatti di causa;

che il rimettente censura l'art. 17 anche nella parte in cui prevede la responsabilità solidale fra i coniugi, ritenendolo in contrasto con gli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione;

che, ad avviso della Commissione tributaria, che pur richiama i precedenti provvedimenti con i quali la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni, la norma, dotata di una sua *ratio* in costanza di matrimonio, in difetto di tale condizione sarebbe illegittima, poiché impone alla moglie, separata o divorziata, di rispondere, a distanza di anni, delle obbligazioni tributarie del marito, aggravandone in maniera ingiustificata e discriminatoria la posizione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione;

che l'Avvocatura ricorda come la Corte abbia già scrutinato la norma impugnata anche riguardo alla sua applicazione in caso di sopravvenuta separazione dei coniugi, con provvedimenti che, in assenza di argomentazioni nuove, sciogliono i dubbi di costituzionalità sollevati, dovendo, infatti, ribadirsi:

che la dichiarazione congiunta dei redditi è una facoltà per i contribuenti, cui conseguono oneri e vantaggi per chi l'eserciti;

che la posizione della moglie, coobbligata in solido, sarebbe, comunque, garantita dal poter contestare anche nel merito, di fronte agli organi della giurisdizione tributaria, la obbligazione del coniuge entro i termini decorrenti dalla notifica dell'atto con il quale ella venga per la prima volta a conoscenza della pretesa tributaria nei suoi confronti;

che tale tutela non risulterebbe vanificata dalla eventuale separazione fra coniugi o dallo scioglimento del matrimonio, potendo ella acquisire, richiedendoli all'amministrazione finanziaria, gli atti a lei non notificati e presentare, in caso di tardiva acquisizione, motivi aggiunti di impugnazione ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992;

che, infine, il principio di capacità contributiva non escluderebbe ipotesi di solidarietà tributaria, purché il coobbligato non sia estraneo alla posizione giuridica del debitore principale.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Torino dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo, quarto e quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nella parte in cui tale disposizione prevede, nell'ipotesi — già disciplinata dal primo comma della medesima norma — di dichiarazione congiunta dei redditi, che, anche in caso di sopravvenuta separazione fra coniugi o di cessazione del vincolo coniugale, l'avviso di accertamento in rettifica e la relativa cartella di pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sebbene legittimamente notificati al solo marito, siano efficaci anche nei confronti della moglie, e che, anche in siffatta ipotesi, vi sia solidarietà fra coniugi nell'obbligazione tributaria per il pagamento di imposte, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito;

che il dubbio di costituzionalità sollevato dal giudice rimettente concerne evidentemente l'ipotesi in cui la responsabilità solidale del codichiarante non derivi immediatamente dalla dichiarazione dei redditi sottoscritta da entrambi i coniugi, ma da un successivo accertamento in rettifica concernente redditi propri dell'altro codichiarante;

che il rimettente, nel dubitare della legittimità costituzionale della norma, non ha, tuttavia, esaminato, avuto riguardo alla elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in materia, la possibilità di fornire una interpretazione della norma stessa diversa da quella sulla cui base la questione è prospettata;

che pertanto la questione — in quanto carente di motivazione in punto di non manifesta infondatezza — deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo, quarto e quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.

*Il Presidente:* ZAGREBELSKY

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* MELATTI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2004.

*Il cancelliere:* MELATTI

N. 216

*Ordinanza 5 - 6 luglio 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Dichiarazione congiunta dei coniugi - Sopravvenuta separazione o cessazione del vincolo coniugale - Avviso di accertamento in rettifica e relativa cartella di pagamento - Notifica al solo marito - Efficacia anche nei confronti della moglie e solidarietà nell'obbligazione tributaria - Lamentato contrasto con i principi contenuti nella legge n. 212 del 2000 - Legge carente della natura di norma interposta - Inidoneità dei parametri evocati a fondare il giudizio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17.
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 1, 6 e 7; Costituzione, artt. 3, 23, 24, 53 e 97.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Gustavo ZAGREBELSKY;

*Giudici:* Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza del 18 marzo 2003 dalla Commissione tributaria provinciale di Prato sul ricorso proposto da Bigozzi Luciana contro l'Agenzia delle entrate — Ufficio di Prato 2 ed altra, iscritta al n. 843 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2004 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Prato, con ordinanza del 18 marzo 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), «con riferimento agli artt. 1, 6 e 7 della legge n. 212 del 2000 in relazione agli artt. 3, 23, 53 e 97 ed anche all'art. 24 della Costituzione»;

che il giudizio *a quo* ha ad oggetto l'impugnativa di una cartella esattoriale per difetto degli atti presupposti e per carenza di motivazione;

che, per quanto risulta dall'ordinanza di rimessione, la cartella sarebbe stata emessa a seguito di avvisi di accertamento notificati al coniuge della ricorrente, in virtù della norma impugnata secondo la quale, nel caso di dichiarazione congiunta, gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati al marito;

che il rimettente dichiara di non ignorare che la norma censurata ha già più volte superato il vaglio di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, tuttavia, il quadro di riferimento sarebbe, a suo avviso, mutato a seguito della entrata in vigore della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), la quale, oltre a prevedere, all'art. 1, che la deroga o la modifica delle disposizioni in essa contenute debba essere espressa e mai frutto di una legge speciale, dispone, agli artt. 6 e 7, che sia assicurata dall'amministrazione l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati e che gli stessi siano adeguatamente motivati anche tramite l'allegazione degli atti presupposti eventualmente richiamati;

che la norma impugnata sarebbe in contrasto con tali principi, in quanto, in caso di dichiarazione congiunta dei redditi, esonera l'ufficio dall'onere di notificare l'avviso di accertamento ad uno dei coniugi e non prevede (in sede di notificazione alla moglie della cartella esattoriale) l'obbligo, quanto meno, di allegare all'atto ingiuntivo l'avviso di accertamento che sia stato precedentemente notificato solo al marito;

che di conseguenza la norma stessa violerebbe i precetti costituzionali di efficienza, correttezza e trasparenza della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, ed il principio di capacità contributiva, di cui all'art. 53 della Costituzione, «come codificati dall'art. 1 della richiamata legge n. 212 del 2000»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque di manifesta infondatezza della questione;

che, ad avviso della parte pubblica, la legge n. 212 del 2000 — meramente attuativa dei precetti costituzionali richiamati dal rimettente — non modificherebbe in alcun modo il quadro costituzionale alla stregua del quale la Corte ha più volte escluso l'illegittimità costituzionale della norma censurata;

che, in particolare, i principi enunciati dagli artt. 6 e 7 della suddetta legge costituirebbero parametro di valutazione della legittimità degli atti posti in essere dall'amministrazione finanziaria e non delle disposizioni legislative in materia tributaria;

che la questione, oltre che inammissibile per carenza di motivazione riguardo a tutti i parametri evocati, sarebbe perciò, nel merito, manifestamente infondata.

Considerato che il rimettente ravvisa l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nel contrasto con i principi enunciati negli artt. 1, 6 e 7 della successiva legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), implicitamente qualificati come norme interposte;

che siffatta qualificazione sembra fondarsi — senza, peraltro, alcuna espressa motivazione — sul solo dato testuale rappresentato dall'art. 1 della legge n. 212 del 2000, secondo cui «le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali»;

che la giurisprudenza di legittimità e la dottrina prevalente sono viceversa concordi nell'affermare che le disposizioni della legge n. 212 del 2000, proprio in ragione della loro qualificazione in termini di principi generali dell'ordinamento, rappresentano (non già norme interposte ma) criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria, anche antecedente;

che pertanto i parametri evocati non risultano idonei a fondare il giudizio di legittimità costituzionale, dovendo invece ritenersi che il giudice *a quo* possa eventualmente fare diretta applicazione della citata legge n. 212 del 2000, valutando la possibilità di una interpretazione adeguatrice della norma censurata, in senso conforme ai principi espressi dagli artt. 6 e 7;

che la questione risulta perciò manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 1, 6 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), e in relazione agli artt. 3, 23, 24, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Prato con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.

*Il Presidente:* ZAGREBELSKY

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* MELATTI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2004.

*Il cancelliere:* MELATTI

04C0848

N. 217

*Ordinanza 5 - 6 luglio 2004*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Insindacabilità - Processo per calunnia a carico di parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma - Riproposizione di conflitto già dichiarato inammissibile - Inammissibilità del ricorso.**

- Deliberazione della Camera dei deputati adottata il 15 dicembre 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Gustavo ZAGREBELSKY;

*Giudici:* Valerio ONIDA, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 15 dicembre 1998, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Tiziana Parenti il 4 e il 9 novembre 1994 agli ispettori del Ministero di grazia e giustizia, nell'ambito dell'inchiesta sulla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, promosso dal Tribunale di Roma, sezione quinta penale, con ricorso depositato il 28 marzo 2003 ed iscritto al n. 240 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2004 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ricorso-ordinanza del 13 febbraio 2003, depositato presso la cancelleria di questa Corte il 28 marzo 2003, nel corso di un processo per calunnia a carico della parlamentare Tiziana Parenti, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, chiedendo l'annullamento della deliberazione adottata il 15 dicembre 1998, secondo la quale i fatti ascritti al deputato Parenti concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale ricorrente premette che un precedente conflitto, sollevato, nel corso dello stesso procedimento, avverso la medesima deliberazione, è stato dichiarato inammissibile, con sentenza n. 206 del 2002, a causa della non compiuta prospettazione, nell'atto introduttivo, del *thema decidendum*;

che, tuttavia, trattandosi di decisione sulla sola ammissibilità, la riproposizione del conflitto non potrebbe — secondo il Tribunale — ritenersi preclusa;

che, nel merito, il medesimo Tribunale di Roma — riportando integralmente il contenuto del precedente ricorso — espone che i fatti oggetto del procedimento consistono nelle dichiarazioni rese dal deputato Tiziana Parenti in data 4 e 9 novembre 1994, allorché venne sentita dagli ispettori del Ministero di grazia e giustizia, nell'ambito dell'inchiesta che essi svolgevano sulla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, cui la stessa Parenti era addetta, quale sostituto procuratore, nel periodo oggetto delle indagini;

che il ruolo svolto dal deputato Parenti dinanzi all'autorità ispettiva sarebbe — ad avviso ancora del Tribunale — assimilabile a quello di persona informata sui fatti, con tutti gli obblighi scaturenti da tale veste, e che pertanto — diversamente da quanto ritenuto dalla Camera dei deputati — la sua condotta non sarebbe nella circostanza coperta dalla garanzia di insindacabilità di cui all'art. 68 della Costituzione.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), a delibare l'ammissibilità del ricorso;

che, in via pregiudiziale, deve rilevarsi come il Tribunale di Roma riproponga, in riferimento alla medesima deliberazione della Camera dei deputati del 15 dicembre 1998, il conflitto di attribuzione già dichiarato inammissibile, con sentenza n. 206 del 2002, per la mancanza, nell'atto introduttivo, di «una domanda consistente nella sostanziale richiesta di una pronuncia della Corte che dichiari non spettare alla Camera di appartenenza la valutazione contenuta nella delibera impugnata con conseguente annullamento della stessa delibera»;

che in tal modo il Tribunale di Roma pone in essere una situazione processuale in palese contrasto con quanto stabilito da questa Corte nella sentenza n. 116 del 2003 (e ribadito nelle ordinanze n. 40 del 2004, n. 358, n. 280, n. 277, n. 254, n. 247, n. 214, n. 189, n. 188 e n. 153 del 2003), secondo cui le finalità e particolarità dell'oggetto del conflitto di attribuzione tra poteri fanno emergere, nel quadro della disciplina della legge 11 marzo 1953, n. 87, «l'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti», ragion per cui non è ammissibile mantenere indefinitamente in sede processuale una situazione di conflittualità tra poteri, protraendo così *ad libitum* il ristabilimento della «certezza e definitività di rapporti»;

che, pertanto, deve essere esclusa, sulla base delle argomentazioni già svolte da questa Corte e che vengono qui ribadite, la riproponibilità (dopo una dichiarazione di inammissibilità) del conflitto in esame, che deve essere, conseguentemente, dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.

*Il Presidente:* ZAGREBELSKY

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* MELATTI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2004.

*Il cancelliere:* MELATTI

N. 218

*Ordinanza 5 - 6 luglio 2004*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Insindacabilità - Processo per diffamazione a mezzo stampa a carico di parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso e disposizione degli atti conseguenti.**

- Deliberazione della Camera dei deputati adottata il 19 settembre 2001.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Gustavo ZAGREBELSKY;

*Giudici:* Valerio ONIDA, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 19 settembre 2001 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Gianfranco Micciché nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso dal Tribunale di Roma — sezione VII penale, con ricorso depositato il 21 marzo 2003 ed iscritto al n. 239 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2004 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 21 marzo 2003, il Tribunale di Roma — sezione VII penale, nel corso di un procedimento penale instaurato nei confronti dell'on. Gianfranco Micciché, per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno del dott. Giancarlo Caselli, Procuratore della Repubblica di Palermo, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata dall'Assemblea il 19 settembre 2001, con la quale è stato dichiarato, in conformità alla proposta della Giunta, che i fatti per i quali è in corso il processo a carico dell'on. Micciché concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il giudice ricorrente espone che le dichiarazioni per le quali è in corso il procedimento penale sono state rese dall'on. Micciché nel corso di una intervista al periodico «*Liberale*»;

che, ad avviso del medesimo ricorrente, la deliberazione della Camera dei deputati sarebbe lesiva delle proprie attribuzioni costituzionali a causa della mancanza del nesso funzionale tra le opinioni espresse dall'on. Micciché e l'attività parlamentare;

che, pertanto, il Tribunale chiede che la Corte dichiari che non spetta alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse dall'on. Micciché nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, ed annulli la deliberazione adottata dalla stessa Camera il 19 settembre 2001.

Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, a norma dell'articolo 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare esclusivamente l'ammissibilità del ricorso, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Tribunale di Roma a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene;

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'adozione, da parte della Camera dei deputati, della menzionata deliberazione di insindacabilità;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva, anche in ordine all'ammissibilità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riservato ogni definitivo giudizio,*

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma - sezione VII penale, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto indicato in epigrafe;*

*Dispone:*

*a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma - sezione VII penale, ricorrente;*

*b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.

*Il Presidente:* ZAGREBELSKY

*Il redattore:* MADDALENA

*Il cancelliere:* MELATTI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2004.

*Il cancelliere:* MELATTI

N. 219

Sentenza 7 - 9 luglio 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Limite massimo di pena detentiva entro cui opera l'istituto - Aumento da due a cinque anni - Ritenuta irragionevolezza, contrasto con il principio della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti - Non fondatezza della questione.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Disciplina transitoria - Possibilità di formulare la richiesta anche nei dibattimenti già in corso - Ritenuta irragionevolezza, violazione dei principi costituzionali sulla pena - Non fondatezza della questione.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1 e 2, in relazione all'art. 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Disciplina transitoria - Valutazione dell'imputato sull'opportunità di formulare la richiesta - Sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni decorrente dalla prima udienza successiva all'entrata in vigore della legge - Ritenuta irragionevolezza e lesione del principio della ragionevole durata del processo - Non fondatezza della questione.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1 e 2, in relazione all'art. 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Disciplina transitoria - Possibilità di formulare la richiesta anche per reati già patteggiabili e per i quali l'imputato non aveva presentato alcuna richiesta - Ritenuta irragionevolezza e lesione del principio della ragionevole durata del processo - Non fondatezza della questione.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Disciplina transitoria - Operatività nei confronti dei procedimenti a citazione diretta e del giudizio abbreviato - Mancata previsione - Ritenuta irragionevolezza, disparità di trattamento rispetto agli imputati tratti a giudizio a seguito di udienza preliminare, lesione del diritto di difesa e del principio della ragionevole durata del processo - Omessa verifica della possibilità di adottare una interpretazione conforme a Costituzione - Inammissibilità della questione.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Gustavo ZAGREBELSKY;

*Giudici:* Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale: dell'art. 5, commi 1 e 2, in relazione all'art. 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Firenze con ordinanze in data 10 luglio (2 ordinanze), 8 luglio (2 ordinanze), 10 luglio, 3 luglio e 15 luglio, dal Tribunale di Torino con ordinanza in data

7 luglio e dal Tribunale di Firenze con ordinanze in data 23 e 25 settembre e 9 ottobre 2003, rispettivamente iscritte al n. 747, al n. 775, al n. 785, al n. 839, al n. 917, al n. 918, al n. 921, al n. 922, al n. 1059, al n. 1195 e al n. 1196 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, n. 39, n. 40, n. 43, n. 45, n. 46 e n. 50, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003 e n. 4, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2004; degli artt. 1, comma 1, e 5, commi 1, 2 e 3, della predetta legge 12 giugno 2003, n. 134, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Roma con ordinanze in data 14 luglio, 1<sup>o</sup> luglio (2 ordinanze) e 30 giugno 2003 (2 ordinanze), rispettivamente iscritte al n. 865, al n. 866, al n. 867, al n. 1060 e al n. 1061 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44 e n. 50, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003; dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della predetta legge 12 giugno 2003, n. 134, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Torre Annunziata con ordinanza in data 17 luglio 2003, dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, con ordinanza in data 15 luglio 2003 e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara con ordinanze in data 1<sup>o</sup> agosto e 19 settembre 2003, rispettivamente iscritte al n. 784, al n. 872, al n. 904 e al n. 1016 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, n. 44, n. 45 e n. 48, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Con dieci ordinanze di analogo tenore in data 3 luglio (r.o. n. 918 del 2003), 8 luglio (r.o. n. 785 e n. 839 del 2003), 10 luglio (r.o. n. 747, n. 775 e n. 917 del 2003), 15 luglio (r.o. n. 921 del 2003), 23 e 25 settembre (r.o. n. 1059 e n. 1195 del 2003) e 9 ottobre del 2003 (r.o. n. 1196 del 2003), il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, in relazione all'art. 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), ritenendo che la disciplina transitoria prevista nell'art. 5 citato violi gli artt. 3 e 111 della Costituzione nella parte in cui consente la formulazione della richiesta di applicazione della pena «oltre il termine fissato dall'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale», nonché nella parte in cui «impone, su richiesta dell'imputato, una sospensione di quarantacinque giorni, fissando il termine di decorrenza dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della legge».

In tutti i giudizi *a quibus* il rimettente procede nei confronti di imputati che, nel corso di dibattimenti già iniziati, hanno chiesto, personalmente o a mezzo del difensore, la sospensione del processo a norma dell'art. 5 della legge n. 134 del 2003.

Nel merito, quanto alla disciplina che «consente di formulare la richiesta oltre il termine fissato dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen.», il rimettente osserva che, introducendo l'istituto del patteggiamento, il legislatore ha perseguito uno scopo deflativo: in cambio del risparmio «in termini di tempo, di risorse umane e finanziarie» rispetto al rito ordinario, l'imputato gode di un trattamento sanzionatorio più favorevole. La disposizione transitoria, consentendo che la richiesta di applicazione della pena sia presentata anche quando il dibattimento è in fase avanzata, senza alcun limite temporale, contrasterebbe perciò con gli artt. 3 e 111 Cost., in quanto frustrerebbe le finalità deflative dell'istituto e l'esigenza di rapida definizione del processo valorizzata dall'art. 111 Cost.

La disposizione censurata, nella parte in cui impone una sospensione di quarantacinque giorni a fronte della semplice richiesta dell'imputato, contrasterebbe inoltre con il principio della ragionevole durata del processo, che costituisce garanzia non solo per il singolo imputato, ma per tutte le altre parti processuali e per la collettività in generale.

Secondo il rimettente, difatti, se in un processo con più imputati uno solo chiede la sospensione, il giudice dovrebbe, se è possibile, separare *ex art. 18, comma 1, lettera b)*, cod. proc. pen. la posizione del richiedente e proseguire il giudizio nei confronti dei coimputati: in tal caso, se l'imputato non chiederà poi il rito alternativo, la separazione avrà prodotto soltanto un inutile dispendio di energie e di attività processuale; se l'interessato avanzerà invece richiesta di patteggiamento, l'applicazione della pena nei confronti del richiedente renderà il giudice incompatibile a giudicare i coimputati, mentre il rigetto della richiesta lo renderebbe comunque incompatibile a giudicare l'imputato. Il processo dovrebbe perciò in ogni caso iniziare *ex novo* innanzi ad altro giudice, con una dilatazione dei tempi processuali tanto più evidente quanto più «avanzato» sia lo stato dell'istruzione dibattimentale.

L'applicazione della pena in corso di giudizio sacrificerebbe anche l'esercizio del diritto di azione della parte civile costituita. Nonostante l'attività processuale svolta, la parte civile potrebbe ottenere solo la condanna dell'imputato alle spese processuali, in violazione dei principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo, sanciti dagli artt. 3 e 111 Cost.

Infine, anche la fissazione del termine per la proposizione della richiesta dell'imputato nella prima udienza utile successiva alla pubblicazione della legge, anziché a far data dall'entrata in vigore di questa, contrasterebbe con l'art. 3 Cost. e con il principio di ragionevole durata del processo. Secondo il rimettente, infatti, ogni imputato, proprio perché obbligatoriamente assistito da un difensore, è in grado di valutare l'opportunità di avvalersi della facoltà di chiedere la pena concordata fin dal momento in cui la legge è pubblicata. La costante assistenza della difesa tecnica avrebbe perciò dovuto consigliare di collocare l'opzione per il rito alternativo nella prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della legge, nell'assoluto rispetto dell'art. 24 Cost. L'ulteriore *spatium deliberandi* accordato all'imputato dalla disposizione in esame sarebbe perciò istituto affatto «singolare», lesivo senza alcuna necessità del principio della ragionevole durata del processo.

1.1. — È intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.

Ad avviso dell'Avvocatura, la normativa sul così detto «patteggiamento allargato» è frutto di una scelta del legislatore, effettuata a fini deflativi, del tutto ragionevole se si considera che la sentenza di patteggiamento non è di regola appellabile — salvo per il pubblico ministero in caso di dissenso — e che il termine di cui all'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. può essere oltrepassato solo in via transitoria; inoltre la richiesta di applicazione della pena, ove sia stata già presentata e respinta in precedenza, deve necessariamente essere «nuova», «non potendosi riproporre una richiesta analoga».

Anche l'art. 111 Cost. sarebbe richiamato impropriamente, non solo perché l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta «non sembra rientrare nei casi contemplati dall'art. 111 della Costituzione che, ove correttamente letto, riguarda la fase dibattimentale», ma anche perché durante la sospensione non decorrono i termini di prescrizione e di custodia cautelare.

2. — Con ordinanza del 7 luglio 2003 (r.o. n. 922 del 2003) il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 134 del 2003, delimitandola alla parte in cui tali norme dettano una disciplina transitoria applicabile anche nei processi in corso di trattazione in dibattimento «per reati che sarebbero già stati prima patteggiabili ad una pena contenuta entro i due anni di reclusione ed in cui l'imputato non aveva presentato alcuna proposta in tal senso», e prevedono che il termine di sospensione di quarantacinque giorni decorre, in tali processi, dalla prima udienza utile, anziché dall'entrata in vigore della legge.

Il rimettente premette che durante la fase dell'istruzione dibattimentale il pubblico ministero ha formulato richiesta di applicazione della pena nella misura di un anno e sei mesi di reclusione e trecento euro di multa *ex* artt. 444, comma 1, cod. proc. pen. e 5, comma 1, della legge n. 134 del 2003, essendo già decorsi «i termini previsti dagli artt. 446, comma 1, e 555, comma 2, cod. proc. pen.». Conseguentemente il difensore dell'imputato, il quale, pur avendone l'opportunità, non aveva in precedenza avanzato alcuna richiesta di patteggiamento, ha chiesto la sospensione del dibattimento «per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità» di aderire alla richiesta del pubblico ministero.

Il giudice *a quo* ritiene che la disciplina censurata violi il principio di ragionevolezza e il principio di ragionevole durata del processo, sulla base di argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle svolte dai Tribunali di Firenze e di Roma, sottolineando tuttavia i profili di illegittimità costituzionale discendenti dalla «generalizzata restituzione in termini per la proposizione (o riproposizione) della richiesta di patteggiamento anche per reati in precedenza patteggiabili con pena contenuta entro i due anni di reclusione ed anche nei casi in cui l'imputato non abbia mai manifestato in passato la volontà di accedere al patteggiamento e sia stato, di conseguenza, dichiarato aperto il dibattimento».

Secondo il rimettente, infatti, la possibilità di proporre istanza di applicazione della pena *ex* art. 444 cod. proc. pen. in misura non superiore a due anni di reclusione, già prevista prima dell'entrata in vigore della legge n. 134 del 2003, non è stata minimamente incisa dalla nuova legge, che non ha introdotto un «nuovo» istituto (vale a dire una sorta di «terzo» rito alternativo), ma lo ha più semplicemente «ridisegnato [...], ampliandone l'ambito di applicazione» e tracciando «un'inedita linea di demarcazione rappresentata dalla negoziazione di una pena detentiva non superiore ai due anni», in relazione alla quale sono rimasti inalterati sia «l'operatività dei benefici originariamente collegati alla scelta del rito», sia l'«accesso indiscriminato al patteggiamento, senza limitazioni cioè legate al tipo del reato o del suo autore».

Ciononostante, la disciplina transitoria non solo prevede una «indiscriminata rimessione in termini nei confronti di tutti gli imputati, per tutti i reati ed in relazione a tutti i processi in corso, a prescindere dalla fase processuale in cui si trovano e, dunque, anche in fase di discussione», ma impone che a semplice richiesta sia concessa una sospensione del dibattimento di ben quarantacinque giorni anche a favore di chi «non ha mai presentato nei termini di cui agli artt. 446, comma 1, e 555, comma 2, cod. proc. pen. la benché minima proposta di patteggiamento», dimostrando «nei fatti» di non nutrire alcun interesse per tale rito. Con ciò realizzando, nella sostanza, un ingiustificato allungamento dei tempi processuali, contrario alla *ratio* del rito alternativo e «opposto a quello dichiaratamente perseguito dal legislatore».

3. — Con due ordinanze di identico contenuto in data 30 giugno 2003 (r.o. n. 1060 e n. 1061 del 2003), il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della legge n. 134 del 2003, in parte coincidenti con le precedenti.

Il rimettente, premesso che nel corso del dibattimento alcuni degli imputati hanno chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 134 del 2003, rileva, quanto all'art. 5, comma 1, che l'istituto del patteggiamento ha finalità deflative e carattere «premiale»; che l'eliminazione del limite temporale di cui all'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. e la conseguente facoltà delle parti di richiedere l'applicazione della pena nei processi penali nei quali il dibattimento è in corso, consentirebbe invece, del tutto irragionevolmente, di ridurre la pena anche nei casi in cui è stata compiuta una intensa attività istruttoria, senza alcun «risparmio» per lo Stato.

La disciplina del comma 2 del medesimo art. 5 violerebbe inoltre l'art. 111 Cost. e, in particolare, il principio della ragionevole durata del processo, in quanto all'imputato è accordato un termine così ampio da non trovare alcuna plausibile giustificazione, tanto più se posto a confronto con le cadenze, estremamente ravvicinate, imposte per la celebrazione del dibattimento dall'art. 477 cod. proc. pen. o con il termine di quindici giorni per la richiesta di patteggiamento a seguito di giudizio immediato.

Analogamente al Tribunale di Firenze, anche il Tribunale di Roma ritiene inoltre che, qualora la richiesta di sospensione sia presentata solo da alcuni imputati, la necessaria separazione delle posizioni degli altri potrebbe rivelarsi del tutto inutile ove alla sospensione non faccia poi seguito una effettiva richiesta di patteggiamento, ovvero, a seconda dei casi, renderebbe il giudice incompatibile a giudicare gli altri coimputati o il richiedente.

Del pari irragionevole sarebbe poi il decorso del termine di sospensione non già dall'entrata in vigore della legge, ma dalla prima udienza utile successiva alla sua data di pubblicazione, malgrado la sede dibattimentale in cui si colloca la richiesta sia garantita dalla partecipazione necessaria del difensore.

Anche il giudice *a quo* sottolinea, infine, che la richiesta di applicazione della pena, quando interviene nel corso del dibattimento, non consente alla parte civile di ottenere una sollecita decisione.

Quanto all'art. 1 della legge n. 134 del 2003, il rimettente ritiene che «con la norma in esame si sottrae al giudizio di cognizione piena una serie di reati di notevole gravità [...] riducendo il sistema penale e processuale a un luogo di negoziazione che svilisce la funzione giurisdizionale», così determinando del tutto irragionevolmente un evidente contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova e con il principio secondo cui il processo deve essere celebrato pubblicamente, trasformando in principio generale l'eccezione prevista nell'art. 111, quinto comma, Cost.

3.1. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate, riproponendo argomentazioni analoghe a quelle prospettate nell'atto di intervento depositato in relazione all'ordinanza del Tribunale di Firenze n. 747 del registro ordinanze del 2003. In particolare, con riferimento alla asserita lesione della posizione della parte civile costituita, l'Avvocatura rileva che, anche prima della modifica dell'istituto, la presentazione di un'istanza di patteggiamento precludeva al giudice la decisione sulla domanda della parte civile.

4. — Analoghe questioni di legittimità costituzionale, concernenti l'art. 1, comma 1, e l'art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 134 del 2003, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., sono state sollevate dal Tribunale di Roma con altre due ordinanze identiche in data 1° luglio 2003 (r.o. n. 866 e n. 867 del 2003).

Anche nei giudizi *a quibus* solo alcuni imputati hanno chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 134 del 2003.

Nel merito, il rimettente, con particolare riferimento al nocumento recato alla parte civile dalla normativa censurata, sottolinea che la sentenza n. 443 del 1990, che ha ritenuto conforme a Costituzione l'esclusione della



parte civile nel rito patteggiato, aveva preso in considerazione il sistema «ordinario» di applicazione della pena e non già una normativa transitoria che, invece, consente l'applicazione della pena anche in corso di dibattimento, quando cioè la parte civile ha già compiutamente esercitato il suo diritto.

4.1. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente all'atto di intervento già depositato in relazione all'ordinanza del Tribunale di Firenze iscritta al n. 747 del registro ordinanze del 2003.

5. — Con ordinanza in data 14 luglio 2003 (r.o. n. 865 del 2003) il Tribunale di Roma dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 134 del 2003, in riferimento non solo agli artt. 3 e 111 Cost., ma anche all'art. 27 Cost.

Per quanto concerne gli artt. 3 e 111 Cost. il rimettente prospetta argomentazioni del tutto analoghe a quelle contenute nelle ordinanze iscritte al n. 866 e al n. 867 del r.o. del 2003, ma ritiene che la prevista riduzione «premiata» fino a un terzo della pena, senza alcuna «contropartita» o «rinuncia» da parte dell'imputato — nei cui confronti potrebbe essere stato celebrato anche per intero il dibattimento — violi anche l'art. 27 Cost.

5.1. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente all'atto di intervento già depositato in relazione all'ordinanza del Tribunale di Firenze n. 747 del registro ordinanze del 2003.

6. — Con due ordinanze di identico contenuto in data 1<sup>o</sup> agosto (r.o. n. 904 del 2003) e 19 settembre 2003 (r.o. n. 1016 del 2003) il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della legge n. 134 del 2003, nella parte in cui non consente all'imputato di chiedere nei giudizi abbreviati in corso alla data di entrata in vigore della legge la sospensione del procedimento al fine di valutare l'opportunità di formulare richiesta di applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., come modificato dalla stessa legge.

Il rimettente premette che in entrambi i procedimenti gli imputati, ammessi al rito abbreviato, avevano formulato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge, richiesta di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 134 del 2003.

Nel merito, richiamato il contenuto delle disposizioni censurate, il rimettente osserva come faccia in esse difetto qualsiasi richiamo ai giudizi abbreviati in corso al momento dell'entrata in vigore della legge e come il tenore letterale delle norme, là dove fanno riferimento ai «processi penali in corso di dibattimento» e non (genericamente) ai «giudizi in corso», sembri non consentire l'applicazione della disciplina transitoria nei confronti degli imputati che hanno «formulato richiesta di definizione del procedimento con il rito abbreviato», sebbene ciò contraddica le intenzioni deflative del legislatore.

Tale esclusione, non superabile neppure in via interpretativa, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., «in quanto crea una disparità di trattamento tra imputati che si trovino in dibattimento e quelli che abbiano già formulato istanza di rito abbreviato e per i quali sia comunque ancora in corso il giudizio», e violerebbe i principi del giusto processo.

6.1. — In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Nel giudizio instaurato con l'ordinanza iscritta al n. 904 del 2003 l'Avvocatura si riporta all'atto di intervento depositato in relazione all'ordinanza del Tribunale di Firenze iscritta n. 747 del registro ordinanze del 2003; per quanto riguarda l'ordinanza iscritta al n. 1016 del registro ordinanze del 2003 l'Avvocatura con separato atto di intervento chiede che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

7. — Il Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza del 17 luglio 2003 (r.o. n. 784 del 2003), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 134 del 2003, nella parte in cui non include i giudizi instaurati con citazione diretta tra i procedimenti in corso nei quali è possibile formulare richiesta di applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., come modificato dalla stessa legge.

Il rimettente, investito del giudizio a seguito di citazione diretta *ex art.* 550 cod. proc. pen., premesso che l'imputato ha formulato richiesta di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 134 del 2003, rileva che la richiesta non può essere accolta in quanto l'art. 5, comma 1, prevede che la richiesta di applicazione della pena può essere formulata «anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali alla data di entrata in vigore della legge risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale». Ma tale termine si riferisce alla presentazione della richiesta di patteggiamento rispettivamente nel

corso dell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, e non anche al termine stabilito dall'art. 555, comma 2, cod. proc. pen. in relazione ai procedimenti a citazione diretta. L'applicazione della disciplina transitoria sarebbe perciò esclusa nei giudizi a citazione diretta in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Ad avviso del rimettente tale preclusione non sarebbe superabile in via interpretativa, stante il carattere eccezionale della disposizione censurata, che presenta i «connotati tipici della disposizione transitoria» ed è caratterizzata da contenuti di tale peculiarità rispetto sia alla precedente che alla nuova disciplina a regime da non poter essere estesa a situazioni diverse da quelle prese espressamente in considerazione.

Così interpretata, la norma si porrebbe però in contrasto in primo luogo con l'art. 3 Cost., «sia perché intrinsecamente contraddittoria, sia perché immotivatamente distonica rispetto a previsioni normative pregresse intervenute con analoga finalità deflativa, sia infine perché introduttiva di evidenti e non giustificate disparità di trattamento tra posizioni omogenee».

La scelta di restringere la facoltà di chiedere la sospensione del procedimento e l'applicazione della pena solo ad alcune categorie di procedimenti sarebbe priva di qualsiasi giustificazione, tanto più ove si consideri che le più ampie possibilità di accesso alle sanzioni sostitutive delle pene detentive previste dalla legge n. 134 del 2003 riguardano proprio i procedimenti a citazione diretta.

Il rimettente evidenzia inoltre che in precedenti occasioni (artt. 223 e 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e art. 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144) il legislatore, nell'introdurre una disciplina transitoria volta a regolare l'immediata applicabilità della nuova normativa, ha avuto riguardo non al «tipo» di procedimento, bensì soltanto alla «fase» del procedimento stesso.

L'attuale scelta operata dal legislatore non sarebbe peraltro assistita da alcuna giustificazione, ponendosi anzi in contrasto con «le finalità deflative che (parallelamente a quelle transitorie) mira a realizzare».

Infine, la norma censurata violerebbe anche l'art. 24 Cost. «dal momento che limita illegittimamente l'estensione del diritto di difesa», privando i soggetti tratti a giudizio con citazione diretta della possibilità di accedere al patteggiamento e di godere quindi di un trattamento sanzionatorio più mite, come consentito invece agli altri imputati.

7.1. — Con altra ordinanza del 15 luglio 2003 (r.o. n. 872 del 2003) il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale in riferimento anche all'art. 111, secondo comma, Cost. Al riguardo il rimettente, richiamate le sentenze con le quali la Corte costituzionale ha affermato che, rispetto al dibattimento, la definizione del processo con riti alternativi consente comunque, in coerenza con il disposto dell'art. 111 Cost., un sensibile risparmio di tempo e risorse, ritiene che da tale affermazione possa ricavarsi il principio secondo cui «va valorizzato qualsiasi (legittimo) meccanismo di riduzione della durata dei processi».

La disposizione transitoria in esame, nella parte in cui non comprende anche i giudizi instaurati ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., si porrebbe quindi in contrasto con il principio della durata ragionevole del processo perché, non rendendo possibile il ricorso al patteggiamento nelle situazioni indicate, ostacola la rapida definizione dei processi.

7.2. — In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi all'atto di intervento depositato nel giudizio instaurato con l'ordinanza del Tribunale di Firenze iscritta n. 747 del registro ordinanze del 2003.

#### *Considerato in diritto*

1. — Le varie questioni sollevate dai rimettenti in relazione agli artt. 1 e 5 della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), si riferiscono:

alcune, alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, della legge citata all'art. 444 del codice di procedura penale, con particolare riferimento all'aumento da due a cinque anni del tetto di pena entro il quale opera l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti;

altre, alla disciplina transitoria contenuta nei commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge citata, anche in riferimento all'art. 1 della medesima legge, e in particolare alle previsioni che riconoscono alle parti la facoltà di presentare richiesta di applicazione della pena anche quando alla data di entrata in vigore della legge risultino decorsi i termini ordinari, e consentono all'imputato di chiedere la sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità di chiedere il patteggiamento;

le ultime, infine, alla disciplina transitoria contenuta nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 della legge citata, nella parte in cui la disciplina stessa non si applica nel giudizio abbreviato e nel procedimento a citazione diretta.

Poiché tutte le questioni riguardano le modifiche apportate all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti dalla legge n. 134 del 2003 e in particolare le disposizioni transitorie che regolano l'applicazione delle nuove norme ai processi in corso, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi, per la loro definizione con un'unica pronuncia.

2. — La disciplina contenuta nell'art. 1 della legge n. 134 del 2003 è censurata dal Tribunale di Roma (r.o. n. 865, n. 866, n. 867, n. 1060 e n. 1061 del 2003) in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, consentendo alle parti di chiedere al giudice l'applicazione di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e della diminuzione fino a un terzo, non supera cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, e così sottraendo all'ordinario giudizio di cognizione una serie di reati di notevole gravità e «riducendo il sistema penale e processuale a un luogo di negoziazione che svilisce la funzione giurisdizionale», determina, del tutto irragionevolmente, un evidente contrasto con il principio della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti, trasformando in principio generale l'eccezione prevista dall'art. 111, quinto comma, Cost.

2.1. — La questione non è fondata.

2.2. — L'innalzamento da due a cinque anni della pena detentiva che può essere oggetto di patteggiamento a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. costituisce certamente un notevole potenziamento di questa forma di «giustizia negoziata». Per le pene detentive superiori a due anni, il legislatore ha peraltro previsto una serie di limitazioni di carattere sia oggettivo che soggettivo, volte a restringere la sfera di operatività dell'istituto, ed ha escluso alcuni degli effetti premiali che continuano invece a connotare l'applicazione della pena non superiore a due anni.

Il comma 1-*bis* del nuovo testo dell'art. 444 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1 della legge n. 134 del 2003, stabilisce infatti che, qualora la pena detentiva superi i due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, sono esclusi dal patteggiamento i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* cod. proc. pen. — cioè per i delitti espressione di gravi forme di criminalità organizzata ovvero commessi con finalità di terrorismo — e i procedimenti nei confronti dei soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale.

Quanto agli effetti premiali, a seguito delle modifiche introdotte nell'art. 445, commi 1 e 2, cod. proc. pen. dall'art. 2 della legge n. 134 del 2003, l'esenzione dal pagamento delle spese processuali, il divieto di applicare pene accessorie e misure di sicurezza (ad eccezione della confisca nei casi di cui all'art. 240 cod. pen.) e l'estinzione del reato nei termini rispettivamente previsti per i delitti e per le contravvenzioni operano solo nei casi in cui la pena detentiva non superi i due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria.

Rimangono inoltre fermi i meccanismi di «filtro» e di controllo rispettivamente affidati al pubblico ministero, che continua ad essere chiamato ad esprimere il consenso in caso di richiesta presentata dall'imputato, e al giudice, deputato a verificare, a norma dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., non solo la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell'applicazione e della comparazione delle circostanze, ma anche la congruità della pena indicata dalle parti.

Proprio le cautele adottate dal legislatore nel prevedere le ipotesi di esclusione oggettiva e soggettiva in relazione alla gravità dei reati ed ai casi di pericolosità qualificata e la non operatività di importanti effetti premiali consentono di ritenere, alla luce della disciplina complessiva risultante dalle modifiche recate dalla legge n. 134 del 2003, che la scelta di ampliare l'ambito di operatività del patteggiamento, certamente rientrante nella sfera della discrezionalità del legislatore, non è stata esercitata in maniera manifestamente irragionevole.

Sotto questo profilo, risultano prive di fondamento anche le censure sollevate in riferimento all'art. 111 Cost., ma sostanzialmente incentrate sul rilievo che la deroga al principio del contraddittorio introdotta dalla nuova disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti esorbiti dai limiti della ragionevolezza; limiti che invece questa Corte, per quanto sopra esposto, ritiene siano stati rispettati.

3. — La disciplina transitoria, prevista dall'art. 5, commi 1, 2 e 3 (quest'ultimo richiamato solo nelle ordinanze n. 1060 e n. 1061 del 2003, peraltro senza alcuna motivazione), della legge n. 134 del 2003, è censurata in

tutte le ordinanze dei Tribunali di Firenze, di Roma e di Torino (ad eccezione dell'ordinanza iscritta al n. 922 del registro ordinanze del 2003), nella parte in cui consente all'imputato o al suo difensore, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge, di formulare richiesta di applicazione della pena anche nei processi nei quali è già in corso il dibattimento; nonché nella parte in cui impone al giudice, su richiesta dell'imputato, di sospendere il dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per consentire a quest'ultimo di valutare l'opportunità di formulare la richiesta di applicazione della pena, così assegnando all'imputato uno *spatium deliberandi* che decorre dalla prima udienza successiva all'entrata in vigore della legge anziché dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Ad avviso dei rimettenti le disposizioni censurate violerebbero:

l'art. 3 Cost., per l'irragionevolezza di una scelta legislativa che prevede la possibilità di presentare la richiesta di patteggiamento anche nei dibattimenti già in corso e quindi anche ove sia già stata compiuta una intensa attività istruttoria, così frustrando le finalità deflative dell'istituto e concedendo un trattamento di favore all'imputato senza alcun risparmio di risorse per lo Stato;

l'art. 27 Cost., in quanto il «premio» della riduzione della pena sino ad un terzo quando il dibattimento è stato celebrato pressoché per intero sarebbe «concesso» all'imputato senza alcuna contropartita;

gli artt. 111 e 3 Cost., per l'irragionevole ampiezza del termine non inferiore a quarantacinque giorni concesso all'imputato, per di più riferito alla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della legge, cioè ad una sede, come quella dibattimentale, garantita dalla partecipazione necessaria del difensore.

Irragionevolezza, quest'ultima, tanto più evidente nei processi con pluralità di imputati in quanto, qualora la richiesta di sospensione sia presentata solo da alcuni, ove alla sospensione non faccia seguito un'effettiva richiesta di applicazione della pena, la separazione delle posizioni processuali degli altri imputati potrebbe rivelarsi del tutto inutile; ove invece la richiesta di patteggiamento venga effettivamente presentata da coloro che avevano chiesto la sospensione, il suo accoglimento renderebbe il giudice incompatibile a giudicare gli altri imputati, mentre il rigetto lo renderebbe incompatibile a giudicare gli imputati che hanno presentato la richiesta. Sicché il processo dovrebbe comunque e in ogni caso ricominciare *ex novo* per alcuni.

Infine, sempre con riferimento al principio della ragionevole durata del processo, i rimettenti lamentano che la richiesta di applicazione della pena, ove intervenga nel corso del dibattimento, precluderebbe alla parte civile che «ha già esercitato il proprio diritto di azione» di ottenere una sollecita decisione.

Nell'ordinanza del Tribunale di Torino iscritta al n. 922 del registro ordinanze del 2003, la disciplina transitoria sopra descritta è censurata — in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. e sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte nelle altre ordinanze dei Tribunali di Firenze e di Roma — in quanto consente di formulare la richiesta di applicazione della pena anche per reati che già prima della riforma sarebbero stati «patteggiabili» e per i quali l'imputato non aveva presentato alcuna richiesta. In particolare, ad avviso del rimettente la legge n. 134 del 2003 non ha introdotto un nuovo istituto, ma ha semplicemente ampliato l'ambito di operatività del patteggiamento originario, lasciando inalterati, in relazione alle pene detentive non superiori a due anni, sia l'accesso indiscriminato al rito, senza limitazioni legate al tipo di reato o alla qualificazione soggettiva del suo autore, sia l'applicazione dei benefici premiali, rendendo così del tutto priva di ragionevolezza la indiscriminata remissione in termini e la sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni anche per chi in precedenza non aveva presentato alcuna richiesta di applicazione della pena.

3.1. — Le questioni non sono fondate.

3.2. — Premesso che, alla stregua del costante orientamento di questa Corte, il legislatore gode di ampia discrezionalità nel regolare nei processi in corso gli effetti temporali di nuovi istituti ovvero delle modificazioni introdotte in istituti già esistenti, e che le relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure di illegittimità costituzionale (v., da ultimo, sentenza n. 381 del 2001, nonché, con specifico riferimento al regime transitorio introdotto a seguito di modifiche concernenti i riti alternativi, ordinanze n. 222 del 2002, n. 432 e n. 220 del 2001), la possibilità di presentare richiesta di patteggiamento anche quando alla data di entrata in vigore della nuova disciplina risulti decorso il relativo termine non si pone in contraddizione né con le finalità deflative che ispirano questo rito alternativo, né con il principio della ragionevole durata del processo.

Anche nei casi in cui l'istruzione dibattimentale sia già in fase avanzata, il ricorso all'istituto del patteggiamento è infatti in grado di assicurare una notevole accelerazione rispetto alle scadenze del procedimento ordinario

(per analoghe considerazioni svolte in riferimento alla nuova disciplina del giudizio abbreviato v. sentenza n. 115 del 2001), sia perché l'accordo tra le parti ne provoca l'immediata conclusione, sia per i consistenti limiti all'appellabilità della sentenza (v. sentenza n. 288 del 1997) stabiliti dall'art. 448, comma 2, cod. proc. pen.

Sotto questo profilo, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla pertinenza del parametro evocato, è perciò priva di fondamento anche la censura sollevata in riferimento all'art. 27 Cost., posto che il vantaggio dell'imputato conseguente alla riduzione della pena è controbilanciato quantomeno dalla rinuncia all'appello.

Secondo i rimettenti il principio della ragionevole durata del processo sarebbe altresì violato dalla previsione che impone la sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni, allorché l'imputato ne faccia richiesta per valutare l'opportunità di chiedere il patteggiamento.

In effetti il termine, anche perché decorrente dalla prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge e collocato in una sede ove è comunque assicurata la partecipazione necessaria del difensore, è assai generoso. Peraltro, ove si tenga presente che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato costituisce una modalità di esercizio del diritto di difesa (v. ad esempio sentenza n. 101 del 1993 e ordinanza n. 560 del 2000) e che il principio della ragionevole durata del processo deve essere temperato con la tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, a cominciare dal diritto di difesa (v., tra le tante, ordinanze n. 32, n. 204 e n. 399 del 2001, n. 458 e n. 519 del 2002, n. 251 del 2003), si deve escludere che lo *spatium deliberandi* accordato all'imputato dalla disciplina censurata sia di per sé, nonostante la sua inusitata ampiezza, frutto di una scelta affatto ingiustificata, tale da incidere significativamente sulla ragionevole durata del processo.

Sempre in relazione all'art. 111 Cost., prive di fondamento appaiono anche le specifiche censure relative alla irragionevole dilatazione dei tempi processuali nel caso in cui la richiesta di sospensione del processo prima, o quella di applicazione della pena poi, venga presentata solo da alcuni imputati.

Anche a prescindere dal loro carattere largamente ipotetico, le considerazioni dei rimettenti in ordine alle situazioni di incompatibilità che ne scaturirebbero non sono infatti coerenti con la giurisprudenza di questa Corte, che ha reiteratamente escluso che sia incompatibile rispetto alla funzione di giudizio il giudice che ha pronunciato sentenza di patteggiamento nei confronti dei coimputati (v. da ultimo ordinanze n. 218 del 2003 e n. 490 del 2002) o che possa dar luogo ad incompatibilità l'attività funzionale che si colloca all'interno della stessa fase di giudizio (v. da ultimo ordinanza n. 123 del 2004).

La ragionevole durata del processo è evocata anche con riferimento alla posizione della parte civile. Al riguardo, questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenza n. 443 del 1990, nonché ordinanza n. 185 del 1994) che l'esclusione della parte civile dal rito alternativo del patteggiamento non incide sul diritto di difesa e sul diritto di agire in giudizio, in quanto non pregiudica l'esercizio dell'azione in sede civile e favorisce le esigenze di speditezza del processo penale.

Per quanto concerne, poi, la questione relativa alla applicabilità della disciplina transitoria anche ai reati già «patteggiabili» prima della riforma, per i quali, secondo il Tribunale di Torino rimettente, l'imputato avrebbe potuto presentare richiesta nei termini stabiliti dall'art. 446, comma 1, e 555, comma 2, cod. proc. pen., si deve rilevare che la scelta legislativa appare giustificata, oltre che da evidenti finalità deflative, dalle modifiche contestualmente apportate dalla legge n. 134 del 2003 alla disciplina della sostituzione delle pene detentive brevi.

L'art. 4 di tale legge ha infatti raddoppiato i limiti massimi delle pene detentive sostituibili rispettivamente con la semidetenzione (due anni), con la libertà controllata (un anno) e con la pena pecuniaria (sei mesi), modificando altresì il regime delle condizioni soggettive di esclusione della sostituzione ed abolendo le esclusioni oggettive. Poiché, a norma dell'art. 5, comma 3, della medesima legge, tali disposizioni (della cui natura di norme sostanziali di favore non potrebbe comunque dubitarsi) si applicano ai procedimenti in corso, è evidente come anche in relazione alle pene patteggiabili non superiori a due anni di detenzione la riforma apra nuove prospettive all'imputato, che può ora avere interesse e convenienza a concordare l'applicazione di una pena sostitutiva in luogo di una pena che, alla stregua della precedente disciplina, sarebbe stata detentiva. Anche in queste situazioni, la discrezionalità del legislatore nel disciplinare gli effetti temporali della nuova disciplina non risulta perciò esercitata in maniera irragionevole e, comunque, non si pone in contraddizione con le finalità deflative dell'istituto.

4. — La disciplina transitoria prevista dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 134 del 2003 è censurata anche dal Tribunale di Torre Annunziata (r.o. n. 784 del 2003), dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano (r.o. n. 872 del 2003) e dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara (r.o. n. 904 e

n. 1016 del 2003), sotto profili in un certo senso opposti rispetto alle questioni sino ad ora esaminate, posto che i rimettenti vorrebbero estenderne la sfera di operatività, lamentando che non sia applicabile, rispettivamente, ai procedimenti a citazione diretta ed al giudizio abbreviato.

In entrambe le ordinanze indicate il Tribunale di Torre Annunziata, rilevato che l'art. 5, comma 1, della legge citata richiama esclusivamente i termini previsti dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. per proporre la richiesta di patteggiamento nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, senza menzionare il termine fissato dall'art. 555 cod. proc. pen. per i procedimenti a citazione diretta, ritiene che per tali procedimenti la disciplina transitoria non sia applicabile e solleva questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

La non applicabilità della disciplina transitoria sarebbe non solo priva di giustificazione, ma in contrasto con la generalizzata rimessione in termini prevista dalla disposizione censurata; in particolare, avendo la legge n. 134 del 2003 ampliato anche per i procedimenti in corso la possibilità di accesso alle sanzioni sostitutive, sarebbe del tutto irragionevole escludere l'applicazione della disciplina transitoria proprio per i procedimenti a citazione diretta, nei quali, tenuto conto delle pene edittali, le sanzioni sostitutive troverebbero una applicazione particolarmente estesa. Sarebbe inoltre irragionevole la disparità di trattamento tra imputati tratti a giudizio a seguito di udienza preliminare o giudizio immediato e mediante citazione diretta.

In riferimento all'art. 24 Cost., il diritto di difesa risulterebbe violato in quanto nei procedimenti a citazione diretta gli imputati sarebbero privati della possibilità di accedere in via transitoria al patteggiamento e di usufruire della conseguente riduzione della pena; in riferimento all'art. 111 Cost. (evocato solo nell'ordinanza iscritta al n. 872 del registro ordinanze del 2003), il principio della ragionevole durata del processo risulterebbe violato in quanto l'impossibilità di accedere al rito alternativo preclude un sensibile risparmio di tempo e di risorse.

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara rileva che l'inciso «anche nei processi penali in corso di dibattimento», contenuto nell'art. 5, comma 1, della legge n. 134 del 2003, esclude che la disciplina transitoria possa trovare applicazione nei giudizi abbreviati, che vengono celebrati nell'udienza preliminare, e ritiene che, malgrado l'intenzione del legislatore di perseguire mediante la disciplina transitoria scopi deflativi, non sia possibile superare il tenore letterale della norma. La disciplina censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., in quanto determina una ingiustificata disparità di trattamento tra imputati nei cui confronti è in corso il dibattimento e imputati che abbiano già formulato richiesta di giudizio abbreviato, estromessi dalla possibilità di accedere in via transitoria alla nuova disciplina del patteggiamento, e viola i principi del giusto processo.

4.1. — Le questioni sono inammissibili.

4.2. — Sia pure sulla base di argomentazioni diverse, i rimettenti ritengono che la formulazione letterale dell'art. 5, comma 1, della legge n. 134 del 2003 precluda di applicare la disciplina transitoria rispettivamente nel procedimento a citazione diretta e nel giudizio abbreviato.

I rimettenti riconoscono che tali conclusioni si pongono in contrasto con le finalità deflative che il legislatore intende perseguire con la disciplina transitoria, ma omettono di verificare se la formulazione dell'art. 5, comma 1, della legge n. 134 del 2003 consenta di adottare una diversa interpretazione, tale da superare i profili di irragionevolezza e di illogicità connessi alle interpretazioni letterali acriticamente assunte a presupposto delle questioni.

Il nucleo centrale della disciplina transitoria sta nel riconoscere all'imputato e al pubblico ministero, «nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge», la facoltà di «formulare la richiesta di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, [...] e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice».

Tenendo conto della formulazione complessiva della disposizione, l'inciso che figura nella parte centrale del comma 1: «anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale», parrebbe dunque non avere una portata limitativa ai processi nei quali sia in corso il dibattimento, bensì una funzione meramente esemplificativa, sottolineata dall'uso della congiunzione «anche», volta a chiarire che la generalissima portata della prima parte della disposizione censurata comporta che la nuova disciplina del patteggiamento si applica anche nei procedimenti nei quali è già in corso il dibattimento: proprio in quelle situazioni, cioè, in cui l'immediata operatività dell'istituto avrebbe potuto essere messa in discussione dall'essersi già verificato quel dispendio di tempo e di risorse processuali che il patteggiamento mira appunto ad evitare mediante l'eliminazione della fase dibattimentale.

Ove venga assunta questa ipotesi di lettura, non vi sarebbero ostacoli a ritenere che la disciplina transitoria di cui all'art. 5, comma 1, cod. proc. pen. sia applicabile ad ogni forma di giudizio, ivi compreso il rito abbreviato, e non solo ai giudizi nei quali venga celebrato il dibattimento.

D'altro canto, la funzione meramente chiarificatrice dell'inciso inserito nella parte centrale del comma 1 consentirebbe di ritenere che la disciplina transitoria opera «anche» nei procedimenti a citazione diretta, essendo evidente che il richiamo al decorso dei termini di cui all'art. 446, comma 1, cod. proc. pen., riferiti al dibattimento instaurato a seguito di udienza preliminare, di giudizio direttissimo o di giudizio immediato, non può di per sé comportare alcuna preclusione nei confronti del dibattimento instaurato a seguito di citazione diretta.

I rimettenti, avendo omesso di verificare la possibilità di seguire una interpretazione diversa da quella da essi acriticamente accolta sono venuti meno all'onere del giudice di esplorare eventuali interpretazioni conformi a Costituzione prima di sollevare questione di legittimità costituzionale. Tale omissione si traduce, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanze n. 279, n. 208 e n. 19 del 2003; n. 233 e n. 116 del 2002), in un difetto di motivazione, che comporta l'inammissibilità delle relative questioni.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

1) *dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con le ordinanze in epigrafe;*

2) *dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della predetta legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con le ordinanze in epigrafe;*

3) *dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, in relazione all'art. 1, della predetta legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dai Tribunali di Firenze e di Torino, con le ordinanze in epigrafe;*

4) *dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della predetta legge 12 giugno 2003, n. 134, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Torre Annunziata, dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2004.

*Il Presidente:* ZAGREBELSKY

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* MELATTI

Depositata in cancelleria il 9 luglio 2004.

*Il cancelliere:* MELATTI

N. 220

*Sentenza 7 - 9 luglio 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Sardegna - Caccia - Autorizzazione venatoria - Rinnovo - Cacciatori non residenti nel territorio della Regione - Esclusione - Ritenuta ingiustificata disparità di trattamento, ostacolo alla libera circolazione delle persone - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23, art. 98, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 120, primo comma.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Gustavo ZAGREBELSKY;

*Giudici:* Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98, comma 2, della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), promosso con ordinanza del 7 luglio 2003 dal T.a.r. per la Sardegna sul ricorso proposto da Colzi Roberto contro Regione Sardegna ed altro, iscritta al n. 919 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di costituzione di Colzi Roberto;

Udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 2004 il giudice relatore Fernanda Contri;

Uditi gli avvocati Pier Francesco Lotito e Raffaele Bifulco per Colzi Roberto.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna solleva, su eccezione della parte ricorrente nel giudizio *a quo*, questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, comma 2, della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), nella parte in cui esclude i cacciatori non residenti nel territorio della Regione dalla possibilità di rinnovare l'autorizzazione venatoria.

La questione è sollevata nel corso di un giudizio per l'annullamento di un provvedimento della Regione Sardegna — Assessorato della difesa dell'ambiente (n. 13847 del 13 maggio 2002) recante diniego dell'autorizzazione all'esercizio della caccia in Sardegna, con il quale si negava al ricorrente nel giudizio *a quo*, non residente nella Regione Sardegna, il rinnovo dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia in detta Regione, in quanto, per l'effetto della norma impugnata, «il rilascio di nuove autorizzazioni o il rinnovo di quelle scadute, a favore dei cacciatori non residenti in Sardegna, è sospeso fino all'attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti dal piano faunistico venatorio regionale, attualmente in fase di preliminare elaborazione».

Il t.a.r. sottolinea che la questione è rilevante, nell'ambito della controversia sottoposta al suo giudizio, in quanto il provvedimento impugnato costituisce attuazione vincolata della norma impugnata.



Secondo il giudice *a quo* la previsione contenuta nella norma censurata è dettata da esigenze di programmazione, di competenza della Regione, che possono giustificare limitazioni nel rilascio di nuove autorizzazioni fino all'attivazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) previsti dal piano faunistico regionale, con determinazione dell'indice di densità venatoria territoriale, che concluderà il procedimento di pianificazione.

Rileva il t.a.r. che l'interesse dei cittadini all'esercizio dell'attività venatoria non può esplicarsi liberamente, in quanto necessariamente confligge con l'interesse pubblico alla conservazione della fauna. Di conseguenza, il suo esercizio deve essere assoggettato al potere conformativo dell'amministrazione la quale, nei limiti dettati dalla legge, è chiamata ad assicurare modalità d'esercizio dell'attività in questione compatibili con gli interessi pubblici coinvolti.

Il coordinamento fra l'esercizio della caccia e la conservazione della fauna può essere attuato solo sulla base della conoscenza della cosiddetta pressione venatoria, e quindi del numero dei cacciatori che impegnano il territorio. E il principio del collegamento del cacciatore con il territorio, recepito dalla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (in particolare, art. 14, comma 5), costituirebbe principio fondamentale vincolante la potestà legislativa anche delle Regioni ad autonomia differenziata, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 4 del 2000.

Ad avviso del giudice *a quo*, dunque, il legislatore regionale non è necessariamente vincolato ad assicurare integrale parità di trattamento fra i cacciatori residenti in Sardegna e quelli che provengono da altre parti del territorio nazionale.

Tuttavia, le eventuali differenziazioni di trattamento dovrebbero essere giustificate sulla base di considerazioni oggettive, che nella specie non ricorrerebbero, in quanto la Regione conosce il numero delle autorizzazioni rilasciate in precedenza ai non residenti, e quindi di quelle potenzialmente rinnovabili. Dovrebbe essere pertanto escluso che il rinnovo delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate ai non residenti introduca un elemento imprevedibile, che possa scardinare la logica sulla quale si fonda la programmazione del prelievo venatorio.

Non sussisterebbero, pertanto, elementi che consentano di differenziare il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai residenti da quelle rilasciate ai non residenti, in vista del completamento della procedura di programmazione del prelievo venatorio, disciplinata dalla legge regionale n. 23 del 1998. In conclusione, secondo il giudice *a quo*, la norma censurata sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude i cacciatori non residenti nel territorio della Regione dalla possibilità di rinnovare l'autorizzazione venatoria, in difetto di dimostrate ragioni di differenziazione con i cacciatori residenti nella Regione, nonché con l'art. 120 della Costituzione (secondo e terzo comma del testo vigente all'epoca della entrata in vigore della normativa regionale di cui ora si tratta; primo comma dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), il quale specifica, nell'ambito dei rapporti fra le Regioni, il principio del divieto di discriminazione, dettato, in termini generali, dall'art. 3, vietando ai legislatori regionali di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni (Corte costituzionale, sentenza n. 195 del 1993). Ad avviso del t.a.r. non può invece essere invocato, quale parametro di costituzionalità — diversamente da quanto richiesto dal ricorrente nel giudizio *a quo* — l'art. 16 della Costituzione, in quanto la norma di cui si discute non ostacola la circolazione delle persone fra le regioni, ma stabilisce una differenziazione di trattamento in base alla regione di residenza, della cui ragionevolezza può dubitarsi nei termini sopra riferiti.

2. — La parte ricorrente nel giudizio *a quo* ha depositato atto di intervento per chiedere l'accoglimento della questione di costituzionalità sollevata dal T.a.r. per la Sardegna.

Nell'atto di intervento si premette che la legge regionale sarda n. 23 del 1998 ha predisposto una serie di strumenti per la programmazione e il controllo dell'attività venatoria, tra i quali il piano faunistico-venatorio regionale (art. 19) e gli ambiti territoriali di caccia programmata (art. 52), ricompresi all'interno del piano faunistico-venatorio. L'esercizio della attività venatoria sul territorio della Sardegna è subordinato alla circostanza che il cacciatore sia stato ammesso ad uno o più ATC (art. 56 della legge regionale n. 23 del 1998). L'ammissione agli ATC avviene di diritto per il cacciatore che ha residenza anagrafica nel comune ricompreso nell'ATC (o che risulti iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero), mentre le residue licenze che risultassero disponibili, rispetto a quelle che l'ATC dovrebbe fissare in via di pianificazione, sono assegnate preferendosi nell'ordine i soggetti residenti nella Provincia dove ha sede l'ATC, nelle altre Province della Regione, in altre Regioni. Secondo il ricorrente nel giudizio *a quo* la suddetta scelta legislativa, implicante una meccanica applicazione del «criterio della residenza», sarebbe irragionevole, non apparendo ispirata a nessun criterio di equità e ponderazione dei diritti e interessi in gioco. La disposizione contenuta nell'art. 56 della legge regionale n. 23 del 1998 sarebbe pertanto incostituzionale per violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza.

Ulteriore discriminazione soggettiva sarebbe determinata dalla previsione contenuta nell'art. 98, comma 2, della legge regionale, che consente il rinnovo della autorizzazione per l'esercizio della caccia al soggetto residente e non al soggetto «non residente» per il quale è prevista la «sospensione del rinnovo fino alla attivazione degli

ATC». La norma sarebbe irragionevole in quanto i suddetti rinnovi, dei quali l'Amministrazione regionale conosce preventivamente il numero possibile, non possono interferire in alcun modo con l'attività di programmazione, come del resto accade nel caso di rinnovi (consentiti, anzi dovuti) delle autorizzazioni venatorie in favore di soggetti residenti. Peraltro la sospensione dei rinnovi per i soggetti non residenti fino alla attivazione degli ATC sarebbe di fatto *sine die*, tant'è vero che, nonostante gli artt. 20 e 52 della legge regionale contestata prevedano una precisa scansione temporale del procedimento diretto alla approvazione del piano, ad oggi la Regione Sardegna non risulta aver approvato alcun piano faunistico-venatorio. Difettando di ogni sanzione l'eventuale condotta omissiva delle amministrazioni competenti, la sospensione delle autorizzazioni venatorie, segnatamente in danno dei soggetti «non residenti» che ne chiedano il rinnovo, si sarebbe trasformata in un definitivo quanto arbitrario diniego permanente, con una grave lesione dei diritti individuali dei cacciatori «non residenti». La norma censurata sarebbe altresì in contrasto con l'art. 120, primo comma, della Costituzione, in quanto la prevista sospensione dei rinnovi, nei termini sopra precisati, accompagnata dall'inerzia, ritenuta non sanzionabile, delle amministrazioni competenti in sede di attivazione dei richiamati ATC, si tradurrebbe in un provvedimento che, di fatto, ostacola la libera circolazione delle persone tra le Regioni, senza alcun ragionevole motivo e senza alcuna valutazione della reale densità di autorizzazioni venatorie per territorio.

#### *Considerato in diritto*

1. — Viene all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, comma 2, della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), nella parte in cui esclude i cacciatori non residenti nel territorio della Regione dalla possibilità di rinnovare l'autorizzazione venatoria. Tale disposizione, ad avviso del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, contrasterebbe con gli artt. 3 e 120, primo comma, della Costituzione, in quanto determinerebbe una ingiustificata differenziazione di trattamento per i cacciatori non residenti in Sardegna, ostacolando, di fatto, la libera circolazione delle persone tra le Regioni.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.a.r. per la Sardegna trae origine dal diniego opposto dall'Assessorato della difesa dell'ambiente di detta Regione alla richiesta di rinnovo della autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia in Sardegna presentata da un cacciatore residente in Toscana, diniego motivato con specifico riferimento alla norma censurata, in base alla quale «il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio della caccia, o il rinnovo di quelle scadute a favore dei cacciatori non residenti in Sardegna, è sospeso fino all'attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti dal piano faunistico-venatorio regionale, con determinazione dell'indice di densità venatoria territoriale».

2. — La questione non è fondata.

2.1 — Va anzitutto precisato che la questione è circoscritta dal giudice *a quo* all'art. 98, comma 2, della legge n. 23 del 1998 della Regione Sardegna, non venendo pertanto in discussione (nonostante il richiamo operato nell'atto di intervento dal ricorrente nel giudizio *a quo*) l'art. 56 della medesima legge regionale, che disciplina l'ammissione agli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) sulla base del criterio della residenza e che presuppone il completamento dell'attività di programmazione venatoria.

Per comprendere la portata della norma censurata occorre sottolineare che essa è inserita nel Titolo VI della legge regionale, recante disposizioni finali, transitorie e finanziarie, ed è rivolta a disciplinare esclusivamente la fase transitoria che precede l'attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti dal piano faunistico regionale.

Al comma 1 dell'art. 98 della legge regionale n. 23 del 1998 si precisa che «le autorizzazioni per l'esercizio della caccia in Sardegna, di cui alla legge regionale n. 32 del 1978, conservano la loro validità fino al naturale termine di scadenza» ovvero, ai sensi dell'art. 22, quinto comma, della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32 (Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna), fino a sei anni dal rilascio (in quanto «l'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia ha la stessa durata della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e scade con essa»; il che vuol dire, appunto, che ha durata di sei anni, ai sensi dell'art. 22, comma 9, della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»). Il comma 2 dell'art. 98 della legge regionale n. 23 del 1998, oggetto di censura, prevede la sospensione del rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate ai cacciatori non residenti in Sardegna, ai sensi della legge regionale n. 32 del 1978, che siano nel frattempo scadute.

In sostanza, nella fase transitoria che precede l'attivazione degli ATC, l'esercizio della caccia è consentito, anzitutto, ai soggetti, residenti o non residenti, che abbiano ottenuto l'autorizzazione sulla base della legge regionale n. 32 del 1978, fino al naturale termine di scadenza ivi previsto. Ferma restando la sospensione delle nuove autorizzazioni, la possibilità di ottenere il rinnovo di quelle scadute è invece limitata ai soli cacciatori residenti.

2.2. — Il quadro normativo sopra descritto permette di affermare che, nella fase transitoria, la regola è costituita dalla sospensione delle autorizzazioni per l'esercizio della caccia — le nuove autorizzazioni sono sospese per tutti — mentre l'eccezione è quella della possibilità del rinnovo delle autorizzazioni scadute in favore dei residenti. E la menzionata eccezione trova giustificazione nel principio della preferenza del collegamento del cacciatore con il territorio, affermato dalla legislazione statale (art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992) e applicato anche nella legge regionale censurata con riferimento al regime «ordinario», che si realizzerà a seguito della attivazione degli ATC (art. 56, che, ai fini dell'accesso agli ATC, privilegia i cacciatori residenti, stabilendo anche, tra essi, il seguente ordine di preferenza: prima i soggetti residenti nel comune ricompreso nell'ATC, poi i cacciatori residenti nella Provincia dove ha sede l'ATC, quindi i soggetti residenti nelle altre Province della Regione).

Individuata nel principio del collegamento del cacciatore con il territorio la *ratio* della eccezione alla regola della sospensione delle autorizzazioni per l'esercizio della caccia, la sospensione del rinnovo delle autorizzazioni per i non residenti può considerarsi, anche in ragione della transitorietà (fino alla attivazione degli ATC), come il frutto di una scelta discrezionale del legislatore regionale che non trasmoda in manifesta irrazionalità.

2.3. — In senso diverso non può valere il rilievo — addotto nell'atto di intervento dal ricorrente nel giudizio *a quo* — secondo il quale, non avendo l'Amministrazione competente approvato il piano faunistico-venatorio, la sospensione dei rinnovi delle autorizzazioni venatorie fino alla attivazione degli ATC si sarebbe trasformata in un definitivo quanto arbitrario diniego permanente di esercizio della caccia per i soggetti non residenti. La situazione discriminatoria denunciata non si collega alla previsione contenuta nell'art. 98, comma 2, della legge regionale ma ad una condotta omissiva della amministrazione competente nei confronti della quale non mancano nell'ordinamento rimedi di carattere giurisdizionale. Come più volte affermato da questa Corte, rispetto agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione sono infatti applicabili, con specifico riferimento al termine di conclusione del procedimento amministrativo, le previsioni contenute nell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), potendo quindi i soggetti interessati alla conclusione del procedimento utilizzare, per la tutela della propria situazione soggettiva, tutti i rimedi che l'ordinamento appresta in via generale in simili ipotesi (sentenze n. 262 del 1997, n. 355 del 2002 e n. 176 del 2004).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, comma 2, della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 120, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2004.

*Il Presidente:* ZAGREBELSKY

*Il redattore:* CONTRI

*Il cancelliere:* MELATTI

Depositata in cancelleria il 9 luglio 2004.

*Il cancelliere:* MELATTI

N. 221

*Ordinanza 7 - 9 luglio 2004*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione - Processo a suo carico pendente dinanzi alla Corte d'appello penale di Milano - Richiesta di rinvio a nuovo ruolo per impedimento connesso all'incarico ministeriale - Diniego - Proposizione di ricorso per conflitto tra poteri dello Stato - Difetto del presupposto soggettivo del sollevato conflitto - Inammissibilità del ricorso.**

- Ordinanze dibattimentali 10 novembre 2001 della Corte d'appello di Milano, sezione IV penale.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:*, Carlo MEZZANOTTE;

*Giudici:* Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito delle ordinanze e della sentenza pronunciate dalla Corte d'appello di Milano - sezione IV penale, all'udienza del 10 novembre 2001, che hanno respinto le istanze di rinvio a nuovo ruolo, motivato da impegni di governo, dell'on. Umberto Bossi, promosso dal Ministro — *pro tempore* — per le riforme istituzionali e la devoluzione on. Umberto Bossi, con ricorso depositato il 18 novembre 2003 ed iscritto al n. 255 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 2004 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ricorso dell'11 novembre 2003, depositato il 18 novembre 2003, l'on. Umberto Bossi, nella sua qualità di Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito delle ordinanze rese dalla Corte d'appello di Milano - sezione IV penale, all'udienza dibattimentale del 10 novembre 2001, e della sentenza pronunciata in pari data, con cui veniva disattesa l'istanza preliminare dei suoi difensori di rinvio a nuovo ruolo del processo per impedimento consistente nel fatto che, il giorno 10 novembre 2001, l'on. Bossi doveva sovrintendere ad alcune attività connesse al suo incarico ministeriale e non poteva prendere parte all'udienza fissata;

che, secondo il ricorrente, «spetta al Ministro (...) stabilire insindacabilmente l'agenda dei lavori e degli impegni che lo riguardano e che discendono dalla carica ricoperta», onde costituisce illegittima compressione di tale potere la decisione della Corte d'appello che ha posto il ricorrente nella condizione di dover scegliere tra l'esercizio del diritto inviolabile di difesa nel processo e l'adempimento dei suoi doveri d'ufficio;

che il ricorrente chiede quindi alla Corte di affermare che «il sindacato giurisdizionale sugli impedimenti connessi all'esercizio di un potere costituzionale esula dalle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, cui non spetta, pertanto, operare un giudizio di bilanciamento tra interessi non comparabili, tali essendo le esigenze del processo ed i poteri connessi alla carica di Ministro della Repubblica».

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare in camera di consiglio e senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, verificando se ne sussistano i prescritti requisiti oggettivi e soggettivi di cui al primo comma del medesimo art. 37;

che, quanto all'aspetto soggettivo, questa Corte ha già più volte affermato che i singoli Ministri non sono legittimati ad essere parte di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, mentre tale legittimazione è stata riconosciuta nelle ipotesi (che non ricorrono nella specie) delle competenze direttamente ed esclusivamente conferite al Ministro della giustizia dagli artt. 107, secondo comma, e 110 della Costituzione (sentenza n. 420 del 1995; ordinanze n. 216 del 1995 e n. 38 del 1986) e del voto di sfiducia individuale espresso dal Parlamento nei confronti di un Ministro (ordinanza n. 470 del 1995);

che, al di fuori di queste fattispecie, è il Governo a prendere parte — in funzione dell'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo, proclamato dal primo comma dell'art. 95 Cost. — ai conflitti tra poteri dello Stato (sentenza n. 150 del 1981; ordinanza n. 123 del 1979);

che pertanto il Ministro ricorrente, non esprimendo definitivamente la volontà del potere esecutivo cui appartiene, non è legittimato a far valere, con ricorso per conflitto tra poteri dello Stato, l'interferenza in tali attribuzioni, e quindi nell'azione di governo (art. 95 Cost.), da parte di un altro potere dello Stato;

che, risultando *prima facie* il difetto del presupposto soggettivo del sollevato conflitto, può, già in questa Sede, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 37 della citata legge n. 87 del 1953, senza necessità di instaurare alcun contraddittorio.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe proposto dal Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione nei confronti della Corte d'appello di Milano.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2004.

*Il Presidente:* MEZZANOTTE

*Il redattore:* BILE

*Il cancelliere:* MELATTI

Depositata in cancelleria il 9 luglio 2004.

*Il cancelliere:* MELATTI



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 54

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 maggio 2004*  
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

**Ambiente (Tutela dell') - Norme della Regione Puglia - Divieto nell'ambito del territorio regionale di coltivazione di piante e di allevamento di animali geneticamente modificati (OGM) - Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Violazione del principio comunitario di libera circolazione di OGM (Dir. 2001/18/CEE) - Contrasto con la legislazione statale che, con clausola di salvaguardia, stabilisce che le sole autorità competenti possono bloccare, ricorrendo gli specifici presupposti e con le modalità previste, la circolazione sul territorio di prodotti OGM.**

- Legge della Regione Marche 3 marzo 2004, n. 5.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); direttiva CEE n. 18, artt. 22 e 23; d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, art. 25.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma via dei Portoghesi 12, domicilio;

Contro la Regione Marche, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della legge regionale 3 marzo 2004 n. 5, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 23 dell'11 marzo 2004 e recente «Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche».

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 aprile 2004 (si depositerà estratto del verbale e relazione del ministro proponente).

Con il provvedimento legislativo in esame la Regione Marche, disponendo agli articoli 1, 2, 3 e 7 un divieto generalizzato di coltivazione e consumo, nonché l'esclusione da qualsiasi incentivazione di ogni tipo di organismo geneticamente modificato (OGM) e, comunque intervenendo in maniera autonoma con l'intera legge regionale in un settore di esclusiva competenza statale si pone in contrasto:

1. — con l'art. 22 delle direttiva 2001/18/CE, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, che stabilisce il principio della libera circolazione e dispone che gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti della direttiva stessa;

2. — le disposizioni di cui all'art. 23 della citata direttiva 2001/18/CE e 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 224 recante l'attuazione della stessa nel territorio nazionale, che prevedono una clausola di salvaguardia, secondo cui solo le previste autorità competenti possono bloccare, ricorrendo gli specifici presupposti e con le modalità previste, la circolazione nel proprio territorio di un prodotto contenente OGM ritenuto pericoloso, avviando una serie di consultazioni, al termine delle quali la Commissione dell'Unione europea dovrà decidere sulla fondatezza delle misure unilaterali di salvaguardia, ripristinando un eguale livello di protezione all'interno della comunità, ovvero invitando lo Stato che le ha adottate ad abrogarle e a ripristinare la libera circolazione del prodotto nel proprio territorio.

Peraltro l'autorità competente responsabile per l'attuazione delle prescrizioni della direttiva è secondo l'art. 2 del decreto legislativo n. 224/2003, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che opera d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministeri della salute, del lavoro, delle politiche agricole, delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Pertanto la normativa regionale, ponendosi in diretto contrasto con quella comunitaria viola l'art. 117 comma 1 della Costituzione ed invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, comma 2, lettera *s*) della Costituzione, anche in considerazione che il previsto divieto generalizzato alla presenza di OGM nel territorio regionale si pone al di fuori del complesso quadro procedurale delineato in materia dal decreto legislativo n. 224/2003, ai fini di una uniforme tutela ambientale su tutto il territorio nazionale.

P. Q. M.

*Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Marche 3 marzo 2004 n. 5, con ogni consequenziale pronuncia e si confida che, prima della discussione del ricorso la regione faccia autonomamente cessare la materia del contendere.*

Roma, addì 27 aprile 2004

AVVOCATO DELLO STATO: Giuseppe FIENGO

04C0629

n. 55

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 maggio 2004  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

**Imposte e tasse - Norme della Regione Lazio in materia di tassa automobilistica - Prevista esenzione dal pagamento e diritto al rimborso in caso di perdita del possesso del veicolo annotata nel PRA - Ricorso dello Stato - Denunciata violazione della potestà legislativa statale in materia tributaria e di coordinamento finanziario - Richiamo alle sent. nn. 37/2004, 311/2003, 297/2003 e 296/2003 della Corte costituzionale.**

- Legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2, art. 6.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), e 119.

**Consiglio regionale - Norme della Regione Lazio - «Servizi di supporto» alle strutture di diretta collaborazione con il Consiglio regionale - Affidamento alla Società Lazio Service S.p.A. mediante apposita convenzione - Determinazione nella stessa convenzione della dotazione di personale che la Società deve garantire - Prevista assunzione a tempo indeterminato, da parte della Società, dei collaboratori esterni all'Amministrazione regionale, con priorità per quelli con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - Ricorso statale - Denunciata utilizzazione impropria dell'*outsourcing* per l'assunzione di personale da adibire a compiti interni - Elusione della garanzia del concorso pubblico - Violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione.**

- Legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2, art. 31.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 51, primo comma, e 97, commi primo e terzo; legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 53.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato;

Nei confronti della Regione Lazio in persona del suo presidente della giunta, avverso gli artt. 6 e 31 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 intitolata «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004», pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 7 del 10 marzo 2004.

La determinazione di proposizione del presente ricorso è stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 29 aprile 2004 (si depositerà estratto del relativo verbale).

L'art. 6 sopra menzionato è composto da tre commi. Il comma 1 è conforme a quanto affermato da codesta Corte nella ordinanza 10 aprile 2003, n. 120. Il comma 3 reca una precisazione condivisibile. Il comma 2 invece è incompleto, o quanto meno ingenera incertezza, perché riconosce «il diritto di rimborso» senza espressamente rammentare limiti temporali.

Comunque, l'art. 6 appare, in via preliminare, costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 117 comma secondo, lettera E e 119, Cost., e con gli insegnamenti dati da codesta Corte nei paragrafi 5 e 6 della sentenza 26 gennaio 2004, n. 37, nel paragrafo 3.1 della sentenza 15 ottobre 2003, n. 311, nel par. 2 della sentenza 26 settembre 2003, n. 297 e nel par. 2.1 della sentenza 26 settembre 2003, n. 296.

L'art. 31 concerne le «strutture di diretta collaborazione» con il Consiglio regionale (sulle quali l'art. 37 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6), ed in particolare i «servizi di supporto» (espressione dall'incerto significato) a dette strutture. Il comma 2 dell'art. 31 dispone che i servizi dei quali si tratta devono essere affidati («affida») alla S.p.a Lazio Service, la cui costituzione sarebbe stata «promossa» attraverso la S.p.a. Sviluppo



Lazio in applicazione dell'art. 12 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10. Sulle vicende relative alla costituzione della s.p.a Lazio Service ed anche alla composizione del suo azionariato (dovrebbe essere una «società mista») la Regione vorrà fornire alla Corte ogni doverosa precisazione; per il momento può solo dirsi che la società è stata costituita ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 per creare opportunità ai lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili.

L'art. 31 citato al comma 3 stabilisce che la S.p.a. Lazio Service «garantisce ... un numero di unità di personale pari a quello dei collaboratori esterni alla pubblica amministrazione» indicato in un regolamento (che la Regione vorrà cortesemente unire al suo atto di costituzione) del Consiglio regionale, ed in tal modo — se ben si è compreso — avrebbe quantificato — però in modo non esplicito — la dotazione di personale dipendente dalla società; ed al comma 4, con norma per la «prima applicazione», prevede l'assunzione a tempo indeterminato degli anzidetti «collaboratori esterni» e riconosce una «priorità» a quelli di essi con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (il che lascia supporre che vi siano altri collaboratori con contratti di varie tipologie).

Il comma 5 dell'art. 31 parrebbe consequenziale ai precedenti commi: esso sopprime nel comma 4, lettera *c*), dell'art. 37 dianzi citato, il numero 3 che devolveva al regolamento cui si è accennato il compito di disciplinare il numero massimo del personale da scegliersi anche tra «esterni all'amministrazione regionale assunti con contratti a tempo determinato» di diritto privato.

Il comma 7 dell'art. 31, pervero non del tutto univoco, recita «il personale di cui al comma 4 deve essere assunto con qualifica e trattamento pari a quello posseduto presso la Regione Lazio».

Non precisato è se alla S.p.a Lazio Service si applichino anche i commi 2 e 3 del citato art. 12.

In relazione all'art. 31 in esame si pone la questione se — e del caso — entro quali limiti attività di una amministrazione pubblica non rivolte «all'esterno» ossia alla generalità dei cittadini od a categorie di soggetti (ad esempio, gli imprenditori), possano essere raffigurate come «servizi» e possano, così raffigurate — essere esternalizzate, senza contraddire l'art. 3, comma primo, l'art. 51, comma primo e l'art. 97, commi primo e terzo Cost., nonché gli insegnamenti di codesta Corte (quali quelli contenuti nella sentenza n. 274 del 2003).

In effetti, l'art. 31 in esame contrasta con i parametri costituzionali menzionati (ed anche con l'art. 3 comma 53 della legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350 e quindi con i parametri costituzionali che detto comma sorreggono).

Con detto articolo, in pratica, si consentono assunzioni di personale da adibirsi a compiti «interni», senza la garanzia costituzionale del concorso pubblico; garanzia posta a presidio sia della eguaglianza tra i cittadini sia del buon andamento delle amministrazioni pubbliche. Il cosiddetto «outsourcing» non può divenire un modo di eludere l'anzidetta garanzia, specie se si considera l'eventualità di una futura legge la quale immetta il personale di che trattasi nei ranghi della Regione (argomento questo del quale codesta Corte si è già occupata).

Nè in contrario può addursi che una parte di detto personale proviene dai lavori socialmente utili. L'art. 10 citato pone dei limiti — «attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti in questione» e che siano «in continuità con i progetti medesimi» — che devono essere rispettati. Le società miste previste da detto articolo — ammesso che la S.p.a Lazio Service rientri nella categoria — non possono divenire strumenti «tutto fare», società commerciali libere di svolgere qualsiasi attività (oltretutto beneficiando di qualche privilegio).

*P. Q. M.*

*Si chiede che sia dichiarata la illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative sottoposte a giudizio, con ogni consequenziale pronuncia.*

Roma, addì 6 maggio 2004

VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: Franco FAVARA

04C0631

## N. 56

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 maggio 2004  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

**Straniero e apolide - Legge della Regione Emilia-Romagna - Norme concernenti l'immigrazione, il diritto di asilo e la condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea - Previsione di esercizio da parte della Regione di attività di osservazione e monitoraggio, in raccordo con le Prefetture, del funzionamento dei centri di accoglienza - Riconoscimento di nuove forme di partecipazione dei cittadini stranieri immigrati all'attività politico-amministrativa della Regione - Previsione di interventi finalizzati a favorirne l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e ai benefici per la «prima casa» - Attribuzione alla Regione di un potere sostitutivo nei confronti degli Enti locali inadempienti alle funzioni e attività ad essi assegnate - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia - Mancata determinazione della tipologia delle sostituzioni affidate alla Regione.**

- Legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 5 (fatta eccezione per i riferimenti ai cittadini dell'Unione).
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. *a*) e *b*), 114 e 120.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 nei confronti della Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 5 del 24 marzo 2004 (B.U.R. n. 40 del 25 marzo 2004), recante «Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo 2003, n. 2».

La legge della Regione Emilia-Romagna n. 5 del 24 marzo 2004 contiene norme concernenti l'immigrazione, nonché il diritto di asilo e la condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.

Tali due materie sono riservate alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettere *a*) e *b*), della Costituzione.

Lo straripamento della potestà legislativa, con inerente *vulnus* costituzionale, vizia l'intera legge regionale impugnata, significativamente intitolata «Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati».

Ed invero, sin dall'art. 1, comma 1, la impugnata legge legifera in materia di concorso della Regione alla tutela dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, così impropriamente invadendo la legislazione esclusiva dello Stato nella materia della condizione giuridica di quei cittadini.

I successivi commi dell'art. 1 completano e specificano il non consentito intervento normativo regionale (fatta eccezione per il comma 2, che richiama applicativamente l'art. 3 della Costituzione) in materia spettante alla legislazione statale.

L'art. 2 è anch'esso in linea con la violazione costituzionale (fatta eccezione per il riferimento ai cittadini dell'Unione europea) e disvela ulteriormente l'evidente straripamento legislativo nel comma 3, ove espressamente si fa riferimento ai benefici (di cui ai successivi Capi dal II al V della legge impugnata) previsti e destinati ai «cittadini stranieri immigrati».

Laddove, la materia dell'immigrazione e della condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea non tollera costituzionalmente intrusioni legislative regionali.

Dunque, è l'intera legge regionale impugnata che (fatta eccezione per i riferimenti ai cittadini dell'Unione) va dichiarata costituzionalmente illegittima.

In ogni caso, il *vulnus* costituzionale d'invasività appare eclatante in relazione alle seguenti disposizioni contenute nella legge regionale impugnata:

1) l'art. 3, comma 4, lettera *d*), prevede una attività di osservazione e monitoraggio — in raccordo con le Prefetture — del funzionamento dei centri c.d. di accoglienza.

Tali centri pertengono direttamente alla materia dell'immigrazione, nonché alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, entrambe di esclusiva spettanza legislativa dello Stato.

Pertanto, la Regione non poteva legiferare nella materia.

Ciò che ha fatto, peraltro, introducendo invasivamente integrazioni alla normativa dettata dallo Stato;

2) gli articoli 6 e 7 riconoscono nuove forme di partecipazione dei «cittadini stranieri immigrati» all'attività politico-amministrativa della Regione, quali rappresentanti della «Consulta regionale», ad essa affidando rilevanti compiti istituzionali propulsivi e consultivi. Tali forme partecipative riguardano all'evidenza la condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'immigrazione; materie riservate in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato;

3) l'art. 10 attribuisce il diritto ai «cittadini stranieri immigrati» di accedere all'edilizia residenziale pubblica ed ai benefici per la «prima casa».

Ma questa è materia di condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, costituzionalmente di spettanza dello Stato.

Il quale Stato ha, peraltro, puntualmente legiferato sull'argomento;

4) l'art. 3, comma 5, attribuisce alla Regione un potere sostitutivo nei confronti degli Enti locali inadempienti alle funzioni ed attività indicate nel medesimo art. 3.

Senonché l'art. 3 è — come già denunciato — invasivo della competenza legislativa dello Stato; di tal che, nella materia, alcun potere sostitutivo può essere riconosciuto alla Regione (ma, semmai e ricorrendone i presupposti, allo Stato).

Ed inoltre la disposizione regionale denunciata non determina in alcun modo il tipo di potere sostitutivo della Regione, con ciò incorrendo in violazione anche degli articoli 114 e 120 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Si chiede che la legge regionale n. 5 del 24 marzo 2004 venga dichiarata (fatta eccezione per i riferimenti ai cittadini dell'Unione) costituzionalmente illegittima; quantomeno nei profili subordinati articolati nel presente ricorso.*

*Si producono estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004, nonché copia della legge regionale impugnata.*

Roma, addì 19 maggio 2004

AVVOCATO DELLO STATO: Carlo SICA

n. 57

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° giugno 2004  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

**Imposte e tasse - Regione Lombardia - Disciplina delle tasse automobilistiche e della misura delle tasse di concessione per caccia e pesca - Estensione dell'ambito di applicazione delle esenzioni a veicoli iscritti a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione stessa - Determinazione della misura della tassa di rilascio per la licenza di caccia e pesca - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Dedotta difformità delle disposizioni impugnate rispetto a quanto stabilito dalla normativa statale - Lamentata lesione del principio della certezza del rapporto tra cittadino e amministrazione - Violazione della competenza statale esclusiva in materia tributaria e dei limiti posti all'autonomia finanziaria regionale.**

- Legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5, art. 1, comma 1, lett. *j*) e *n*); legge della Regione Lombardia 14 luglio 2003, n. 10.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Lombardia, in persona del presidente della giunta p.t., per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, comma 1, lett. *j*) e *n*), l.r. 24 marzo 2004, n. 5, pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 26 marzo 2004, avente ad oggetto «Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004», giusta delibera del Consiglio dei ministri 21 maggio 2004.

1. — La legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 apporta, con l'art. 1, una serie di «Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 “Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali”», e — per quel che interessa — in materia di tasse automobilistiche e tasse sulle concessioni regionali; nelle lett. *j*) e *n*) del primo comma sono previste, rispettivamente, l'estensione dell'ambito di esenzione dalla tassa automobilistica a particolari veicoli storici e una tassa di € 16,00 per il rilascio della concessione di caccia e pesca.

La lett. *j*) estende l'ambito di applicazione della esenzione prevista dall'art. 48, comma 4, legge n. 10/2003 anche ai veicoli iscritti «a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione Lombardia»; la lett. *n*) sottopone alla tassa di € «16,00» il rilascio della concessione regionale di cui al Titolo II (Caccia e pesca), numero d'ordine 18, licenza di tipo D.

2. — Entrambe le disposizioni sono censurabili sotto il profilo della legittimità costituzionale, in quanto intervengono in materia sottratta alla potestà legislativa regionale, atteso che le regioni non sono legittimate ad intervenire sulla disciplina delle tasse automobilistiche e di concessione regionale, come di tutte le altre tasse disposte con legge statale, sia pure destinate alle regioni stesse, salvo che per il limitato fine di variarne l'importo nell'ambito di quanto stabilito dalla legislazione statale di riferimento.

Tanto si trae dalle pronunzie della Corte costituzionale che si sono espresse in materia e, in particolare, dalle sent. 296, 297 e 311 del 2003 e 37 del 2004; in quest'ultima pronuncia la Corte (par. 5) ha testualmente chiarito che il nuovo disegno costituzionale oggetto — per quanto riguarda il sistema finanziario e tributario degli enti locali — delle disposizioni dell'art. 119 Cost., come novellato dalla legge cost. 3/2001 «richiede ...come necessaria premessa l'intervento del legislatore statale, il quale, al fine di coordinare l'insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell'intero sistema tributario e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali... Così che oggi non si danno ancora, se non in limiti ristrettissimi, tributi che possono definirsi a pieno titolo “propri” delle regioni o degli enti locali... Anche i tributi di cui già oggi la legge dello Stato destina il gettito, in tutto o in parte, agli enti autonomi, e per i quali la stessa legge riconosce già spazi limitati di autonomia agli enti quanto alla loro disciplina... sono istituiti dalla legge statale e in essa trovano la loro disciplina, salvo che per i soli aspetti espressamente rimessi all'autonomia degli enti territoriali».

Nella specie, la Regione Lombardia ha esercitato proprio questi poteri normativi al momento non sussistenti in capo alle regioni ed al di fuori della regolamentazione dettata dalla legge statale di riferimento; in particolare:

a) quanto alle tasse automobilistiche, l'estensione della caratteristica di storicità, ai fini dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, anche ai veicoli iscritti «a clubs, registri e associazioni di settore riconosciuti dalla Regione Lombardia» è in contrasto con quanto disposto dall'art. 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 che limita la caratteristica di storicità ai soli veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI; in buona sostanza, la Regione con la norma in esame, intervenendo in un ambito normativo precluso alla legislazione regionale, introduce una disciplina difforme da quella stabilita in legge statale, ampliando l'ambito dell'esenzione dal pagamento della tassa senza esserne facultizzata;

b) quanto alle tasse di concessione regionale, l'elevazione a € 16,00 dell'importo della tassa il rilascio della concessione regionale di cui al Titolo II (Caccia e pesca), numero d'ordine 18, licenza di tipo D, è in contrasto con la tariffa prevista nella legge statale di riferimento, approvata — ai sensi della legge n. 281/1970 — con d.lgs. 230/1991, ove per il rilascio delle licenze in argomento, è stabilito un importo di € 8,52 (pari a L. 16.000); con l'intervento che qui si censura la Regione ha legiferato al di là dei limitati poteri di intervento sulle dette disposizioni legislative statali fissati dall'art. 3, comma 5, legge n. 281/1970 (che contempla «aumenti di tariffa... in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse di concessione governative») e dall'art. 55 d.lgs. 446/1997 (che, in relazione alle tariffe approvate con il d.lgs. 230/1991, concede la facoltà di non applicarle per alcune voci); nella specie, invece, la Regione ha sottoposto a tassazione — pressoché doppia rispetto a quella statale — una voce che nella tariffa regionale vigente era addirittura esente.

4. — Le norme censurate, in conclusione, sono state adottate in violazione:

a) dell'art. 119 della Costituzione, per lesione del sistema finanziario e tributario degli enti locali, come delineato dopo la legge cost. 3/2001, considerato che all'attualità i tributi *de quibus* non possono definirsi tributi propri della regione ai sensi del comma 2 dello stesso art. 119;

b) dell'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, sistema nel quale sono al momento inserite anche le tasse di cui si discute, così che non spetta alla Regione Lombardia ed esula dalla sua competenza legislativa la regolamentazione della materia delle tasse automobilistiche e di concessione, anche se destinate a beneficio delle regioni.

Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2004,

*Si chiede*

*Che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. j) e n), della legge Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5, avente ad oggetto «Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004», per violazione degli artt. 119 e 117 della Costituzione.*

*Si produrrà copia della delibera del Consiglio dei Ministri.*

AVVOCATO DELLO STATO: Giuseppe ALBENZIO

N. 58

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 giugno 2004*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Zootecnia - Norme della Regione Abruzzo - Sospensione della campagna di profilassi dell'influenza catarrale degli ovini (*blue tongue*) - Possibilità di movimentazione, commercializzazione e macellazione degli animali non vaccinati nell'ambito del territorio regionale fino al 21/12/2004 - Ricorso dello Stato - Denunciata violazione di obblighi comunitari posti dalla Direttiva 2000/75/CE - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di profilassi internazionale - Incidenza sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, spettante allo Stato.**

- Legge della Regione Abruzzo 1° aprile 2004, n. 14, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, commi primo e secondo, lett. *q*) e *s*); Direttiva 2000/75/CE.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro Regione Abruzzo, in persona del Presidente del giunta regionale *pro tempore* avverso la legge regionale dell'Abruzzo 1° aprile 2004 n. 14 pubblicata in BUR 14 aprile 2004 n. 12 recante «Disposizioni urgenti in materia di zootecnia», con specifico riguardo agli artt. 1 e 2 di tale legge a seguito e in forza della deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2004 (all. 1), che ha deciso l'impugnativa della legge regionale di cui sopra.

Con il presente atto il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso, ricorre a codesta eccellentissima Corte costituzionale per chiedere, ai sensi dell'art. 127, primo comma, Cost. (nuovo testo) e dell'art. 31 della legge 5 giugno 2003 n. 131, la declaratoria di illegittimità della epigrafata legge regionale, con specifico riferimento agli artt. 1 e 2 della legge stessa; e ciò sulla base delle seguenti motivazioni e considerazioni. Con la legge n. 14 del 1° aprile 2004, oggetto della presente impugnativa, tra le varie disposizioni dettate in materia di zootecnia, viene sospesa (art. 1) la campagna di profilassi delle «blue tongue» (o febbre catarrale degli ovini) ed inoltre (art. 2) viene consentita la movimentazione, la commercializzazione e la macellazione dei capi animali non vaccinati nell'ambito del territorio regionale fino al 21 dicembre 2004.

Ciò posto la legge appare costituzionalmente illegittima, in quanto eccede dalla competenza regionale e si pone in contrasto con la normativa nazionale nonché con quella della Unione europea vigenti in tempo di lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini; e ciò per i seguenti motivi:

1) essa viola gli obblighi comunicati (art. 11, primo comma, Cost.), posti dalla direttiva 2000/75/CE, interrompendo e modificando quindi le procedure stabilite per la profilassi della febbre catarrale degli ovini senza il consenso della Commissione europea;

2) essa viola la competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lettera *q*, Cost.) ed inoltre incide su aspetti concernenti la tutela dell'ambiente dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettere *s*, Cost.), tutela ricompresa nella competenza esclusiva statale come riconosciuto dalla recentissima sentenza n. 12/2004 di codesta ecc.ma Corte.

Per tali motivazioni è dunque da ritenere costituzionalmente censurabile la legge della Regione Abruzzo in epigrafe indicata.

*P. Q. M.*

*Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge regionale dell'Abruzzo 1° aprile 2004 n. 14, per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., nonché con l'art. 117, secondo comma, lettera *q*) e lettera *s*), Cost., oltre che non la direttiva 2000/75 CE.*

1) Estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2004 (con allegata relazione del DAR);

2) Copia della legge regionale impugnata.

Roma, addì 7 giugno 2004

AVVOCATO DELLO STATO: Paolo COSENTINO

04C0811

N. 605

*Ordinanza del 3 febbraio 2004 emessa dal Tribunale di Firenze  
nel procedimento penale a carico di Casciari Giacomo ed altri*

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile anziché dalla vigenza della legge - Contrasto con le finalità deflattive del rito speciale - Pregiudizio dei diritti della parte civile - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.**

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1 e 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

## IL TRIBUNALE

Premesso che il difensore di Giacomo Casciari, imputato, con Alessandro Mugnai e Gianluca Nieddu, del reato di rissa di cui all'art. 588 c.p., ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 5, secondo comma, legge 12 giugno 2003, n. 134.

## O S S E R V A

L'art. 5, legge 12 giugno 2003, n. 134, stabilisce che l'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, ed il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge, possano chiedere l'applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., come novellato dalla stessa legge, anche nei processi penali dei quali sia in corso il dibattimento ed anche se sia decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, c.p.p.. La facoltà è concessa anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare. La richiesta di sospensione, ad avviso del giudicante, può essere avanzata dal difensore dell'assente o del contumace, anche senza procura speciale, in quanto la norma prevede la procura speciale solo per la richiesta di applicazione della pena, non per quella di sospensione ad essa propedeutica, alla quale, dunque, si applica la regola — oggi allocata nella disciplina dell'udienza preliminare, art. 420-*quater*, secondo comma c.p.p., e richiamata per il dibattimento dall'art. 484 c.p.p. — secondo la quale l'assente ed il contumace sono rappresentati dal difensore, che può perciò avanzare tutte le istanze difensive che non siano espressamente riservate alla parte rappresentata.

Il giudicante dubita della legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione.

Quanto all'art. 3, ed in specie al principio di ragionevolezza che per consolidatissima elaborazione della giurisprudenza costituzionale da esso viene dedotto, la norma non appare ragionevole *a)* perché consente di formulare la richiesta anche oltre il termine fissato dall'art. 446, primo comma c.p.p.; quanto all'art. 111, il contrasto sussiste *b)* perché la norma impone, su richiesta dell'imputato, una sospensione di quarantacinque giorni, fissando il termine di decorrenza dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della legge.

*Sub a).* Il cosiddetto patteggiamento è stato introdotto nel codice di rito vigente per determinare un effetto deflattivo del processo penale: si è concesso alle parti di concordare la pena per evitare i costi in termini di tempo, di risorse umane e finanziarie che il rito ordinario comporta; in cambio di tale risparmio, l'imputato gode di uno sconto di un terzo della pena. La finalità indicata è stata ribadita anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 129 del 1993, in cui si afferma, con riferimento ai riti speciali, che «l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti a tali giudizi in tanto rileva, in quanto egli rinuncia al dibattimento e venga perciò effettivamente adottata una sequenza procedimentale che consenta di raggiungere l'obiettivo di una rapida definizione del processo», deducendone la legittimità costituzionale della preclusione dei riti speciali in caso di contestazione suppletiva. Se questa è la finalità dell'applicazione della pena, lo sbarramento previsto dall'art. 446, primo comma, è necessario per garantire che la finalità venga nel concreto perseguita. La novella opera, per i processi in corso al momento della sua entrata in vigore, una scelta del tutto contraria: consente infatti il ricorso al rito speciale in ogni momento, perfino quando sia stato dichiarato chiuso il dibattimento e ci si trovi già in fase di discussione. Consente, cioè, la riduzione della pena anche a chi non ha fatto risparmiare alcuna risorsa allo Stato, e ciò appare irragionevole e contrasta con le finalità del rito speciale, cioè la rapida definizione del singolo processo e l'efficienza complessiva del sistema giudiziario penale, oggi costituzionalmente valorizzate dall'art. 111 Cost.

*Sub b).* La sospensione per quarantacinque giorni del processo contrasta, ad avviso del giudicante, con l'art. 111 appena richiamato oltre che, sotto diverso profilo, con l'art. 3 Cost.. Il contrasto con il principio della ragionevole durata del processo appare chiaro se si dà della riformata norma costituzionale una lettura che abbia riguardo non solo all'interesse di ogni singolo imputato, ma anche a quello di tutte le altre parti processuali, dello Stato e dei cittadini in generale. Infatti, se la speditezza processuale si intende come forma di tutela del singolo imputato, la richiesta di rito alternativo avanzata nel corso di un processo in cui l'istruttoria dibattimentale sia iniziata o addirittura terminata, non incontrerebbe ostacoli nell'art. 111 Cost., dal momento che il singolo imputato, a seconda dei casi, ha interesse ad un processo più lungo nella speranza della prescrizione del reato, oppure più breve, attraverso riti alternativi, quando la prescrizione sia ancora lontana. Si ritiene, invece, più fondata una lettura del principio della ragionevole durata del processo quale garanzia dell'intera collettività, sulla scorta delle considerazioni che seguono.

In primo luogo si osserva che la regola di cui si discute è contenuta nel secondo comma dell'art. 111, relativo a tutti i processi, non solo a quello penale. Ciò evidenzia in maniera chiara che il principio non può essere inteso solo come funzionale agli interessi di una sola delle parti di uno solo dei vari tipi di processo che il nostro ordinamento prevede. Sono i commi successivi della norma che si occupano specificamente del processo penale e che prevedono garanzie dell'imputato, nessuna delle quali, tuttavia, è delineata in maniera tale da derogare apertamente alla regola generale della ragionevole durata. Unica di tali garanzie che in qualche modo s'interseca con il principio generale è quella inerente il diritto dell'imputato a disporre del tempo e delle condizioni necessarie a preparare la sua difesa, che tuttavia riguarda il merito dell'accusa, non la semplice strategia processuale, e sarebbe perciò richiamata a sproposito nella materia di cui si sta discutendo, soprattutto quando il punto di scontro fra le due esigenze si situa, come avviene applicando la norma transitoria, a dibattimento iniziato o perfino concluso, cioè in un momento in cui l'imputato ha ormai impostato o anche attuato la sua linea difensiva.

L'interpretazione dell'art. 111 Cost. che collega il principio della ragionevole durata non ai contingenti interessi dell'imputato, ma a quello della collettività, si avvalora poi alla luce della produzione legislativa che ha fatto seguito alla modifica della norma costituzionale. Si consideri che la legge 24 marzo 2001, n. 89, che consente alle parti un'equa riparazione allorché il processo abbia avuto una durata eccessiva, indipendentemente dalle ragioni che l'abbiano determinata, attribuisce il diritto all'equa riparazione non solo all'imputato, ma anche alla parte civile. Da ciò si evince che la ragionevole durata del processo penale non è un diritto solo dell'imputato, ma anche delle altre parti processuali, ivi compresa la parte civile, il che costituisce chiaro indice della sua natura di principio generale, non di forma di tutela di una parte.

Se poi si ha riguardo agli effetti concreti della norma denunciata nello svolgimento dei processi, l'implausibilità della lettura del principio della ragionevole durata come tutela del solo imputato, da questi disponibile e rinunciabile discrezionalmente, risulta ancor più chiara. Si consideri che nell'attuale sistema i poteri istruttori, e conseguentemente quelli decisori, del giudice sono stati ampiamente ridotti in favore di quelli delle parti. Ogni volta che sia disposta la rinnovazione del dibattimento, l'istruttoria dibattimentale deve ricominciare da capo, salvo nel caso in cui le parti prestino il consenso alla lettura degli atti in precedenza svolti. Perciò, se il processo



ha più imputati, di cui solo uno chieda la sospensione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 134 citata, il giudice deve, innanzitutto, stabilire se proseguire il giudizio, nei confronti del coimputati, stralciando la posizione del richiedente — opzione che sembra la più corretta alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 18, lettera b) c.p.p., ma che può rivelarsi inutile, se il rito alternativo non viene concretamente richiesto, con dispendio di energie e di attività processuali —; oppure se, anziché sospendere il processo anche nei confronti del coimputati, rinviando in attesa del decorso dei quarantacinque giorni prescritti. In quest'ultimo caso, se l'interessato poi chiede l'applicazione della pena, l'accoglimento dell'istanza rende il giudice incompatibile a giudicare gli altri coimputati, mentre il rigetto della richiesta lo rende ugualmente incompatibile a giudicare l'imputato: se non si procede allo stralcio già al momento della richiesta di sospensione, quindi, il processo, per la parte che prosegue con rito ordinario, deve in ogni caso iniziare *ex novo* innanzi ad altro giudice, con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In tale ipotesi, non vi è speditezza processuale né per l'interessato né per i coimputati, ma, al contrario, una dilatazione dei tempi della decisione. La cosa è particolarmente evidente quando l'istruttoria è già esaurita: ad una decisione con rito ordinario ormai certa nel tempo, si sostituisce un'attività interlocutoria di sospensione che potrebbe concludersi con il rigetto della richiesta di applicazione della pena e con la necessità di iniziare nuovamente il processo con rito ordinario, in caso di unico imputato; oppure, se vi sono più imputati ed uno solo chiede il rito alternativo, con lo stralcio delle posizioni degli eventuali coimputati, per i quali il processo ricomincerebbe, anche se fosse ormai conclusa l'istruttoria.

Il giudicante non ignora che la Corte costituzionale, con sentenza n. 266 del 1992, ha affermato che «l'applicazione della pena concordata con il pubblico ministero da uno solo degli imputati di concorso nel medesimo reato costituisce un procedimento congegnato come pattuizione tra imputato richiedente e parte pubblica, in ordine al quale è previsto un controllo giurisdizionale che non include però la valutazione delle posizioni dei coimputati». La questione, tuttavia, era stata esaminata solo con riferimento all'art. 3 Cost. ed inoltre era relativa ad una disposizione ordinaria e non all'introduzione di una norma transitoria, come quella oggi denunciata, che mira ad applicare l'istituto a tutti i procedimenti in corso, anche se in fase dibattimentale, sicché quella oggi sollevata è questione nuova e diversa. Inoltre la sentenza citata era antecedente alla riforma dell'art. 111 Cost..

Sempre in punto di effetti concreti delle norme impugnate, si osserva, ancora, che, nel caso di applicazione della pena in corso di giudizio, l'esercizio del diritto di azione della parte civile costituita, garantito dall'art. 24 Cost., viene oltremodo sacrificato, giacché tutta l'attività processuale fino a quel momento svolta si vanifica nel merito e può portare solo alla condanna alle spese, in forza della sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale. E se è vero che il giudice delle leggi ha risolto nel limitato senso indicato il problema relativo all'esclusione della parte civile nel rito *de quo*, è anche vero che, di nuovo, la decisione si riferiva al sistema ordinario di applicazione della pena e non ad una norma transitoria, come quella in esame, che interviene a disciplinare un giudizio in corso in cui la parte civile sta già esercitando o addirittura ha già del tutto esercitato il proprio diritto di azione. Sicché anche sotto tale aspetto la frustrazione dei diritti della parte civile e della ragionevole durata — anche per essa — del processo finisce con il violare i principi di ragionevolezza e di ragionevole durata stabiliti dagli artt. 3 e 111 Cost..

Sia in astratto che in concreto, perciò, una norma, quale quella di cui si discute, che consente all'imputato di dilazionare *ad libitum* per ben quarantacinque giorni il giudizio, senza alcuna conseguenza negativa in caso di mancato ricorso al patteggiamento, ad avviso del giudicante stride in maniera evidente con il principio della ragionevole durata del processo letto come interesse dell'intera collettività.

Il contrasto appare poi ancor più chiaro, e risulta assai poco ragionevole la disciplina della novella, con ulteriore violazione dell'art. 3 Cost., in relazione alla decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile, anziché dalla pubblicazione della legge. Sotto tale profilo si osserva che ogni cittadino è tenuto a conoscere le leggi pubblicate. Pertanto ogni imputato è stato posto in grado, nel momento in cui la legge in esame è stata pubblicata, di valutare l'opportunità di avvalersi della pena concordata, tanto più se si considera che ogni imputato è assistito da un difensore, sicché ha avuto modo di consultarsi con questi per valutare l'opportunità di avvalersi della novella. La concessione di un termine di durata notevole, decorrente dalla prima udienza anziché dalla vigenza della legge, appare irragionevole. Tale irragionevolezza risulta di tutta evidenza allorché la fase istruttoria sia esaurita o il processo sia addirittura in fase di discussione, e, quindi, l'imputato abbia potuto valutare tutto il materiale probatorio e rendersi conto della convenienza eventuale di concordare la pena. Una volta accertato che il rapporto esistente tra imputato e difensore consente ad entrambi di valutare momento per momento le opportunità di scelte processuali e che, dunque, non v'è lesione del diritto di

difesa se si dispone che l'imputato, alla prima udienza utile, debba dichiarare se intende patteggiare o no, anziché chiedere un lungo termine di riflessione, deve ritenersi che la sospensione obbligatoria incida — si passi il bisticcio — irragionevolmente sulla ragionevole durata del processo. Nel bilanciamento tra l'interesse dell'imputato e l'interesse generale alla ragionevole durata del processo sembra debba prevalere quest'ultimo, non indiscriminatamente il primo.

Ancora, lo *spatium deliberandi* obbligatorio appare istituito nuovo, quantomeno nell'ambito del processo penale, e contrastante le soluzioni adottate anche di recente dal legislatore: si consideri, ad esempio, che la legge 5 giugno 1999, n. 205, che ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di furto, nella disciplina transitoria dell'esercizio del diritto di querela per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, di cui all'art. 19, non prevedeva, per i processi pendenti, alcuna sospensione automatica del processo per un tempo necessario a decidere se proporre querela, ma solo un obbligo di informazione della persona offesa circa la facoltà di esercitare tale diritto e la decorrenza del termine di cui all'art. 124 c.p. dal momento in cui veniva ricevuta l'informazione che, se l'interessato era presente all'udienza, si identificava con l'udienza stessa. Per i processi relativi a fatti anteriori all'entrata in vigore della legge, ma iniziati successivamente all'entrata in vigore stessa, la legge — in coerenza con l'obbligo di conoscenza delle norme — non prevedeva invece alcuna informazione ed il termine per proporre querela decorreva dall'entrata in vigore della legge. La norma che si denuncia ha invece operato scelte diverse senza alcuna ragione apparente o cogente, ma — sembra di capire — per mero ed ingiustificato *favor* nei confronti degli imputati anche di gravi reati.

In punto di rilevanza si osserva che vi sono in questo processo due altri imputati che non hanno avanzato la richiesta, il cui interesse ad una rapida decisione appare pregiudicato dalla richiesta del terzo imputato, tantopiù se si considera che in un processo per rissa la speranza delle varie posizioni appare improponibile, senza che essi abbiano alcuna effettiva tutela rispetto all'iniziativa del coimputato, che ha una posizione palesemente conflittuale con la loro. A parte ciò, comunque, il giudicante dovrebbe oggi sospendere il processo per consentire all'imputato richiedente di decidere se avvalersi della novella, e ciò comporterebbe l'applicazione diretta al caso portato al suo esame di una norma la cui costituzionalità è dubbia in generale, essendo quelle relative alle posizioni di altri soggetti processuali solo delle argomentazioni volte a dimostrare la portata generale del principio della ragionevole durata del processo; applicazione, quella della norma ritenuta incostituzionale, che inciderebbe sulla ragionevole durata di questo processo.

*P. Q. M.*

*Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenutala non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 5, commi primo e secondo, della legge 12 giugno 2003, n. 134 per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione nei limiti e nei termini di cui in motivazione.*

*Sospende il giudizio in corso.*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Firenze, addì 3 febbraio 2004

*Il giudice: LAMBERTI*

N. 606

*Ordinanza del 13 gennaio 2004 emessa dal Tribunale di Arezzo  
nel procedimento penale a carico di Andronic Traian*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria di un potere autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinqies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Andronic Traian, nato in Bacau (Romania) il 1° ottobre 1964, è stato tratto in arresto il 12 gennaio alle ore 18,20 ad opera della questura di Arezzo in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, in relazione al mancato allontanamento dal territorio nazionale in violazione dell'ordine impartitogli dal questore di Arezzo in data 29 dicembre 2003, a seguito di decreto di espulsione emesso in pari data dal prefetto di Arezzo.

Il medesimo è stato presentato all'odierna udienza per la convalida dell'arresto ed il conseguente giudizio direttissimo. All'esito della relazione dell'ass. Pacifici sulle circostanze dell'arresto, il p.m. ha chiesto procedersi alla convalida. La difesa del prevenuto non si è opposta.

Questo giudice, chiamato a convalidare l'operato della polizia giudiziaria, ritiene di sollevare, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale, ravvisando profili di incostituzionalità della previsione di cui all'art. 14, comma 5-*quinqies*, d.lgs. n. 286/1998 con riferimento al disposto di cui all'art. 13 della Costituzione.

A tal fine va evidenziato che, essendo preliminarmente chiamato a decidere sulla convalida dell'arresto, la rilevanza della questione è in *re ipsa*.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione devono svolgersi le considerazioni che seguono.

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* del decreto legislativo n. 286/1998 sanziona la condotta del cittadino straniero che, dopo essere stato raggiunto da decreto prefettizio di espulsione e da ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato entro cinque giorni a mente dell'art. 14, comma 5-*bis* predetta legge, si tratta, in violazione di tale ordine, senza giustificato motivo nel territorio stesso.

La pena prevista è quella dell'arresto da sei mesi ad un anno. Discende dalla natura di reato contravvenzionale dell'anzidetta fattispecie l'impossibilità di applicazione di qualsiasi misura cautelare personale ai sensi degli artt. 272 e seguenti c.p.p., non essendo operativa neppure la deroga prevista, a prescindere dai limiti di pena ma per i soli delitti, dall'art. 391, quinto comma, ultima parte, del codice di rito.

Si viene dunque a realizzare una situazione per la quale alla privazione della libertà personale operata dalla polizia giudiziaria in forza dell'obbligatorietà dell'arresto previsto dall'art. 14, comma 5-*quinqies*, d.lgs. n. 286/1998, non può mai conseguire l'applicazione di una misura coercitiva da parte dell'autorità giudiziaria.

Viene allora in rilievo la questione circa la conformità al dettato costituzionale della previsione normativa in parola.

Il contrasto appare riferibile all'art. 13 della Carta costituzionale, laddove, dopo la preliminare enunciazione del fondamentale principio della inviolabilità della libertà personale e dell'inammissibilità di qualsiasi forma di detenzione, ispezione o perquisizione personale che non intervenga per atto motivato dall'autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge, si ammettono e si regolamentano le ipotesi in cui, in casi eccezionali di necessità ed urgenza tassativamente indicati dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori nelle anzidette materie, provvedimenti che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria per la convalida, in difetto della quale i provvedimenti stessi si intendono revocati e restano privi di ogni efficacia.

L'impianto della norma costituzionale in parola configura dunque un sistema in cui viene riconosciuto alla polizia giudiziaria un potere in materia di restrizione della libertà personale esercitato in via meramente anticipatoria e di supplenza, e per i soli casi eccezionali di necessità ed urgenza, rispetto a quello riconosciuto in via ordinaria ed esclusiva all'autorità giudiziaria.

Il provvedimento della polizia giudiziaria pertanto, nel nostro sistema, è destinato sin dall'inizio ad essere superato e sostituito dall'atto di convalida dell'autorità giudiziaria in temporanea vece della quale la stessa ha agito.

Se così è, non può che risultare dubbia la legittimità costituzionale di una norma come l'art. 14, comma 5-*quinquies* che impone alla polizia giudiziaria l'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in un'ipotesi di reato in cui mai l'autorità giudiziaria potrebbe, per le ragioni sopra esposte, applicare una misura cautelare personale.

Viene dunque ad infrangersi in questa situazione il nesso di strumentalità e provvisorietà che secondo il dettato costituzionale deve legare il potere eccezionale ed interinale di intervento della polizia giudiziaria e l'esercizio del potere giurisdizionale di limitazione della libertà personale attribuito all'autorità giudiziaria, venendosi a configurare in favore della prima, anziché un potere precautelare, un potere autonomo di restrizione della libertà personale che è insuscettibile di conferma da parte della seconda, vincolata dal vigente sistema normativo in materia di limiti all'applicazione di misure cautelari personali alla remissione in libertà dell'arrestato.

Per tali motivi, in presenza di seri dubbi in ordine alla legittimità della norma in esame, la stessa deve essere rimessa al vaglio della Corte costituzionale.

Dovendosi, secondo legge, sospendere il presente procedimento, deve essere immediatamente disposta la remissione in libertà dell'arrestato in mancanza di adeguato titolo detentivo.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Costituzione e 23 della 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente intondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002, per violazione dell'art. 13, secondo e terzo comma della Costituzione, nella parte in cui prevede, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del predetto decreto legislativo, l'arresto obbligatorio dell'indagato.*

*Sospende il presente procedimento.*

*Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale,*

*Ordina l'immediata liberazione dell'imputato Andronic Traian, se non ristretto per altra causa.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Arezzo, addì 13 gennaio 2004

*Il giudice: CICERCHIA*

N. 607

*Ordinanza del 22 gennaio 2004 emessa dal Tribunale di Arezzo  
nel procedimento penale a carico di Ibrir Nabil*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria di un potere autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto alla autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Ibrir Nabil, nato 17 gennaio 1982 Annaba (Algeria) è stato tratto in arresto in flagranza del reato di cui all'art. 14/5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, e presentato all'udienza per il giudizio di convalida dell'arrestato ed il giudizio direttissimo, con la contestazione di essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartitogli dal questore di Roma in data 20 ottobre 2003, di cui ha avuto regolare notificazione, di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni.

Il pubblico ministero ha chiesto la convalida dell'arresto e la liberazione dell'indagato non potendo avanzare richiesta di applicazione di misura cautelare, la difesa nulla ha opposto alla convalida dell'arresto associandosi alla richiesta di remissione in libertà.

L'oggetto della convalida consiste nella verifica da parte del giudice della presenza nel caso delle condizioni di legge che potevano consentire o imporre alla polizia giudiziaria di procedere all'arresto.

Nel caso trattasi di soggetto trovato privo di documenti, che ha declinato le proprie generalità consentendo alla polizia ferroviaria di identificarlo per la persona cui è stato notificato il decreto di espulsione emesso a suo carico dal Prefetto di Ferrara e l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro cinque giorni successivamente adottato dal questore di Roma quando è cessato il suo trattenimento presso il centro di permanenza temporanea di Ponte Galeria.

Nessun dubbio quindi quanto al ricorrere esattamente dei presupposti per l'arresto ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, n. 286/1998.

Impregiudicata ogni valutazione nel merito, ovverosia quanto alla sussistenza della fattispecie, riservata al giudizio direttissimo, sin d'ora appare però chiaro che l'integrazione o meno della contravvenzione contestata dipende da un lato dalla verifica dei presupposti di legittimità dell'emanazione dell'ordine di espulsione e della sua corretta motivazione, dall'altro dalla presenza o meno di un giustificato motivo che avrebbe eventualmente impedito all'indagato di allontanarsi dall'Italia.

Sotto il primo profilo ha ad esempio la mancanza di traduzione dell'ordine di allontanamento in arabo o francese, uniche lingue conosciute dall'indagato, che non conosce la lingua inglese nella quale il provvedimento gli è stato invece tradotto, sotto il secondo è rimessa in sostanza al giudice di valutare se le condizioni personali ed economiche dell'arrestato ne abbiano giustificato la permanenza in Italia oltre i cinque giorni, considerato altresì che egli ha dichiarato di essere già stato respinto alla frontiera francese di Ventimiglia, in uscita dall'Italia

e che, al momento in cui è stato fermato sul treno, stava tentando nuovamente di espatriare in Francia in direzione di Nizza, e che dall'ordine di allontanamento del questore si apprende che, durante tutto il tempo in cui è stato trattenuto presso il centro di permanenza temporanea, non è stato possibile munirlo di documento di identità necessario per l'espatrio.

Dunque da un lato è sicura la presenza dei requisiti per convalidare l'arresto, ma è anche concreta la possibilità che l'indagato venga poi assolto in sede di giudizio direttissimo, e ciò fonda il giudizio di rilevanza della questione di costituzionalità della norma in esame che si intende sollevare, ed avvalora altresì le considerazioni che si andranno a svolgere circa il rapporto tra privazione della libertà personale tramite arresto in flagranza e controllo giurisdizionale sull'attività della polizia giudiziaria.

Non appare infatti manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità della previsione di cui all'art. 14, comma 5-*quinqüies*, d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui prevede, per il reato previsto al comma 5-*ter* del medesimo articolo, l'arresto obbligatorio dell'indagato.

Trattasi in particolare del contrasto tra l'art. 14/5-*quinqüies*, d.lgs. n. 286/1998 (nella vigente formulazione) con l'art. 13 della Costituzione.

Si osserva in proposito, in primo luogo, che l'art. 13 della Costituzione, dopo avere stabilito al primo comma che «la libertà personale è inviolabile», ammette al secondo comma che restrizioni alla detta libertà (detenzione, ispezione e perquisizione) siano operabili solo «per atto motivato dell'autorità giudiziaria», e, al terzo comma, consente all'autorità di pubblica sicurezza, «in casi eccezionali di necessità ed urgenza» di adottare «provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati (...) all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida (...) si intendono revocati e restano privi di ogni effetto».

La norma dunque attribuisce alla sola autorità giudiziaria la competenza ad operare restrizioni della libertà personale, riservando all'autorità di pubblica sicurezza non una analoga, seppur più limitata competenza, ma solo il potere di intervenire in supplenza ed anticipazione dell'operato dell'autorità giudiziaria quando questa, per l'urgenza del caso, non sia in grado di intervenire tempestivamente.

Depongono in questa direzione: la provvisorietà del provvedimento adottato dall'autorità di pubblica sicurezza, destinato cioè fin dall'origine ad essere trasformato e superato da altro atto, la natura derogatoria dell'intervento della polizia rispetto al principio generale dell'intervento dell'autorità giudiziaria, poiché si tratta per il costituente di casi «eccezionali», la perdita di ogni effetto del provvedimento adottato dall'autorità di pubblica sicurezza, qualora questo non sia tempestivamente comunicato o, soprattutto, convalidato, e la stessa configurazione dell'atto dell'autorità giudiziaria come atto di «convalida», ovvero sia atto diretto alla verifica ed eliminazione di eventuali vizi presenti un precedente atto.

In tal senso si è espressa anche la Corte costituzionale, allorché ha osservato che vi è una regola, che attribuisce all'autorità giudiziaria la competenza ad emettere provvedimenti coercitivi della libertà personale, ed una eccezione, rappresentata dal fatto «in sé previsto dal testo costituzionale, che gli organi di polizia debbono provvedere in sostituzione dell'autorità giudiziaria», che «l'obbligo dell'atto motivato di convalida (...) è disposto nell'art. 13/3 della Costituzione per ogni provvedimento provvisorio preso dall'autorità di pubblica sicurezza in sostituzione del giudice e quindi per ogni provvedimento di arresto (obbligatorio o facoltativo) o di fermo» (*cf.* Corte cost. n. 173/1971), e che le finalità sottese all'arresto in flagranza sono perseguibili «soltanto attraverso l'immediato intervento dell'autorità di polizia in temporanea vece dell'autorità giudiziaria, lontana normalmente dalla flagranza o quasi flagranza dei reati» (*cf.* Corte cost. n. 503/1989).

Parimenti la Corte di cassazione ha affermato che, nel caso di arresto in flagranza, il titolo legittimo della detenzione è costituito da una fattispecie complessa, in cui l'attività della polizia giudiziaria deve collegarsi al provvedimento di convalida dell'autorità giudiziaria, il quale soltanto costituisce l'atto con cui si esercita il controllo della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria e, ad un tempo, il titolo formale della detenzione stessa, cui la legge conferisce efficacia *ex tunc* (*cf.* cass. n. 297/1973).

Coerentemente con i principi espressi dall'art. 13 Cost., nella lettura datane dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità sopra richiamata, il vigente codice di procedura penale prevede infatti che la polizia giudiziar-

ria che ha eseguito l'arresto ne dia immediata notizia al pubblico ministero (art. 386/1 c.p.p.), ponga l'arrestato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto (art. 386/3 c.p.p.), a pena di inefficacia dell'arresto medesimo (art. 386 ultimo comma c.p.p.), e, correlativamente, attribuisce al pubblico ministero il potere/dovere di sindacare da subito l'operato della polizia giudiziaria sotto il profilo della legittimità, disponendo l'immediata liberazione della persona che sia stata arrestata al di fuori dei casi consentiti (art. 389 c.p.p.), oppure sotto il profilo dell'insussistenza di esigenze cautelari, disponendo, anche in questo caso, l'immediata liberazione dell'arrestato (art. 121 disp. att. c.p.p.).

Anche le scelte operate dal legislatore nella materia in oggetto sembrano dunque orientate inequivocabilmente nel senso di configurare l'operato della polizia giudiziaria come mera anticipazione dell'attività giuridica dell'autorità giudiziaria, la quale, infatti, in tempi tassativamente assai brevi, è chiamata ad essere investita della questione e ad intervenire con le più ampie valutazioni, anche e soprattutto se dissonanti rispetto a quelle della polizia medesima.

Pertanto sia il tenore letterale della norma costituzionale, sia la sua interpretazione giurisprudenziale, sia l'ordinamento positivo convergono nell'escludere che l'art. 13 della Costituzione attribuisca all'autorità di pubblica sicurezza un autonomo potere di limitazione della libertà personale, mentre invece inducono a ritenere che esso legittimi l'anzidetto potere esclusivamente in quanto anticipazione e supplenza del potere dell'autorità giudiziaria: con l'ovvia, necessaria conseguenza che all'autorità di pubblica sicurezza non può essere conferito un potere più esteso di quello riconosciuto all'autorità giudiziaria.

Ebbene, nei confronti di chi sia indagato per il reato previsto dall'art. 14/5-ter, d.lgs. n. 286/1998, nell'attuale formulazione, l'autorità giudiziaria non dispone di alcun potere quanto alla limitazione della libertà personale, perché l'illecito è configurato come contravvenzione, punita con pena dell'arresto da sei mesi ad un anno, e dunque per tale fattispecie non può essere adottata alcuna misura cautelare ai sensi degli artt. 272 e seguenti c.p.p.

Appare dunque seriamente ipotizzabile un contrasto tra l'art. 14, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 286/1998, nella parte in cui, attribuendo alla polizia giudiziaria il potere/dovere di procedere all'arresto obbligatorio dell'indagato, conferisce alla stessa un potere autonomo di restrizione della libertà personale sostanzialmente insuscettibile di conferma da parte dell'autorità giudiziaria, obbligata alla remissione in libertà dell'arrestato, il quale dunque risulterà comunque aver subito una restrizione della libertà personale che, l'autorità giudiziaria non poteva disporre e non potrà disporre.

La circostanza che si tratti di una mera contravvenzione ad un ordine dell'autorità di pubblica sicurezza nell'ambito di un complessivo sistema indirizzato a garantire la massima efficacia all'espulsione dello straniero (indicativa in questo senso è la collocazione della fattispecie nell'ambito dell'art. 14, legge n. 189/2002 intitolato «esecuzione dell'espulsione»), come una sorta di norma di chiusura laddove non sia stata eseguita in altro modo l'espulsione, tanto che «al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione», dopo l'inevitabile remissione in libertà all'esito della convalida, ai sensi dello stesso comma 5-*quinquies*, seconda parte dell'art. 14 d.l. cit., il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma primo del medesimo art. 14, e dunque il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza temporanea), induce a collocare pertanto tale caso di restrizione della libertà personale all'interno di una problematica di normale efficienza o inefficienza dell'attività amministrativa, piuttosto che nei casi eccezionali previsti dall'art. 13 Cost.

Si aggiunge inoltre che, diversamente da ogni altra ipotesi in cui sia possibile o doveroso l'arresto in flagranza, nel caso che occupa vi è una divergenza significativa tra gli elementi che valuta l'autorità di polizia giudiziaria per procedere all'arresto, con un sostanziale automatismo, la cui ricorrenza forma l'unico controllo possibile del giudice in sede di convalida, e quelli che dovrà valutare invece l'autorità giudiziaria nel giudizio direttissimo per ritenere o meno l'integrazione del reato.

Mentre infatti la polizia giudiziaria procede in base alla semplice verifica di due dati circostanziali obiettivi, quali la presenza di un ordine di allontanamento regolarmente notificato, e l'essere trascorsi più di cinque giorni da tale notificazione, la cui ricorrenza o meno è oggetto del giudizio di convalida, il giudice dovrà invece valutare

nel giudizio direttissimo circa la sussistenza della contravvenzione diversi e ulteriori elementi, quali la legittimità dell'ordine di allontanamento e la presenza di un giustificato motivo per il mancato allontanamento, l'esame dei quali è precluso per la polizia giudiziaria, vincolata a procedere all'arresto.

Dunque il controllo giurisdizionale sulla legittimità della restrizione della libertà personale, da attuarsi con il giudizio di convalida di arresto, è, nel caso, completamente sganciato dall'accertamento della commissione o meno di un reato.

Sul punto da un lato appare rilevante la non univoca interpretabilità del termine «giustificato motivo», la cui valutazione certo non può essere rimessa agli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, dall'altro sconcerta che vi sia l'obbligo di arrestare comunque chi potrebbe aver avuto un giustificato motivo per non ottemperare all'ordine ricevuto, senza che questo possa essere valutato prima di operare la restrizione della libertà personale.

In altri termini il sistema normativo appare congegnato da un lato sul presupposto della sostanziale irrilevanza criminale della fattispecie non passibile dell'adozione di misure cautelari, e sull'indifferenza per l'ordinamento della sorte processuale dell'arrestato, essendo minima la sanzione comunque comminabile, aleatoria la condanna medesima, perché affidata in sostanza ad un giudizio pressoché solo equitativo, ed irrilevante la sua esecuzione, posto che, qualunque sia l'esito del processo, l'arrestato è destinato (ove possibile) ad essere comunque espulso, come indicato dallo stesso art. 14/5-*quinquies* seconda parte d.lgs. n. 286/1998, e, dall'altro, sulla strumentalizzazione della possibilità di privazione della libertà personale da parte della Polizia giudiziaria per realizzare la diversa finalità amministrativa dell'espulsione, con modalità così ingiustificatamente vessatorie nei confronti dei clandestini, quali l'arresto, da potersi fondatamente ipotizzare che siano funzionali altresì a scoraggiarne l'ingresso in Italia.

Per i motivi esposti si ritiene dunque che sussistano seri dubbi di legittimità della norma in esame da sottoporre al giudice delle leggi.

La necessità di sospensione del procedimento impone comunque l'immediata remissione in libertà dell'indagato in mancanza di adeguato titolo detentivo.

*P. Q. M.*

*Visti gli art. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, per violazione dell'art. 13 secondo e terzo comma della Costituzione, nella parte in cui prevede, per il reato previsto al comma 5-ter del medesimo art. 14, d.lgs. n. 286/1998, l'arresto obbligatorio dell'indagato;*

*Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone l'immediata remissione in libertà dell'indagato se non detenuto per altra causa.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Arezzo, addì 22 gennaio 2004

*Il giudice:* BARLUCCHI



N. 608

*Ordinanza del 23 dicembre 2003 emessa dal Giudice di pace di Reggio Calabria  
nel procedimento civile vertente tra Tarzia Isabella e Ministero dell'interno*

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Incongruità e irragionevolezza di tale previsione - Discriminazione fra soggetti abbienti e non abbienti - Limitazione di fatto della libertà e dell'eguaglianza dei cittadini - Violazione del diritto di azione e di difesa - Ingiustificato vantaggio per la Pubblica amministrazione.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 282 [recte: 285]), art. 204-bis, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

## IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Nella causa civile iscritta al n. 2049/C del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2003, vertente tra Tarzia Isabella, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via D. Tripepi n. 55, presso lo studio legale Speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Commisso e dal dott. Antonio Mittica in forza di procura in calce all'atto di opposizione, opponente, e Ministero dell'interno - Roma, in persona del Ministro in carica, opposto.

Esaminati gli atti,

## R I L E V A

In data 11 dicembre 2003 Tarzia Isabella ha presentato ricorso in opposizione avverso sommario processo verbale di accertamento della violazione dell'art. 142, comma 9 del codice della strada, senza il versamento della cauzione, di cui all'art. 204-bis del decreto legislativo 30 giugno 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

In via preliminare, la ricorrente, sollevando questione di legittimità costituzionale, ha avanzato richiesta volta a provocare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per vedere riconosciuta l'illegittimità dell'art. 204-bis del codice della strada con la contestuale sospensione del processo in corso.

All'esito di tanto, il giudicante

## O S S E R V A

Dal chiaro dettato della norma (art. 204-bis del c.d.s.) si evince che, ove il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso, non abbia versato l'importo della cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta o l'abbia versato in misura inferiore, il giudice, a conclusione della preliminare valutazione a lui demandata in ordine alla correttezza del versamento, deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

Orbene, ritiene il giudicante che la proposta eccezione di incostituzionalità della suddetta norma perché in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione non sia manifestamente infondata e, nel caso in esame, abbia rilevanza ai fini della decisione della controversia insorta tra la ricorrente Tarzia Isabella e il Ministero dell'interno, poiché, ove si ritenesse l'art. 204-bis c.d.s. conforme a Costituzione, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile, mentre ove, per contro, si reputasse in contrasto con la Costituzione la opposizione *de qua* dovrà essere esaminata nel merito.

Ciò posto, l'art. 204-*bis* c.d.s., con l'introduzione del già ricordato deposito cauzionale, lede il diritto fondamentale dell'individuo espressamente tutelato dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, ponendo i soggetti abbienti e non abbienti su un piano di disuguaglianza fra loro col permettere esclusivamente al soggetto che sia in possesso di una somma di denaro addirittura doppia a quella che gli consentirebbe di definire la pendenza mediante pagamento in misura ridotta, di poter tutelare i propri diritti proponendo ricorso al Giudice di pace.

È, pertanto, davvero incongrua ed irragionevole, e soprattutto contro la *ratio* ed il dettato dell'art. 3 della Costituzione, una disposizione siffatta.

Né vale sostenere che al soggetto non abbiente sarebbe comunque possibile presentare ricorso al prefetto, non essendo previsto per tale procedura il versamento di alcuna cauzione: un tale assunto non farebbe altro che rimarcare ancor di più la rilevata disuguaglianza, evidenziando come il ricorso al giudice di pace diverrebbe un mezzo di tutela riservato solamente ai soggetti facoltosi e come la scelta della sede ove tutelare i propri diritti opererebbe una discriminazione dei cittadini sul piano economico e sociale, limitando di fatto la loro libertà e uguaglianza.

Inoltre, l'art. 204-*bis* c.d.s. si pone in netto contrasto con l'art. 24 della Costituzione, il quale sancisce espressamente che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Ed invero, l'imposizione del versamento della cauzione previsto per la tutela dei diritti nella sola sede giurisdizionale, oltre a rappresentare un ingiustificato, quanto ingiusto vantaggio per l'autorità opposta che, a differenza dell'opponente, in caso di vittoria ha immediatamente a disposizione quanto eventualmente dovuto, costituisce un indubbio ostacolo per la tutela dei diritti e degli interessi di quanti non dispongono di una sufficiente agiatezza economica, i quali, anche in ragione della onerosità della cauzione imposta, sarebbero di fatto indotti a desistere dall'impugnazione, in tal modo ledendo gravemente il diritto di difesa.

A conclusione di tutto quanto innanzi, il giudicante

#### EVIDENZIA

Che il sopra illustrato contrasto dell'art. 204-*bis* c.d.s. con gli artt. 3 e 24 della Costituzione è stato già sollevato di ufficio dallo stesso giudicante in altri precedenti casi analoghi ed è tuttora all'esame della Corte costituzionale, ragion per cui esso deve essere nuovamente sottoposto al giudizio di legittimità della Consulta.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:*

a) *dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 282, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso la Cancelleria del giudice di Pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;*

b) *ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;*

c) *dispone, altresì, che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere legislative.*

Così deciso in Reggio Calabria, il 23 dicembre 2003.

*Il giudice di pace: SCORDO*

04C0775

N. 609

*Ordinanza dell'11 dicembre 2003 emessa dalla Commissione tributaria regionale sez. staccata di Lecce sugli appelli proposti da Agenzia delle entrate Ufficio di Lecce 1 contro Greco Marisa ed altri*

**Imposta sulle successioni e donazioni - Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni - Applicabilità della nuova disciplina alle liti pendenti - Previsione dell'emanazione di decreti legislativi contenenti misure di coordinamento della nuova normativa con le precedenti - Mancata abrogazione espressa di tutte le norme incompatibili - Violazione dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica - Violazione del principio di ragionevolezza - Violazione del principio di capacità contributiva.**

- Legge 18 ottobre 2001, n. 383, art. 17, in relazione all'art. 13, primo comma.
- Costituzione artt. 3, e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

RITENUTO IN FATTO

Con separati ricorsi, Greco Marisa, Greco Alberto per sé e in qualità di erede di Greco Oronzo e di Anastasia Elide Cristina, premettevano che: in data 15 maggio 1989, decedeva Greco Marcello e, pertanto, si apriva la successione legittima nelle persone della madre Anastasia Elide Cristina, i fratelli germani Alberto e Marisa, nonché il fratello unilaterale Oronzo, interdetto, e per il quale veniva nominato tutore Greco Alberto; successivamente, decedevano la madre Anastasia Elide Cristina, in data 15 agosto 1994, e il fratello Oronzo, in data 18 marzo 1995, entrambi rappresentati, alla data odierna, da Greco Alberto; dopo la morte di Greco Marcello erano state presentate due dichiarazioni di successione, una da Greco Alberto, Oronzo ed Anastasia Elide Cristina e l'altra da Greco Marisa; l'Ufficio del Registro di Lecce aveva liquidato per lo stesso asse ereditario due separate imposte, nella misura di L. 296.751.000 (pari ad € 153.259,10) e L. 236.283.800 (pari ad € 122.030,40), mediante avvisi di liquidazione n. 64 e 65 vol. 310, impugnati nei termini dagli interessati. I ricorrenti eccepivano, pertanto, che l'Ufficio non poteva pretendere una doppia imposta per un unico asse ereditario, dichiarato per eccesso di valori con la prima dichiarazione e rettificato con la seconda, poiché erano stati sottoposti a stima i beni per determinare il valore venale degli stessi nel termine di legge, durante il quale l'Ufficio non poteva emettere avvisi di liquidazione; inoltre, gli stessi ricorrenti chiedevano, in relazione alla liquidazione n. 65/310, la detrazione di alcune passività.

L'Ufficio, con deduzioni in atti, si opponeva alle richieste degli allora ricorrenti, perché non documentate.

Con sentenze n. 188-189-190-191/3/1996, pronunciate il 18 novembre 1996 e depositate in segreteria il 25 novembre 1996, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sez. 3, accoglieva parzialmente i ricorsi presentati, disponendo che l'imposta di successione doveva essere liquidata sulla base dell'avviso n. 65/310, solo per L. 236.283.800, poiché l'Ufficio non poteva imporre una duplice imposta per un unico asse ereditario, dal momento che gli allora ricorrenti erano legittimati a presentare una seconda dichiarazione di successione, più corretta e più adeguata al reale valore dei beni del *de cuius*, nei termini di legge. Dalla liquidazione venivano, perciò, dedotte con la stessa sentenza, le passività chieste dai ricorrenti, ad eccezione di un assegno vitalizio, poiché di quest'ultimo non risultava documentato l'esatto importo. Le spese erano interamente compensate.

In data 20 marzo 1997, l'Ufficio del Registro di Lecce proponeva appello avverso le suddette sentenze, sostenendo che non si trattava di due dichiarazioni di successione, una rettificativa dell'altra, ma erano, invece, distinte ed ambedue principali, a maggior ragione vista la loro contestualità; l'Ufficio aveva, perciò, legittimamente liquidato entrambe le dichiarazioni, poiché entrambe erano principali. Per quanto riguardava il passivo ritenuto ammissibile dalla Commissione, l'Ufficio insisteva sulle eccezioni già esposte in primo grado.

Greco Alberto, per sé e come erede di Greco Oronzo e Anastasia Elide Cristina, e la signora Greco Marisa, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Villani, proponevano appello incidentale e, nel contempo, presentavano le controdeduzioni all'appello principale. Concludevano, chiedendo a questa Commissione Tributaria Regionale

di rigettare l'appello dell'Ufficio, confermando la sentenza impugnata nella parte in cui erano state accolte le tesi degli eredi e insistevano per l'accoglimento dell'appello incidentale per quanto ivi evidenziato, con il conseguente annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato, oltre la condanna dell'Ufficio alle spese di lite.

In data 22 novembre 2001, veniva depositata, dai medesimi Greco, un'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'avviso di liquidazione n. 65 vol. 310, di L. 142.696.512 (pari ad € 73.696,60) e contestuale istanza di pubblica udienza. Con lo stesso atto, veniva fatta valere anche una questione di illegittimità costituzionale della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che, nell'art. 13, dichiara soppressa l'imposta di successione e donazione, senza che ci fosse alcuna norma transitoria per i relativi rapporti, non ancora esauriti alla data di entrata in vigore della stessa legge, stante il contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione.

All'udienza del 16 settembre 2003, la Commissione si riservava di decidere, dopo che le parti si erano riporgete alle rispettive conclusioni, rimettendosi al Collegio per quanto concerne la questione di costituzionalità proposta dai Greco.

#### RITENUTO IN DIRITTO

Per valutare adeguatamente l'eccezione di costituzionalità, proposta dagli appellati principali ed appellanti incidentali, occorre tener presente quanto evidenziato in proposito dal difensore degli stessi nelle memorie difensive, depositate il 24 giugno 2003.

Egli, invero, faceva preliminarmente presente che nell'ambito del sistema fiscale italiano, l'imposta di successione è un'imposta indiretta e, con la legge 18 ottobre 2001, n. 283, — meglio conosciuta come «Tremonti-bis» —, si era concluso il processo di soppressione della stessa, avviato già con la legge 21 novembre 2000, n. 342.

Quindi, il rappresentante dei contribuenti analizzava le ragioni dell'abrogazione di tale tributo, richiamando i lavori preparatori del disegno di legge della nuova normativa, con particolare riferimento alle: Relazioni Governative agli atti della Camera e del Senato e a quella della VI Commissione Permanente, delle quali sottolineava le espressioni ivi usate, tali da far comprendere l'intenzione del Legislatore a raggiungere, in tempi brevi, la totale soppressione dell'imposta *de qua*, trattandosi di una «imposta inefficiente e vessatoria ... e una concentrazione del massimo grado di irrazionalità amministrativa e ... sociale». Si aggiungeva, in dette relazioni, che «anche sul piano della ragione fiscale, la medesima imposta si presenta irrazionale, considerato che, probabilmente, il gettito complessivo non copre nemmeno i costi di esazione ... e determina un grande spreco di risorse amministrative che potrebbero essere più proficuamente impegnate in altri settori dell'amministrazione finanziaria». Richiamava, altresì, il suddetto difensore, quanto evidenziato dalla VI Commissione Permanente sul disegno di legge «Primi interventi per il rilancio dell'economia» (Atto del Senato n. 363 A): «il presente disegno di legge contiene non solo scelte di carattere economico, ma anche, altre, di forte impatto e di grande significato sociale e morale; e la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni è stata, appunto, individuata come uno strumento per rilanciare lo sviluppo del Paese nel breve-medio termine». Infine, faceva presente che subito dopo l'analisi della nuova disciplina contenuta negli artt. 13 e ss. della nuova legge, è detto, nella stessa relazione, che: «anteriormente alla riforma recata dal collegato 2000, l'imposta successoria sull'asse globale era un caso di scuola di contraddizione eclatante tra mezzo e fine, tra obiettivo perseguito e risultato raggiunto, divenendo così un'imposta regressiva ossia iniqua; nata per i grandi patrimoni, ha colpito soltanto i piccoli ed inoltre è stata responsabile della grande esportazione di capitali e di una sorta di inquinamento della vita giuridica, facendo proliferare operazioni fittizie di ogni tipo. L'intervento effettuato con il collegato 2000 ha ridotto i difetti più vistosi di questo tributo, ma ha rinunciato ad imboccare, coraggiosamente e coerentemente la strada della totale soppressione».

Rammentava, poi, il suddetto difensore, che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge in esame: «Le disposizioni di cui al capo VI si applicano alle successioni per causa di morte aperte (e alle donazioni fatte) successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»; e, quindi, a partire dal 25 ottobre 2001 compreso, giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; il Legislatore, però, nello stabilire l'abrogazione dell'imposta in oggetto, non aveva previsto un adeguato regime transitorio. Pertanto, di fronte alla totale ed espressa abrogazione della stessa imposta, risultava legittimo domandarsi quale sorte sarebbe spettata alla categoria di contribuenti per i quali la successione era stata aperta anteriormente alla data del 25 ottobre 2001 — come nel procedimento instaurato dai suoi assistiti — che avevano una situazione pendente, o per via di un contenzioso in materia già avviato, o per una liquidazione non ancora effettuata. Si creava, perciò, a suo dire, un certo vuoto legislativo, pesante e difficile da colmare, senza l'intervento del giudice delle leggi. Quindi, chiedeva a questa

Commissione di analizzare il problema, al fine di stabilire se, in mancanza di un regime transitorio, la pretesa dell'Amministrazione finanziaria di chiedere la liquidazione di un'imposta oggetto di controversia non fosse in contrasto con il principio di uguaglianza formale e sostanziale, sancito dall'art. 3 Cost. Atteso che, un'eventuale pretesa in tal senso, creerebbe un'evidente disparità di trattamento e una forte disuguaglianza giuridica tra i cittadini, i quali, a partire dalla data del 25 ottobre 2001 non sono obbligati al pagamento dell'imposta di successione — perché abrogata dall'ordinamento giuridico — e quella sparuta minoranza di quelli che, invece, nonostante siano trascorsi due anni dall'abrogazione dell'istituto in questione, si trovano ad essere soggetti passivi di una pretesa tributaria, ormai svincolata dalla sua manifestazione di capacità contributiva. All'uopo, osservava che, in virtù del principio cardine dell'ordinamento tributario, relativo alla capacità contributiva e sancito nell'art. 53 Cost., la pretesa dell'Amministrazione finanziaria alla liquidazione di un'imposta ad oggi abrogata espressamente dalla legge n. 283/2001, risulterebbe carente del requisito dell'attualità, collegato alla capacità contributiva; requisito, invece, indispensabile, come affermato da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza tributaria di merito (Tra le altre: ordd. 18 gennaio 2000, n. 532, della C.T.R. di Roma e 31 marzo 2000 della C.T.P. di Cremona) con rinvio delle questioni relative alla Corte costituzionale.

Chiedeva, in conclusione, che questa Commissione dichiarasse non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, così come esposta.

Ciò detto, nella memoria difensiva richiamata, si osservava, altresì, che l'abrogazione della legge n. 383/2001 aveva, comunque, determinato notevoli problemi interpretativi, solo parzialmente risolti dalla circolare n. 91E del 18 ottobre 2001 dell'Agenzia delle entrate, nonché gravi problemi di coordinamento tra la nuova e la previgente disciplina in materia (d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; testo unico dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni e la legge 21 novembre 2000, n. 342, artt. 68 e segg.: Norme in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni).

Orbene, il Collegio, considerando le ragioni esposte dalla difesa dei contribuenti, ritiene necessario richiamare l'attenzione, soprattutto, su quanto disposto dall'art. 17, comma 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, già citato, contenente la delega del legislatore al Governo «di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente disciplina in materia di imposta di registro e di ogni altra forma di imposizione fiscale sugli atti di successione e di donazione e le norme di cui al presente capo ...». Infine, lo stesso legislatore aggiunge: «i medesimi decreti legislativi dovranno disporre, inoltre, l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme recate dal presente capo».

Osserva, comunque, preliminarmente, che, nonostante accurate ricerche da parte di questa Commissione — anche presso tutti gli organi legislativi ed esecutivi competenti — non è risultato, allo stato, che siano stati emanati decreti legislativi concernenti eventuali abrogazioni espresse di disposizioni di legge incompatibili con quanto disposto dal Capo VI della legge n. 383/2001, così come previsto dall'art. 17, comma 3, ultima parte della medesima legge.

Deve rilevarsi, poi, che, sulla base della formulazione dello stesso articolo, anzitutto l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 91/E del 2001, si limitava ad affermare che tale norma «fissa i termini di decorrenza delle nuove disposizioni e detta alcune misure transitorie».

Orbene, in ordine a tali misure, parte della dottrina ha osservato che la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni, pur con i suoi notevoli fini di un «miglioramento di equità» e di una «propulsione allo sviluppo economico», è sembrata, però, come rilevato dal difensore dei contribuenti, essere fonte di numerosi problemi interpretativi, anche a causa delle nuove norme in rapporto all'apparato legislativo vigente. Si è aggiunto, infatti, che, nonostante i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare testé richiamata (ma emanata ancor prima della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*), rimangono varie problematiche irrisolte, analizzate, anche, in dettaglio, dal Consiglio nazionale del Notariato, nell'apposito studio 24 ottobre 2001, n. 90/2001/T. Si è ritenuto, comunque, dalla stessa e da altra parte della dottrina, che, nonostante l'abolizione prevista, rimane ancora in vigore il testo unico recante la disciplina di tale imposta (d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346). Inoltre, lo stesso Consiglio, ha sottolineato come tale scelta sia stata operata al fine «di non vanificare la ramificazione di riferimenti al d.lgs. n. 346/1990, contenuti in altri provvedimenti normativi». Osservando, ancora, che altre norme del decreto legislativo testé richiamato possono ritenersi immediatamente abrogate in quanto strettamente collegate alla sola imposta sulle successioni, ora soppressa (ad es.: le norme sulle presunzioni, le disposizioni sul pagamento anticipato dell'imposta e sul pagamento dilazionato ed quelle attinenti alla fase dei controlli). Si è osservato, poi, da altra parte della dottrina, sull'analogo problema del rapporto tra la

nuova legge soppressiva dell'imposta *de qua* e le precedenti che la regolavano, che, con la legge del 21 novembre 2000, n. 342 (recante modifiche a previgenti disposizioni in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346: c.d. testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni), per ragioni attinenti anche alla costituzionalità, era stata abolita la c.d. «globale» (c.d. tassa sul morto). Orbene, secondo tale dottrina, le stesse ragioni dovrebbero esser tenute presenti per verificare se non comportino la illegittimità della relativa disciplina con la sua conseguente caducazione anche per il passato (s'intende per le situazioni che non siano definitivamente chiuse — come nel procedimento in esame — le quali soltanto sarebbero insensibili ad una sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale). Pertanto, a parere della stessa dottrina, nascerebbe il dovere di verificare il dubbio sulla costituzionalità dell'art. 7, comma 2 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nella parte in cui dispone che l'imposta è determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate nella colonna *a*) della tariffa al valore globale netto dell'asse ereditario».

Orbene, questo collegio, con riferimento alla questione di costituzionalità, di cui si è già detto, ed alle sue caratteristiche peculiari, non può non tener presente quanto evidenziato sul punto, oltre che con le osservazioni del difensore dei contribuenti, già riportate, anche dai commentatori della legge n. 383 del 2001, con particolare riguardo al comma 3 dell'art. 17 della stessa legge, sopra più volte richiamato, sul quale l'indagine deve essere essenzialmente circoscritta.

Invero, quasi tutti i problemi, le considerazioni e le conclusioni da parte della dottrina richiamata e degli organi istituzionali che si sono pronunciati in merito ai rapporti e alla necessaria coordinazione tra la legge soppressiva dell'imposta *de qua* del 2001 e le precedenti del 1990 e del 2000, sono, a parere di questo stesso collegio, connesse e consequenziali ad una indispensabile ed adeguata lettura del suddetto art. 17, tenendo presente la lettera e lo spirito, della norma, *ex art.* 12 delle Disposizioni sulla legge in generale.

Orbene, dal tenore letterale della stessa norma — peraltro, inquadrata nell'ambito della soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni, di cui si è già ampiamente detto, in ordine alle ragioni giuridiche, politiche e sociali desumibili dai lavori preparatori della relativa legge —, si evince, quanto testualmente già precisato in premessa.

A parere del collegio, con quella palese *littera legis*, si può anche desumere la chiara ed avvertita intenzione del legislatore di riferirsi pure al rapporto ed alla coordinazione tra la nuova importante normativa con le precedenti, tenendo presente il disposto di cui all'art. 15 delle richiamate disposizioni sulla legge in generale, trattandosi di abrogazione di leggi previgenti regolanti l'intera materia.

Senonché, lo stesso legislatore del 2001, con la formulazione letterale della norma in esame, nonostante il suo evidente intendimento, di cui si è già detto, di una regolamentazione transitoria relativa alla nuova normativa ed alle situazioni pregresse riferentesi alla stessa materia, — ma, ancora in corso al termine fissato dall'art. 17, comma 1 dell'ultima legge —, nel fissare l'oggetto specifico della delega al Governo per l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni, eventualmente incompatibili con la stessa legge, non ha però richiamato né indicato le due normative che avevano regolato, in precedenza, interamente, la stessa materia; e cioè, i già citati: decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e legge n. 342 del 2000, che, comunque, non potevano, certamente, essere ritenuti al di fuori della valutazione, in sede legislativa, delle disposizioni incompatibili con la legge n. 383, del 2001.

A parere del collegio, in tal modo, la valutazione della incompatibilità di tutte le altre disposizioni di legge con le norme del capo VI della legge 18 ottobre 2001, così come stabilito dall'art. 17, comma 3, si palesa generica ed incerta, tanto da provocare alcune complesse e gravi problematiche sul punto — di cui, non a caso, si è ampiamente detto — con soluzioni variegate, anche in ordine ai limiti dell'attuale vigenza del d.lgs. del 1990. Soprattutto, in relazione alle ipotesi di situazioni — come quella del procedimento in esame — non definitivamente chiuse per la categoria di contribuenti per i quali la successione era stata aperta anteriormente alla data del 25 ottobre 2001, con pendenze, però, vuoi per via di un contenzioso in materia già avviato, vuoi per una liquidazione non ancora effettuata. Specie per la mancata emanazione, allo Stato, da parte del Governo, dei decreti legislativi *ex art.* 17, già citato, con delega per l'espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili.

A questo punto, sulla base di quanto sin qui esposto, con riferimento all'eccezione di costituzionalità proposta dalla difesa dei contribuenti e di ciò che è stato evidenziato necessariamente da questa commissione, è opportuno sintetizzare gli aspetti rilevanti della questione affrontata.

Il legislatore del 2001, come già detto, con la legge n. 383, sopprimeva l'imposta sulle successioni per causa di morte, aperte successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge (e, quindi, a partire dal 25 ottobre 2001 compreso, giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale ex art.* 17 della stessa legge), in seguito ad un'univoca e notevolmente concorde elaborazione dei lavori preparatori, con i quali, come si è già spe-

cificamente rilevato, si ponevano in risalto le caratteristiche negative dell'imposta *de qua*, a tutti i livelli, sia politici, sia giuridici e sia sociali, evidenziati con le espressioni usate dalle varie commissioni della Camera e del Senato, di cui ha fatto ampiamente cenno il difensore dei contribuenti, riportandole testualmente.

Lo stesso legislatore, a parere del Collegio, come si è già precisato, sulla base dell'interpretazione letterale e logica, *ex art.* 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, con l'art. 17 della suddetta legge, si faceva carico, chiaramente, della necessità di «Disposizioni di coordinamento tra la vigente disciplina in materia d'imposta di registro e di ogni altra forma di imposta fiscale sugli atti di successione e di donazione e le norme di cui al capo VI della legge 28 ottobre 2001, n. 383», e, coerentemente ai motivi della soppressione dell'imposta *de qua*, anche la necessità di «un'abrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme recate dallo stesso capo», delegando il Governo ad emanare, all'uopo, uno o più decreti legislativi; non indicando, però, tra le leggi incompatibili da valutare, quelle vigenti del 1990 e del 2000, sopra richiamate.

Tutto ciò, a parere di questo collegio, ha determinato, anche per la mancata emanazione, allo Stato da parte del Governo dei decreti legislativi delegati *ex art.* 17, comma 3 non solo notevoli incertezze e perplessità, a livello ermeneutico, — come ampiamente evidenziato — (non superabili, per l'intendimento da parte del legislatore, espresso nella norma testé citata, di intervenire; — specialmente in ordine ai limiti dell'attuale vigenza della legge del 1990, già citata, e con riferimento alle situazioni pregresse esistenti in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge del 2001 —), ma, sono conseguite, anche, possibili violazioni di principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e della Costituzione. (All'uopo si richiama quanto affermato dalla Corte costituzionale con pronuncia n. 525 del 22 novembre 2000, che ha qualificato l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica come elemento essenziale dello stato di diritto; e quanto stabilito dalla Corte di Giustizia comunitaria del 3 maggio 1978 in causa n. 112/1977 e quella 21 settembre 1983, in cause n. 205-215/1982, secondo cui, la tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto costituiscono principi generali del diritto e dell'Ordinamento comunitario).

Orbene, non può, a parere di questa commissione, tenendo conto di quanto sin qui evidenziato, ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3 della legge n. 383/2001, formulata, — secondo il suo punto di vista —, anche dal difensore dei contribuenti. In quanto, per le ragioni esposte, il legislatore, con detta specifica normativa, ha determinato, (senza ragione alcuna e in contrasto con il Suo stesso intendimento di regolamentazione transitoria della normativa vigente, prima dell'entrata in vigore della legge n. 383), ciò che si è evidenziato nell'indicare le interpretazioni, le incertezze e le dubbie soluzioni da parte della dottrina, dei contribuenti e degli operatori in ordine ai limiti della sopravvivenza del d.lgs. n. 346/1990, per quanto concerne le situazioni relative alla stessa imposta soppressa, ancora in pendenza di contenzioso, stante l'apertura della successione in data anteriore alla legge abrogativa, come nel caso di specie.

Ciò si traduce, a parere del collegio, nella violazione del principio di ragionevolezza (ben noto come elemento limite dei poteri e della discrezionalità del legislatore, specie in materia tributaria, come più volte stabilito da questa Ecc.ma Corte), nonché di quello dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, come elemento essenziale dello Stato di diritto (Cort. Cost. n. 525 del 2000 cit.) ed ancora del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento tra i contribuenti per i quali la successione è stata aperta in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 e quelli per i quali detta successione è avvenuta posteriormente, pur trattandosi di situazioni analoghe. Una volta che l'imposta *de qua* era stata soppressa per le ragioni negative già indicate e lo stesso legislatore aveva — anche se nel modo già precisato — palesato nell'art. 17 già citato, il Suo intendimento di regolamentazione transitoria con eliminazione di tutte le disposizioni incompatibili con la nuova normativa. Infine, può ritenersi violato anche l'art. 53 della Costituzione, tenuto conto di quanto evidenziato dal difensore dei contribuenti nelle sue memorie difensive, secondo cui, la pretesa dell'Amministrazione finanziaria alla liquidazione di un'imposta ad oggi abrogata espressamente dalla legge n. 383/2001 può considerarsi carente del requisito della attualità, collegato alla capacità contributiva, indispensabile secondo dottrina e giurisprudenza in tema.

Per ciò che concerne la necessaria rilevanza della questione proposta, ritiene il Collegio che la stessa può considerarsi *in re ipsa*, in quanto, nel caso di specie, trattasi di procedimento relativo a successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 (e, quindi, regolato dalla normativa previgente) non ancora definito e da sospendersi sino all'esito di quanto sarà deciso da questa ecc.ma Corte relativamente alla questione di costituzionalità prospettata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 136 della Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 17, comma 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 — correlato con l'art. 13, comma 1, della stessa legge (Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni) — in quanto non prevede, nella regolamentazione transitoria della stessa legge in rapporto a quelle previgenti sulla stessa materia, ex art. 17, testé citato con generica formulazione, l'espressa abrogazione, da parte dello stesso legislatore o del Governo delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi, delle disposizioni vigenti e contenute nel d.lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990 e successive modificazioni (legge n. 342/2000), ove siano incompatibili con quelle contenute nella legge n. 383/2001; per violazione del principio di ragionevolezza, e di quelli generali dell'Ordinamento dello Stato, relativi al legittimo affidamento nella certezza e nella sicurezza giuridica del diritto, nonché degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Dispone, pertanto, la sospensione del giudizio in corso, e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della segreteria di questa Commissione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lecce, addì 16 settembre 2003

Il Presidente relatore: SODO

04C0776

N. 610

Ordinanza del 10 marzo 2004 emessa dal T.a.r. per il Veneto  
sul ricorso proposto da Faye Abdoulaye ed altro contro Ministero dell'interno ed altro

**Straniero e apolide - Lavoratore straniero in posizione irregolare - Regolarizzazione - Esclusione nell'ipotesi di denuncia per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. - Violazione di diritto fondamentale della persona e del principio di uguaglianza - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi di diritto al lavoro, di libertà personale, di libertà di circolazione, di presunzione di innocenza e di tutela del matrimonio.**

- Legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 33, comma 7, lett. c).
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel ricorso n. 435/2004, proposto da Abdoulaye Faye e Alessandro Nardi, rappresentati e difesi dall'avv. A. Pozzan, domicilio eletto presso il suo studio in Venezia Mestre, via Torre Belfredo n. 55/a;

C O N T R O

L'Amministrazione dell'interno, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, per legge domiciliataria, per l'annullamento:

a) del provvedimento 26 novembre 2003, prot. n. 2640/IMM, del vice prefetto dell'Ufficio territoriale del Governo di Venezia, con il quale è stata respinta la domanda per la regolarizzazione della posizione lavorativa del cittadino extracomunitario Faye Abdoulaye, presentata da Alessandro Nardi;

b) della nota 21 marzo 2003, prot. A.12/03 Uff Imm/SAN della questura di Venezia, denegante il rilascio del nulla-osta alla regolarizzazione di cui alla domanda *sub a*).

Visto il ricorso con i relativi allegati;



Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 26 febbraio 2004 — relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci — l'avv. Pozzan per il ricorrente e l'avv. dello Stato Muscarello per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### F A T T O

Abdoulaye Faye, cittadino senegalese, si trova illegalmente in Italia, occupato, come addetto a lavoro domestico ovvero di assistenza, alle dipendenze di Alessandro Nardi; questi, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, ne ha richiesto la regolarizzazione alla prefettura — ufficio territoriale del governo di Venezia.

L'Amministrazione, tuttavia, con il decreto prefettizio 26 novembre 2003, prot. n. 2640/IMM, ha rigettato l'istanza, opponendo che la locale questura aveva negato il richiesto nulla osta preventivo, poiché il Faye era stato denunciato per il reato di cui all'art. 648 c.p. ed il procedimento penale era ancora pendente.

Avverso tale provvedimento il Faye ha proposto il ricorso in esame; nel giudizio si è costituita l'Amministrazione dell'interno, concludendo per la reiezione.

Questa Sezione, nell'ordinanza 26 febbraio 2004, n. 201, dopo aver rilevato come il provvedimento di diniego fosse produttivo di danno grave ed irreparabile, e considerata non manifestamente infondata l'eccezione d'incostituzionalità prospettata dal ricorrente, ha assunto in favore di questi un provvedimento cautelare interinale, destinato a produrre i propri effetti sino alla definizione dell'incidente di costituzionalità; ha inoltre rinviato la trattazione dello stesso procedimento cautelare ad una nuova camera di consiglio, fissata d'ufficio dopo la restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale, successivamente alla pronuncia sulla predetta questione, che sarebbe stata sollevata con separata ordinanza.

Nel giudizio si è costituita l'Amministrazione dell'interno, concludendo per la reiezione del ricorso.

#### D I R I T T O

1. — L'art. 33, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, consente a chi occupi alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria in posizione irregolare, adibito «ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare», di denunciare, entro termini prestabiliti, il rapporto di lavoro alla prefettura competente per territorio, impegnandosi a stipulare con il prestatore d'opera, in un termine determinato, «il contratto di soggiorno previsto dall'art. 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998».

La prefettura, ricevuta la dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione, mentre la questura accerta se sussistono motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno; superata positivamente tale fase, le parti devono stipulare il contratto e lo straniero consegue il permesso, successivamente rinnovabile.

Il comma 7 del citato art. 33 elenca alcune fattispecie in cui la regolarizzazione non è consentita: è d'interesse in causa quella *sub c)*, la quale riguarda gli stranieri che «risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'art. 411 del codice di procedura penale».

2. — Nel caso, il Faye, secondo il preambolo del provvedimento gravato, «risulta essere stato denunciato ai sensi dell'art. 648 del c.p. (ricettazione) in data 24 agosto 1999 e 29 ottobre 2001 dalla polizia municipale di Venezia»; e la locale Procura della Repubblica ne aveva richiesto, in data 23 aprile 2001, la citazione diretta a giudizio: pertanto, secondo la prefettura, l'istanza di emersione doveva essere respinta, ai sensi del ripetuto art. 33, comma 7, lett. c), che il procedimento penale non si era concluso con un provvedimento di proscioglimento o di archiviazione, «non ... ravvisabili nella fattispecie in quanto il pubblico ministero, come risulta dal menzionato certificato dei carichi pendenti, ha ritenuto fondata la denuncia di reato, chiedendo la citazione diretta in giudizio».

3.1. — Orbene, ricordato che il reato di cui il ricorrente è accusato rientra tra quelli elencati nell'art. 381 c.p.p., non v'è dubbio che il provvedimento negativo qui gravato sia in tutto conforme alla previsione di legge.

3.2. — Il ricorrente, per vero, propone un'interpretazione della richiamata disposizione, che andrebbe intesa nel senso di precludere bensì la regolarizzazione in pendenza della denuncia, ma con un provvedimento che non comporterebbe la definitiva reiezione dell'istanza di regolarizzazione, ma sospenderebbe soltanto il procedimento sino all'esito del giudizio.

Questa Sezione, in precedenza, aveva seguito tale soluzione (così T.a.r. Veneto, III, 14 novembre 2003, n. 5693); peraltro, *re melius perpensa*, ritiene ora di discostarsene.

Infatti, il ripetuto art. 33, comma 7, lett. c), stabilisce che il beneficio della regolarizzazione è negato se, al momento della decisione sulla relativa domanda, venga accertata l'esistenza d'una denuncia per i reati richiamati, salvo che i conseguenti procedimenti penali «si siano conclusi» — dunque nel passato, prima che la richiesta di regolarizzazione venga esaminata — con il proscioglimento.

D'altro canto, oltre all'argomento letterale, v'è da aggiungere che, sul piano logico, tale interpretazione comporterebbe la permanenza in Italia, per un tempo indeterminato, di soggetti in posizione irregolare, in evidente contrasto con la *ratio* della legge, che è quella di una celere regolarizzazione di posizioni affatto circoscritte.

3.3. — Secondo la norma in esame, pertanto, se venga denunciato un lavoratore straniero extracomunitario in posizione irregolare, quando la *notitia criminis* iscritta si riferisca ad uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381, questi è senz'altro escluso dalla regolarizzazione, se la relativa istanza viene esaminata prima che sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale di archiviazione o di assoluzione: è peraltro da dubitare che la norma sia conforme alla Costituzione, come, sia pure in subordine, rileva la stessa parte ricorrente, proponendo sul punto un espresso motivo di ricorso.

4.1. — Invero, secondo quanto stabilito dagli artt. 330 segg. c.p.p., le notizie di reato vengono presentate dai pubblici ufficiali, ovvero anche dai privati, ad un ufficiale di polizia giudiziaria, ovvero al pubblico ministero, mediante denuncia che contiene, tra l'altro (art. 332 c.p.p.), gli elementi d'identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, il cui nominativo viene così senz'altro doverosamente iscritto dal pubblico ministero nell'apposito registro di cui all'art. 335 c.p.p.: successivamente questi, in relazione agli esiti delle indagini svolte, potrà richiedere l'archiviazione, nei casi di cui all'art. 408 segg. c.p.p., ovvero eserciterà l'azione penale (*cf.* art. 405 c.p.p.).

4.2. — Orbene, appartiene certamente ad insindacabili scelte politico-legislative stabilire se introdurre o meno una disciplina derogatoria, con la quale si consenta la regolarizzazione degli stranieri extracomunitari: egualmente può dirsi per la delimitazione delle posizioni sanabili, le quali andranno peraltro individuate nel rispetto del principio di ragionevolezza e, comunque, in coerenza con i principi dell'ordinamento costituzionale.

È dunque pienamente legittimo che dalla regolarizzazione siano esclusi soggetti, i quali appaiono immeritevoli di soggiornare sul territorio nazionale, per aver tenuto in precedenza una condotta che dall'ordinamento giuridico è ritenuta riprovevole: la stessa condotta, peraltro, per essere rilevante, deve possedere un adeguato grado di attendibilità, che si può raggiungere soltanto attraverso un controllo svolto da un'autorità terza, giurisdizionale ovvero amministrativa, a conclusione di un procedimento nel quale sia consentita la partecipazione dell'interessato.

4.3. — Al contrario, la mera denuncia, secondo quanto prima rilevato, da sola non può in alcun modo costituire fondamento per una valutazione di non meritevolezza, la quale possa automaticamente condurre all'esclusione dello straniero dal beneficio della regolarizzazione.

Ciò appare immediatamente evidente nel caso in cui la denuncia provenga da un privato, che in tal modo, paradossalmente, impone all'Autorità amministrativa di respingere senz'altro la richiesta di regolarizzazione.

Ad analoga conclusione si deve tuttavia giungere anche nel caso in cui la denuncia sia formata da un pubblico ufficiale, il quale è tenuto a presentarla appena la *notitia criminis* acquisti sufficienti profili di determinatezza, senza obbligo di una precedente approfondita valutazione di responsabilità, che lo stesso pubblico ministero effettua soltanto successivamente all'iscrizione, giungendo peraltro egli stesso ad una determinazione conclusiva affatto reversibile, in quanto destinata ad essere sottoposta al sindacato del giudice, e comunque priva del ricordato carattere di terzietà.

4.4. — Quest'ultimo punto va rimarcato in relazione alla valutazione di rilevanza della questione prospettata nella fattispecie, dove, come si già accennato, il pubblico ministero, ex art. 550 c.p.p., ha esercitato l'azione penale con la citazione diretta a giudizio: atto processuale di parte il quale non presenta, per quanto osservato, i requisiti minimi per giustificare l'attribuzione al Faye della condotta criminosa, la quale avrebbe dato ragione di un giudizio di immeritevolezza della regolarizzazione e, per conseguenza, del decreto qui impugnato.

Peraltro — è ciò appare comunque assorbente per la doverosa valutazione di rilevanza — l'Amministrazione, nel provvedimento impugnato, fonda il diniego esclusivamente sull'esistenza di una denuncia ostativa alla regolarizzazione, e — come già osservato nella precedente esposizione — richiama il predetto decreto di citazione solo per comprovare che, in specie, non è stata disposta l'archiviazione, e manca altresì un provvedimento, il quale abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso.

4.5. — In conclusione, pare al Collegio che l'esistenza di una denuncia penale — tra l'altro, si ripete, senza nessuna possibilità per l'Amministrazione di verificare in contraddittorio, nel corso del procedimento di regolarizzazione, l'attendibilità del suo contenuto — rappresenti un irragionevole parametro per differenziare, tra gli stranieri irregolari, quelli che siano meritevoli o meno di conseguire la sanatoria *de qua*: l'art. 33, comma 7, lett. c), della legge n. 189/2002 non appare pertanto conforme al principio costituzionale di uguaglianza formale, sancito dall'art. 3, comma 1, della Costituzione.

Deve, pertanto, disporsi la sospensione del giudizio e la rimessione della questione all'esame della Corte costituzionale, giusta art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

*P. Q. M.*

*Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 7, lett. c), della legge 30 luglio 2002, n. 189, per contrasto con l'art. 3 Cost.*

*Sospende il giudizio in corso e dispone, a cura della segreteria della Sezione, che gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della prospettata questione, e che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica.*

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio, addì 26 febbraio 2004.

*Il presidente: ZUBALLI*

*L'estensore: GABBRICCI*

## N. 611

Ordinanza del 30 gennaio 2004 emessa dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Augelletta Maria Grazia n.q. di procuratore generale di Ziccardi Rosa contro Condominio di Corso Roma n. 62 in Foggia ed altro

**Competenza e giurisdizione civile - Cause in cui sono parti i magistrati - Regola di competenza derogatoria - Applicabilità ai procedimenti d'urgenza e cautelari, pur se prevedano una distinzione tra fase cautelare e fase di merito - Conseguente impossibilità per il magistrato che sia parte o interveniente in lite di ricorrere o resistere in giudizio per la fase cautelare davanti ad un giudice dello stesso distretto di Corte d'appello al quale il magistrato appartiene - Mancato bilanciamento dell'esigenza di indipendenza e serenità di giudizio con l'interesse alla celerità e immediatezza della tutela sommaria e cautelare - Sacrificio non proporzionato del diritto di difesa della parte-magistrato.**

- Cod. proc. civ., art. 30-*bis*.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

**In via subordinata: Competenza e giurisdizione civile - Cause in cui sono parti i magistrati - Regola di competenza derogatoria - Applicabilità a tutte le ipotesi in cui il magistrato non sia parte in senso tecnico-processuale del giudizio, ed in specie a quella in cui faccia parte di un condominio attore, convenuto o interveniente in lite - Conseguente impossibilità per il medesimo condominio di ricorrere o resistere in giudizio davanti a un giudice dello stesso distretto di Corte d'appello al quale il magistrato-condomino appartiene - Mancata ponderazione, da parte del legislatore, dell'esigenza di indipendenza e serenità di giudizio con l'interesse delle parti a vedersi garantito il diritto di difesa - Sacrificio non proporzionato del diritto di difesa.**

- Cod. proc. civ., art. 30-*bis*.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

## IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento *ex art. 700 c.p.c.* pendente tra Augelletta Maria Grazia, quale procuratore generale di Ziccardi Rosa, difesa dall'avv. Luigi Vetere e dall'avv. Gian Giuseppe Ricci e condominio Corso Roma, difeso dall'avv. Ugo Marciello, Di Giovanni Maurizio, contumace.

## O S S E R V A

Con ricorso d'urgenza del 2 luglio 2003 Ziccardi Rosa aveva esposto d'essere proprietaria di un appartamento facente parte del condominio Corso Roma in Foggia lamentando che da tempo l'immobile era interessato da gravi infiltrazioni d'acqua verosimilmente provenienti dal lastrico solare dell'appartamento sovrastante di proprietà del condomino Di Giovanni Maurizio ovvero dal lastrico comune.

Ha richiesto al giudice designato del Tribunale di Foggia un provvedimento *ex art. 700 c.p.c.* nei confronti del condominio Corso Roma e del proprietario dell'immobile sovrastante.

Con ordinanza del 24 settembre 2003 il giudice designato aveva ritenuto l'incompetenza Tribunale di Foggia ai sensi dell'art. 30-*bis* c.p.c. ritenendo competente il giudice di Lecce.

Con analogo ricorso del 12 novembre 2003 la Ziccardi aveva adito il Tribunale di Lecce.

Disposta la comparizione delle parti, la causa è stata riservata all'udienza del 14 gennaio 2004.

Preliminarmente va rilevato che il ricorso contiene gli elementi essenziali per consentirne in astratto l'esame ai sensi dell'art. 669-*bis* c.p.c. e 700 c.p.c.;

È, infatti, indicato il diritto sostanziale a tutela del quale si chiede la misura cautelare con allegazione documentale del fitto costitutivo di tale diritto, il riferimento al presupposto del *periculum in mora* e del *fumus boni juris* entrambi ricavabili dagli atti del fascicolo dell'istante, oltre all'indicazione del *petitum* immediato e la prospettazione del *petitum* mediato e della *causa petendi* la necessità della cui sussistenza è correttamente desunta, in dottrina, dai numerosi riferimenti normativi, in tal senso, contenuti nella novellata normativa cautelare (art. 125 c.p.c., art 669-*ter*, *octies* e *novies* c.p.c.).

Il requisito poi della correlazione tra la situazione cautelanda e quella che costituirà oggetto del successivo (ed eventuale) giudizio di merito, si rinviene nel riferimento (seppure non chiarissimo) alla domanda tesa all'esecuzione di un *facere* specifico a carico del convenuto, oltre al risarcimento dei danni provocati dalle infiltrazioni d'umidità.

In ordine al *fumus boni juris* va detto che dalla stessa documentazione esibita dal ricorrente pare evincersi che le infiltrazioni lamentate derivano dalla terrazza di proprietà esclusiva del condomino Di Giovanni (v. pag. 2 della CTP); inoltre, dalla documentazione esibita dal condominio emerge che lo stesso ha eseguito le opere d'impermeabilizzazione richieste dalla ricorrente limitatamente alle parti comuni e con esclusione di quelle parti di proprietà esclusiva del resistente contumace alle quali era inibito l'accesso in assenza del legittimo proprietario.

Orbene, ritiene questo giudice che preliminarmente ad ogni decisione in ordine al merito del ricorso debba essere presa in esame la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-*bis* c.p.c. che sebbene non prospettata dalle parti si ritiene di dover sollevare d'ufficio per contrasto con l'art. 3 e l'art. 24 della Costituzione.

Com'è noto, anche nei giudizi nei confronti di un condominio per il fatto che dello stesso faccia parte un magistrato, deve trovare applicazione l'art. 30-*bis* cod. proc. civ. secondo cui le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

Ribadendo un orientamento tradizionale, la Cassazione — anche da ultima — ha, infatti, precisato che il condominio va individuata quale ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti, cosicché il singolo condomino deve considerarsi parte nella controversia tra il condominio ed altri soggetti, tant'è che, ove egli intervenga personalmente nel processo promosso dall'amministratore per far valere diritti della collettività condominiale, non può essere considerato un terzo che s'intromette in una controversia tra estranei, essendo invece una delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni, altrimenti rappresentate per mandato dall'amministratore (Cassazione Sezione Lavoro, n. 7119 del 16 maggio 2002, Pres. Genghini, Rel. Di Iasi).

Se dunque, come ritiene il giudicante e come ha ritenuto anche il giudice del Tribunale di Foggia (giudice designato, dott. Costanzo Cea), l'unica interpretazione possibile della norma citata è quella fatta propria dalla Cassazione, si profila la questione di legittimità costituzionale della detta norma per contrasto con l'art. 3 e l'art. 24 della Costituzione.

Va pure sottolineato che il dato testuale non permette di attribuire alla norma da applicare un significato normativo non in contrasto con i parametri costituzionali secondo un'interpretazione adeguatrice.

Ricorrono certamente tutti i presupposti richiesti dall'art. 1'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Infatti, la questione viene esaminata nell'ambito di un procedimento cautelare che costituisce «giudizio pendente innanzi ad un'autorità giurisdizionale» e viene dedotto un contrasto (vizio di legittimità costituzionale, violazione di leggi costituzionali) tra la disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato e le disposizioni della Costituzione.

Sussiste, dunque, sia il requisito processuale della rilevanza della questione di costituzionalità — la cui risoluzione cioè pregiudichi necessariamente la definizione del giudizio — sia quella della non manifesta infondatezza nonché l'impossibilità di interpretare la norma impugnata in conformità ai principi costituzionali, della cui previa valutazione è onorato il giudice rimettente.

La questione è rilevante, secondo la definizione normativa dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, in quanto, trattandosi di norma relativa alla competenza inderogabile applicabile anche in sede cautelare ed essendovi stata un'eccezione in tal senso ed una pronuncia da parte del giudice designato del Tribunale di Foggia, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale. La rilevanza, infatti, esprime il legame esistente tra la questione di costituzionalità e il giudizio cautelare *a quo*.

In premessa si è dato atto della particolare fattispecie di cui trae origine il dubbio di costituzionalità, del *petitum* e della *causa petendi* del giudizio *a quo*, in quanto necessari, a loro volta per la corretta indicazione dell'oggetto del giudizio di costituzionalità (nn. 91/1997; 69/1997; 74/1997; 8/1997; 202/1996; 86/1996; 48/1996). Da ciò discende che la pregiudiziale costituzionale si pone in termini di strumentalità rispetto alla decisione nel merito del giudizio *de quo* (cautelare) oltre che del successivo giudizio di merito.

Quanto all'indicazione dei motivi di costituzionalità ed alla determinazione dell'oggetto della questione di legittimità costituzionale (*thema decidendum*) di cui è onorato il giudice *a quo* nell'ordinanza di rimessione, va osservato quanto segue.

Il disposto dell'art. 30-*bis* c.p.c. interpretato secondo l'insegnamento della Cassazione sul punto appare costituzionale alla luce della più recente giurisprudenza della Consulta e della posizione della dottrina in tema di competenza territoriale speciale.

La sentenza n. 332 del 27 ottobre 2003 della Corte costituzionale in materia di art. 30-*bis* c.p.c. evidenzia l'anomalia di un'interpretazione rigida della norma precisando in motivazione che «in realtà, l'indiscriminata estensione a tutte le cause civili del criterio di competenza introdotto dall'art. 11 c.p.p. sia suscettibile di risolversi — con riferimento a singole tipologie di controversie — nel sacrificio di interessi e valori costituzionalmente rilevanti è stato puntualmente avvertito da questa Corte, sia prima dell'introduzione dell'art. 30-*bis* c.p.c. sia dopo di essa».

La consulta ha fornito un'indicazione sufficientemente chiara per consentire al giudice del merito, non attraverso una semplice operazione interpretativa, ma attraverso lo strumento della rimessione, di delimitare il corretto ambito di applicazione della norma.

Va, infatti, ricordato che nel processo civile la disciplina speciale in materia di competenza territoriale è stata introdotta dalla legge n. 420 del 1998, che ha disciplinato la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati sia in materia penale (tra l'altro modificando nell'art. 11 cod. proc. pen. i criteri di individuazione della già prevista competenza derogatoria), sia in materia civile (introducendo — con l'art. 9 — nel codice di procedura civile l'art. 30-*bis*).

Di tale nuova disciplina è stata posta in dubbio la conformità alla Costituzione, ed in particolare è stata posta questione di legittimità costituzionale del citato art. 30-*bis*, in quanto norma regolatrice della competenza territoriale nei procedimenti esecutivi promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto del giudice competente secondo le regole ordinarie. Sul punto la Consulta — preso atto che con l'art. 30-*bis* cod. proc. civ. il legislatore aveva esercitato la propria discrezionalità estendendo la regola dell'art. 11 cod. proc. pen., a tutte le controversie civili riguardanti magistrati di quel distretto — ha ritenuto che la norma, nella parte in cui comporta l'applicazione di tale regola al foro dell'esecuzione forzata, ha leso gli art. 3 e 24 della Costituzione, non avendo proceduto al necessario bilanciamento tra i due interessi prima ricordati, in relazione alle specifiche particolarità del procedimento esecutivo (sentenza n. 444 del 2002).

In materia condominiale, poi, va osservato che la pronuncia della Cassazione Sezione Lavoro ripropone una visione tradizionale del condominio come soggetto giuridico nell'ambito del nuovo problema della «competenza territoriale inderogabile» individuata dall'art. 30-*bis* c.p.c. per le cause in cui siano parte i magistrati.

Dalla nozione di condominio come ente di gestione deriva, in conseguenza, che ciascun condomino è da considerarsi parte della controversia tra il condominio ed altri soggetti; i criteri ordinari di determinazione della competenza per territorio andranno derogati ogni qualvolta del condominio attore, convenuto o interveniente in lite, faccia parte un magistrato che eserciti le proprie funzioni nello stesso distretto di Corte d'appello nel quale sia compreso l'ufficio giudiziario precedente.

È stato correttamente osservato che «l'impostazione fatta propria dalla Cassazione, presume che la legittimazione dell'amministratore in ordine alle azioni collegate ad interessi comuni dei condomini (siano esse azioni di accertamento, azioni costitutive o di condanna, come nel caso di specie) sopperisca unicamente all'esigenza di rendere più agevole ai terzi la chiamata in giudizio del condominio, senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti di tutti i condomini.».

In sostanza, che intervenga o meno personalmente nel processo in cui sia già parte l'amministratore, non sarà mai un terzo rispetto alla vertenza, qualificandosi piuttosto come una delle parti originarie che stia facendo valere direttamente le proprie ragioni.

Da ciò, se nel condominio parte in causa risulti proprietario di porzioni esclusive pure un magistrato, si avrebbero comunque per verificate quelle minacce all'indipendenza ed alla serenità di giudizio che l'art. 30-*bis* intende scongiurare.

La giurisprudenza di merito, con riguardo ad un'azione intentata dall'amministratore del condominio in cui uno dei condomini era magistrato, in qualche caso ha affermato che l'art. 30-*bis* c.p.c. non è riferibile alle ipotesi in cui il magistrato non sia parte in senso tecnico-processuale del giudizio (Trib. Palermo, 9 maggio 2002).

Come è stato autorevolmente osservato in dottrina la negazione giurisprudenziale di ogni distinzione soggettiva tra il condominio ed i singoli condomini, comporta effetti aberranti.

Potrà verificarsi che l'associazione non riconosciuta o la società di persone, cui abbia aderito il «magistrato della porta a fianco», ben potrà agire o essere convenuta nel suo foro secondo consueti criteri di radicamento della competenza; mentre, ad esempio, il supercondominio estivo di trecentocinquanta appartamenti di Otranto,

nel quale il magistrato del distretto di Lecce abbia la *comproprietà pro indiviso* con altri coeredi di un'unità immobiliare, dovrà agire davanti al Tribunale di Potenza per non turbare la coscienza del giudicante appartenente al medesimo distretto.

In tali occasioni il giudice delle leggi però sottolineando che un'estensione pura e semplice dell'art. 11 c.p.p. alle controversie civili avrebbe comportato un rischio di una grave compressione del diritto di difesa di qualcuna delle parti.

La tutela della serenità ed imparzialità del giudice costituisce un obiettivo rispetto al quale lo strumento processuale appare sovradimensionato e ciò a discapito dell'interesse certamente di rango superiore (nel caso in esame) alla pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, soprattutto quanto tale interesse riguarda la tutela cautelare ed urgente.

La Corte costituzionale, già nelle pronunce del 1998, aveva avvertito la pericolosità di adattare il meccanismo di spostamento della competenza *ex art. 11 c.p.p.* a controversie come quelle di esecuzione forzata, specie se consensuale, o alle cause divisorie, o per regolamento di confini.

E i primi interventi della Consulta sull'art. 30-*bis* c.p.c. sono nel senso della valutazione comparativa degli interessi sulla base del presupposto giuridico della inapplicabilità *tout court* dell'art. 30-*bis* c.p.c. ad ogni tipologia di contenzioso.

Così, anche la dottrina aveva ritenuto irragionevole sottrarre al giudice del medesimo distretto la lite nel caso del magistrato onorario che sia ad un tempo un avvocato, e che debba recuperare i suoi onorari professionali verso un cliente; poi anche nell'ipotesi parimenti irragionevole è nei casi di liti condominiali, o, ancora, di piccoli sinistri stradali, a di rapporti di consumo coinvolgenti un magistrato.

Analoghe considerazioni possono essere svolte per le cause davanti al giudice di pace in cui le parti, ai sensi dell'art. 82 c.p.c., possono stare in giudizio personalmente, in relazione alle quali il costo della lontananza da corrispondere per la presenza in lite di un magistrato sembrerebbe davvero inaccettabile rispetto alle esigenze difensive della parti. Questo perché la presunzione di mancanza di serenità ed imparzialità del magistrato costituisce un fattore fortemente negativo se esaminato dalla parte del soggetto che introduce il giudizio (che abbia i caratteri sopra indicati) ed assolutamente sproporzionato rispetto alla *ratio* della norma che non può imporre al giudice un rinvio acritico ed *in toto* al disposto dell'art. 11 del c.p.p.

Così il privato che si ritrovi come litisconsorte o come avversario un magistrato (o un condominio del quale faccia parte un magistrato) sarà costretto a valutare preventivamente l'opportunità stessa di instaurare il giudizio (con una valutazione costi-benefici) poiché la disciplina codicistica gli impone di muoversi da distretto a distretto (come è avvenuto nel caso di specie) con aumento di costi e disagi personali.

Si tenga conto che nel caso in esame il ricorso *ex art. 700 c.p.c.* è stato proposto addirittura il 2 luglio 2003 ed a seguito delle indispensabili attività processuali (comparizione parti, pronuncia sull'incompetenza, nuovo ricorso, nuovo contraddittorio e decisione) è stato riservato per la decisione all'udienza del 14 gennaio 2004, cioè dopo oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.

Tali esigenze erano state pure avvertite da autorevole dottrina che suggeriva di interpretare l'art. 30-*bis* c.p.c. in modo restrittivo (trattandosi di norma eccezionale) con la conseguenza di prevedere una deroga soltanto per i criteri di competenza dettati dagli artt. da 5 a 36 c.p.c. («le norme del presente capo»), con esclusione, quindi, delle competenze in tema di procedure concorsuali, di controversie di lavoro, di separazione dei coniugi, di convalescenza di sfratto, di ingiunzione di pagamento per onorari di avvocati (art. 637, comma 2, c.p.c.), e di ogni altra stabilità nel codice di rito ai di fuori delle Sezioni II e III del Libro primo c.p.c., ovvero nel codice civile o in leggi speciali.

Nel caso di specie si pongono secondo questo giudice almeno due profili di incostituzionalità dell'art. 30-*bis* c.p.c. che si pongono in termini di rapporto subordinato uno rispetto all'altro.

Va precisato, a riguardo, che come rilevato già nella sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1984: «non è consentito ai giudici *a quo* di ipotizzare, collocandole sul medesimo piano, interpretazioni alternative delle norme e di ciascuna di esse denunciare il contrasto con la Costituzione. Diversamente opinando, verrebbe tra l'altro meno la possibilità di verificare la rilevanza della questione, constatabile attraverso la precisa indicazione della norma impugnata nella accezione che si ritiene applicabile nel giudizio *a quo*». Al contrario non è di ostacolo alla ammissibilità della impugnativa la sua articolazione in quesiti plurimi, quando il giudice *a quo* non pone tra gli stessi un legame irrisolto di alternatività — che ne precluderebbe, come tale l'esame — sebbene un collegamento di subordinazione logica, che viceversa consente la delibazione della questione subordinata, in caso di rigetto di quella che la precede (sentenza n. 188 del 1995).

Ciò premesso:

appare non manifestamente infondata la questione d'incostituzionalità dell'art. 30-bis c.p.c. ove interpretata anche con riferimento ai procedimenti cautelari, quanto meno per quelli che prevedono una distinzione fra fase cautelare e fase di merito da instaurare davanti ad un giudice (eventualmente) diverso da quello della cautela e rispetto al quale (giudice del merito) opera regolarmente la deroga prevista dall'art. 30-bis c.p.c.;

e, in via subordinata, appare non manifestamente infondata la questione d'incostituzionalità dell'art. 30-bis c.p.c. ove interpretata con riferimento a tutte le ipotesi in cui il magistrato (che eserciti le proprie funzioni nello stesso distretto di Corte d'appello nel quale sia compreso l'ufficio giudiziario procedente) non sia parte in senso tecnico processuale del giudizio ed in particolare faccia parte di un condominio attore, convenuto o interveniente in lite;

Infatti, sotto il primo profilo deve ritenersi che la norma, nella parte in cui si estenda anche nell'ambito di procedimenti d'urgenza e cautelari che prevedano una separata fase di merito leda gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il legislatore, infatti, non ha proceduto al necessario bilanciamento tra l'esigenza di indipendenza e serenità di giudizio e l'interesse alla celerità ed immediatezza delle tutela sommaria e cautelare. Pare profilarsi il rischio di un sacrificio non proporzionato del diritto di difesa della parte — magistrato conseguente all'estensione pura e semplice dell'art. 11 c.p.p. a tutti procedimenti cautelari previsti dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali.

Sotto il secondo profilo deve ritenersi parimenti che la norma leda gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui sia applicata anche quando non sia direttamente parte in giudizio un magistrato, ma un soggetto giuridico sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti tra i quali vi sia un magistrato. Il legislatore, infatti, ha mancato di valutare ponderatamente l'esigenza di indipendenza e serenità di giudizio con l'interesse di tutte le parti (ivi compreso il magistrato-condomino) a vedersi garantito il diritto di difesa. Al contrario, anche in questo caso pare profilarsi il rischio di un sacrificio non proporzionato del diritto di difesa delle parti (del magistrato e del non magistrato) conseguente all'estensione pura e semplice dell'art. 11 c.p.p. a tutte le controversie civili ed ad ogni soggetto che rivesta la qualità di parte.

Va infatti ribadito che nel processo civile trovano interessi disomogenei e il giudice ha ruoli diversi e di aspetti il legislatore del processo civile deve tenere conto nello stabilire i tanti fori speciali correlati alla situazione delle persone e delle cose coinvolte in lite.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.*

*Dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24, Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis c.p.c.*

*dove non consente ad un magistrato (che eserciti le proprie funzioni nello stesso distretto di Corte d'appello nel quale sia compreso l'ufficio giudiziario procedente) che sia ricorrente, resistente o interveniente in lite di proporre un ricorso o di resistere in giudizio per la fase cautelare davanti ad un giudice designato dello stesso distretto di Corte d'appello al quale appartiene in magistrato,*

*dove non consente al condominio di cui faccia parte un magistrato (che eserciti le proprie finzioni nello stesso distretto di Corte d'appello nel quale sia compreso l'ufficio giudiziario procedente) che sia attore, convenuto o interveniente in lite di proporre causa o di resistere in un giudizio davanti ad un giudice dello stesso distretto di Corte d'appello al quale appartiene in magistrato-condomino;*

*Sospende il procedimento e rimette gli atti alla Corte costituzionale.*

*Si notifici alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*Si comunichi ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Lecce, addì 20 gennaio 2004

*Il giudice designato: POSITANO*



N. 612

*Ordinanza del 26 marzo 2004 emessa dal g.i.p. del Tribunale di Livorno  
nel procedimento penale a carico di Morganti Milena*

**Sicurezza pubblica - Obblighi dei gestori di esercizi alberghieri o di altre strutture recettive - Omessa o ritardata comunicazione dei nominativi delle persone alloggiate all'autorità di pubblica sicurezza - Sanzione penale - Disparità di trattamento rispetto alla prevista sanzione amministrativa per le ipotesi di esercizio dell'attività senza licenza, senza previa dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza o in spregio del divieto del questore.**

- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 109, come sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135.
- Costituzione, art. 3.

TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento penale n. 4294/2003 R.G.N.R. nei confronti di: Morganti Milena, nata a La Maddalena (Sassari), residente Campo nell'Elba (Livorno) loc. Vallebuia n. 21, imputata del reato di cui all'art. 109 e 17 TULPS perché, nella sua qualità di gestore dell'albergo «Locanda dell'Amicizia», ometteva di all'autorità di pubblica sicurezza entro le ventiquattro ore dal loro arrivo le generalità delle seguenti persone alloggiate il 23 e il 24 giugno 2003: (*omissis*);

In Campo nell'Elba (Livorno) il 24 giugno 2003 e il 25 giugno 2003.

Ha emesso la seguente ordinanza.

Il pubblico ministero avanza richiesta di decreto penale di condanna nei confronti dell'imputata per il reato ascritto in rubrica.

Alla luce di quanto emerge dagli atti risulta effettivamente che la Morganti, gestore di un esercizio alberghiero in Campo nell'Elba, ebbe a notificare con ritardo all'autorità di pubblica sicurezza la presenza di alcuni ospiti.

Tale condotta risulta contraria a quanto imposto dall'art. 109, comma 3, ultima parte, TULPS; la norma non indica alcuna sanzione e pertanto, in difetto di altri possibili riferimenti, deve essere ricondotta alle statuizioni generali dell'art. 17 TULPS e come tale sanzionata con la pena alternativa dell'arresto sino a tre mesi o dell'ammenda sino ad € 206,00.

Come noto il testo dell'art. 109 TULPS è stato ripetutamente interessato da interventi del legislatore.

Quello attuale è stato recentemente introdotto dall'art. 8 legge 29 marzo 2001, n. 135.

In precedenza la condotta in questione era stata depenalizzata dall'art. 7, comma 2, legge 30 maggio 1995, n. 203, ciò rispetto alle previsioni precedenti che l'avevano sanzionata invece con le pene dell'arresto e dell'ammenda.

La scelta di depenalizzare realizzata con la . n. 203/1995 era apparsa in linea con quella già operata con il d.lgs. n. 480/1994 di sanzionare le violazioni degli artt. 86 e 108 TULPS in via meramente amministrativa.

Il primo infatti prevede l'obbligo di munirsi di licenza per l'esercizio dell'attività alberghiera; l'art. 108 TULPS impone a sua volta a chi intenda esercitare attività di affittacamere e simili di provvedere ad una preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, specificando altresì (comma 3) che il questore può vietare l'attività per specifici motivi di ordine e sicurezza pubblica.

In ragione di ciò sembrava — e sembrò — logico e commisurato trasformare in illecito amministrativo l'omessa o ritardata comunicazione dei nominativi degli ospiti, allorché tale ormai era addirittura l'esercizio irregolare dell'intera attività.

La modifica operata dall'art. 8 legge 29 marzo 2001, n. 135 ripristina la condizione di disequilibrio che, conseguita all'intervento del 1994, era stata prontamente ovviata nel 1995.

La nuova scelta pone allora il non infondato dubbio che il principio di ragionevolezza che deve sempre assistere le scelte normative risulti scalfito dall'aver previsto, a fronte del mantenimento della sanzione amministrativa per l'illecito esercizio *tout court* di un'attività di ricezione turistica, la sanzione penale per la violazione di una delle modalità sancite dalla legge per la sua corretta conduzione, ovvero la tempestiva comunicazione all'autorità di p.s. dei dati personali inerenti gli ospiti (con massima contraddizione laddove le due violazioni vengano consumate congiuntamente). Si ritiene pertanto di dover sottoporre la questione, rilevante e non manifestamente infondata, della compatibilità costituzionale dell'art. 109 TULPS con l'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede la sanzione penale per l'omessa o ritardata comunicazione dei nominativi degli ospiti di un albergo, laddove gli artt. 86 e 108 TULPS stabiliscono la mera sanzione amministrativa in caso di esercizio dell'attività senza licenza, senza previa dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza o in spregio del divieto del questore.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 legge n. 87/1953.*

*Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 in relazione all'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.*

*Ordina che la presente ordinanza venga notificata al pubblico ministero, all'imputata Morganti Milena ed al suo difensore di ufficio, avv. Francesco Martinelli del foro di Livorno.*

*Ordina che la presente ordinanza venga altresì notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai sigg.ri Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Livorno, addì 25 marzo 2004

*Il giudice per le indagini preliminari: MERANI*

N. 613

*Ordinanza del 26 marzo 2004 emessa dal g.i.p. del Tribunale di Livorno  
nel procedimento penale a carico di Cervini Enzo*

**Sicurezza pubblica - Obblighi dei gestori di esercizi alberghieri o di altre strutture recettive - Omessa o ritardata comunicazione dei nominativi delle persone alloggiate all'autorità di pubblica sicurezza - Sanzione penale - Disparità di trattamento rispetto alla prevista sanzione amministrativa per le ipotesi di esercizio dell'attività senza licenza, senza previa dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza o in spregio del divieto del questore.**

- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 109, come sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento penale n. 4292/2003 R.G.N.R nei confronti di: Cervini Enzo, nato a Portoferraio (Livorno) il 18 giugno 1951, ivi residente in via Albereto n. 18, imputato del reato di cui all'art. 109 e 17 TULPS perché, nella sua qualità di gestore del camping «Del Mare», ometteva di comunicare all'autorità locale di Pubblica Sicurezza entro le ventiquattro ore dal loro arrivo le generalità delle seguenti persone alloggiate il 23 giugno 2003: (*omissis*); In Marina di Campo (Livorno) il 24 giugno 2003.

Ha emesso la seguente ordinanza.

Il pubblico ministero avanza richiesta di decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato per il reato ascritto in rubrica.

Alla luce di quanto emerge dagli atti risulta effettivamente che il Cervini, gestore di un camping in Marina di Campo, ebbe a notificare con ritardo all'autorità di pubblica sicurezza la presenza di alcuni ospiti.

Tale condotta risulta contraria a quanto imposto dall'art. 109, comma 3, ultima parte, TULPS; la norma non indica alcuna sanzione e pertanto, in difetto di altri possibili riferimenti, deve essere ricondotta alle statuizioni generali dell'art. 17 TULPS e come tale sanzionata con la pena alternativa dell'arresto sino a tre mesi o dell'ammenda sino ad € 206,00.

Come noto il testo dell'art. 109 TULPS è stato ripetutamente interessato da interventi del legislatore.

Quello attuale è stato recentemente introdotto dall'art. 8 legge 29 marzo 2001, n. 135.

In precedenza la condotta in questione era stata depenalizzata dall'art. 7, comma 2, legge 30 maggio 1995, n. 203, ciò rispetto alle previsioni precedenti che l'avevano sanzionata invece con le pene dell'arresto e dell'ammenda.

La scelta di depenalizzare realizzata con la legge n. 203/1995 era apparsa in linea con quella già operata con il d.lgs. n. 480/1994 di sanzionare le violazioni degli artt. 86 e 108 TULPS in via meramente amministrativa.

Il primo infatti prevede l'obbligo di munirsi di licenza per l'esercizio dell'attività alberghiera; l'art. 108 TULPS impone a sua volta a chi intenda esercitare attività di affittacamere e simili di provvedere ad una preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, specificando altresì (comma 3) che il Questore può vietare l'attività per specifici motivi di ordine e sicurezza pubblica.

In ragione di ciò sembrava — e sembrò — logico e commisurato trasformare in illecito amministrativo l'omessa o ritardata comunicazione dei nominativi degli ospiti, allorquando tale ormai era addirittura l'esercizio irregolare dell'intera attività.

La modifica operata dall'art. 8, legge 29 marzo 2001, n. 135 ripristina la condizione di disequilibrio che, conseguita all'intervento del 1994, era stata prontamente ovviata nel 1995.

La nuova scelta pone allora il non infondato dubbio che il principio di ragionevolezza che deve sempre assistere le scelte normative risulti scalfito dall'aver previsto, a fronte del mantenimento della sanzione amministrativa per l'illecito esercizio tout court di un'attività di ricezione turistica, la sanzione penale per la violazione di una delle modalità sancite dalla legge per la sua corretta conduzione, ovvero la tempestiva comunicazione all'autorità di p.s. dei dati personali inerenti gli ospiti (con massima contraddizione laddove le due violazioni vengano consumate congiuntamente). Si ritiene pertanto di dover sottoporre la questione, rilevante e non manifestamente infondata, della compatibilità costituzionale dell'art. 109 TULPS con l'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede la sanzione penale per l'omessa o ritardata comunicazione dei nominativi degli ospiti di un albergo, laddove gli art. 86 e 108 TULPS stabiliscono la mera sanzione amministrativa in caso di esercizio dell'attività senza licenza, senza previa dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza o in spregio del divieto del questore.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 legge n. 87/1953.*

*Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 in relazione all'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.*

*Ordina che la presente ordinanza venga notificata al Pubblico Ministero, all'imputato Cervini Enzo ed al suo difensore di ufficio, avv. Francesco Martinelli del foro di Livorno.*

*Ordina che la presente ordinanza venga altresì notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai sig.ri Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Livorno, addì 25 marzo 2004

*Il giudice per le indagini preliminari: MERANI*

## N. 614

*Ordinanza dell'11 marzo 2004 emessa dal g.i.p. del Tribunale di Saluzzo nel procedimento penale a carico di Alin Mohamed di Salah*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

## IL TRIBUNALE

All'esito della udienza di convalida dell'arresto nei confronti di: Alin Mohamed Di Salah, nato a Khouribga (Marocco) il 18 gennaio 1983, senza fissa dimora, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore nominato di ufficio difeso dall'avv. Alberto Savio in sostituzione del difensore avv. Carlo Savio di Saluzzo nominato d'ufficio; imputato:

1) del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. 286/1998 perché senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di espulsione impartito dal Questore di Cuneo il 27 gennaio 2004 e notificato nella stessa data;

2) del reato di cui all'art. 6, comma 3 d.lgs. 286/1998 perché senza giustificato motivo alla richiesta dei Carabinieri di Saluzzo di esibire un documento di identificazione non esibiva alcun documento, in Saluzzo il 6 marzo 2004.

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Il giorno 6 marzo 2004 una pattuglia dei Carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Saluzzo in servizio perlustrativi procedeva a controllo di un cittadino extracomunitario di apparente nazionalità magrebina, accertando che nei confronti dello stesso riconosciuto ed identificato nell'odierno indagato, era stato emesso in data 27 gennaio 2004 dal Prefetto di Cuneo decreto di espulsione e conseguente ordine di abbandonare il territorio dello Stato emesso in pari data dal Questore di Cuneo.

Sulla base della predetta documentazione i militari procedevano all'arresto dell'Alin Mohamed Di Salah nella flagranza del reato sopra rubricato al capo 1), come obbligatoriamente previsto al comma 5-*quinquies* della norma sopra indicata.

Il p.m. disponeva la immediata liberazione dell'indagato ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p., formulando istanza per la convalida degli arresti come sopra effettuato.

All'udienza di convalida questo giudice ritiene di dover sollevare d'ufficio eccezione di incostituzionalità dell'art. 14 comma 5-*quinquies* d.lgs. 286/1998, laddove impone l'arresto anche per reati quali quello contestato agli odierni indagati, per contrasto con gli artt. 3 e 13 Cost.

Preliminarmente ad ogni valutazione in ordine alla decisione sulla chiesta convalida dell'arresto, obbligatoriamente effettuato dagli operanti, d'ufficio si solleva eccezione di incostituzionalità per contrasto dell'art. 14 comma 5 della legge 286/1998 con gli artt. 3, 13 e 24 Costituzione.

Dubita il giudice scrivente di poter convalidare l'arresto, rilevando la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale del disposto di cui all'art. 14 comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998 (come modificato dalla legge n. 189/2002), in relazione alle norme costituzionali e per i motivi di seguito specificati.

Violazione dell'art. 3 Costituzione.

Nel nostro ordinamento l'arresto obbligatorio in flagranza di reato è previsto dall'art. 380 c.p.p. in correlazione a due categorie di reati: *a)* genericamente per tutti i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti; *b)* per una serie di reati specificamente elencati i quali, pur essendo puniti con una pena detentiva inferiore, sono manifestazione, nella valutazione del legislatore, di una spiccata pericolosità sociale. Può dunque affermarsi che l'obbligatorietà dell'arresto è correlata a reati che hanno natura di delitti (e quindi sono caratterizzati dall'elemento psicologico del dolo) e che rappresentano un grave attentato ai valori e agli interessi giuridici sociali.

L'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. 286/1998 (modifica apportata dalla legge n. 189/2002) ha introdotto l'arresto obbligatorio anche per un reato — quale quello di cui all'imputazione — che:

nella stessa valutazione del legislatore è di modesta gravità, tanto da essere punito con l'arresto da sei mesi a un anno;

è un reato contravvenzionale, punito pertanto anche a titolo di mera colpa.

Queste due caratteristiche allontanano, a giudizio del remittente, la fattispecie incriminatrice in esame da tutte le altre ipotesi per le quali è stabilito l'arresto obbligatorio, avvicinandola invece alle numerosissime contravvenzioni per le quali è escluso non solo l'obbligo, ma anche la facoltà di procedere all'arresto in flagranza.

È dunque indubitabile che la norma in oggetto introduca, per l'autore del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, un trattamento diverso — e ben più affittivo — da quello previsto per tutti gli altri autori di reati contravvenzionali, anche più gravi, equiparando invece la sua posizione processuale e sostanziale a quella degli autori di gravi delitti contemplati dall'art. 380 c.p.p.

Tale disparità di trattamento risulta inoltre confermata dal confronto della norma incriminata con l'altra ipotesi di arresto per contravvenzione introdotto dalla legge n. 189/02; l'art. 13, comma 13 punisce con la medesima pena (arresto da sei mesi a un anno) lo straniero espulso che trasgredisca al divieto di rientrare nel territorio dello Stato in difetto di speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; ebbene, in questo caso, caratterizzato da un più forte elemento soggettivo e punito con la medesima sanzione penale, l'arresto è soltanto facoltativo.

Se dunque è vero che spetta al legislatore stabilire i casi in cui è imprescindibile incidere sulla libertà personale dell'imputato, è ugualmente vero che la nuova ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza rappresenta un elemento di rottura del sistema normativo che si ritiene debba conservare una sua coerenza intrinseca al fine di salvaguardare il principio costituzionale di eguaglianza che esige un trattamento non discriminatorio di situazioni omogenee.

Violazione dell'art. 13, 3° comma Costituzione.

Poiché la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza incide, comprimendola, la libertà personale di un individuo, deve ritenersi che la sua legittimità vada confrontata anche e soprattutto con la disposizione costituzionale che detta i parametri da rispettare nell'adozione di provvedimenti provvisori in tema appunto di libertà personale.

Con la disposizione di cui all'art. 13, 3° comma Costituzione, si è dettato un preciso e chiarissimo limite alla discrezionalità del legislatore ordinario, stabilendo che l'intervento degli organi di p.s. sia giustificato dalla ricorrenza di «casi eccezionali di necessità ed urgenza».

Orbene, l'arresto obbligatorio in flagranza del reato di cui all'art. 14 comma 5-*ter* del d.lgs. 286/1998, tenuto conto della complessiva disciplina processuale e sostanziale, si presenta non solo estraneo alla categoria dei «casi eccezionali di necessità ed urgenza», ma del tutto inutile.

È palese come l'istituto dell'arresto in flagranza è caratterizzato (anche) da una evidente finalità anticipatoria degli effetti della applicazione, da parte del giudice, di una misura cautelare coercitiva: ciò emerge con chiarezza dal disposto dell'art. 391 comma 5° c.p.p. che consente al giudice della convalida l'applicazione di misure coercitive anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274 comma 1 lett. *c)* e 280 c.p.p. Orbene, nel caso in

esame questa finalità difetta del tutto: non vi è infatti alcuna norma che consenta al giudice, dopo la convalida dell'arresto, di applicare una misura cautelare; dunque, il sistema delineato dal legislatore comporta che all'arresto obbligatorio in flagranza per il reato in questione consegue pur sempre e necessariamente la liberazione dell'arrestato o da parte del G.i.p. o del giudice della direttissima all'esito della fase di convalida dell'arresto oppure — se non ancora prima, come nel caso di specie — dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p.

L'utilità dell'arresto in flagranza in tali ipotesi di reato non può essere giustificato altrimenti:

non con la esigenza di procedere immediatamente a giudizio direttissimo: la previsione di un processo rapido nel quale all'arresto segua il processo, la condanna, l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera è incompatibile con il sistema processuale che consente all'arrestato, dopo la convalida, di ottenere un termine a difesa e gli dà diritto di lasciare l'aula libero nella persona e di presentare nelle successive udienze ogni prova a sostegno della sussistenza di un giustificato motivo alla inottemperanza all'ordine del questore; per altro verso, deve evidenziarsi che non è necessario l'arresto in flagranza per poter procedere con il rito direttissimo, essendo sufficiente una situazione di particolare evidenza della prova (art. 449, 450 c.p.p.);

non con l'esigenza di garantire con l'arresto la successiva esecuzione della espulsione con accompagnamento alla frontiera: premesso infatti che l'autorità amministrativa può sempre, autonomamente dalla autorità giudiziaria, eseguire l'espulsione coattivamente e che può fare affidamento su un periodo di complessivi 60 giorni per risolvere le difficoltà pratiche che si interpongano alla esecuzione coattiva, è evidentemente utopistico pensare che l'arresto in flagranza faciliti la procedura: se la polizia è in grado di eseguire l'espulsione al momento dell'arresto dello straniero la miglior soluzione sarebbe eseguirla subito senza dover mettere l'arrestato a disposizione del p.m. e del giudice; se non è in grado per difficoltà oggettive di procedervi al momento dell'arresto certamente non lo sarà neppure dopo 48 ore.

In conclusione, ritiene il remittente che non siano ravvisabili nella fattispecie in esame gli estremi costituzionalmente previsti per una limitazione della libertà personale, dimostrandosi l'arresto in flagranza una previsione sostanzialmente inutile perché priva di finalità processuali e sostanziali e non giustificata dalla ricorrenza di un caso eccezionale di necessità o urgenza.

La questione di legittimità costituzionale appare inoltre rilevante, essendo evidente che la valutazione in ordine alla legittimità o meno, secondo i parametri costituzionali, dell'operato della p.g. condiziona il giudizio della convalida dell'arresto.

*P. Q. M.*

*Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 5-quinques d.lgs. n. 286/1998 — come modificato dalla legge n. 189/02 — nella parte in cui prevede che per il reato di cui all'art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998 sia obbligatorio l'arresto in flagranza dell'autore del fatto, per violazione degli articoli 3 e 13 comma 30 Costituzione;*

*Sospende il giudizio di convalida sin visto l'esito del giudizio incidentale di legittimità;*

*Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma;*

*Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Saluzzo, addì 11 marzo 2004

*Il giudice: POCHETTINO*

## N. 615

*Ordinanza del 31 marzo 2004 emessa dal T.a.r. per la Sicilia sez. staccata di Catania  
sul ricorso proposto da Anzà Santi Antonino contro comune di Patti*

**Giustizia amministrativa - Sentenze emesse dai Tribunali Amministrativi regionali - Carattere di esecutività - Mancata previsione di strumenti processuali per assicurare l'esecuzione delle stesse - Proponibilità del giudizio di ottemperanza solo nei confronti delle sentenze passate in giudicato - Lesione del principio di eguaglianza e del diritto di azione - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti della P.A. - Violazione dei principi del giusto processo.**

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 37.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 113.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Sul ricorso n. 4616/03 R.G., proposto da Anzà Santi Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Saitta, con la quale è elettivamente domiciliato in Catania, via Centuripe n. 8, presso l'avv. Valentina Buscetta (studio legale prof. Alfio D'Urso), contro il comune di Patti, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Adamo, col quale è elettivamente domiciliato in Catania, via Umberto n. 143, presso lo studio dell'avv. Carlo Immè, per ottenere l'esecuzione del giudicato;

Sulla sentenza provvisoriamente esecutiva n. 3218/00 emessa *inter partes* dal G.O.A. del Tribunale civile di Patti, sezione stralcio, in data 13 dicembre 2000, depositata in data 28 dicembre 2000, registrata il 20 febbraio 2001 e notificata in data 9 maggio 2001, (con la quale il comune di Patti è stato, tra l'altro, condannato al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore de germani Anzà Santi Antonio, Maria Teresa, Aldo e Giuseppina, della complessiva somma di lire 337.942.465, oggi € 174.532,72 oltre rivalutazione ed interessi ed oltre le spese del giudizio liquidate in complessive lire 16.625.000 oltre IVA e c.p.a.), limitatamente al pagamento della somma di € 69.194,74 oltre interessi legali e rivalutazione, quale quota parte di pertinenza del medesimo ing. Anzà Santi Antonio;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la comparsa di costituzione in giudizio del comune intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla Camera di Consiglio del giorno 25 febbraio 2004 il Consigliere dott. Gabriella Guzzardi;

Uditi altresì gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

## F A T T O

Con la sentenza del G.O.A presso il Tribunale Civile di Patti n. 3218/2000, meglio specificata in epigrafe, il comune di Patti, che aveva intrapreso una attività ablativa nei confronti del ricorrente per la realizzazione di una discarica, concretizzatasi in atti di cui è stata accertata la illegittimità con sentenze di questo tribunale confermate in appello (T.a.r. Sicilia, sez. di Catania, sent. n. 348/1996 confermata con sent. C.G.A. n. 121/1999 e T.a.r. Sicilia sez. di Catania, sent. n. 1604/1998 confermata con sent. C.G.A. n. 276/2000) è stato condannato a restituire agli attori il fondo illegittimamente occupato ed adibito a discarica R.S.U. e a pagare a titolo di risarcimento danni la complessiva somma di lire 337.942.456 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione e oltre le spese del giudizio liquidate in lire 16.625.000 oltre C.P.A e Iva come per legge.



Tale sentenza, esecutiva *ex lege*, come peraltro dichiarato nel corpo della stessa, è stata appellata dal comune debitore che, pur avendo restituito le aree, non ha provveduto al pagamento del dovuto.

Il giudice d'appello, al quale era stata chiesta la sospensione della esecuzione, ha rigettato, con ordinanza camerale del 31 gennaio 2002, depositata il 6 febbraio 2003, la relativa istanza proposta dal comune di Patti, confermando pertanto la esecutività della sentenza di primo grado.

Con il ricorso introduttivo il ricorrente, sul presupposto della confermata esecutività della sentenza in epigrafe, ne chiede l'ottemperanza, dopo avere notificato, in data 17 giugno 2003, al comune debitore rituale atto di costituzione in mora.

Il comune di Patti, costituitosi in giudizio, ha in via preliminare sollevato l'eccezione di inammissibilità del giudizio introdotto dal ricorrente Anzà avverso una sentenza ancora solo provvisoriamente esecutiva e non coperta da giudicato. Nel merito ne ha chiesto il rigetto.

Il ricorrente Anzà, per mezzo del proprio difensore, con memoria depositata in data 13 febbraio 2004 ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 27 R.D. n. 1054/1924 e 37 legge n. 1034/1971 che indicano nel passaggio in giudicato il presupposto insuperabile per agire in via di ottemperanza per l'adempimento dell'obbligo della p.a. di conformarsi alle decisioni dei Tribunali, ove tale presupposto non venga considerato superato dall'art. 10 legge n. 205/2000 che, nel riformare l'art. 33 della legge n. 1034/1971, ha ammesso la possibilità di adire il Tribunale amministrativo regionale per ottenere l'esecuzione delle sentenze di primo grado non sospese dal Consiglio di Stato, giudice d'appello. Secondo la prospettazione del ricorrente, la normativa richiamata, nella interpretazione restrittiva propugnata dal comune intimato, violerebbe il principio della effettività della tutela giurisdizionale così come riconosciuto e dichiarato dagli artt. 24 e 113 della Costituzione. Nel merito il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del giudizio di ottemperanza dallo stesso incardinato.

Alla Camera di Consiglio del 25 febbraio 2004 la causa è stata trattenuta per la decisione.

#### D I R I T T O

Il collegio, in via preliminare procede all'esame della eccezione di illegittimità costituzionale della normativa portata dagli artt. 27 R.D. n. 1054/1924 e 37 legge n. 1034/1971, nella parte in cui viene richiesto il passaggio in giudicato quale presupposto insuperabile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della p.a. di conformarsi alle decisioni del giudice ordinario in sede di giudizio di ottemperanza, per contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Al fine di individuare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata eccezione di incostituzionalità, il Collegio osserva che il giudizio di cui in epigrafe non può essere definito prescindendo dall'analisi della questione sottoposta al proprio esame poiché l'applicazione delle norme di riferimento condurrebbe alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di uno dei presupposti dell'azione. Infatti la norma portata dall'art. 37 della legge n. 1034/1971 attribuisce la competenza del giudice amministrativo a pronunciarsi sui ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria, e per giudicato non può che intendersi il giudicato formale scaturente dalla definitività della sentenza di cui si chiede l'esecuzione.

Ai fini della individuazione dei profili di non manifesta infondatezza della questione si rileva che l'applicazione della norma di riferimento e richiede quale presupposto per l'azione di ottemperanza avanti il giudice amministrativo la esistenza del giudicato formatosi sulla sentenza di cui si chiede l'ottemperanza e non la sua esecutività, determina da un lato una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, rispetto alla esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo di primo grado che ai sensi dell'art. 33 legge n. 1034/1971 nel testo aggiunto dall'art. 10 legge n. 205/2000 possono essere oggetto di giudizio di ottemperanza, purché non sospese dal giudice di appello. Dall'altro lato, viola il principio della effettività della tutela giurisdizionale scaturente dalle norme portate dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, in base ai quali tutti i cittadini possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti anche nei confronti della Pubblica amministrazione, senza esclusioni o apposizione di limiti di sorta, limiti

che invece verrebbero a sussistere poiché l'interessato potrà fare valere il proprio diritto mediante azione di esecuzione civile e non mediante giudizio di ottemperanza relativamente alle sentenze di primo grado del giudice ordinario esecutive, non sospese in appello, ma non coperte da giudicato formale.

A parere del Collegio l'applicazione delle norme di cui si contesta *in parte qua* la illegittimità costituzionale, in base alle quali il cittadino può intraprendere il giudizio di ottemperanza avanti il giudice amministrativo solo con riferimento a sentenze passate in giudicato e non anche con riferimento a quelle esecutive non sospese dal giudice d'appello, viola anche il principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 della Costituzione nel testo novellato dall'art. 1 legge Cost. n. 2 del 23 novembre 2001.

Le croniche lungaggini del processo civile, normalmente articolato su tre gradi di giudizio, che inesorabilmente condizionano il formarsi del giudicato su una sentenza di primo grado appellata, costituiscono insormontabile ostacolo al soddisfacimento degli interessi e dei diritti di cui il soggetto è titolare, già riconosciuti in prime cure con sentenza esecutiva per legge, sentenza che mantiene la propria esecutività se non sospesa dal giudice di appello, ma di fatto non azionabile in sede di ottemperanza per carenza di un requisito formale, il giudicato.

Il procrastinarsi nel tempo dell'esecuzione costituisce, a parere di questo giudice, violazione del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. di cui costituisce corollario il principio della ragionevole durata, oltre che violazione dei principi di buon andamento dell'azione della pubblica amministrazione scaturenti dall'art. 97 della Costituzione in quanto l'ulteriore rinvio dell'esecuzione della sentenza del giudice ordinario, già esecutiva e non sospesa dal giudice d'appello, fino al momento del conseguimento del giudicato formale, può determinare un evitabile aggravio di spesa da parte della pubblica amministrazione che dovrà sopportare l'onere di interessi sulle somme dovute, frattanto ulteriormente maturati.

Ritenuta la rilevanza della sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 37 legge n. 1034/1971 in riferimento agli artt. 3, 24, 111, 113 e 97 della Costituzione e la sua non manifesta infondatezza, il collegio ritiene di disporre la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso, ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del giorno 11 marzo 1953.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge n. 87/53, solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 37 legge 1034/1971 nella parte in cui non consente l'utilizzazione del giudizio di ottemperanza con riguardo alle sentenze del giudice dell'A.G.O., esecutive, ancorché non passate in giudicato, per contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione.*

*Conseguentemente sospende il giudizio in epigrafe e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che la su estesa ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2004.

*Il Presidente:* DELFA

*L'estensore:* GUZZARDI

N. 616

*Ordinanza del 9 marzo 2004 emessa dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Graziosi Vanda contro Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti*

**Previdenza e assistenza sociale - Dottori commercialisti - Ricongiunzione di periodi assicurativi - Rimborso di contributi versati in caso di cessazione dal servizio prima della maturazione del diritto a pensione - Esclusione - Ingiustificato deterioro trattamento dei dottori commercialisti che abbiano operato la ricongiunzione dei periodi assicurativi - Irragionevolezza - Ingiustificato arricchimento della Cassa Nazionale di Previdenza dei dottori commercialisti - Riproposizione di questione già oggetto dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 235/2003 di manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza.**

- Legge 5 marzo 1990, n. 45, art. 8.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

A seguito della discussione dei difensori;

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;

Emette la seguente ordinanza.

In data 20 aprile 2002 questo giudice inviava alla Corte l'ordinanza poi rubricata nel registro ordinanze di codesta Corte al n. 339/2002.

Tale provvedimento viene qui di seguito riportato: «Il compianto dott. Ettore Ascanio Graziosi, dopo aver goduto di versamenti contributivi presso l'INPS dal 1° gennaio 1963 al 31 gennaio 1969, si iscriveva alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti a far data dal 1° gennaio 1970, e sino al suo decesso avvenuto in data 27 giugno 2000. In data 22 febbraio 1994 la Cassa inviava al dott. Graziosi il conteggio per la ricongiunzione dei cinque anni di anzianità contributiva presso l'INPS, e il successivo 19 aprile 1994 egli aderiva alla ipotesi di ricongiunzione, versando la somma dovuta, secondo un piano di ammortamento di sessanta rate mensili; tale somma era pari a L. 44.802.000, risultante dalla riserva matematica calcolata in L. 49.181.000, cui veniva detratto l'ammontare dei contributi e degli interessi provenienti dall'INPS e quantificati in L. 4.379.000. A seguito del decesso dell'assicurato, la sua erede Vanda Graziosi (sorella) inviava in data 2 febbraio 2001 alla Cassa una richiesta di restituzione dei contributi versati dal *de cuius*, e relativi agli anni di iscrizione alla Cassa, compreso l'onere versato a titolo di ricongiunzione, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 21/1986. In data 26 aprile 2001 la Cassa rispondeva comunicando alla sig.ra Graziosi l'impossibilità di dare corso alla sua richiesta, in quanto l'art. 8 della legge n. 45/1990 escludeva ed esclude l'applicabilità dell'invocato art. 21 per tutti i soggetti che si fossero avvalsi appunto della facoltà di ricongiunzione.

Nel pretendere la restituzione di tutte le somme versate quali contributi e quale riserva matematica a seguito della ricongiunzione chiesta ed ottenuta dal dott. Graziosi nel 1994, la ricorrente formulava in via principale una domanda di condanna della Cassa a tale restituzione, oltre che al rimborso dei veri e propri contributi, formulando in subordine eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della citata legge n. 45/1990, nella parte in cui esclude, per coloro che si siano avvalsi della facoltà di ricongiunzione, il diritto al rimborso dei contributi versati, allorché essi cessino dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione, rimborso che l'art. 21 citato, al comma 2, riconosce anche agli eredi dell'iscritto, ove sia deceduto senza aver appunto maturato tale diritto.

La pretesa attorea formulata in via principale è chiaramente inaccoglibile, poiché l'art. 8 della legge n. 45/1990 costituisce un limite insormontabile all'applicazione dell'invocato art. 21 della legge n. 21/1986. Non risulta invece manifestamente infondata, a parere di questo giudice, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, che recita testualmente: «Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facoltà previste dalla presente legge, non si applicano le norme di cui all'art. 21 della legge ..... n. 21/1986». In sostanza tale articolo disattiva la previsione dell'art. 21, valida in linea generale per tutti gli iscritti alla Cassa, che così recita: «Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturati i requisiti per il diritto a pensione, hanno diritto, su richiesta, al rimborso dei contributi versati a norma dell'art. 10, maggiorati degli interessi legali dal 10 gennaio successivo alla data dei relativi versamenti, nonché di una somma pari ad un quinto del contributo soggettivo annuo convenzionale fissato dall'art. 27, moltiplicato per gli anni di iscrizione alla Cassa anteriori a quello di entrata in vigore della presente legge, maggiorata degli interessi legali a far tempo da quest'ultima data. Il rimborso di cui al precedente comma spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato il diritto a pensione, sempreché non abbiano diritto alla pensione indiretta ...».

In realtà la previsione che i contributi debbano essere restituiti all'assicurato nell'ipotesi in cui non vengano raggiunti i requisiti per il diritto a pensione contrasta con la logica finanziaria sottesa ad un qualunque contratto di tipo aleatorio, così come sarebbe assurdo prevedere il rimborso di premi assicurativi nell'ipotesi in cui l'evento dannoso non si sia verificato (artt. 1448, 1469, 1472 c.c.); tuttavia nessuno contesta la legittimità dell'art. 21, e anche il giudice in proposito ritiene di non poter esprimere una corretta valutazione della norma, non conoscendo i parametri finanziari in base ai quali tale rimborso è stato ritenuto compatibile con (si spera) un corretto esercizio economico delle entrate della Cassa.

È viceversa indiscutibile il fatto che, nell'ipotesi in cui un iscritto alla Cassa si avvalga della facoltà di ricongiunzione, questi perda la possibilità di ripetere i contributi versati alla Cassa stessa, a differenza di quanto è invece previsto per coloro che non hanno chiesto alcuna ricongiunzione; e tale previsione non sembra certo del tutto razionale: si pensi al caso paradossale di un iscritto che, ritenendo utile ricongiungere anche solo pochi mesi di contribuzione presso l'INPS, si veda inibita la ripetizione di anni e anni di contributi versati direttamente alla Cassa, che viceversa sarebbero stati integralmente rimborsabili sol che non fosse stata effettuata tale improvvida, limitatissima ricongiunzione.

D'altro canto sembra al giudice che la ricongiunzione non modifichi l'equilibrio finanziario delta prestazione gravante sulla Cassa, poiché quest'ultima, in fase di attuazione, non si limita a chiedere e ottenere i contributi versati a suo tempo presso l'INPS, ma integra abbondantemente tale somma, calcolando una riserva matematica corrispondente alla rendita che verrà erogata quale pensione: e infatti, nel caso di specie, il quinquennio di contributi presso l'INPS, pari al valore nominale di L. 4.379.000 (comprensivi di interessi), è stato significativamente integrato con la somma di L. 44.802.000, che il dott. Graziosi ha dovuto versare, pur nell'ambito di un piano di ammortamento in 60 rate mensili, quale riserva matematica corrispondente all'eventuale futuro incremento pensionistico.

Ritiene dunque il giudice di dover prospettare alla Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 45/1990, nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 21 della legge n. 21/1986, e cioè che l'assicurato, ed eventualmente, per esso, il suo erede, possa avvalersi della facoltà di chiedere il rimborso dei contributi a suo tempo versati dall'iscritto, allorché — come nel caso di specie — sia stata a suo tempo chiesta la ricongiunzione dei contributi precedentemente versati ad una diversa forma obbligatoria di previdenza; e questo in violazione dell'art. 3 cost., poiché vengono immotivatamente trattati in maniera diversa casi uguali.

Per avvalorare tale ultima affermazione, ritiene opportuno il giudice osservare che in realtà la rimborsabilità dei contributi trasferiti dall'INPS alla Cassa dovrebbe, per correttezza finanziaria, essere negata, poiché questi contributi, a sommo avviso del giudice, dovrebbero tornare all'INPS, in quanto i medesimi, a suo tempo, hanno avuto anche una precisa funzione assicurativa, come ben sa chi si occupa di erogazioni di pensioni di inabilità o assegni di invalidità; non ha invece senso, a parere del giudice, almeno fmo a quando si considera valido, costituzionale e finanziariamente corretto l'art. 21, negare il rimborso dei contributi versati direttamente alla

Cassa, in funzione di un evento (una domanda di ricongiunzione) che non incide minimamente sulla loro entità e destinazione; così come è ragionevole prevedere, nella medesima ottica, il rimborso all'iscritto o al suo erede della riserva matematica versata alla Cassa in fase di ricongiunzione, somma che indubbiamente viene a costituire una sorta di arricchimento senza causa, nel momento in cui si ammetta la possibilità del rimborso per tutti gli altri iscritti, se è consentita l'espressione, «non ricongiungenti».

*P. Q. M.*

*Sulla base delle considerazioni di cui sopra, il giudice ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 legge n. 45/1990, nella parte in cui dispone che non si applichi l'art. 21 della legge n. 21/1986 ai soggetti che si siano avvalsi della facoltà prevista dalla stessa legge n. 45/1990, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione ...».*

La Corte, con ordinanza n. 235/2003 dichiarava la manifesta inammissibilità della questione, poiché il giudice remittente non aveva descritto compiutamente la fattispecie, avendo omissso di indicare l'età del professionista, nonché le ragioni per le quali quest'ultimo non aveva conseguito il diritto a pensione, quale presupposto per il diritto alla restituzioni dei contributi.

Dopo la riassunzione della controversia, e su conforme istanza di parte ricorrente, il giudice deve prospettare nuovamente la stessa questione alla Corte, esplicitando quanto invero risultava già dagli atti (pacifico in causa, e cioè senza che in proposito fosse stata sollevata eccezione o contestazione alcuna da parte della Cassa convenuta): 1) dal certificato di morte in atti può ricavarsi che il dott. Ettore Ascanio Graziosi, nato il 20 gennaio 1937, è morto il 27 giugno 2000, e cioè all'età di 63 anni, quindi prima del raggiungimento dell'età di 65 anni, prevista dalla normativa vigente per poter conseguire la pensione di vecchiaia; 2) il *de cuius* non aveva mai fatto domanda di pensione di anzianità, pur avendone i requisiti contributivi, né si era cancellato dall'albo (condizione necessaria per conseguire la pensione); da qui l'esistenza di una base contributiva «inutilizzata» ed ormai «inutilizzabile», e sulla cui ripetibilità si controverte.

Viene pertanto nuovamente prospettata alla Corte, integrata con i dati da quest'ultima richiesti, la medesima questione di cui alla precedete ordinanza, sopra riportata in *extenso*.

*P. Q. M.*

*Sulla base delle considerazioni di cui sopra, il giudice ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 legge n. 45/1990, nella parte in cui dispone che non si applichi l'art. 21 della legge n. 21/1986 ai soggetti che si siano avvalsi della facoltà prevista dalla stessa legge n. 45/1990, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;*

*Manda alla cancelleria di provvedere all'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, alla sua notifica alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri nonché alla sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Torino, addì 27 gennaio 2004

*Il giudice:* GRASSI

N. 617

*Ordinanza del 25 marzo 2004 emessa dal Giudice di pace di Varese  
nel procedimento civile vertente tra Pialli Loris contro Comune di Barasso*

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Discriminazione in base alle condizioni sociali e personali - Impedimento allo sviluppo della persona umana - Compressione del diritto alla tutela giurisdizionale dei soggetti non abbienti.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

## IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa promossa dal sig. Pialli Loris con l'avv. domiciliatario Alberto Caleffi, iscritta al n. 3138/2003 del Ruolo generale.

## FATTO E DIRITTO

Il 13 novembre 2003 veniva notificato al sig. Pialli Loris, residente in Barasso (VA) alla via Matteotti 31-*bis*, verbale n. 43/U/2003/V prot. 998/2003 emesso dall'Ufficio unico della Polizia municipale di Barasso.

Il 20 dicembre 2003 veniva depositato ricorso con allegata copia del libretto n. 33416, acceso il 17 dicembre 2003 presso la Divisione Bancoposta dell'Ufficio di Varese ed intestato al ricorrente, per un importo di euro 131,00.

In verbale si intimava il pagamento di euro 145,55 di cui euro 137,55 a titolo di sanzione pecuniaria ed euro 8,00 per spese. La violazione contestata ( artt. 141, comma 11, e 146, comma 3), commessa il 14 ottobre 2003, comporta una sanzione da euro 137,55 ad euro 550,20. Il 15 gennaio 2004 il ricorrente provvedeva a versare sullo stesso libretto ulteriori euro 150,00 per un totale di euro 281,00.

Allo scadere del sessantesimo giorno dalla notifica — lunedì 12 gennaio 2004 — risultava un deposito di euro 131,00 anziché di euro 275,10, come previsto dall'art. 204-*bis*, comma 3, del codice della strada, introdotto dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 12 agosto 2003, di conversione del d.l. 151/2003.

Il predetto comma, al primo periodo, prevede che la somma da versare per legittimare il ricorso al giudice di pace debba essere, a pena di inammissibilità, pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta e debba essere versata presso la cancelleria del giudice di pace.

Atteso il mancato rispetto dell'esatto deposito, ancorché presso soggetto diverso da quello indicato dal legislatore, nell'entità prescritta e visto che l'integrazione è stata effettuata oltre il termine dei sessanta giorni, questo giudice dovrebbe procedere alla declaratoria di inammissibilità. Non ravvisando, peraltro, la conformità al dettato costituzionale del richiamato terzo comma dell'art. 204-*bis* del codice della strada, introdotto dall'art. 1-*septies* della precitata legge 214/2003, e ritenuta rilevante la questione nel presente giudizio, si individuano negli artt. 3 e 24 della Costituzione i parametri ritenuti violati.

A) Violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

Nella presente fattispecie è previsto che venga effettuato un deposito di euro 275,10 per ricorrere al giudice di pace; altre norme del codice della strada prevedono che il deposito sia inferiore o superiore all'indicata cifra.

A titolo esemplificativo, per dimostrare innanzi al giudice che l'automobilista, sanzionato per violazione dell'art. 142, comma 9, del codice della strada, stava per trasportare un paziente preda di infarto e quindi in stato di necessità, deve depositare la somma di euro 688,27.

Il soggetto abbiente si può permettere di rivolgersi al giudice; chi non dispone della cifra deve rivolgersi al prefetto.

La previsione del deposito, oltre a violare il primo comma dell'art. 3 della Costituzione sulla base di disegualianze per condizioni sociali e personali, vulnera anche il secondo comma in quanto introduce, anziché rimuovere, un ostacolo impeditivo dello sviluppo della personalità umana.

*B) Violazione dell'art. 24 della Costituzione.*

La condizione introdotta non si ritiene conforme al diritto di difesa qualificato inviolabile.

La terzietà del giudice differenzia nettamente, oltre che per le garanzie processuali, la tutela giudiziale rispetto al ricorso al prefetto.

L'intento deflattivo dell'innovazione finisce per deflazionare sì, ma con la limitazione della possibilità di ricorrere al giudice per i non abbienti. La possibilità di rivolgersi all'autorità amministrativa, in alternativa, costituisce ulteriore limitazione alla possibilità del ricorso in sede giurisdizionale.

In tema di elementi condizionanti negativamente il ricorso all'autorità giudiziaria si richiama: la sentenza n. 67 del 29 novembre 1960 della Corte cost. in tema di cauzione per rimborso spese (art. 98 c.p.c.); la sentenza n. 21 del 1961 abolitiva della clausola del *solve et repete* in materia tributaria.

L'entità del deposito non può qualificarsi spesa per l'attività giudiziaria. La possibilità di gravare di onere economico l'accesso alla tutela giurisdizionale, pur legittima, non si ritiene possa assurgere all'entità prevista per il deposito dal codice della strada, pena la lesione dei diritti primari citati.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione;*

*Solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 1-septies dell'art. 4 del d.l. 151/2003 convertito con legge n. 214 del 1° agosto 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003) per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione.*

*Sospende il presente procedimento e dispone che la cancelleria trasmetta gli atti alla Corte costituzionale, notificando la presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Varese, addì 20 febbraio 2004

*Il giudice di pace: CICOLO*

## N. 618

*Ordinanza del 2 marzo 2004 emessa dal Giudice di pace di Torino  
nel procedimento civile vertente tra Pirillo Stefano contro Corpo polizia municipale di Torino*

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Ingiustificato ostacolo alla tutela giurisdizionale dei diritti - Disparità di trattamento in danno dei soggetti meno abbienti.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dall'art. 1-*septies* della legge 1° agosto 2003, n. 214 [*recte*: dall'art. 4, comma 1-*septies*, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3 e 24.

## IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nel verbale di udienza nella causa iscritta al R.G. n. 53127/03; promossa da: Pirillo Stefano, in proprio, ricorrente;

Contro città di Torino - Corpo di polizia municipale, resistente.

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

L'anno 2004 addì 02 del mese di marzo, avanti il Giudice di pace dott.ssa Simona Sbrana, assistito dal sottoscritto, compaiono il ricorrente personalmente il quale insiste sulle motivazioni di cui in ricorso. Nessuno compare per la Città di Torino costituitasi in cancelleria in data odierna. Il ricorrente chiede gli sia concessa la provvisoria sospensione dell'esecuzione della sanzione.

Letto il ricorso promosso dal sig. Pirillo Stefano, *ex artt.* 22 e 23 legge 24 novembre 1981, n. 689 ed iscritto al n. 53127/03 del Ruolo generale affari civili contenziosi di quest'ufficio;

Esaminati gli atti di causa;

Rilevata la violazione di quanto disposto dall'art. 204-*bis* del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod., così come da ultimo novellato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 154, recante modifiche ed integrazioni al Codice della strada, per omesso versamento di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;

*Considerato che*

1) detta norma appare contrastare con quanto disposto dagli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, in quanto ad avviso di questo giudice, rappresenta indubbio ed ingiustificato ostacolo per la tutela in sede giurisdizionale dei diritti del ricorrente il quale, anche in ragione dell'onerosità della cauzione imposta potrebbe essere, di fatto, indotto a desistere dall'impugnazione, in tal modo modificando e sopprimendo una facoltà espressamente garantita dalla Corte costituzionale;

2) il diaframma costituito dalla subordinazione dell'ammissibilità del ricorso al versamento della suddetta cauzione appare altresì realizzare una manifesta disparità di trattamento tra gli utenti favorendo ingiustificatamente coloro i quali dispongono di maggiore agiatezza economica;

3) per i motivi sopra esposti emerge dubbio circa la conformità al precetto costituzionale.

Ritenuto che, pertanto, la questione appare rilevante per la definizione del giudizio dovendosi altrimenti pervenire alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso suddetto e che, quindi, debba preventivamente essere risolta la questione di legittimità costituzionale della norma predetta;

Visto l'art. 295 c.p.c.



*P. Q. M.*

*Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come introdotto dall'art. 1-septies della legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione;*

*E pertanto sospende il presente procedimento;*

*Concede la provvisoria sospensione dell'esecuzione della sanzione;*

*Dispone, a cura della cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione della presente ordinanza alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Torino, addì 2 marzo 2004

*Il giudice di pace: SBRANA*

04C0785

N. 619

*Ordinanza del 7 febbraio 2004 emessa dal Tribunale di Milano sez. distaccata di Cassano D'Adda nel procedimento penale a carico di Veica Emiliean*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Permanenza nel territorio dello Stato dello straniero già espulso, perché in violazione dell'ordine di allontanamento - Previsione per tali reati dell'arresto obbligatorio in flagranza - Insussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale misura - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Provvedendo sull'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa ai sensi degli artt. 3, 13, 27 Cost. in relazione all'art. 14, comma 5-*quinquies* del d.lgs. n. 286/1998 introdotto dalla legge n. 189/2002 nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dell'indagato in flagranza di reato, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Veica Emiliean è stato tratto in arresto in data 8 dicembre 2003 in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 e presentato in data odierna davanti a questo giudice per il giudizio di convalida, a seguito di contestata inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio dello Stato impartito al primo provvedimento del Questore di Milano notificato in data 15 maggio 2003.

In sede di udienza il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto trattandosi di arresto obbligatorio, mentre la difesa ha eccepito l'incostituzionalità dell'obbligatorietà dell'arresto medesimo, richiamando i principi sanciti dall'art. 13 della Costituzione in tema di imposizione di misure restrittive della libertà personale.

Il terzo comma dell'art. 13 Cost. prevede che «solo in caso di necessità e di urgenza ... l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori...» di carattere restrittivo della libertà personale da sottoporsi al giudizio di convalida.

L'art. 14, comma 5-*quinquies* della cui legittimità costituzionale si discute prevede l'arresto in flagranza per un reato contravvenzionale che pare assolutamente eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria della materia (artt. 380 e 381 c.p.p.), così estendendo la possibilità di intervento coercitivo d'urgenza ad una situazione di fatto reputata dallo stesso legislatore del tutto difforme e meno grave di tutte le altre ipotesi già previste dalla legge.

Alla fattispecie di reato in contestazione non risulta applicabile, d'altra parte, alcuna misura cautelare: conseguentemente, se il terzo comma dell'art. 13 della Costituzione configura il potere di iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza in materia come una forma eccezionale di «anticipazione» dell'intervento del giu-

dice, nel caso di specie parrebbe invece prospettarsi un'ipotesi di attribuzione diretta alle autorità di polizia di un autonomo potere di coercizione (potendo privare l'arrestato della libertà personale per un tempo che arriva fino a 48 ore), soggetto sì al successivo controllo giurisdizionale ma che non prevede alcun potere coercitivo in capo al giudice (unico soggetto cui la Costituzione attribuisce il potere di incidere sulla libertà delle persone).

Deve inoltre rilevarsi che l'art. 121 disp. att. del codice di procedura penale stabilisce al suo primo comma che «il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato ... sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dover richiedere l'applicazione di misure coercitive», con la conseguenza che appare quantomeno illogico prevedere l'arresto obbligatorio per una fattispecie contravvenzionale la cui sanzione non consente misure coercitive e per la quale lo stesso p.m. potrebbe, e ad avviso di questo giudice dovrebbe, disporre l'immediata scarcerazione.

Più in particolare, in relazione alla specifica previsione di obbligatorietà dell'arresto, va sottolineata l'evidente disparità di trattamento sussistente tra il reato in esame e quello previsto dai commi 13, 13-bis e 13-ter dell'art. 13 della stessa legge, in cui si prevedono ipotesi di arresto meramente facoltativo in ipotesi analoghe a quella in esame e addirittura in una ipotesi (comma 13-bis) sanzionata come delitto con una pena da uno a quattro anni di reclusione per la quale sarebbero applicabili misure cautelari: anche sotto tale profilo la norma qui all'esame non appare rispettosa dei limiti di stretta necessità previsti dall'art. 13, terzo comma Cost. e del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

Per tali motivi ritiene questo giudice che sussistano seri dubbi di legittimità costituzionale della norma esaminata con riferimento alla previsione di un potere-dovere di arresto in flagranza di reato per un fatto che non consente l'applicazione di alcuna misura cautelare, e comunque rispetto alla configurazione di tale potere come «obbligatorio».

Ne consegue la necessità di sospendere il procedimento per le valutazioni della Corte costituzionale e di rimettere immediatamente in libertà l'indagato in mancanza di titolo detentivo, non avendo chiesto il p.m. alcuna misura cautelare, non prevista dalla legge per il caso di specie.

Sussistono i presupposti per concedere il nulla osta all'espulsione dell'arrestato.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 introdotto dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui prevede, per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater, l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto, per violazione degli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione nei termini espressi in motivazione.*

*Dispone l'immediata remissione in libertà dell'indagato.*

*Concede il nulla osta all'espulsione del medesimo dal territorio dello Stato.*

*Sospende il presente procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Manda alla cancelleria di notificare il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera.*

Cassano d'Adda, addì 7 febbraio 2004

*Il giudice: MANFREDINI*

N. 620

*Ordinanza del 20 febbraio 2004 emessa dal Tribunale di Milano sez. distaccata di Cassano D'Adda  
nel procedimento penale a carico di Buzamat Constantin ed altro*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Permanenza nel territorio dello Stato dello straniero già espulso, perché in violazione dell'ordine di allontanamento - Previsione per tali reati dell'arresto obbligatorio in flagranza - Insussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale misura - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinqies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

#### IL TRIBUNALE

Provvedendo sull'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa ai sensi degli artt. 3, 13, 27 Cost. in relazione all'art. 14, comma 5-*quinqies* del d.lgs. n. 286/1998 introdotto dalla legge n. 189/2002 nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dell'indagato in flagranza di reato, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Buzamat Constantin e Islas Dumitru sono stati tratti in arresto in data 19 febbraio 2004 in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 e presentati in data odierna davanti a questo giudice per il giudizio di convalida, a seguito di contestata inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio dello Stato impartito ad entrambi con provvedimenti del Questore di Milano notificati in data 3 novembre 2003.

In sede di udienza il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto trattandosi di arresto obbligatorio, mentre la difesa ha eccepito l'incostituzionalità dell'obbligatorietà dell'arresto medesimo, richiamando i principi sanciti dall'art. 13 della Costituzione in tema di imposizione di misure restrittive della libertà personale.

Il terzo comma dell'art. 13 Cost. prevede che «solo in caso di necessità e di urgenza ... l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori...» di carattere restrittivo della libertà personale da sottoporsi al giudizio di convalida.

L'art. 14, comma 5-*quinqies* della cui legittimità costituzionale si discute prevede l'arresto in flagranza per un reato contravvenzionale che pare assolutamente eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria della materia (artt. 380 e 381 c.p.p.), così estendendo la possibilità di intervento coercitivo d'urgenza ad una situazione di fatto reputata dallo stesso legislatore del tutto difforme e meno grave di tutte le altre ipotesi già previste dalla legge.

Alla fattispecie di reato in contestazione non risulta applicabile, d'altra parte, alcuna misura cautelare: conseguentemente, se il terzo comma dell'art. 13 della Costituzione configura il potere di iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza in materia come una forma eccezionale di «anticipazione» dell'intervento del giudice, nel caso di specie parrebbe invece prospettarsi un'ipotesi di attribuzione diretta alle autorità di polizia di un autonomo potere di coercizione (potendo privare l'arrestato della libertà personale per un tempo che arriva fino a 48 ore), soggetto sì al successivo controllo giurisdizionale ma che non prevede alcun potere coercitivo in capo al giudice (unico soggetto cui la Costituzione attribuisce il potere di incidere sulla libertà dalle persone).

Deve inoltre rilevarsi che l'art. 121 disp. att. del codice di procedura penale stabilisce al suo primo comma che «il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato ... sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dover richiedere l'applicazione di misure coercitive», con la conseguenza che appare quantomeno illogico prevedere l'arresto obbligatorio per una fattispecie contravvenzionale la cui sanzione non consente misure coercitive e per la quale lo stesso p.m. potrebbe, e ad avviso di questo giudice dovrebbe, disporre l'immediata scarcerazione.

Più in particolare, in relazione alla specifica previsione di obbligatorietà dell'arresto, va sottolineata l'evidente disparità di trattamento sussistente tra il reato in esame e quello previsto dai commi 13, 13-bis e 13-ter dell'art. 13 della stessa legge, in cui si prevedono ipotesi di arresto meramente facoltativo in ipotesi analoghe a quella in esame e addirittura in una ipotesi (comma 13-bis) sanzionata come delitto con una pena da uno a quattro anni di reclusione per la quale sarebbero applicabili misure cautelari: anche sotto tale profilo la norma qui all'esame non appare rispettosa dei limiti di stretta necessità previsti dall'art. 13, terzo comma Cost. e del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

Per tali motivi ritiene questo giudice che sussistano seri dubbi di legittimità costituzionale della norma esaminata con riferimento alla previsione di un potere-dovere di arresto in flagranza di reato per un fatto che non consente l'applicazione di alcuna misura cautelare, e comunque rispetto alla configurazione di tale potere come «obbligatorio».

Ne consegue la necessità di sospendere il procedimento per le valutazioni della Corte costituzionale e di rimettere immediatamente in libertà gli indagati in mancanza di titolo detentivo, non avendo chiesto il p.m. alcuna misura cautelare, non prevista dalla legge per il caso di specie.

Sussistono i presupposti per concedere il nulla osta all'espulsione degli arrestati.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 introdotto dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui prevede, per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater, l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto, per violazione degli artt. 3 e 13, terzo comma della Costituzione nei termini espressi in motivazione.*

*Dispone l'immediata remissione in libertà degli indagati.*

*Concede il nulla osta all'espulsione dei medesimi dal territorio dello Stato.*

*Sospende il presente procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Manda alla cancelleria di notificare il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera.*

Cassano d'Adda, addì 20 febbraio 2004

*Il giudice: MANFREDINI*

## N. 621

*Ordinanza del 3 giugno 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 maggio 2004)  
emessa dal Giudice di pace di Osimo nel procedimento penale a carico di Marra Maria*

**Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di convocazione delle parti - Contenuto - Trascrizione dell'imputazione - Necessarietà della mera trascrizione dell'addebito contenuto nel ricorso in caso di mancata formulazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero - Lesione del principio dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale spettante al pubblico ministero.**

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 27, comma 3, lett. d).
- Costituzione, art. 112.

## IL GIUDICE DI PACE

Visti gli atti del procedimento penale iscritto al n. 15 del registro generale dell'anno 2003 e premesso in fatto che:

con ricorso immediato *ex art.* 21 del decreto legislativo n. 274/2000 depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 18 aprile 2003 (e previamente comunicato al pubblico ministero in data 17 aprile 2003), Giordano Zita, in proprio e nella qualità di Madre superiora della Comunità monastica denominata «Piccola Famiglia dell'Esodo», premesso che:

in un procedimento civile pendente tra essa ricorrente e il sig. Marchetti Valerio era stata prodotta una missiva a firma «suor Maria Marra» che presentava evidenti connotazioni diffamatorie a carico di essa ricorrente e della Comunità da essa rappresentata;

la predetta missiva, sebbene destinata all'Arcivescovo di Ancona - Osimo, avesse in qualche modo «circolato» tra altri soggetti, anche mediante autorizzazione alla divulgazione da parte della predetta suor Maria Marra;

la missiva, inserita in un particolare contesto finalizzato a screditare sotto ogni punto di vista l'operato di essa ricorrente, aveva determinato un'offesa all'onore e alla reputazione dell'esponente faceva istanza affinché si procedesse nei confronti della predetta suor Maria Marra per il reato di cui all'art. 595 del codice penale;

il pubblico ministero in data 17 aprile 2003 chiedeva l'archiviazione del procedimento, *ex art.* 17 del citato decreto legislativo, ritenendo che (anche a voler ritenere offensivo il contenuto della missiva incriminata) mancasse del tutto sia l'elemento della divulgazione a più persone (dal momento che la predetta missiva era stata inviata ad un preciso destinatario) sia la prova che il possesso della lettera da parte del difensore del Marchetti fosse avvenuto ad opera di suor Maria Marra;

con memoria depositata nella cancelleria di questo ufficio in data 5 maggio 2003, *ex artt.* 90 e 121 cod. proc. pen., il difensore di fiducia della parte offesa chiedeva che questo giudice di pace ordinasse la convocazione delle parti davanti a sé ritenendo che la richiesta avanzata dal pubblico ministero dovesse essere rigettata sia perché non contemplata tra quelle tassativamente previste dall'art. 25 del citato decreto legislativo sia perché non ricorrevano i requisiti della inammissibilità o della manifesta infondatezza dell'accusa;

## OSSERVA IN DIRITTO

È opportuno preliminarmente precisare, soprattutto ai fini della rilevanza della questione, che questo giudice di pace (anche sulla scorta della documentazione prodotta dalla ricorrente) nel caso di specie non ritiene di provvedere ai sensi dell'art. 26 del più volte richiamato decreto legislativo bensì, ai sensi del successivo art. 27, mediante decreto di convocazione delle parti in udienza.

Tra i requisiti del decreto di convocazione, la disposizione da ultimo citata (chiaramente modellata sull'art. 552 cod. proc. pen.) contiene anche quello della «trascrizione dell'imputazione» (comma 3, lett. d).

L'attuale forma legislativa (diversa rispetto a quella contenuta nel testo del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri e diffuso prima della pubblicazione che prevedeva la «trascrizione della imputazione formulata dal pubblico ministero»), pur se ha eliminato un evidente contrasto con l'ultima parte del secondo comma dell'art. 25 (dal momento che l'art. 26 contempla, appunto, le ipotesi in cui il pubblico ministero non ha formulato alcuna imputazione), a parere di questo giudice di pace non ha eliminato i dubbi sulla legittimità costituzionale — con riferimento alla sua concreta attuazione — della disposizione in esame in base alla quale il giudice di pace deve unicamente provvedere alla «trascrizione dell'imputazione».

Non ignora, infatti, questo giudicante la soluzione offerta sullo specifico argomento dalla dottrina (che, nel silenzio della legge, suggerisce la pura e semplice trascrizione dell'addebito contenuto nel ricorso) ma, pur considerandola l'unica concretamente praticabile, non la ritiene esente da rilievi di legittimità costituzionale. Al suo accoglimento, invero, necessariamente consegue la constatazione che, nel caso oggetto del presente procedimento, con il ricorso immediato si è introdotta una forma diversa di esercizio dell'azione penale che (affidata al privato ricorrente ovvero al giudice di pace), in ogni caso, appare in contrasto con l'art. 112 della Costituzione che impone l'obbligo di esercitare l'azione penale al pubblico ministero, inteso come unico soggetto al quale, costituzionalmente e in via esclusiva, è affidato l'esercizio dell'azione penale.

Conclusivamente, le precedenti considerazioni impongono una verifica sulla compatibilità della disposizione legislativa in precedenza riportata con l'art. 112 della Costituzione, ritenendo questo giudice di pace che la citata norma costituzionale sarà necessariamente violata qualora questo giudicante (soprattutto al fine di evitare che il decreto di convocazione delle parti sia inficiato da nullità) attui l'unica alternativa possibile in precedenza individuata, dovendosi in essa necessariamente ravvisare un esercizio dell'azione penale sussidiaria a quella del pubblico ministero.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, di ufficio, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma terzo, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 nella parte in cui, in evidente contrasto con l'art. 112 della Costituzione che, nel prescrivere la trascrizione dell'imputazione (quale requisito essenziale della convocazione ed alla cui omissione consegue la nullità del decreto), contiene una previsione in concreto non attuabile, previsione che, necessariamente, dovrà essere sostituita con la soluzione alternativa in precedenza indicata, soluzione che è in evidente contrasto con l'art. 112 della Costituzione.*

*Sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che, a cura della cancelleria di questo ufficio, la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.*

Osimo, addì 21 maggio 2003

*Il giudice di pace coordinatore: LOIODICE*

**04C0788**

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (\*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € <b>397,47</b> - semestrale € <b>217,24</b>
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € <b>284,65</b> - semestrale € <b>154,32</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>67,12</b> - semestrale € <b>42,06</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>166,66</b> - semestrale € <b>90,83</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>64,03</b> - semestrale € <b>39,01</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>166,38</b> - semestrale € <b>89,19</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € <b>776,66</b> - semestrale € <b>411,33</b>
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € <b>650,83</b> - semestrale € <b>340,41</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili  
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **318,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 4 0 7 1 4 \*

€ 7,20